Provincia di Ancona

Frontespizio Protocollo

N° 2024/21516 del 13/06/2024

Classificazione 01.13.01
Fascicolo 2024/73

Oggetto: GARA SERVIZI ASSICURATIVI ANNI 2024/2027 - PROGETTO TECNICO AI SENSI DELL'ART. 41, COMMI 12 E 13, D. LGS. N. 36/2023.

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

Allegati:

- LETTERA_PROT_2024_21516.pdf

E9B6AFD2049CE6E9AAA2CBB60292408A28851896759BA6253C5242A2EFDC33B64A31BB727D90A63C628C44B8CF4238B72DEDE8153DB0D08C6336BFA3B1A13C5B

- Sinistri Provincia Ancona_Giugno2024.pdf

588C016F74EB0E23D30F4F49C5890C22B74184C06B34E1D7F5A41CBF107FE5A7855DB933A4C1507B42E615D396412776F2329DBCFD3AA5A6B312E2EEE84F0D61

- Statistica sinistri AXA XL Provincia di Ancona maggio 2024.pdf

91589AB717E0296FAC6086528C7E4F831A8F1320E151FD85E80B7520D2E807B5F608FD76D7F07B6570C858D6B8E6DA0CAEB6DDD93FA8A014503E67D0F2E31225

- elenco_strade_provinciali.pdf

8E371591C0781E07947D3EAB6BF2FF0E8950AC364D9D72894328454D928E5C9C6EB0015F43A976AC76EE19607258E75772CB4E0F8F925BF8A235B0F6A528EAAE

Provincia di Ancona

- elenco automezzi.pdf

3B6A7F4013BDDE87123EE6D2FFC7D7FEA0FB3D3554DA5E30C1C6B0622DE5EC1900995D1F45261B707F76D507C7B75C714E80E9243C6F1475EDF6F51E79F075FF

- PROVINCIA DI ANCONA - CAPITOLATO POLIZZA INCENDIO.pdf

B8550E54D1AD6A3493A49A124A02B9A82EC279532A1016FCE379998923A910DF3444DE46FAA41C052B6DFFD2F3FEA66421456640890ECC2B9F9092C833CFA7C7

- PROVINCIA DI ANCONA - CAPITOLATO POLIZZA INFORTUNI.pdf

3E65456813D43B92008613FEEFCB102D3ED9F6F53EAC32DAA3A595DF9AF9AD760C645EB76FE34DE50B8B62DB11DC5361B2E6C995E2612A98B5C58120D3FD6AD0

- PROVINCIA DI ANCONA - CAPITOLATO POLIZZA KASKO.pdf

074477F244BB4E70E713C4CDC7B8756BF8C67BED41DBEEFEFFC942B8D1A7A7C3368286B875E9FFFA157BE2761B53F63BFB2E45F81060F31DB23BD3FA13921F32

- PROVINCIA DI ANCONA - CAPITOLATO POLIZZA LIBRO MATRICOLA.pdf

C30E35A1D3FD5C69A9FBB3B720927C02F6E3B13A4EF68858B3034A43C3A81E5FA60F6FE7D9B0A862AEA263EC5317E825D15ADEF6215752D9A910BE2FF457765E

- PROVINCIA DI ANCONA - CAPITOLATO POLIZZA RC PATRIMONIALE.pdf

F9AB62AEF84A8328D6AD76A1CD23CD0D0650FBF5EA4EFC8C63177C9EAFD074DC361C1249CA04A7B63B255CBD05ECBDD572C17586506104013CB9E019A334B8BD

- PROVINCIA DI ANCONA - CAPITOLATO POLIZZA TUTELA LEGALE.pdf

5A4E6D8666CF518BB5939D071B2361303858E87F2AD5CB2ABB6F901A9079EA76ECDE43660A1BA62B90457E86456DF58B01A27A94E41BF17DB1EE51671928F5A0

Provincia di Ancona

- PROVINCIA DI ANCONA - CAPITOLATO POLIZZA RCTO(2).pdf

BED97E45D3E53E2A9DB27F4AAE91FB9B38831347EE2775758AA59C46FC935E1AA500D
FB263E67D6D3EFF1E9962ADAA269D883B01233E2B339F82E7A716244AFF

- PROVINCIA DI ANCONA - MODELLO OFFERTA ECONOMICA INCENDIO.docx

4FEDD4CAD6C2F2FD3A457D23B7409CD84947D5E37011DA0D78FCCCFB4AA0A996D5F2
F59D3FC067124ABB412B4D3E14D0B8385DF56E4D5552EAC3AE9EFE3D500A

- PROVINCIA DI ANCONA - MODELLO OFFERTA ECONOMICA INFORTUNI.docx

D1140DE2A0F1CE512D1FFF715120D2395C0CCCFC77EAF99DD8206915D613F6D61AED0
EC9AC9A5978922DADD405DE62569410AFFA2A9291100659CDF2CBD0B4EC

- PROVINCIA DI ANCONA - MODELLO OFFERTA ECONOMICA KASKO.docx

7E8E0E4E5FCB9EA03C5D100A13AD271CDD2798DF5834DCD8E9ECFBB0B035CB715FD3
7E10CBA7D139B95B9C113E8D483B201D0BE8C712F293821F632245A815E4

- PROVINCIA DI ANCONA - MODELLO OFFERTA ECONOMICA LIBRO MATRICOLA.docx

FD8A1F8330464090802F407EA98B170D02178850CC2DAC4B44F97DD62CBD7FBF9E2DC
5E0C9C7EEFAB6C648C5B5FA7E2A63BEE40CD4EDA015B2C54D41EF8428FB

- PROVINCIA DI ANCONA - MODELLO OFFERTA ECONOMICA RC PATRIMONIALE.docx

11842FC4D5C18104805CC044EEBAE68A687CFB85B27C1C4275A90758DE6154B378F608
735D724B635972AC603638C6D971E931B4CC07EBA6CCDC2FD0B3269410

- PROVINCIA DI ANCONA - MODELLO OFFERTA ECONOMICA RCTO.docx

50CF2318DCB6430DE48F37E0D994506931D78759BF8F2C7E0553B98C0D92ACAD1C8F2
C6677D22583BEE1D1CB978942A53C9076581E3854FA7FFB4194CB1C5119

- PROVINCIA DI ANCONA - MODELLO OFFERTA ECONOMICA TUTELA LEGALE.docx

Provincia di Ancona

0C062CBB1A23FBFEAC6851A0C8D0DA901637690E1CA80434FB6015DE37F55DBA91C78
18743CE1E23A59287A35859CF08DBB62FA2116FFA93EB13724C06F768F3

- PROVINCIA DI ANCONA - POLIZZA INCENDIO SCHEDA DI OFFERTA TECNICA.docx

F4158E54FD47A663D7C767FBFA165B53902155E0F37F42CB7729EFDA21FB8DAFEA7837
4FFF4A3C8E60F325FA8B0F7D2E0B0A2257C70ECDA5833935C49766158A

- PROVINCIA DI ANCONA - POLIZZA INFORTUNI SCHEDA DI OFFERTA TECNICA.docx

A3629DF08B9CFDFCCF6831FAB0311D30E9264F90D3C70B90F0213931D6B4FD033B4892
715AE7622EFD9BAEC7917B7B5E5EC37708B1897B0968315F41FE298018

- PROVINCIA DI ANCONA - POLIZZA KASKO SCHEDA DI OFFERTA TECNICA.docx

39FBF0C6EA894C06B6D16800EC2467C97193D377549BD9FBA67CEFB593FF7B1D18553E
489E50679155BCF91E081D1EEE4A6900736507A9CCEA270BA0B1B93972

- PROVINCIA DI ANCONA - POLIZZA LIBRO MATRICOLA SCHEDA DI OFFERTA TECNICA.docx

70527C548E1DC56781CF58ADCF961930580F006B2EAD2F07529D999D9DC41330C60953
CEED9FA9D682D3454E3A418983DCC811A23BE0CB3EBF57C70AD8A961B6

- PROVINCIA DI ANCONA - POLIZZA RC PATRIMONIALE SCHEDA DI OFFERTA TECNICA.docx

AE923FA0ACFAA7A048FE8DAE36374E5B9CECA44872174A7F98DF55748FD4845CC93EE
53095E535BBBFFA0D2ADCE292D21A6DF7FE593CC77F668BDD7A3E29CDDC

- PROVINCIA DI ANCONA - POLIZZA TUTELA LEGALE SCHEDA DI OFFERTA TECNICA.docx

180D8C3A8EB120E50AB4406B5B401829B975770F124DD5972C7BDF16C3D53F0E10A4B6
0407716E7AF57348649F65D0E2872EB31CB3C436B301ED03C95F1F267A

Provincia di Ancona

- PROVINCIA DI ANCONA - POLIZZA RCTO SCHEDA DI OFFERTA TECNICA(1).docx

EF3062129EEC3784FE497A0A65DEDFF4A200326B14D2B0F50FCF905851BBF95BBD01705E82E3DCD830A44EF5C8E816D824B21DB59838328FF4117D7DC9BD00EF

Provincia di Ancona

Settore I
1.1 - Area Affari Generali
1.1.1 - UO Affari generali e attività amministrativa
Codice fiscale n. 00369930425

Originale informatico ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
Classificazione 01.13.01
Fascicolo 2024/73

AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELLA PROVINCIA DI ANCONA PER IL PERIODO 31/07/2024 – 31/12/2027

Oggetto: Progetto tecnico ai sensi dell'art. 41, commi 12 e 13, D. Lgs. n. 36/2023.

1) Premessa

Il presente progetto relativo all'affidamento dei Servizi Assicurativi della Provincia di Ancona per il periodo 31/07/2024 – 31/12/2027 si articola nei seguenti paragrafi, ai sensi dell'art. 41, commi 12 e 13, D. Lgs. n. 36/2023:

1. Relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui sono inseriti i servizi assicurativi;
2. Costi per la sicurezza - Indicazioni per la stesura del DUVRI di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
3. Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi assicurativi;
4. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi assicurativi;
5. Capitolato Speciale descrittivo prestazionale di appalto (Polizze assicurative);
6. Criterio di aggiudicazione dei servizi assicurativi.

2) Relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio.

L'esigenza di procedere all'elaborazione del presente progetto, in seguito alla raccolta dei dati necessari, consegue alla prossima scadenza contrattuale (31/07/2024) delle attuali polizze assicurative della Provincia di Ancona e dalla necessità di affidamento mediante gara unica dei Servizi Assicurativi articolata in 7 (sette) lotti per il periodo 31/07/2024 – 31/12/2027, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, (con facoltà di proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice contratti), e attualmente affidati a mezzo di procedura aperta con determinazione n. 1025 del 04/08/2022 del Dirigente Settore I. Le polizze attuali sono le seguenti:

1° lotto
Polizza Infortuni
Polizza Furto e Rapina
Polizza Incendio
Polizza Kasko
Polizza Spese legali e peritali
Polizza Macchine elettroniche
Polizza RCAuto –ARD

Firmato digitalmente il 13/06/2024

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Polizza Impianti fotovoltaici
Polizza Drone
2° lotto
Polizza RCT/RCO
Responsabilità patrimoniale amministratori e dipendenti
Garanzia “Danni”
3° lotto
Polizza Progettisti e verificatori Dipendenti Enti Pubblici

Rispetto alle gare delle annualità precedenti, si è ritenuto che la suddivisione dell’appalto in più lotti, ciascuno corrispondente ad una polizza ed oggetto di separata aggiudicazione, con la possibilità, comunque, che una singola Compagnia assicuratrice possa aggiudicarsi anche più Lotti, così come la possibilità di modulazione di alcuni limiti e franchigie e l’aggiudicazione dei lotti al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, rappresenti la soluzione migliore per favorire la massima partecipazione alla procedura di gara, consentendo la partecipazione anche a Compagnie specializzate in singoli settori di rischio, con auspicabili riflessi positivi sui costi complessivi dell’affidamento.

La Provincia di Ancona, per individuare le soluzioni maggiormente rispondenti alle esigenze assicurative dell’Ente e per predisporre i nuovi capitolati di polizza che tengano conto dei continui mutamenti del mercato assicurativo e del costante aumento, dovuto a fattori diversi, del costo delle coperture a fronte delle diminuite risorse economiche disponibili, si è avvalsa dell’ausilio di un broker assicurativo, affidato con determinazione n. 91/2024, Società AON S.p.A. con sede legale e operativa in Via Calindri, n. 6 - 20143 Milano, e in Ancona - Ufficio di Ancona, via Girombelli, n. 1, cui ha demandato il compito di redigere i capitolati prestazionali di gara in linea con quanto sopra espresso, che siano facilmente collocabili presso gli assicuratori onde evitare sia scoperture per l’Ente sia gare deserte, che porterebbero sicuramente ad un aumento dei costi dell’affidamento.

3) Informazioni su beni, servizi ed attività, nonché loro gestione e/o manutenzione

Dati generali dell’Ente

Numero di abitanti al 31/12/2023: n. 461.966 (Fonte https://www.tuttitalia.it/province/)
Estensione territoriale (km2): 1.963,21
Sviluppo rete stradale provinciale (km): 836,968
Comuni della Provincia: n. 47

Informazioni su Amministratori ed Organico:
Amministratori

- Presidente: n. 1

Firmato digitalmente il 13/06/2024

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

- Componenti Consiglio Provinciale: n. 12
- Componenti Assemblea dei Sindaci: n. 47
- Consigliera provinciale di parità: n.1 (effettiva)

Organico

- Segretario Generale n. 1
- N. Dipendenti: Tot. n. **180** (alla data del 6/05/2024) di cui:
  - Dirigenti n.3
  - Titolari di incarichi di elevata qualificazione n. 17
  - Praticanti Area Avvocatura: attualmente nessuno (al massimo n. 2)
- Retribuzioni annue lorde ai dipendenti (stima anno 2024), unitamente all'indennità degli amministratori: **€ 6.296.911,09.**

Per servizio e/o attività devono intendersi tutte le attività e servizi definiti dalla normativa vigente come di competenza delle Province, anche ai sensi della legge n. 56 del 7 aprile 2014 e s.m.i., e della legge della Regione Marche n. 13/2015 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alle attività e servizi che la Provincia esercita sulla base di convenzioni o di altre disposizioni speciali. Si richiama per le funzioni assegnate e le attività svolte la Mappa delle funzioni di cui al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'ente, come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 43 del 30/03/2023, pubblicato sul sito istituzionale https://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServeFile.php/f/Trasparenza/Regolamento_ordinamento_uffici.pdf.

Per la sinistrosità storica registrata nel periodo 2021-2023 (2° Lotto RCT/RCO) e (1° Lotto Incendio, tutela legale, infortunio, Kasko) su ogni singolo rischio, e per singoli dati disaggregati si rimanda ai file excel quali allegati facenti parte della documentazione di gara.

Gara Unica Servizi assicurativi◊ suddivisione in lotti (n. 7 lotti)

1° lotto Polizza Incendio, furto, elettronica: si riuniscono in un'unica polizza i rischi incendio, furto e macchine elettroniche.

1) Modalità di affidamento con offerta economicamente più vantaggiosa.

2° lotto Polizza Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro – RCTO

1) Modalità di affidamento con offerta economicamente più vantaggiosa.

3° lotto Polizza Responsabilità civile patrimoniale (che comprende la polizza progettisti e verificatori):

2) Aumento del massimale per sinistro a € 3.000.000,00 e dell'aggregato annuo a € 5.000.000,00;

Firmato digitalmente il 13/06/2024

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

3) Modalità di affidamento con offerta economicamente più vantaggiosa.

4° lotto Polizza Tutela legale:

1) Aumento del massimale in capitolato a € 20.000,00;
2) Aumento dei massimali in offerta tecnica (fino a € 35.000,00);
3) Modalità di affidamento con offerta economicamente più vantaggiosa;
4) Retroattività a 5 anni dalla data di decorrenza della nuova polizza (da aumentare in sede di varianti in offerta tecnica).
5) Modalità di affidamento con offerta economicamente più vantaggiosa.

5° lotto Polizza Responsabilità civile autoveicoli:

1) Modalità di affidamento con offerta economicamente più vantaggiosa;
2) Aumento massimale tutela legale a € 15.000,00 euro

6° lotto Polizza Kasko – dipendenti in missione:

1. Aumento del massimale a € 30.000,00;
2. Modalità di affidamento con offerta economicamente più vantaggiosa.

7° lotto Polizza Infortuni

1) Parificazione del massimale dei dipendenti a quello degli amministratori;
2) Valutazione del costo dall'ampliamento della polizza anche alla polizza infortuni conducenti sui mezzi di proprietà della Provincia;
3) Modalità di affidamento con offerta economicamente più vantaggiosa.

Per quanto riguarda le polizze droni e pannelli fotovoltaici, i soggetti assicuratori saranno individuati, con mandato al broker, mediante ricorso all'affidamento diretto, stante l'importo annuo del premio assicurativo.

Gara unica

LOTTI	IMPORTO PERIODO 01/08/2024 - 31/12/2024	IMPORTO ANNUO (01/01 - 31/12 - ANNI 2025, 2026, 2027)	IMPORTO LORDO A BASE DI GARA (01/08/2024 - 31/12/2027)	IMPORTO LORDO A BASE DI GARA (01/08/2024 - 31/12/2027)	COSTO MANO D'OPERA SU BASE ANNUA	COSTO MANO D'OPERA SU IMPORTO TOTALE (inclusa "opzione di proroga")
				(comprensivo di stimati sei	2,60%	

Firmato digitalmente il 13/06/2024

					mesi di eventuale "opzione di proroga")		
1	Property	€ 28.750,00	€ 69.000,00	€ 235.750,00	**€ 270.250,00**	€ 1.794,00	€ 7.026,50
2	RCT - RCO	€ 111.250,00	€ 267.000,00	€ 912.250,00	**€ 1.045.750,00**	€ 6.942,00	€ 27.189.50
3	Responsabilità civile patrimoniale - Polizza progettisti e verificatori	€ 9.166,67	€ 22.000,00	€ 75.166,67	**€ 86.166,67**	€ 572,00	€ 2.240,33
4	Tutela legale	€ 12.500,00	€ 30.000,00	€ 102.500,00	**€ 117.500,00**	€ 780,00	€ 3.055,00
5	RCAuto-ARD	€ 23.458,33	€ 56.300,00	€ 192.358,33	**€ 220.508,33**	€ 1.463,80	€ 5.733,22
6	Kasko	€ 2.083,33	5.000,00 €	€ 17.083,33	**€ 19.583,33**	€ 130,00	€ 509,17
7	Infortuni	€ 4.583,33	€ 11.000,00	€ 37.583,33	**€ 43.083,33**	€ 286,00	€ 1.120,17
	TOTALE COMPLESSIVO	**€ 191.791,67**	**€ 460.300,00**	**€ 1.572.691,67**	**€ 1.802.841,66**	**€ 11.967,80**	**€ 46.873,88**

4) Costi per la sicurezza - Indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008 per rischi da interferenza – DUVRI.

Stante la natura dei servizi, non sono quantificabili costi per la sicurezza di cui all'art. 41, comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023, dovuti all'interferenza tra le attività né sono necessari

Firmato digitalmente il 13/06/2024

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

ulteriori adempimenti ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008. Non ricorre pertanto la necessità di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI). Di conseguenza, i costi per la sicurezza di cui all'art 26, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 sono pari a € 0,00 (zero).

5) Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio: regime IVA, costi manodopera, costi sicurezza, clausola broker

La spesa prevista per l'acquisizione dei servizi assicurativi (n. 7 Lotti) sopra indicati è determinata dal costo delle polizze poste in gara. L'importo annuo a base di gara corrisponde ai premi annui lordi presunti da corrispondere alle Compagnie assicurative aggiudicatarie, al netto di franchigie/regolazioni premi.

Il premio assicurativo è esente IVA ai sensi dell'art. 10 n. 2 del DPR n. 633/1972.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera previsti dall'articolo 41, comma 14, del decreto legislativo n. 36/2023, aventi un'incidenza media pari al 2,6% (CCNL ANIA, fonte ANIA Trends Indici Aziendali 2023). Tali costi, nel caso di un servizio assicurativo, sono quantificabili in un valore marginale rispetto al premio c.d. "puro" (che ha natura per lo più finanziaria) e hanno una connotazione qualitativa tale da farli ricadere nella sfera della organizzazione imprenditoriale.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL ANIA.

Per la presente procedura (vedi §. 4), non sono previsti rischi interferenziali di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008 per cui l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalle Compagnie aggiudicatarie. La remunerazione del broker è fissata nella misura percentuale del 10% del premio imponibile per tutti i lotti, tranne per quello relativo alla RCAuto che è pari al 5%.

6) Quadro economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio

Gli ulteriori costi a carico della Provincia di Ancona relativi alla presente procedura di affidamento, che si aggiungono ai premi stimati da corrispondere alle Compagnie aggiudicatarie, 2 sono 1) il contributo gare da versare all'ANAC (Delibera ANAC n.621 del 20 dicembre 2022 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023) e 2) la spesa per il Collegio consultivo tecnico.

La digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti esclude la necessità delle spese di pubblicità degli atti di gara,

È previsto il costo per la costituzione del Collegio consultivo tecnico, richiesta ai sensi dell'art. 215 del D. Lgs. n. 36/2023, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2. Per le forniture e i servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria. La costituzione del collegio consultivo tecnico è a iniziativa della stazione

Firmato digitalmente il 13/06/2024

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data e le norme prevedono un compenso, da dividere al 50% con l'aggiudicatario. Non sono previsti costi per la commissione di gara, in quanto i membri esperti individuati secondo criteri di competenza e in possesso di tutti i requisiti di compatibilità e imparzialità previsti dalle norme vigenti, espleteranno l'incarico a titolo gratuito.

Sono infine a carico degli stanziamenti stimati e previsti per la presente procedura gli oneri per le funzioni tecniche di cui art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 per gli incentivi al gruppo di lavoro.

Si riporta di seguito il calcolo del valore della gara e dei costi a carico dell'Amministrazione provinciale derivanti dalla procedura di affidamento in oggetto. Il valore complessivo massimo stimato per l'appalto dei servizi assicurativi (n. 7 Lotti) della Provincia di Ancona è stato così determinato computando tutte le opzioni esercitabili.

QUADRO ECONOMICO

A) Importo esecuzione del servizio			Euro
	A misura		1.802.841,66
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		0,00
A+B)	Totale Appalto		1.802.841,67
C - Somme a disposizione dell'Amministrazione			
C1	Spese tecniche		2.000,00
C2	Incentivo art. 45 D.lgs. n.36/2023		28.845,00
C3a	Incentivo art. 45, comma 3, D.lgs. n. 36/2023		23.076,00
C4b	Quota accantonamento Ente art. 45, comma 5,6 e 7, D.lgs. n. 36/2023		5.769,00
D	Collegio Consultivo tecnico (art. 215 D.lgs. n. 36/2023)		4.507,11
	TOTALE COSTO CAPITOLATO 2024/2027		**1.838.193,77**

7) Capitolato speciale descrittivo prestazionale di appalto

Per il Capitolato speciale descrittivo prestazionale di appalto si rinvia al documento specifico, suddivisi per lotti e per polizze assicurative (n. 7).

8) Criterio di aggiudicazione dei servizi

Firmato digitalmente il 13/06/2024

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Per il criterio di affidamento e aggiudicazione del servizio oggetto dell'appalto mediante gara unica aperta, sarà utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come di seguito riportato.

L'appalto è aggiudicato con la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 ed il criterio adottato, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e in considerazione delle deliberazioni ANAC n. 618/2016, è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

PARTE TECNICA

Nei modelli di offerta tecnica sono riepilogati per lotto i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma di ogni singolo punteggio acquisito per ogni variane migliorativa.

PARTE ECONOMICA

Le offerte sono formulate sulla base del premio annuo lordo

V(a) = P(base di gara) – P(a) / P(base di gara) – P(inferiore)

dove:

P(a) = valore del premio offerto dall'operatore (a)

P(base di gara) = premio a base di gara

P(inferiore) = valore del premio più basso offerto.

Allegati:

1. capitolati prestazionali
2. statistiche sinistri
3. elenco strade e immobili
4. elenco automezzi

Il RUP
Progettista
La Titolare dell'Incarico di Elevata Qualificazione dell'Area Affari Generali

LAMPA LAURA

Documento informatico firmato digitalmente
ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo.

REDATTORE (Istruttore): PASQUINI SONIA

Firmato digitalmente il 13/06/2024

Cliente	Compagnia Ragione Sociale	Compagnia Di Riferimento	Sinistro - Danneggiato	Tipo Sinistro	Tipo Danno	Nro Contratto	Importo Riservato Compagnia	Importo Liquidato	Stato Sinistro	Data Sinistro	Nro Sinistro Compagnia
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	ACQUA CONDOTTA	Property	Incendio	185232665	1.250,00 €	- €	Aperto	11/12/2023	8101/2023/1121145
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	ATTO VANDALICO IIS MARCONI PIERALISI JESI	Property	Incendio	185232665	- €	- €	Aperto	06/06/2024	in assegnazione
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	ATTO VANDALICO ISTITUTO L. DA VINCI JESI	Property	Incendio	185232665	3.300,00 €	- €	Aperto	18/05/2024	in assegnazione
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	EVENTO ATMOSFERICO	Property	Incendio	185232665	5.125,00 €	- €	Aperto	02/12/2023	8101/2024/2676
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Evento atmosferico Ipsia Miliani	Property	Incendio	185232665	- €	- €	Aperto no importo a riserva, recente apertura	28/03/2024	8101/2024/0251871
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	INCENDIO	Property	Incendio	185232665	7.600,00 €	- €	Aperto	23/05/2023	8101/2023/471147
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	URTO VEICOLI	Property	Incendio	185232665	- €	- €	Aperto - atto accertamento danno € 540,00	06/03/2024	8101/2024/0201088
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	ATTO VANDALICO	Property	Incendio	185232665	- €	- €	Senza seguito	08/09/2023	8101/2023/886189
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	ATTO VANDALICO	Property	Incendio	185232665	- €	900,00 €	Pagato	25/09/2022	8101/2023/798436
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	FULMINE	Property	Incendio	159292038	- €	1.450,00 €	Pagato	06/10/2020	8101/2020/385189
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	ACQUA CONDOTTA	Property	Incendio	159196235	- €	1.625,00 €	Pagato	22/07/2019	8101/2019/834036
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	INCENDIO GENERICO	Property	Incendio	146853207	- €	868,00 €	Pagato	02/07/2018	8101/2018/170458
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	DANNI ELETTRICI	Property	Incendio	102092491	- €	1.256,00 €	Pagato	13/06/2018	8101/2018/558648
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	FULMINE	Property	Incendio	159292038	- €	5.740,00 €	Pagato	17/05/2021	8101/2021/328909
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	ATTI VANDALICI	Property	Incendio	172350273	- €	1.400,00 €	Pagato	21/02/2022	8101/2022/157584
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	ATTI VANDALICI	Property	Incendio	172350273	- €	1.500,00 €	Pagato	01/01/2022	8101/2022/19673
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	TROMBA D'ARIA	Property	Incendio	159196235	- €	- €	Senza seguito	07/09/2019	8101/2019/633478
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	ACQUA CONDOTTA	Property	Incendio	159196235	- €	6.050,00 €	Pagato	15/08/2020	8101/2020/825839
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	ACQUA CONDOTTA	Property	Incendio	159292038	- €	1.800,00 €	Pagato	23/09/2021	8101/2021/714739

Cliente	Compagnia Ragione Sociale	Compagnia Di Riferimento	Targa Assicurato	Tipo Sinistro	Tipo Danno	Nro Contratto	Importo Riservato Compagnia	Importo Liquidato	Stato Sinistro	Data Sinistro	Nro Sinistro Compagnia
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	FM547AS	Auto	CARD 1 firma	118781051	- €	- €	Aperto	19/04/2024	in assegnazione
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	DM452FB	Auto	CARD 2 firme	118781051	- €	- €	Aperto	20/05/2024	in assegnazione
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	FZ364GE	Auto	CARD 2 firme	118781051	- €	2.000,00 €	Pagato	18/03/2024	8101/2024/0225316
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	EF709PD	Auto	CARD 2 firme	118781051	- €	- €	Aperto	10/04/2024	in assegnazione
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	GP922MW	Auto	CARD 1 firma	118781051	- €	- €	Aperto	30/05/2024	in assegnazione
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	BX565AH	Auto	CARD 2 firme	118781051	- €	1.830,00 €	Pagato	05/03/2024	8201/2024/0050289
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	GA935SK	Auto	CARD 1 firma	118781051	- €	- €	Senza seguito	12/04/2023	8201/2023/69584
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	AGN132	Auto	CARD 1 firma	118781051	2.196,00 €		Aperto	28/12/2023	8101/2024/26362
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	EY407CY	Auto	Cristalli	118703875	- €	350,00 €	Pagato	03/05/2021	8101/2021/176103
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	AGN132	Auto	CARD 1 firma	118703875	- €	700,00 €	Pagato	09/11/2020	8101/2020/720502
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	YA049AM	Auto	Gestione CARD debitrice (passivi a forfait)	118635206	- €	2.095,00 €	Pagato	07/09/2019	8101/2019/600651
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	AGN134	Auto	Gestione CARD debitrice (passivi a forfait)	118703875	- €	1.856,21 €	Pagato	25/11/2020	8201/2021/6122
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	EF616GH	Auto	Gestione CARD debitrice (passivi a forfait)	118703875	- €	2.119,00 €	Pagato	08/03/2020	8201/2020/116091
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	YA098AM	Auto	Gestione CARD debitrice (passivi a forfait)	118781051	- €	2.283,00 €	Pagato	26/11/2022	8101/2023/5776
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	YA014AM	Auto	CARD 1 firma	118742931	- €	- €	senza seguito	02/08/2022	8001/2022/39654
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	ANAA872	Auto	Gestione CARD debitrice (passivi a forfait)	118742931	- €	- €	senza seguito	29/06/2022	8101/2022/544597
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	EY403CY	Auto	CARD 1 firma	118635206	- €	- €	Pagato	14/11/2019	8101/2019/987691
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	ANAE888	Auto	CARD 1 firma	118635206	- €	2.095,00 €	Pagato	01/10/2019	8201/2019/15092
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	YA050AM	Auto	CARD 1 firma	118635206	- €	- €	senza seguito	27/01/2020	8101/2020/127829
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	AGN132	Auto	CARD 1 firma	77867	- €	79,30 €	Pagato	09/04/2017	8101/2019/1061201
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	CW024MP	Auto	Cristalli	118635206	- €	344,60 €	Pagato	05/02/2019	8001/2019/1336639
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	DR567CJ	Auto	Cristalli	118635206	- €	379,02 €	Pagato	26/07/2019	8001/2019/255338
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	EF616GH	Auto	CARD 1 firma	118742931	- €	1.217,00 €	Pagato	22/04/2022	8201/2022/66410
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	FV857NM	Auto	CARD 1 firma	118703875	- €	237,00 €	Pagato	18/03/2021	8101/2022/241248
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	FV849NM	Auto	CARD 1 firma	118742931	- €	450,00 €	Pagato	29/12/2021	8001/2022/485
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	AGN132	Auto	CARD 1 firma	77867	- €	838,00 €	Pagato	14/05/2018	8101/2018/496146
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	AGN133	Auto	CARD 1 firma	118703875	- €	592,42 €	Pagato	23/10/2020	8101/2021/7769
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	AGN132	Auto	CARD 1 firma	118703875	- €	2.361,20 €	Pagato	13/04/2021	8101/2021/258560

Ragione Sociale	Compagnia Ragione Sociale	Compagnia Di Riferimento	Tipo Danno	Nro Contratto	Importo Riservato Compagnia	Importo Liquidato	Stato Sinistro	Data Sinistro	Nro Sinistro Compagnia	Descrizione
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	KASCO	118780749	- €	- €	Senza seguito	21/07/2022	8101/2022/588203	URTO CONTRO OSTACOLI FISSI NO ANIMALI
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	KASCO	118780749	2.195,00 €	- €	Aperto	22/12/2023	8101/2024/23067	COLLISIONE CON ALTRI VEICOLI
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	KASCO	118780749	- €	3.000,00 €	Pagato	29/08/2022	8101/2023/746562	URTO CONTRO OSTACOLI FISSI NO ANIMALI
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	KASCO	118703482	- €	- €	senza seguito	12/09/2021	8101/2021/953360	COLLISIONE CON ALTRI VEICOLI
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	KASCO	118703482	- €	- €	senza seguito	11/03/2021	8101/2021/857849	COLLISIONE CON ALTRI VEICOLI
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	KASCO	118703482		2.170,00 €	Pagato	21/07/2022	8101/2022/588329	URTO CONTRO OSTACOLI FISSI NO ANIMALI

Numero sinistro	Contraente	Stato	Polizza	Compagnia	Data avvenimento	Oggetto	Totale preventivo	Totale liquidato
UGF.14.755.4/FRE	Provincia Di Ancona	S	56648692	Unipolsai	03/11/2011	difesa passiva	- €	- €
UGF.15.2438.9/MRN	Provincia Di Ancona	C	102091780	Unipolsai	17/04/2015	proc. penale n. 1310/15	- €	1.838,49 €
UGF.15.5832.3/DRN	Provincia Di Ancona	C	102091780	Unipolsai	22/10/2015	Procedimento penale	- €	- €
	Provincia Di Ancona	C	102091780		22/10/2015	Procedimento penale	- €	- €
	Provincia Di Ancona	C	102091780		22/10/2015	Procedimento penale	- €	- €
	Provincia Di Ancona	C	102091780		22/10/2015	Procedimento penale	- €	- €
	Provincia Di Ancona	C	102091780		22/10/2015	Procedimento penale	- €	1.400,76 €
UGF.15.6235.6/MRN	Provincia Di Ancona	C	102091780	Unipolsai	17/11/2015	proc. penale n. 1581/19	- €	15.000,00 €
UGF.16.884.6/MRN	Provincia Di Ancona	C	102091780	Unipolsai	10/08/2015	proc. penale n. 4560/15	- €	5.646,79 €
UGF.16.1723.8/MRN	Provincia Di Ancona	C	102091780	Unipolsai	19/06/2015	proc. penale n. 3769/15	- €	1.838,49 €
UGF.16.2513.2/DRZ	Provincia Di Ancona	S	102091780	Unipolsai	31/07/2014	proc. penale n. 8965/13	- €	- €
UGF.16.8020.9/MRN	Provincia Di Ancona	C	102091780	Unipolsai	09/11/2016	proc. penale n. 6695/16	- €	7.500,00 €
UGF.17.5914.6/MRN	Provincia Di Ancona	C	102091780	Unipolsai	10/07/2017	Corte dei Conti n. 22075	- €	10.094,70 €
	Provincia Di Ancona	C	102091780		10/07/2017	Corte dei Conti n. 22075	- €	5.908,48 €
	Provincia Di Ancona	C	102091780		10/07/2017	Corte dei Conti n. 22075	- €	- €
UGF.17.6371.9/MRN	Provincia Di Ancona	C	102091780	Unipolsai	30/08/2017	proc. penale n. 1365/17	- €	15.000,00 €
	Provincia Di Ancona	C	102091780		30/08/2017	proc. penale n. 1365/17	- €	7.295,60 €
	Provincia Di Ancona	C	102091780		30/08/2017	proc. penale n. 1365/17	- €	6.387,47 €
UGF.17.7703.0/BNS	Provincia Di Ancona	C	102091780	Unipolsai	19/10/2017	proc. penale n. 676/17	- €	4.743,62 €
UGF.18.2431.8/MRN	Provincia Di Ancona	S	102091780	Unipolsai	24/03/2018		- €	- €
UGF.18.4471.1/DRZ	Provincia Di Ancona	C	102091780	Unipolsai	25/05/2018	proc. penale n. 5389/17	- €	- €
	Provincia Di Ancona	C	102091780		25/05/2018	proc. penale n. 5389/17	- €	- €
	Provincia Di Ancona	C	102091780		25/05/2018	proc. penale n. 5389/17	- €	10.000,00 €
UGF.18.4623.3/MRN	Provincia Di Ancona	N	102091780	Unipolsai	25/05/2018		- €	- €
UGF.19.6887.1/VNT	Provincia Di Ancona	S	159195800	Unipolsai	17/09/2019	Procedimento penale	- €	- €
UGF.19.7685.6/MRN	Provincia Di Ancona	C	159195800	Unipolsai	31/05/2019	proc. penale n. 1593/18	- €	1.838,49 €
UGF.20.2994.3/VNT	Provincia Di Ancona	C	159195800	Unipolsai	11/03/2020	Procedimento penale	- €	1.182,86 €
UGF.20.6807.3/MRN	Provincia Di Ancona	C	159195800	Unipolsai	11/03/2020	proc. penale n. 664/19	- €	1.167,29 €
UGF.21.1396.5/MRN	Provincia Di Ancona	A	159195800	Unipolsai	10/03/2020	proc. penale n. 6094/18	5.300,00 €	- €
UGF.24.3355.1/DRZ	Provincia Di Ancona	A	185229120	Unipolsai	15/09/2022	Proc. Penale 1830/2023	- €	- €

A = aperto
- P = aperto con pagamento parziale
- S = chiuso senza spese
- C = chiuso con pagamento
- N = posizione in sospeso per la quale non sono pervenute le informazioni richieste, necessarie per la valutazione della copertura assicurativa e/o amministrativa

Cliente	Compagnia Ragione Sociale	Compagnia Di Riferimento	Tipo Sinistro	Tipo Danno	Nro Contratto	Importo Liquidato	Stato Sinistro	Data Sinistro	Nro Sinistro Compagnia
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	INFORTUNI	INVALIDITA' PERMANENTE	185228832	- €	Senza seguito	03/10/2022	8101/2022/852248
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	INFORTUNI	INVALIDITA' PERMANENTE	185228832	11.250,00 €	Pagato	11/09/2022	8101/2022/977159
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	INFORTUNI	INVALIDITA' PERMANENTE	172350601	1950	Pagato	11/03/2021	8101/2021/855240
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	INFORTUNI	INVALIDITA' PERMANENTE	172350601	0	Senza seguito	15/02/2022	8101/2022/139640

Cliente	Compagnia Ragione Sociale	Compagnia Di Riferimento	Sinistro - Danneggiato	Tipo Danno	Nro Contratto	Importo Riservato Compagnia	Importo Liquidato	Stato Sinistro	Data Sinistro	Nro Sinistro Compagnia	Descrizione Evento		
Provincia di Ancona	AG. ASSIADRIATICA SRL	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	IMP. FOTOVOLTAICO	Incendio	185235505	2.475,00	0,00	Aperto	15/05/2023	8101-2023-471042	guasto macchina / fenomeno elettrico - impianto fotovoltaico		

PROVINCIA DI ANCONA
2017
31/05/2024

TPA Ref	Data Apertura	Data Sinistro	Num. Polizza	Importo Richiesto	Importo a Riserva	Franchigia	Importo Liquidato	Stato
CATNEW-18-6848	09/10/2018 11:40	10/08/2018	A7LTY00232J	- €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-18-6857	09/10/2018 15:17	04/08/2018	A7LTY00232J	3.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Chiuso
CATNEW-18-6861	09/10/2018 16:13	13/07/2018	A7LTY00232J	22.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-18-7038	16/10/2018 10:43	01/09/2018	A7LTY00232J	- €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-18-7118	18/10/2018 14:56	05/07/2018	A7LTY00232J	367,22 €	- €	1.000,00 €	150,00 €	Chiuso
CATNEW-18-7298	24/10/2018 17:06	25/08/2018	A7LTY00232J	80,00 €	- €	1.000,00 €	50,00 €	Chiuso
CATNEW-18-7334	25/10/2018 15:13	29/09/2018	A7LTY00232J	149,04 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-18-7336	25/10/2018 15:47	26/09/2018	A7LTY00232J	911,00 €	- €	1.000,00 €	400,00 €	Chiuso
CATNEW-18-7345	25/10/2018 16:32	13/07/2018	A7LTY00232J	2.700,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-18-7398	28/10/2018 05:45	27/07/2018	A7LTY00232J	454,50 €	- €	1.000,00 €	375,00 €	Chiuso
CATNEW-18-7399	28/10/2018 07:11	28/08/2018	A7LTY00232J		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-18-7400	28/10/2018 07:25	18/07/2018	A7LTY00232J	2.226,56 €	- €	1.000,00 €	1.730,00 €	Chiuso
CATNEW-18-7401	28/10/2018 07:35	02/07/2018	A7LTY00232J	466,58 €	- €	1.000,00 €	383,00 €	Chiuso
CATNEW-18-7402	28/10/2018 07:42	14/07/2018	A7LTY00232J		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-18-7403	28/10/2018 08:26	30/07/2018	A7LTY00232J	- €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-18-7492	02/11/2018 11:52	30/08/2018	A7LTY00232J	2.800,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-18-7621	07/11/2018 15:46	21/10/2018	A7LTY00232J	95,42 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-18-7653	07/11/2018 18:51	10/08/2018	A7LTY00232J	7.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-18-7691	08/11/2018 17:04	30/09/2018	A7LTY00232J	1.600,00 €	- €	1.000,00 €	310,00 €	Chiuso
CATNEW-18-7759	10/11/2018 23:00	19/10/2018	A7LTY00232J	4.500,00 €	- €	1.000,00 €	3.200,00 €	Chiuso
CATNEW-18-8797	14/12/2018 23:51	30/11/2018	A7LTY00232J	210,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-18-8798	15/12/2018 08:31	01/08/2018	A7LTY00232J	- €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-18-8918	19/12/2018 14:19	18/11/2018	A7LTY00232J	425,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-19-0269	11/01/2019 09:51	17/12/2018	A7LTY00232J	120,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-19-0271	11/01/2019 11:00	19/12/2018	A7LTY00232J	- €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-19-0276	11/01/2019 11:49	14/12/2018	A7LTY00232J		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-19-0761	29/01/2019 09:05	19/12/2018	A7LTY00232J		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-19-1276	15/02/2019 17:39	04/01/2019	A7LTY00232J		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-19-1339	19/02/2019 10:14	01/11/2018	A7LTY00232J	250,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-19-1340	19/02/2019 11:32	23/01/2019	A7LTY00232J	300,00 €	- €	1.000,00 €	115,00 €	Chiuso
CATNEW-19-1391	20/02/2019 19:26	16/01/2019	A7LTY00232J	- €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-19-1692	01/03/2019 18:54	21/12/2018	A7LTY00232J	9.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-19-2249	22/03/2019 13:34	23/02/2019	A7LTY00232J	- €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-19-2677	05/04/2019 16:54	11/03/2019	A7LTY00232J	- €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-19-2680	05/04/2019 17:40	23/02/2019	A7LTY00232J	420,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-19-2683	05/04/2019 18:33	13/03/2019	A7LTY00232J	- €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-19-3058	24/04/2019 14:21	25/03/2019	A7LTY00232J	1.865,00 €	- €	1.000,00 €	700,00 €	Chiuso
CATNEW-19-3930	03/06/2019 10:19	07/05/2019	A7LTY00232J	- €	- €	1.000,00 €	2.300,00 €	Chiuso
CATNEW-19-3934	03/06/2019 11:18	23/10/2018	A7LTY00232J	- €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-19-3935	03/06/2019 15:12	15/05/2019	A7LTY00232J	- €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-19-4663	02/07/2019 17:26	13/05/2019	A7LTY00232J	- €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso

CATNEW-19-4776	08/07/2019 09:13	29/05/2019	A7LTY00232J	684,42 €	- €	1.000,00 €	800,00 €	Chiuso
CATNEW-20-0872	31/01/2020 14:19	19/02/2019	A7LTY00232J	9.967,26 €	2.000,00 €	1.000,00 €	7.527,48 €	Aperto
CATNEW-20-4438	22/08/2020 17:06	01/05/2019	A7LTY00232J	6.950,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-18-7648	07/11/2018 16:56	29/10/2018	A7LTY00232J	- €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-18-7760	10/11/2018 23:47	30/10/2018	A7LTY00232J	1.800,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-18-7761	11/11/2018 00:16	29/10/2018	A7LTY00232J	1.803,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-18-7912	15/11/2018 15:48	29/10/2018	A7LTY00232J	2.100,00 €	- €	1.000,00 €	250,00 €	Chiuso
CATNEW-18-7922	15/11/2018 23:51	29/10/2018	A7LTY00232J	3.216,00 €	- €	1.000,00 €	1.300,00 €	Chiuso
CATNEW-19-5151	25/07/2019 18:42	09/07/2019	A7LTY00232K - LB	3.765,63 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-19-5181	26/07/2019 14:55	09/07/2019	A7LTY00232K - LB	- €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-19-5365	05/08/2019 18:17	28/07/2019	A7LTY00232K - LB	300,00 €	- €	1.000,00 €	200,00 €	Chiuso
CATNEW-19-5367	05/08/2019 18:57	09/07/2019	A7LTY00232K - LB	3.750,00 €	- €	1.000,00 €	1.600,00 €	Chiuso
CATNEW-19-5423	07/08/2019 15:44	09/07/2019	A7LTY00232K - LB	22.000,00 €	- €	1.000,00 €	12.000,00 €	Chiuso
CATNEW-19-5497	13/08/2019 01:40	06/08/2019	A7LTY00232K - LB	- €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-19-5516	15/08/2019 17:54	02/08/2019	A7LTY00232K - LB	- €	- €	1.000,00 €	15.718,43 €	Chiuso
CATNEW-19-5517	15/08/2019 18:13	02/08/2019	A7LTY00232K - LB	- €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-19-5672	26/08/2019 11:51	09/07/2019	A7LTY00232K - LB	- €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-19-5948	09/09/2019 16:46	04/07/2019	A7LTY00232K - LB	1.110,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-19-6384	01/10/2019 14:18	13/09/2019	A7LTY00232K - LB	- €	- €	1.000,00 €	8.180,00 €	Chiuso
CATNEW-19-6479	04/10/2019 17:51	21/08/2019	A7LTY00232K - LB	1.490,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-19-6738	16/10/2019 18:48	09/07/2019	A7LTY00232K - LB	- €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-19-7620	20/11/2019 17:15	28/10/2019	A7LTY00232K - LB	- €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-19-7621	20/11/2019 18:24	04/11/2019	A7LTY00232K - LB	616,10 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-19-7622	20/11/2019 19:35	21/08/2019	A7LTY00232K - LB	- €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-19-7623	20/11/2019 20:02	03/10/2019	A7LTY00232K - LB	6.000,00 €	- €	1.000,00 €	4.500,00 €	Chiuso
CATNEW-19-8452	18/12/2019 12:17	03/10/2019	A7LTY00232K - LB	11.000,00 €	- €	1.000,00 €	13.938,45 €	Chiuso
CATNEW-19-8662	24/12/2019 14:43	03/10/2019	A7LTY00232K - LB	- €	- €	1.000,00 €	4.000,00 €	Chiuso
CATNEW-20-0306	14/01/2020 18:09	28/12/2019	A7LTY00232K - LB	1.068,24 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-20-1051	06/02/2020 12:45	13/01/2020	A7LTY00232K - LB	500,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-20-1067	06/02/2020 17:19	17/12/2019	A7LTY00232K - LB	451,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-20-1349	15/02/2020 18:11	23/10/2019	A7LTY00232K - LB	2.690,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-20-1550	21/02/2020 13:15	29/11/2019	A7LTY00232K - LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-20-1666	26/02/2020 10:40	28/01/2020	A7LTY00232K - LB	2.243,00 €	- €	1.000,00 €	1.309,52 €	Aperto
CATNEW-20-1721	27/02/2020 19:23	04/02/2020	A7LTY00232K - LB	500,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-20-2236	20/03/2020 11:44	04/02/2020	A7LTY00232K - LB		- €	1.000,00 €	7.000,00 €	Chiuso
CATNEW-20-2241	20/03/2020 18:09	02/03/2020	A7LTY00232K - LB	1.589,57 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-20-2297	24/03/2020 10:44	24/01/2020	A7LTY00232K - LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-20-2516	03/04/2020 19:00	21/12/2019	A7LTY00232K - LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-20-2856	10/05/2020 19:30	04/03/2020	A7LTY00232K - LB	5.575,61 €	2.500,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-20-2864	11/05/2020 12:05	08/03/2020	A7LTY00232K - LB		8.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-20-2874	12/05/2020 11:25	21/04/2020	A7LTY00232K - LB	8.500,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-20-3123	29/05/2020 11:18	10/02/2020	A7LTY00232K - LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-20-3396	17/06/2020 20:55	09/07/2019	A7LTY00232K - LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-20-3706	04/07/2020 11:48	09/06/2020	A7LTY00232K - LB		- €	1.000,00 €	3.300,00 €	Chiuso
CATNEW-20-3812	09/07/2020 23:51	31/05/2020	A7LTY00232K - LB		- €	1.000,00 €	12.200,00 €	Chiuso
CATNEW-20-3891	15/07/2020 12:12	20/06/2020	A7LTY00232K - LB	5.084,66 €	- €	1.000,00 €	4.700,00 €	Chiuso
CATNEW-20-3899	15/07/2020 17:38	03/07/2020	A7LTY00232K - LB		2.500,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-20-4157	29/07/2020 17:29	24/06/2020	A7LTY00232K - LB	2.640,00 €	- €	1.000,00 €	3.000,00 €	Chiuso
CATNEW-20-4282	03/08/2020 22:07	02/07/2020	A7LTY00232K - LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-20-4310	05/08/2020 12:05	09/05/2020	A7LTY00232K - LB	85.000,00 €	90.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto

CATNEW-20-4374	11/08/2020 19:43	03/06/2020	A7LTY00232K - LB	2.522,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-20-4542	31/08/2020 11:18	24/07/2020	A7LTY00232K - LB	3.594,16 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-20-5362	05/10/2020 12:14	12/07/2020	A7LTY00232K - LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-20-5873	24/10/2020 18:47	06/10/2019	A7LTY00232K - LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-20-5935	28/10/2020 12:44	22/05/2020	A7LTY00232K - LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-20-6174	09/11/2020 11:41	26/06/2020	A7LTY00232K - LB	2.500,00 €	- €	1.000,00 €	2.200,00 €	Chiuso
CATNEW-20-6334	16/11/2020 18:20	11/02/2020	A7LTY00232K - LB	3.350,00 €	- €	1.000,00 €	1.600,00 €	Chiuso
CATNEW-20-6875	14/12/2020 12:33	19/12/2019	A7LTY00232K - LB	416,06 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-20-7067	23/12/2020 11:52	14/06/2020	A7LTY00232K - LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-2438	31/03/2022 23:47	12/02/2020	A7LTY00232K - LB		- €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-20-4496	26/08/2020 23:53	03/08/2020	A7LTY00493L – LB		- €	1.000,00 €	1.500,00 €	Chiuso
CATNEW-20-4722	07/09/2020 23:25	03/08/2020	A7LTY00493L – LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-20-5121	23/09/2020 13:09	05/09/2020	A7LTY00493L – LB		- €	1.000,00 €	3.900,00 €	Aperto
CATNEW-20-5122	23/09/2020 13:25	23/08/2020	A7LTY00493L – LB		- €	1.000,00 €	1.500,00 €	Chiuso
CATNEW-20-5432	06/10/2020 16:43	28/08/2020	A7LTY00493L – LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-20-5689	16/10/2020 12:14	18/09/2020	A7LTY00493L – LB	2.088,00 €	- €	1.000,00 €	1.500,00 €	Chiuso
CATNEW-20-5791	20/10/2020 17:45	04/09/2020	A7LTY00493L – LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-20-5993	30/10/2020 17:45	25/09/2020	A7LTY00493L – LB	4.542,82 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-20-6223	11/11/2020 10:52	01/10/2020	A7LTY00493L – LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-20-6231	11/11/2020 17:58	04/09/2020	A7LTY00493L – LB		- €	1.000,00 €	800,00 €	Chiuso
CATNEW-20-6232	11/11/2020 18:28	27/09/2020	A7LTY00493L – LB		- €	1.000,00 €	6.500,00 €	Aperto
CATNEW-20-6276	13/11/2020 13:01	07/09/2020	A7LTY00493L – LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-20-6686	02/12/2020 17:31	30/10/2020	A7LTY00493L – LB	330,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-20-6689	02/12/2020 18:42	04/10/2020	A7LTY00493L – LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-20-7040	22/12/2020 10:59	16/11/2020	A7LTY00493L – LB	960,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-20-7112	27/12/2020 19:25	01/10/2020	A7LTY00493L – LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-21-0214	15/01/2021 09:40	24/12/2020	A7LTY00493L – LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-21-0459	24/01/2021 21:02	06/12/2020	A7LTY00493L – LB		- €	1.000,00 €	2.800,00 €	Chiuso
CATNEW-21-0681	01/02/2021 23:27	10/11/2020	A7LTY00493L – LB	16.712,22 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-21-0713	02/02/2021 15:04	07/08/2020	A7LTY00493L – LB		- €	1.000,00 €	22.700,00 €	Chiuso
CATNEW-21-0850	07/02/2021 19:14	22/01/2021	A7LTY00493L – LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-21-1478	26/02/2021 17:05	23/01/2021	A7LTY00493L – LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-21-1484	26/02/2021 17:54	23/01/2021	A7LTY00493L – LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-21-1554	02/03/2021 10:17	28/12/2020	A7LTY00493L – LB		- €	1.000,00 €	2.150,00 €	Chiuso
CATNEW-21-2018	18/03/2021 16:29	14/02/2021	A7LTY00493L – LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-21-2321	02/04/2021 15:11	01/01/2021	A7LTY00493L – LB		3.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-21-2329	02/04/2021 18:05	23/03/2021	A7LTY00493L – LB		- €	1.000,00 €	4.493,84 €	Chiuso
CATNEW-21-3234	14/05/2021 18:12	21/04/2021	A7LTY00493L – LB	324,47 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-21-3985	18/06/2021 09:57	01/05/2021	A7LTY00493L – LB		6.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-21-4051	22/06/2021 10:58	01/06/2021	A7LTY00493L – LB		- €	1.000,00 €	153,45 €	Chiuso
CATNEW-21-4153	24/06/2021 20:02	07/05/2021	A7LTY00493L – LB	1.553,26 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-21-4180	25/06/2021 17:24	04/06/2021	A7LTY00493L – LB	2.171,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-21-4279	30/06/2021 15:58	07/02/2021	A7LTY00493L – LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-21-5015	03/08/2021 11:51	07/07/2021	A7LTY00493L – LB		- €	1.000,00 €	1.500,00 €	Chiuso
CATNEW-21-5106	09/08/2021 17:44	30/09/2020	A7LTY00493L – LB	34.000,00 €	15.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-21-5158	13/08/2021 23:56	30/07/2021	A7LTY00493L – LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-21-8160	08/12/2021 16:59	07/01/2021	A7LTY00493L – LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-21-8240	10/12/2021 23:09	21/05/2021	A7LTY00493L – LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-3948	10/06/2022 19:13	19/07/2021	A7LTY00493L – LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-5209	03/08/2022 17:04	13/10/2020	A7LTY00493L – LB		- €	1.000,00 €	5.000,00 €	Chiuso

CATNEW-22-6322	30/09/2022 12:33	10/05/2021	A7LTY00493L – LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-21-6671	16/10/2021 11:56	01/08/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)	6.233,69 €	- €	1.000,00 €	4.336,88 €	Chiuso
CATNEW-21-6682	16/10/2021 18:44	13/08/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		8.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-21-6714	18/10/2021 16:27	11/09/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		- €	1.000,00 €	2.500,00 €	Chiuso
CATNEW-21-6800	20/10/2021 18:22	23/08/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-21-6836	22/10/2021 09:34	23/08/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)	650,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-21-7087	01/11/2021 22:47	23/08/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		3.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-21-7143	03/11/2021 16:17	26/09/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)	1.943,72 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-21-7254	06/11/2021 11:43	28/09/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		- €	1.000,00 €	400,00 €	Chiuso
CATNEW-21-7255	06/11/2021 17:11	26/09/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-21-7362	10/11/2021 18:08	21/10/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		- €	1.000,00 €	5.000,00 €	Chiuso
CATNEW-21-7443	12/11/2021 18:22	08/10/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)	2.093,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-21-8172	09/12/2021 11:21	24/09/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)	245,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-21-8176	09/12/2021 14:53	09/11/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		- €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-21-8179	09/12/2021 15:18	01/11/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-21-8308	15/12/2021 10:01	01/09/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		5.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-21-8404	16/12/2021 13:18	15/10/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)	1.450,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-21-8405	16/12/2021 23:14	19/09/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)	1.689,21 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-21-8554	21/12/2021 18:02	23/08/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-21-8555	21/12/2021 19:07	02/09/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)	12.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-21-8579	22/12/2021 12:17	17/11/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)	2.306,48 €	- €	1.000,00 €	3.000,00 €	Chiuso
CATNEW-21-8592	22/12/2021 18:41	22/11/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-21-8623	23/12/2021 23:18	20/11/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		- €	1.000,00 €	7.000,00 €	Chiuso
CATNEW-21-8639	24/12/2021 17:06	09/12/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-21-8641	24/12/2021 17:40	11/12/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)	423,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-21-8642	24/12/2021 17:51	11/12/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-21-8671	27/12/2021 15:55	09/11/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)	5.479,63 €	- €	1.000,00 €	3.500,00 €	Chiuso
CATNEW-22-0325	16/01/2022 18:51	01/11/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)	6.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-0328	16/01/2022 21:23	11/12/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)	474,01 €	- €	1.000,00 €	450,00 €	Chiuso
CATNEW-22-0447	19/01/2022 17:21	11/01/2022	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-1453	23/02/2022 18:11	10/01/2022	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		- €	1.000,00 €	1.550,00 €	Chiuso
CATNEW-22-2220	23/03/2022 16:36	07/02/2022	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		- €	1.000,00 €	500,00 €	Chiuso
CATNEW-22-2288	25/03/2022 12:57	30/11/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)	1.980,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-3547	20/05/2022 18:01	01/04/2022	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)	2.958,11 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-3615	25/05/2022 12:52	09/04/2022	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-3950	10/06/2022 19:44	18/03/2022	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-4186	21/06/2022 10:09	10/06/2022	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		- €	1.000,00 €	3.000,00 €	Chiuso
CATNEW-22-4400	29/06/2022 22:51	08/06/2022	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)	3.700,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-22-4528	05/07/2022 19:24	10/06/2022	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		- €	1.000,00 €	2.300,00 €	Chiuso
CATNEW-22-5223	04/08/2022 11:27	20/07/2022	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-5226	04/08/2022 11:46	22/07/2022	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-5660	05/09/2022 09:31	24/07/2022	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-5670	05/09/2022 18:10	19/04/2022	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-6008	18/09/2022 17:58	05/06/2022	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		5.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-22-6631	14/10/2022 16:17	18/04/2022	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		1.500,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-22-8390	28/12/2022 18:37	07/07/2022	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-23-2095	21/03/2023 16:57	28/06/2022	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		- €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-4744	21/07/2023 17:24	01/12/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)	- €	- €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-6231	03/10/2023 11:03	07/06/2022	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		- €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-7061	09/11/2023 12:24	18/12/2021	A7LTY00493L – FA-1/LB (Provvisorio)		5.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto

CATNEW-22-5679	06/09/2022 09:05	04/08/2022	GZLTY641RCA10600N-LB	1.094,00 €	- €	1.000,00 €	700,00 €	Chiuso
CATNEW-22-5735	07/09/2022 11:53	13/08/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-5763	07/09/2022 18:57	02/08/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	8.150,00 €	Chiuso
CATNEW-22-5836	09/09/2022 18:34	02/08/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	16.100,00 €	Chiuso
CATNEW-22-6332	30/09/2022 15:50	24/08/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-6335	30/09/2022 16:57	13/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		600,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-22-6485	07/10/2022 17:48	12/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-6577	12/10/2022 18:15	24/08/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-6608	14/10/2022 10:29	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-6837	22/10/2022 18:35	18/08/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	13.430,00 €	Chiuso
CATNEW-22-6925	25/10/2022 17:27	27/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-6994	27/10/2022 19:05	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7022	28/10/2022 18:31	01/10/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7045	31/10/2022 15:44	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7046	31/10/2022 16:16	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB	40.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7047	31/10/2022 16:32	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB	150.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7048	31/10/2022 16:50	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB	150.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7101	02/11/2022 19:07	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB	35.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7102	02/11/2022 19:16	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7103	02/11/2022 19:56	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB	8.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7105	02/11/2022 20:09	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB	10.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7107	02/11/2022 23:04	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB	20.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7191	07/11/2022 18:27	04/08/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	8.750,00 €	Aperto
CATNEW-22-7494	21/11/2022 11:01	18/10/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		15.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-22-7537	21/11/2022 19:46	15/10/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7737	30/11/2022 11:24	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7738	30/11/2022 11:27	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7739	30/11/2022 11:30	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7740	30/11/2022 11:34	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7741	30/11/2022 11:36	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7742	30/11/2022 11:39	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7743	30/11/2022 11:46	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7744	30/11/2022 11:49	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7745	30/11/2022 11:52	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7746	30/11/2022 11:55	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7748	30/11/2022 11:57	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7749	30/11/2022 12:00	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7750	30/11/2022 12:05	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7751	30/11/2022 12:12	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7753	30/11/2022 12:15	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7754	30/11/2022 12:17	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7756	30/11/2022 12:22	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7758	30/11/2022 12:25	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7759	30/11/2022 12:28	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7760	30/11/2022 12:30	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7762	30/11/2022 12:33	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7763	30/11/2022 12:36	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7884	05/12/2022 12:46	14/11/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	2.500,00 €	Chiuso
CATNEW-22-7902	06/12/2022 12:07	17/11/2022	GZLTY641RCA10600N-LB	180,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-7978	09/12/2022 10:31	07/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		6.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto

CATNEW-22-8009	13/12/2022 12:38	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-8167	19/12/2022 09:39	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-22-8379	28/12/2022 15:45	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-23-0229	13/01/2023 10:50	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-23-0232	13/01/2023 11:40	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-23-0233	13/01/2023 11:52	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-23-0345	18/01/2023 17:45	25/11/2022	GZLTY641RCA10600N-LB	460,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-23-0347	18/01/2023 18:13	15/11/2022	GZLTY641RCA10600N-LB	3.100,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-0407	20/01/2023 17:10	20/11/2022	GZLTY641RCA10600N-LB	1.178,00 €	- €	1.000,00 €	500,00 €	Chiuso
CATNEW-23-0413	20/01/2023 18:06	08/11/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-23-0424	23/01/2023 10:13	19/10/2022	GZLTY641RCA10600N-LB	1.339,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-0823	06/02/2023 23:14	17/01/2023	GZLTY641RCA10600N-LB		2.500,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-2031	17/03/2023 11:47	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-23-2064	20/03/2023 11:20	17/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB	4.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-23-2090	21/03/2023 12:03	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-23-2099	21/03/2023 17:30	17/01/2023	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-23-2164	22/03/2023 20:01	23/01/2023	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-23-2231	27/03/2023 11:38	17/12/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		8.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-2242	27/03/2023 18:32	29/01/2023	GZLTY641RCA10600N-LB	150,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-23-2243	27/03/2023 18:47	03/02/2023	GZLTY641RCA10600N-LB	8.387,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-23-2244	27/03/2023 19:29	23/10/2022	GZLTY641RCA10600N-LB	250,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-23-2297	29/03/2023 18:51	08/02/2023	GZLTY641RCA10600N-LB		500,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-2307	30/03/2023 12:31	23/12/2022	GZLTY641RCA10600N-LB	310,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-23-2350	31/03/2023 15:41	23/01/2023	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	100,00 €	Chiuso
CATNEW-23-2526	07/04/2023 19:18	23/02/2023	GZLTY641RCA10600N-LB	2.390,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-2642	16/04/2023 17:43	04/02/2023	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-23-2647	17/04/2023 10:11	23/01/2023	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-23-2922	28/04/2023 17:18	01/03/2023	GZLTY641RCA10600N-LB	394,99 €	300,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-3081	09/05/2023 17:18	03/03/2023	GZLTY641RCA10600N-LB	160,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-23-3212	15/05/2023 17:17	15/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Chiuso
CATNEW-23-3643	05/06/2023 18:49	01/04/2023	GZLTY641RCA10600N-LB		1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-3746	08/06/2023 08:49	16/09/2022	GZLTY641RCA10600N-LB		- €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-3755	08/06/2023 09:32	07/04/2023	GZLTY641RCA10600N-LB	323,00 €	300,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-3764	08/06/2023 18:03	12/04/2023	GZLTY641RCA10600N-LB	1.100,00 €	800,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-4226	29/06/2023 11:05	16/05/2023	GZLTY641RCA10600N-LB	160,00 €	100,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-4431	07/07/2023 09:02	16/05/2023	GZLTY641RCA10600N-LB		1.500,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-4766	24/07/2023 18:03	04/05/2023	GZLTY641RCA10600N-LB		7.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-4977	02/08/2023 10:56	29/05/2023	GZLTY641RCA10600N-LB	419,00 €	300,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-4978	02/08/2023 11:29	14/06/2023	GZLTY641RCA10600N-LB	408,00 €	150,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-4979	02/08/2023 11:55	26/06/2023	GZLTY641RCA10600N-LB		1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-4980	02/08/2023 12:10	01/07/2023	GZLTY641RCA10600N-LB		1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-5036	04/08/2023 10:11	06/07/2023	GZLTY641RCA10600N-LB		5.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-5126	10/08/2023 12:12	10/07/2023	GZLTY641RCA10600N-LB		2.500,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-5180	12/08/2023 17:57	06/04/2023	GZLTY641RCA10600N-LB		2.500,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-5181	12/08/2023 18:10	26/07/2023	GZLTY641RCA10600N-LB		1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-6170	29/09/2023 13:25	30/06/2023	GZLTY641RCA10600N-LB		2.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-6418	11/10/2023 11:37	30/06/2023	GZLTY641RCA10600N-LB		5.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-7112	10/11/2023 18:25	23/07/2023	GZLTY641RCA10600N-LB		8.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-8112	21/12/2023 17:48	23/07/2023	GZLTY641RCA10600N-LB		2.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-24-1776	13/03/2024 12:40	07/06/2023	GZLTY641RCA10600N-LB		10.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto

CATNEW-23-5183	12/08/2023 18:49	31/07/2023	GZLTY641RCA10600O-LB		3.500,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-6188	29/09/2023 16:28	28/08/2023	GZLTY641RCA10600O-LB		1.500,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-6438	11/10/2023 16:25	28/08/2023	GZLTY641RCA10600O-LB		3.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-6441	11/10/2023 17:28	14/08/2023	GZLTY641RCA10600O-LB	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-6641	20/10/2023 18:59	15/08/2023	GZLTY641RCA10600O-LB		3.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-7108	10/11/2023 18:01	23/09/2023	GZLTY641RCA10600O-LB		10.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-7166	14/11/2023 10:23	27/09/2023	GZLTY641RCA10600O-LB		2.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-7225	14/11/2023 18:19	29/08/2023	GZLTY641RCA10600O-LB		1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-7496	23/11/2023 13:25	02/11/2023	GZLTY641RCA10600O-LB		2.450,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-7730	02/12/2023 18:56	27/10/2023	GZLTY641RCA10600O-LB		1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-7831	07/12/2023 10:23	31/10/2023	GZLTY641RCA10600O-LB	8.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-8113	21/12/2023 18:22	02/11/2023	GZLTY641RCA10600O-LB		2.500,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-8130	22/12/2023 13:09	05/10/2023	GZLTY641RCA10600O-LB		3.500,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-8151	22/12/2023 16:11	27/10/2023	GZLTY641RCA10600O-LB	2.200,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-8215	28/12/2023 15:30	27/10/2023	GZLTY641RCA10600O-LB		2.500,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-8216	28/12/2023 15:50	02/11/2023	GZLTY641RCA10600O-LB	3.621,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-8238	29/12/2023 16:43	25/11/2023	GZLTY641RCA10600O-LB		1.500,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-23-8242	29/12/2023 17:10	08/11/2023	GZLTY641RCA10600O-LB		6.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-24-0087	05/01/2024 12:19	02/12/2023	GZLTY641RCA10600O-LB	969,00 €	800,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-24-0088	05/01/2024 12:40	01/12/2023	GZLTY641RCA10600O-LB		500,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-24-0093	05/01/2024 17:54	02/12/2023	GZLTY641RCA10600O-LB		250,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-24-0094	05/01/2024 19:15	02/12/2023	GZLTY641RCA10600O-LB		1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-24-0116	07/01/2024 19:08	25/10/2023	GZLTY641RCA10600O-LB	4.800,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-24-0117	07/01/2024 19:29	24/11/2023	GZLTY641RCA10600O-LB		500,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-24-0118	07/01/2024 19:48	25/11/2023	GZLTY641RCA10600O-LB		500,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-24-0123	08/01/2024 09:46	02/12/2023	GZLTY641RCA10600O-LB		1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-24-0125	08/01/2024 10:05	27/10/2023	GZLTY641RCA10600O-LB		500,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-24-0367	16/01/2024 17:20	27/11/2023	GZLTY641RCA10600O-LB	1.940,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-24-0627	25/01/2024 11:54	23/11/2023	GZLTY641RCA10600O-LB	565,00 €	400,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-24-1702	11/03/2024 10:07	12/01/2024	GZLTY641RCA10600O-LB		3.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-24-1708	11/03/2024 10:37	31/12/2023	GZLTY641RCA10600O-LB		1.500,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-24-1716	11/03/2024 12:29	01/03/2024	GZLTY641RCA10600O-LB		1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-24-1779	13/03/2024 13:03	05/10/2023	GZLTY641RCA10600O-LB		3.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-24-1885	18/03/2024 09:46	25/01/2024	GZLTY641RCA10600O-LB	1.700,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-24-1891	18/03/2024 10:56	06/02/2024	GZLTY641RCA10600O-LB		500,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-24-2542	16/04/2024 16:53	27/11/2023	GZLTY641RCA10600O-LB		2.500,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-24-2584	18/04/2024 16:30	09/03/2024	GZLTY641RCA10600O-LB	170,00 €	150,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-24-2607	19/04/2024 11:02	09/03/2024	GZLTY641RCA10600O-LB	2.400,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto
CATNEW-24-2798	29/04/2024 22:47	09/03/2024	GZLTY641RCA10600O-LB	3.400,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	- €	Aperto

N.	*STRADA*	ITINERARIO	*CHILOMETRO*		Totale km.
	NOME		dal	al	
01	**DEL CONERO**	Da Ancona per - Bivio - Portonovo- Sirolo Numana	01+000 18+660	18+000 20+000	**18,340**
02	**SIROLO-SENIGALLIA**	Da Sirolo - A 14 (Ancona Sud) - Polverigi - Incrocio S.P. 9	00+000	10+800	**54,261**
		Corsie di Svincolo	3+515		
		dall'Aspio all'intersezione S.P. 9 per Mazzangrugno	12+480	34+388	
		da Chiaravalle per	35+700	38+363	
		Montemarciano - per Senigallia	39+243	54+619	
02/1	**SIROLO SENIGALLIA Br. Marina di Montemarciano**	dalla Gabella a Marina di Montemaricano S.S. 16	00+000	02+613	**2,613**
02/4	**SIROLO SENIGALLIA Br. Gabella**	dal km. 38+363 della S.P. 2 all'incrocio della S.P. 2/1	00+000	01+140	**1,140**
03	**VAL MUSONE**	dalla S.S. 16 A Rotatoria Acquaviva	00+000	01+990	**26,133**
		(Variante Acquaviva)	0+980		
		dalla Rotatoria Acquaviva all'inizio centro abitato di Cerretano	01+990	04+950	
		dalla fine c.a. Cerretano al confinecon c.a. Campocavallo	07+147	09+500	
		dalla fine c.a. Campocavallo oltre il c.a. di Castelrosino	11+100	28+950	
03/01	**VAL MUSONE Br. Codarda**	Da Castelrosino al confine Provincia di Macerata	00+000	00+485	**0,485**
04	**DEL VALLONE**	da Torrette di Ancona - Casine di Paterno - Agugliano - Croce di Polverigi - Rustico - Madonna del Bivio a Santa Maria Nuova (S.P. 362 "Jesina")	01+400	26+085	**24,685**

N.	*STRADA*	ITINERARIO	*CHILOMETRO*		Totale km.
	NOME		dal	al	
05	**OSIMANA**	dalla S.P. 4 (croce S.Vincenzo) - Bivio San	00+000	07+320	**11,420**
		Paterniano - Osimo - all'inizio c.a. Castelfidardo	10+000	12+450	
		dalla fine c.a. di Castelfidardo fino all'incrocio S.P. 3	15+000	16+650	
06	**ANCONA MONTESICURO OFFAGNA**				**14,200**
		Da Sappanico - Bivio Montesicuro alla S.P. 2	02+000	09+700	
		- Offagna - Bivio S. Paterniano - S.P. 3	12+800	19+300	
		(presso la Villa)			
07	**CAMERANENSE**				**8,590**
		da Tavernelle di Ancona (km. 3+140) - Angeli - Camerano - Bivio	03+140	11+730	
		S.P. 2 (Coppo)			
08	**DI FILOTTRANO**				**16,973**
		da Padiglione di Osimo (S.P. 361 Septempedana) - Montoro -	00+000	16+973	
		Filottrano fino al confine con la Provincia di Macerata			
09	**CASTELFERRETTI MONTECAROTTO**	Da Castelferretti - Agugliano - Mazzangrugno - Bivio S.P. 21 -			**58,184**
		dal bivio S.P. 21 (direzione S.M.NUOVA) in loc. Mazzungrugno	00+410	22+340	
		Minonna, bivio s. Apollinare, Cupramontana -San Bartolomeo	23+817	60+071	
		Angeli di Rosora - Mergo - Croce del Moro - Montecarotto			
09/1	**CASTELFERRETTI - MONTECAROTTO Br. Pianello Vallesina**	braccio Pianello Vallesina (da rotatoria Gagliardini a Incrocio S.P. 11)	00+000	02+153	**2,153**
10	**CAMERANO-LORETO**				**9,192**
		Da Camerano - S. Rocchetto - Crocette di Castelfidardo -	00+000	04+665	
		Villamusone - all'inizio c.a. Loreto	05+673	10+200	

N.	*STRADA*	ITINERARIO	*CHILOMETRO*		Totale km.
	NOME		dal	al	
11	**DEI CASTELLI**	da Staffolo - Cupramontana - Maiolati - Monteroberto - Castelbellino, incrocio con S.P. 76 (Moie) - Montecarotto, Incrocio con la S.P. 9 Castelferretti Montecaorro" da Montecarotto Incrocio variante - Serra De' Conti - incrocio con S.P. 360 fino alla S.P. 12 (loc. S. Francesco)	02+820	48+042	**45,222**
11/3	**DEI CASTELLI br. Ex Cuprense**	dall'incrocio con la s.p. 11 a Scisciano all'incrocio con la S.P. 362	00+000	5+265	**5,265**
12	**CORINALDESE**	da rotatoria S.P. 360 in Senigallia direzione Cannella - Brugnetto Bassa di Ripe - Molino Nevola - Consorzio Agrario di Castelleone - Ripalta - Montefortino sulla S.P 14 "Senigallia Albacina"	00+000	33+532	**33,532**
13	**DI MORRO**	da Chiaravalle per Monsanvito - Morro D'alba	00+200	17+890	**17,690**
13/1	**DI MORRO Br. Di San Marcello**	da Morro D'alba al cimitero di San Marcello	00+000	2+735	**2,735**
14	**SENIGALLIA-ALBACINA**	da Via Mattei di Senigallia - Monterado - Castelleone di Suasa - San Pietro - Palazzo di Arcevia - Montefortino - intersezione con s.p. 360 (bivio Conce) - Avacelli S.S.Quirico - Stazione di S.S.Quirico - Bivio di S.ELIA Poggio San Romualdo - Albacina - B.go Tufico	00+717 42+818	41+937 84+951	**83,353**
14/1	**SENIGALLIA - ALBACINA br. Nidastore**	da Montefiore per Nidastore a S. Lorenzo in Campo confine con Provincia PU con diramazione Ponte Sterleto (confine con la Provinca di Pesaro verso Madonna del Piano)	00+000	05+379	**5,379**
14/2	**SENIGALLIA - ALBACINA Br . Delle Stelle**	da Trivio di S.S. Quirico al bivio delle Stelle sulla S.P. 9	00+000	02+953	**2,953**
14/3	**SENIGALLIA - ALBACINA Br. Domo**	Bivio per S.Elia - S. Elia - Domo sino al confine con la Provincia di Macerata	00+000	08+485	**8,485**

N.	*STRADA*	ITINERARIO	*CHILOMETRO*		Totale km.
	NOME		dal	al	
15	**DI GENGA**	dal confine con la Provincia PU (Ponte Sterleto) - Caudino Rocchetta di Genga - Bivio Magrini - Fabriano - Bivio per Collegiglioni - Collegiglioni e da Fabriano per S. Michele Collamato al confine con la Provincia di Mc	00+000 32+546	32+000 44+791	**44,245**
16	**DI SASSOFERRATO**	dal confine con la Provincia PU (Bellisio - Solfare) - Monterosso Stazione - Sassoferrato - S.P. 360 (Bivio per S.Lucia) - Molinaccio - S. Cassiano S.S. 76 a Cancelli per Serradica Campodonico sino al confine con la provincia Perugia e Macerata	00+000	38+769	**38,769**
16/2	**DI SASSOFERRATO Br. Del Termine**	dal km. 4+222 della S.P. 16 al confine con la Provincia di Pesaro per Serra s. Abbondio	00+000	01+300	**1,300**
17	**DELL'ACQUASANTA**	da Jesi - Acquasanta - alla S.P.38 - bivio S.P. 360 - da Pongelli per ostra Vetere -corinaldo - confine con la provincia di Pesaro presso San Michele al Fiume	00+000	29+592	**29,592**
18	**JESI-MONTERADO**	da Jesi - San Marcello - Belvedere O. - Bivio s.p. 41 Ostra, al Bivio S.P. 41 nel comune di Ostra - Casine di Ostra Bassa di Ripe - Ripe - Castelcolonna - Monterado fino confine PU	00+000	33+713	**33,713**
19	**VAL CESANO**	dal consorzio Agrario di Castelleone a Castelleone di Suasa S.P. 14 , da Monterado per la Bruciata - Cesano di Senigallia fino al confine con la provincia PU	00+000 16+946	03+524 25+850	**12,428**
20	**DI MONTEMARCIANO**	dalla S.S. 16 DI Montemarciano alla S.P. 13 di Morro	00+000	08+500	**8,500**
21	**DELLA BARCHETTA**	da S. Maria Nuova per Mazzangrugno - bivio sp 9 - colle Pacifico Ponte della Barchetta S.Ubaldo - Monsano - Passionisti S.p. 18	02+353	17+853	**15,500**
21/1	**DELLA BARCHETTA Br. Della Chiusa**	dalla s.p. 2 (molino Agugliano) per la chiusa di Agugliano e ponte della Barchetta	00+000	03+511	**3,511**
22	**di FRASASSI**	da Bivio Filipponi (s.p. 360) al bivio per Colleponi, dal bivio per Colleponi al bivio Magrini	00+000	03+997	**3,997**
23	**SVARCHI**	dalla s.p. 1- Svarchi - alla S.S. 16	00+000	04+355	**4,355**
24	**BELLALUCE**	dalla s.s.16 (casello autostrada di Loreto) al confine con Macerata	00+000	03+805	**3,805**

N.	*STRADA*	ITINERARIO	*CHILOMETRO*		Totale km.
	NOME		dal	al	
25	**OSIMO STAZIONE**	da Osimo alla S.S. 16 (Osimo Scalo) e da Osimo Scalo alla s.p. 2	00+290	04+934	**4,644**
25/1	**DI OSIMO STAZIONE br. Lato Ancona**	da incrocio con S.P. 25 all'intersezione con S.S. 16	00+000	00+260	**0,260**
26	**DI CASTELFIDARDO**	dalla S.S. 16 (Osimo Scalo) al c.a. di Castelfidardo	00+000	04+321	**4,321**
27	**INCAGIATA**	dal c.a. di Campovallo (Osimo) al confine con la provincia Macerata	02+650	04+696	**2,046**
28	**DI MONTEGALLO**	da Offagna per Montegallo al bivio di S. Biagio (inters. S.P. 361)	00+000	04+935	**4,935**
31	**CASTELLARO-MARZOCCA**	dalla S.S. 16 (Osimo Scalo) per Castellaro alla S.P. 2	00+000	04+594	**4,594**
33	**DI CASTELFERRETTI**	da Falconara, incrocio rotatoria con via Marconi (strada comunale) fino all'incrocio - rotatoria con la S.P. 2 cavalcavia A 14	02+000	05+470	**3,470**
34	**DI CAMERATA PICENA**	da Camerata Picena al Bivio Grancetta sulla S.P.33	05+050	08+610	**3,560**
34/1	**DI CAMERATA PICENA Br. Piane di Camerata**	da Camerata Picena a Piane di Camerata	00+000	01+920	**1,920**
35	**DI SAN PAOLO**	dalla S.P.502 a Staffolo e da Staffolo per San Paolo di Jesi - S.P. 11	00+000	10+896	**10,896**
35/2	**DI SAN PAOLO Br. San Vittore**	da intersezione con S.P. 502 al confine con provincia Macerata	00+000	00+826	**0,826**
36	**MONTE ROBERTO -**	da Monteroberto alla rotatoria del vecchio rotone	00+000	02+690	**9,210**
	MONTECAROTTO	Pozzetto al bivio per Montecarotto	03+139	08+940	
36/1	**VARIANTE**	tra la rotatoria vecchio rotone sp 36 e rotatoria oceano sp 76	00+000	00+719	
38	**DI MONTEMURELLO**	dalla S.P. 18 (Villa Mei) per la Pieve alla S.P. 17 alla S.P. 11 (bivio Croce del Vento)	00+000	07+042	**7,042**

N.	*STRADA*	ITINERARIO	*CHILOMETRO*		Totale km.
	NOME		dal	al	
40	**DI CASTELPLANIO**	dalla S.P. 9 "Croce del Moro" per Rosora alla S.P. 76 (stazione di Castelplanio) e dalla S.P. 76 per Castelplanio - Poggio s. Marcello (alla fornace) sulla S.P. 9	00+000	15+064	**15,064**
41	**BELVEDERE OSTR. - BRUGNETTO**	da Ostra a Filetto	03+687	08+646	**4,959**
42	**OSTRA-CORINALDO**	da Pianello di Ostra - S. Gregorio - fino intersezione sulla S.P. 12	00+000	06+705	**6,705**
43	**DI BARBARA**	da Barbara per Ostra Vetere a intersezione con S.P. 12	04+728	11+482	**6,754**
44	**DI CASTIGLIONI**	intersezione con S.P. 11 (Serra de' Conti) fino a incrocio su S.P. 14	00+000	08+885	**8,885**
46	**DI CERRETO**	da San Michele di Farbiano - Cerreto d'Esi - S.S.76 (Zona S. MARIA)	00+000	06+383	**6,383**
47	**DI MONTECUCCO**	Da Fabriano - Melano Stazione - Molinaccio - Bastia - Rucce Perticano - S.P. 360	05+000	18+089	**13,089**
48	**DI CABERNARDI E MONTELAGO**	dal confine con la provincia di Pesaro - Bivio per Cabernardi Rodicasa e Catobagli - Sassoferrato e sulla S.P. 16 Bivio per Valdolmo - Montelago - Rifugio Stella	00+000	25+886	**25,886**
76	**DELLA VAL D'ESINO**	km. 19+300 Piaggia d'Olmo direzione Borgo Tufico km. 21+900	19+300	21+900	**32,541**
		dall'innesto della variante sulla S.S. 76 - bivio per Domo S.P. 14	40+063	59+665	
		sino all'innesto della S.P. 14 - direzione Castelplanio, Moie fino a inizio	66+230	72+510	
		c.a. Jesi - dalla fine c.a. di Jesi	75+460	79+519	
		direzione Chiaravalle - fino al centro abitato di Chiaravalle - dalla			
		fine c.a. Chiaravalle fino a innesso SS. 16 loc. Rocca Priora (Falconara)			

N.	*STRADA*	ITINERARIO	*CHILOMETRO*		Totale km.
	NOME		dal	al	
360 360-1	**ARCEVIESE** **variante Brugnetto Pianello**	dalla rotatoria sp 12 di brugnetto alla rotatoria sulla sp 18 per proseguire fino alla direzione pianello esclusa la rotatoria sulla SS 360	00+000	04+510	**4,510**
502	**DI CINGOLI**	dal km. 0+000 (innesto S.P. 76), Rotatoria di Piandelmedico compresa	00+000	01+770	**1,770**

totale **836,968**

Num bene	Stato inclusione	Data inclusione	Stato esclusione	Data esclusione	Cod motivo sostituzione	Cod classe veic	Cavalli	Potenza kw	Cilindrata	Peso	Peso rimorchiabile	Somma assicurata	Incendio	Furto e Rapina	Garanzie Accessorie - R.C.A. Extra	Garanzie Accessorie - C.V.T. Extra	Assistenza Stradale	Cristalli	Tutela Legale	Imp netto	Imp ssn	Imp imposte totale	Imp lordo totale
1	Completato	31/07/2022				Autovettura	15	51	1248						3	17		15	5	258,7	22,97	40,37	322,04
2	Completato	31/07/2022				Macchina operatrice				28					3	17		15	5	137,1	10,2	20,91	168,21
3	Completato	31/07/2022				Macchina operatrice				84					3	17		15	5	195,64	16,35	30,28	242,27
4	Completato	31/07/2022				Macchina operatrice				62		30000	30	60	3	17		15	5	322,25	20,19	48,28	390,72
5	Completato	31/07/2022				Autovettura	15	51	1248						3	17		15	5	258,7	22,97	40,37	322,04
6	Completato	31/07/2022				Autocarro				33					3	17		15	5	431,13	41,07	67,96	540,16
7	Completato	31/07/2022				Autocarro				105	35				3	17		15	5	573,77	56,05	90,78	720,6
8	Completato	31/07/2022				Macchina operatrice				78					3	17		15	5	195,64	16,35	30,28	242,27
9	Completato	31/07/2022				Autocarro				20					3	17		15	5	401,28	37,94	63,18	502,4
10	Completato	31/07/2022				Autovettura	13	40	1108						3	17		15	5	169,87	13,64	26,15	209,66
11	Completato	31/07/2022				Autovettura	15	51	1248						3	17		15	5	247,76	21,82	38,62	308,2
12	Completato	31/07/2022				Autovettura	15	51	1248						3	17		15	5	247,76	21,82	38,62	308,2
13	Completato	31/07/2022				Macchina operatrice									3	17		15	5	86,5	4,89	12,81	104,2
14	Completato	31/07/2022				Macchina operatrice				28					3	17		15	5	138,08	10,3	21,07	169,45
15	Completato	31/07/2022				Macchina operatrice				84					3	17		15	5	195,64	16,35	30,28	242,27
16	Completato	31/07/2022				Macchina operatrice				62		30000	30	60	3	17		15	5	285,64	16,35	42,43	344,42
17	Completato	31/07/2022				Autocarro				150					3	17		15	5	573,77	56,05	90,78	720,6
18	Completato	31/07/2022				Autocarro				33					3	17		15	5	431,13	41,07	67,96	540,16
19	Completato	31/07/2022				Autocarro				88					3	17		15	5	495,62	47,85	78,27	621,74
20	Completato	31/07/2022				Autocarro				105					3	17		15	5	523,63	50,79	82,76	657,18
21	Completato	31/07/2022				Autocarro				20					3	17		15	5	401,28	37,94	63,18	502,4
22	Completato	31/07/2022				Autocarro				20					3	17		15	5	401,28	37,94	63,18	502,4
23	Completato	31/07/2022				Autoveicolo trasporto promiscuo cose e persone	23	83	2495	24					3	17		15	5	226,73	19,61	35,25	281,59
24	Completato	31/07/2022				Autovettura	15	51	1248						3	17		15	5	258,7	22,97	40,37	322,04
25	Completato	31/07/2022				Autovettura	15	51	1248						3	17		15	5	269,84	24,14	42,15	336,13
26	Completato	31/07/2022				Autovettura	13	40	1108						3	17		15	5	202,33	17,05	31,35	250,73
27	Completato	31/07/2022				Macchina operatrice				98					3	17		15	5	195,64	16,35	30,28	242,27
28	Completato	31/07/2022				Macchina operatrice				50					3	17		15	5	137,1	10,2	20,91	168,21
29	Completato	31/07/2022				Macchina operatrice									3	17		15	5	88,36	5,08	13,11	106,55
30	Completato	31/07/2022				Macchina operatrice				60		30000	30	60	3	17		15	5	285,64	16,35	42,43	344,42
31	Completato	31/07/2022				Autocarro				32					3	17		15	5	438,65	41,86	69,16	549,67
32	Completato	31/07/2022				Autocarro				35					3	17		15	5	419,1	39,81	66,03	524,94
33	Completato	31/07/2022				Autocarro				33					3	17		15	5	431,13	41,07	67,96	540,16
34	Completato	31/07/2022				Autocarro				35					3	17		15	5	431,13	41,07	67,96	540,16
35	Completato	31/07/2022				Autocarro				79					3	17		15	5	495,62	47,85	78,27	621,74
36	Completato	31/07/2022				Autocarro				115	21				3	17		15	5	573,77	56,05	90,78	720,6
37	Completato	31/07/2022				Autocarro				75					3	17		15	5	529,79	51,43	83,74	664,96
38	Completato	31/07/2022				Autoveicolo per uso speciale o trasporto specifico				35		50000	50	100	3	17		15	5	633,9	46,61	96,65	777,16
39	Completato	31/07/2022				Autocarro				20					3	17		15	5	401,28	37,94	63,18	502,4
40	Completato	31/07/2022				Autovettura	15	51	1248						3	17		15	5	258,7	22,97	40,37	322,04
41	Completato	31/07/2022				Autovettura	13	40	1108						3	17		15	5	210,88	17,95	32,72	261,55
42	Completato	31/07/2022				Macchina operatrice									3	17		15	5	88,36	5,08	13,11	106,55
43	Completato	31/07/2022				Macchina operatrice				28					3	17		15	5	133,36	9,81	20,31	163,48
44	Completato	31/07/2022				Macchina operatrice				84					3	17		15	5	195,64	16,35	30,28	242,27
45	Completato	31/07/2022				Macchina operatrice				62		30000	30	60	3	17		15	5	285,64	16,35	42,43	344,42
46	Completato	31/07/2022				Autocarro				35					3	17		15	5	425,12	40,44	66,99	532,55
47	Completato	31/07/2022				Autocarro				33					3	17		15	5	431,13	41,07	67,96	540,16
48	Completato	31/07/2022				Autocarro				115					3	17		15	5	586,92	57,43	92,88	737,23
49	Completato	31/07/2022				Autocarro				20					3	17		15	5	401,28	37,94	63,18	502,4
50	Completato	31/07/2022				Rimorchio per trasporto cose				9					3	17		15	5	46,06	0,64	6,34	53,04
51	Completato	31/07/2022				Autovettura	14	48	1242						3	17		15	5	224,08	19,33	34,83	278,24
52	Completato	31/07/2022				Autovettura	20	99	1956						3	17		15	5	267,36	23,88	41,75	332,99
53	Completato	31/07/2022				Autovettura	17	88	1560			9300	27,9	65,1	3	17	20	15	5	368,43	22,63	54,4	445,46
54	Completato	31/07/2022				Autovettura	17	76	1596						3	17		15	5	243,69	21,39	37,97	303,05
55	Completato	31/07/2022				Autovettura	15	70	1368						3	17		15	5	235,29	20,51	36,62	292,42
56	Completato	31/07/2022				Autocarro					23				3	17		15	5	407,45	38,59	64,17	510,21
57	Completato	31/07/2022				Autovettura	20	99	1956						3	17		15	5	256,34	22,72	39,99	319,05
58	Completato	31/07/2022				Autovettura	15	70	1248			10500	31,5	73,5	3	17	20	15	5	372,28	21,77	54,73	448,78
59	Completato	31/07/2022				Autovettura	15	70	1248			10500	31,5	73,5	3	17	20	15	5	372,28	21,77	54,73	448,78
60	Completato	31/07/2022				Autovettura	15	70	1248			12300	36,9	86,1	3	17	20	15	5	384,6	21,17	56,25	462,02
61	Completato	31/07/2022				Autovettura	15	70	1248			12300	36,9	86,1	3	17	20	15	5	384,6	21,17	56,25	462,02
62	Completato	31/07/2022				Autovettura	20	103	1956			21600	64,8	151,2	3	17	20	15	5	582,78	32,22	85,63	700,63
63	Completato	31/07/2022				Autocarro					33	13500	40,5	67,5	3	17		15	5	576,37	44,98	88,5	709,85
64	Completato	31/07/2022				Autocarro					33	13500	40,5	67,5	3	17		15	5	576,37	44,98	88,5	709,85
65	Completato	31/07/2022				Autocarro					21	7200	21,6	36	3	17		15	5	482,27	40,4	74,7	597,37
66	Completato	31/07/2022				Autocarro					21	7200	21,6	36	3	17		15	5	715,38	64,87	112	892,25
67	Completato	31/07/2022				Autocarro					21	7200	21,6	36	3	17		15	5	509,2	43,22	79,01	631,43
68	Completato	31/07/2022				Autocarro					21	7200	21,6	36	3	17		15	5	482,27	40,4	74,7	597,37
69	Completato	31/07/2022				Autocarro					21	7200	21,6	36	3	17		15	5	509,2	43,22	79,01	631,43
70	Completato	31/07/2022				Autovettura	14	50	1199			9400	28,2	65,8	3	17		15	5	399,85	27,92	60,61	488,38
71	Completato	31/07/2022				Autovettura	14	50	1199			9400	28,2	65,8	3	17		15	5	387,91	26,67	58,7	473,28
72	Completato	31/07/2022				Autovettura	14	50	1199			9400	28,2	65,8	3	17		15	5	387,91	26,67	58,7	473,28
73	Completato	31/07/2022				Autovettura	14	50	1199			9400	28,2	65,8	3	17		15	5	387,91	26,67	58,7	473,28
74	Completato	31/07/2022	Completato	01/08/2023	Per sostituzione	Autovettura	14	50	1199			9400	28,2	65,8	3	17		15	5	387,91	26,67	58,7	473,28
75	Completato	31/07/2022				Autovettura	14	50	1199			9400	28,2	65,8	3	17		15	5	387,91	26,67	58,7	473,28
76	Completato	31/07/2022	Completato	22/01/2024	Per sostituzione	Autovettura	14	50	1199			9400	28,2	65,8	3	17	20	15	5	324,13	17,87	47,3	389,3
77	Completato	31/07/2022				Autovettura	14	50	1199			9400	28,2	65,8	3	17	20	15	5	359,01	21,53	52,88	433,42
78	Completato	31/07/2022	Completato	23/01/2024	Vendita/Contovendita	Autovettura	14	51	1242			13500	40,5	94,5	3	17	20	15	5	366,15	17,98	52,99	437,12
79	Completato	31/07/2022				Autovettura	16	85	1461			13700	41,1	95,9	3	17	20	15	5	503,1	32,15	74,85	610,1
80	Completato	31/07/2022				Autovettura	16	55	1461			10000	30	70	3	17		15	5	467,95	34,44	71,35	573,74
81	Completato	31/07/2022				Autovettura	16	55	1461			10000	30	70	3	17		15	5	467,95	34,44	71,35	573,74
82	Completato	31/07/2022				Autovettura	16	55	1461			10000	30	70	3	17		15	5	467,95	34,44	71,35	573,74
83	Completato	31/07/2022				Autovettura	16	55	1461			10000	30	70	3	17		15	5	467,95	34,44	71,35	573,74
84	Completato	31/07/2022				Autovettura	11	62	875			14300	42,9	100,1	3	17	20	15	5	1027,06	86,53	158,54	1272,13
85	Completato	31/07/2022				Autovettura	12	51	999			16400	49,2	114,8	3	17	20	15	5	522,52	31,35	77,29	631,16
86	Completato	31/07/2022				Autocarro					25	15000	45	75	3	17		15	5	602	46,41	92,3	740,71
87	Completato	31/07/2022				Autocarro					25	15000	45	75	3	17		15	5	602	46,41	92,3	740,71
88	Completato	31/07/2022				Autocarro					25	15000	45	75	3	17		15	5	602	46,41	92,3	740,71
89	Completato	31/07/2022				Autocarro					25	15000	45	75	3	17		15	5	602	46,41	92,3	740,71
90	Completato	31/07/2022				Autocarro					25	15000	45	75	3	17		15	5	602	46,41	92,3	740,71
91	Completato	31/07/2022				Autocarro					25	15000	45	75	3	17		15	5	602	46,41	92,3	740,71
92	Completato	31/07/2022				Macchina operatrice					35				3	17		15	5	109,95	7,35	16,57	133,87

Copertura assicurativa

INCENDIO, FURTO, ELETTRONICA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ENTI LOCALI

La presente polizza è stipulata tra Provincia di Ancona
e

Società NOME COMPAGNIA

Durata del contratto

Dalle ore 24 del 31.07.2024

alle ore 24 del 31.12.2027

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al 31.12

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Scheda di polizza

SCHEDA DI POLIZZA	
NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	**Provincia di Ancona**
SEDE LEGALE	**Strada di Passo Varano, 19/A**
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	**00369930425**
ATTIVITÀ SVOLTA	**Provincia**
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Effetto: dalle ore 24 del 31.07.2024 Scadenza: alle ore 24 del 31.12.2027
FRAZIONAMENTO	Annuale
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
FRAZIONAMENTO	Annuale
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A.
ALIQUOTA PROVVIGIONALE	Precisare aliquota solo dove previsto dal nostro mandato, negli altri casi eliminare riga
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	

Il presente contratto, emesso a seguito di procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi indetta dal Contraente a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Società xx è regolato:

- ✓ dal frontespizio di polizza e dalla *SCHEDA DI POLIZZA* riportanti i dati essenziali del contratto;
- ✓ dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integramente in allegato;
- ✓ dalle varianti al capitolato speciale d'appalto presentate in sede di offerta, approvate dal Contraente, che modificano le disposizioni al capitolato stesso e che si riportano integralmente in allegato.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Sezione definizioni

Amministratore	Qualsiasi persona collegata al Contraente in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali.
Allagamento	L'accumulo di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni, dovuto anche a rigurgito di fogna e/o la fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
Archivi non informatici	A titolo esemplificativo e non limitativo, documenti, disegni, registri, fotocolor, microfilm.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Ha sempre la qualifica di assicurato il Contraente (Ente pubblico).
Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Broker – Intermediario	Aon S.p.A., impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Beni assicurati o cose assicurate	Beni immobili, beni mobili e beni elettronici ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino di proprietà o in uso all'assicurato, anche se detenuti a qualsiasi titolo da dipendenti, amministratori o da terzi, o di proprietà di terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'assicurato, per i quali esiste un interesse dell'assicurato o lo stesso è tenuto all'assicurazione. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, essi saranno attribuiti alla partita beni mobili. I beni immobili di proprietà dati in uso a terzi e i beni mobili in essi contenuti, possono essere adibiti a qualsiasi attività
Beni elettronici	Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, macchine, apparecchiature elettromedicali e apparecchiature a corrente debole per ufficio, attività amministrative e correlate, impianti e macchinari in genere adibiti all'elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, software o istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, segnalazione, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione o misurazione, apparecchi audiofonovisivi, comprese le relative parti accessorie e loro componenti. Sono comprese anche le parti elettroniche facenti parte di beni immobili e beni mobili. Sono altresì compresi i programmi in licenza d'uso e simili, i supporti dati, i beni elettronici a impiego mobile e i conduttori esterni collegati alle cose assicurate.
Beni elettronici a impiego mobile	Come tali intendendosi i beni elettronici che per la loro particolare natura possono essere trasportati e utilizzati al di fuori dei beni immobili, anche all'interno di veicoli di proprietà o in uso al Contraente, nonché i beni elettronici ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio e radio ricetrasmittenti, autovelox, etilometri, impianti e apparecchi di rilevazione in genere, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi acustici esterni, impianti e apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente. Nella presente definizione si intendono inclusi i supporti dati a servizio degli apparecchi a impiego mobile.
Beni immobili	Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, tutti i fabbricati ed eventuali altre dipendenze, indipendentemente dalle caratteristiche costruttive, completi o in corso di costruzione, riparazione e manutenzione, compresi i fissi e gli infissi e tutte le opere murarie e di

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

	finitura, nonché prefabbricati, moduli abitativi di qualunque genere; le opere di fondazione o interrate e linee anche aeree di trasmissione o distribuzione e relative strutture di sostegno situate all'interno del perimetro di pertinenza dei fabbricati, gli impianti idrici e anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC; gli impianti di forza motrice, di illuminazione con relativi pali, fotovoltaici e audio-video, impianti vari e ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e tutta l'impiantistica che sia parte integrante dei fabbricati; i muri di cinta e le altre recinzioni, i piazzali e le pavimentazioni stradali, i terreni, le aree verdi nonché eventuali superfici e strutture di atterraggio e attracco esclusivamente di pertinenza dei fabbricati; gli impianti semaforici, i cartelli stradali e di segnaletica in genere. SI intendono altresì per beni immobili eventuali container, strutture e coperture pressostatiche, tensostrutture e tendostrutture nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, arredo urbano (a titolo esemplificativo, fontane e monumenti in genere diverse da opere d'arte) come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione, ivi comprese tappezzerie, moquette, parquet, tinteggiature. Si intende incluso anche quanto compreso nell'area cimiteriale e negli impianti sportivi. Con riferimento a boschi e aree verdi non di pertinenza dei fabbricati si rinvia all'apposito articolo *BOSCHI, AREE VERDI, ALBERI, COLTIVAZIONI FLOREALI E AGRICOLE IN GENERE.* Sono compresi fabbricati, complessi di fabbricati e immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche e abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliarI e in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, mosaici. Per i beni immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1089/1939 così come modificato dal D.Lgs. 42/2014, il premio di polizza a essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge 53/1983.
Beni mobili	Come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da beni immobili, nonché quant'altro a utilizzo delle attività svolte, compresi oggetti d'arte, valori, preziosi e veicoli iscritti al PRA.
Enti all' aperto	Si intende assicurata (ovunque sia posta) una scultura in bronzo denominata "Il grande cavallo reale" ad opera del Maestro Aligi Sassu di dimensioni mt. 2,40 x 1,55 x 3,00, peso q.li 10
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Danno	Il pregiudizio economico in capo all'assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni di polizza.
Dati	Insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti intercambiabili e fissi, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall'assicurato, compresi quelle contenute su supporti fissi per destinazione e su memorie operative delle unità centrali.
Denuncia di sinistro	La notifica inviata dal Contraente e/o dall'assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in polizza.
Dipendente	Il soggetto collegato al Contraente da un rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL). In particolare, le persone che hanno con l'assicurato un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, oppure che, pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano incaricate o autorizzate a partecipare ad attività o lavori che si svolgono nell'ambito dei beni assicurati e dell'attività descritta. Sono

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

	compresi, se esistenti, il segretario comunale (o provinciale) e gli Amministratori.
Durata dell'assicurazione – polizza	Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione	Appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'assicurato che verso suoi amministratori, dipendenti o altre persone che vengano così costrette a consegnare le cose stesse, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze.
Eventi atmosferici	A titolo esemplificativo e non limitativo, uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve.
Eventi sociopolitici	A titolo esemplificativo e non limitativo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, in caso di imbrattamento muri la Società indennizza tali danni nel limite specifico previsto nella tabella.
Fenomeno elettrico	L'effetto di correnti, scariche o altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma.
Franchigia	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dall'importo del danno e che rimane a carico esclusivo del Contraente.
Furto	Il reato come definito dall'articolo 624 del Codice Penale e comunque l'impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene. È compreso anche il tentato furto.
Furto con destrezza	Il reato come definito dall'articolo 624 del Codice Penale e comunque l'impossessamento di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene. È compreso anche il tentato furto.
Guasti cagionati dai ladri	Danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali e dei mezzi di custodia, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, provocati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli.
Implosione	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Indennizzo (risarcimento)	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inondazione – Alluvione	Fuoriuscita di acqua dal normale alveo di corsi o specchi d'acqua, naturali o artificiali, con o senza rottura di argini, dighe barriere e simili.
Limite di indennizzo (risarcimento)	Il massimo indennizzo (o risarcimento) dovuto dalla Società.
Locali	Spazi definiti risultanti dalla suddivisione dell'interno di un bene immobile.
Mezzi di custodia	A titolo esemplificativo e non limitativo, armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate, apparecchiature automatiche di riscossione o di distribuzione all'interno di beni immobili, parchimetri o similari all'esterno di beni immobili.
Oggetti d'arte – Opere d'arte	A titolo esemplificativo e non limitativo, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore storico artistico, compresi beni bibliografici, intendendo per tali , a titolo esemplificativo e non limitativo, libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (di ogni epoca e data), pergamene e comunque compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche.
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Portavalori	Persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli a uffici, banche, fornitori, clienti o comunque verso terzi e viceversa
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Preziosi	A titolo esemplificativo e non limitativo gioielli, oggetti d'argento, d'oro o di platino o montati su tali metalli, pietre preziose e perle (naturali o di coltura).
Primo rischio assoluto	Forma di garanzia prestata senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.
Programmi in licenza d'uso	A titolo esemplificativo e non limitativo, programmi informatici con sequenze di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'assicurato utilizza in base a un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso.
Rapina	Sottrazione o costrizione a consegnare i beni assicurati mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei locali assicurati.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Rischio locativo	Le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi condotti in locazione e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Scippo	Furto che consiste nella sottrazione rapida, con strappo, di quanto è portato a mano, al braccio oppure indossato.
Scoperto	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico.
Scoppio	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società – Compagnia Assicuratore	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Somma assicurata	La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata.
Supporto dati	Come tali intendendosi il materiale, sia intercambiabile che fisso, a uso memoria di massa per la memorizzazione di dati e cioè di informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.
Terremoto	Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento tellurico sono attribuite a unico fenomeno e i relativi danni sono considerati "singolo sinistro".
Terrorismo e sabotaggio	Qualunque azione violenta diretta a influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o Autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
Ubicazione	La situazione topografica di un bene immobile o di un complesso costituito da più beni immobili, per lo più in relazione con la situazione urbanistica generale.
Valori	A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito e in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore.

C

Art. 2 - Attività e caratteristiche del rischio e riepilogo Somme assicurate

A) ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

La garanzia della presente polizza è operante in relazione all'esercizio dei pubblici servizi che istituzionalmente competono all'assicurato comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando a Enti o Consorzi.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

B) SOMME ASSICURATE E CONTEGGIO DEL Ppremio

Il premio è determinato dall'applicazione alle somme assicurate dei tassi per mille lordi sottoindicati, per il periodo di assicurazione di riferimento. Ai fini della validità della copertura il Contraente è tenuto a versare un premio anticipato, calcolato come sottoindicato, con l'intesa che, successivamente alla data di scadenza annuale e nei termini previsti dalle condizioni della presente polizza, si procederà al calcolo del premio di regolazione. Sulla base di quanto precede, per il presente periodo di assicurazione, il premio anticipato viene calcolato come di seguito riportato.

Partita n.		Beni assicurati	Somme assicurate	Forma dell'assicurazione	Tasso imponibile	Tasso lordo	Premio annuo lordo
1	1a	Beni immobili	€ 532.252.725,00	Valore intero	… ‰	… ‰	€ ……
	1b	Beni immobili di particolare interesse storico artistico	€ ….	Valore intero	… ‰	… ‰	€ ……
2		Beni mobili (esclusi beni elettronici)	€ 1.808.838,12	Valore intero	… ‰	… ‰	€ ……
3		Beni elettronici	€ 1.554.047,50	Valore intero o Primo Rischio Assoluto	… ‰	… ‰	€ ……
4		Furto	€ 86.000	Primo rischio assoluto	… ‰	… ‰	€ ……
5		Rischio locativo	€ …	Valore intero o Primo Rischio Assoluto	… ‰	… ‰	€ ……
6		Enti all'aperto	€ 180.000,00	Valore intero	… ‰	… ‰	€ ……
7		Spese di demolizione e sgombero	€ 1.000.000,00	Come da defiizione			
			Totale premio annuo lordo				€ ……

C) PARTITE A VALORE INTERO
AGGIORNAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE, ADEGUAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO – LEEWAY CLAUSE

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

È convenuto che si riterranno automaticamente garantiti tutti i beni che il Contraente dovesse acquisire, a qualsiasi titolo, dopo la decorrenza della presente polizza, sempre che il valore di tali beni non ecceda il 30% della somma assicurata nella relativa partita.
Qualora il valore del bene di nuova acquisizione eccedesse detto ammontare, il Contraente dovrà inviare specifica comunicazione alla Società, entro 3 mesi da quando l'Ufficio Assicurazioni del Contraente ne venga a conoscenza.
Per le partite a valore intero, entro 4 mesi dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente si impegna a fornire le somme aggiornate da assicurare, comprensive di eventuali alienazioni e delle rivalutazioni dei beni preesistenti dovute a eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari, a partire dalle scadenze anniversarie successive all'effetto del contratto. La Società provvederà alla regolazione del premio sia per i beni acquisiti nel periodo pregresso di riferimento per i quali le garanzie di polizza sono state automaticamente estese, sia per i beni oggetto della specifica comunicazione di cui sopra, sia per i beni oggetto di alienazione.
La Società sarà tenuta ad emettere, entro 2 mesi dal ricevimento della comunicazione:

- ✓ appendice di aggiornamento dei valori e di adeguamento del premio;
- ✓ appendice di regolazione del premio relativa all'annualità trascorsa conteggiata al 50%.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 2 mesi dal ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società.
Qualora l'aggiornamento delle somme assicurate comporti una diminuzione delle stesse, la Società, provvederà altresì a rimborsare al contraente il maggior premio pagato, al netto dell'imposta governativa in quanto già versata all'Erario, entro 2 mesi dal ricevimento da parte del Contraente della corretta appendice di regolazione emessa dalla Società.
Tuttavia, qualora l'ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risulti uguale o inferiore a € 30.000,00 la Società indennizza tale danno senza applicazione della proporzionale di cui al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.
Compensazione fra la partita 1a Beni immobili e la partita 1b Beni immobili di particolare valore storico artistico
Qualora il valore assicurato delle partite beni immobili e beni immobili di particolare valore storico e artistico, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito, è consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro

D) PARTITE A P.R.A.
NUOVI BENI ASSICURATI

Si conviene tra le parti che tutti i beni assicurati o cose assicurate che dovessero entrare in proprietà, possesso, godimento, uso o disponibilità del Contraente dopo l'emissione della presente polizza, entreranno automaticamente in copertura alle condizioni tutte della presente polizza.
La garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia i beni assicurati o cose assicurate alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di beni assicurati o cose assicurate che il Contraente detenesse in godimento o uso. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni assicurati o cose assicurate in sua disponibilità a imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.
A comprovare tutto quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva o eccezione – le evidenze amministrative del Contraente.

E) PRECISAZIONI
Beni mobili – all'interno della partita sono da considerarsi assicurate opere d'arte per 899.005,54 euro
All'interno della partita beni mobili si intendono assicurati anche i seguenti oggetti/opere d'arte del valore superiore a 15.000,00 euro per singolo pezzo:

1. N. 165 E. Mannucci "Idea n. 5"	€36.152,00
2. N. 167 A. Castelli	€36.152,00
3. N. 486 F. Ippoliti "La città degli immortali"	€30.000,00
4. N. 493 C. Cagli "Pale"	€25.000,00
5. N..675 V. Trubbiani "Le morte stagioni"	€30.000,00
6. N. 676 L. Nobili "La porta dell'infinito"	€20.000,00
7. N. 164 E. Mannucci- scultura in bronzo -Idea	€15.494,00
8. N. 152 V. Trubbiani "Aria di primavera"	€33.570,00

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Enti all’aperto
Per enti all’aperto si intende assicurata (ovunque sia posta) una scultura in bronzo denominata "Il grande cavallo reale" ad opera del Maestro Aligi Sassu di dimensioni mt. 2,40 x 1,55 x 3,00, peso q.li 10

Art. 3 – Condizioni generali di assicurazione

ART. 3.1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – OPZIONE DI RINNOVO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 mesi.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 6 mesi, anche nel caso in cui venga inviata il recesso annuale di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE*. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 3.2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 3 mesi prima di ogni scadenza annuale.

Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 1 mese prima di ogni scadenza annuale.

In entrambi i casi è confermata la proroga di massimo 6 mesi di cui all'articolo *DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – OPZIONE DI RINNOVO.*

ART. 3.3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:

- ✓ entro 3 mesi dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 3 mesi da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 3 mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento indicato in *SCHEDA DI POLIZZA.*

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973. la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008, nonché della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008 ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

ART. 3.4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

ART. 3.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.
Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.
Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 3.6 REVISIONE DEL PREZZO
a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
b) Il Contraente, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

ART. 3.7 RECESSO
In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta del Contraente.
Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.
Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 3.8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO
Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 3 mesi successivi al

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.
Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

ART. 3.9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

ART. 3.10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 3.11 ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza o stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'art. 1910, comma 4 del Codice Civile.

ART. 3.12 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'assicurato. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'assicurato e dalla Società.
In caso di sinistro, spetta in particolare all'assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. I terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'assicurato o dei terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi interessati che dell'assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

ART. 3.13 GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.
Esclusivamente per le comunicazioni di recesso, le parti (Contraente e Società) dovranno inviare direttamente detta comunicazione dall'una all'altra parte, mettendo per conoscenza il Broker incaricato.
In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime.
In ragione delle delega all'incasso dei premi conferita dalla Società il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker e alle persone di cui deve rispondere si considera effettuato direttamente alla Società ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D. Lgs. 209/2005.
Resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Il Broker è tenuto a rispettare, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, quanto previsto dagli artt.120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies e 121, del D. Lgs. 209/2005 e dall'art. 65 del Regolamento IVASS n.40/2018.
La remunerazione del Broker è a carico della Società e non potrà quindi rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente.

Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder
Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l'assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella scheda di polizza e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*. Pertanto:
a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all' assicurato o al Contraente;
b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.
La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:
aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART. 3.14 ONERI FISCALI
Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 3.15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 3.16 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO
Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010.
La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 3.17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente e all'assicurato.

ART. 3.18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni.

ART. 3.19 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 3.20 COASSICURAZIONE E DELEGA
In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

ART. 3.21 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI
In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 3.22 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E SURROGA
La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:
- ✓ persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- ✓ enti e aziende controllanti, controllate e collegate, nonché proprie fondazioni;
- ✓ Istituzioni, Unione dei Comuni di cui Contraente è parte;
- ✓ enti e associazioni non aventi scopo di lucro;
- ✓ ogni altro soggetto che l'assicurato abbia inteso salvaguardare in base ad accordi scritti;

purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Art. 4 – Condizioni che regolano l'assicurazione

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale. L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a risarcire ad indennizzare il Contraente per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

-incendio;
-fulmine;
-esplosione e scoppio (non causate da ordigni esplosivi);
-autocombustione; (combustione spontanea senza fiamma)

La Società rimborsa altresì, entro il limite del 10 % dell'ammontare del danno, le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art.4.2 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni
Sono esclusi i danni:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salv che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
d) causati da eruzioni vulcaniche e terremoto;
e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commercia od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto negli Artt. "Ricorso terzi" e "Perdita delle pigioni".
h) **Esclusione Cyber**

Resta inteso e concordato che la presente polizza non copre: qualsiasi perdita, pretesa, multe, ammen e penali, costo o spesa di qualsiasi natura, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei dati, direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte a *Atto Cyber* (come da definizione sotto riportata) e *Incidente Cyber* (come da definizione sotto riportata) inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsia *dato informatico* (come da definizione sotto riportata), compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali dati;
indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.
Per tale esclusione non sono applicabili le condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede", se presenti, che pertanto si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'*Esclusione Cyber*.
Fermo quanto sopra statuito restano inclusi in copertura i danni, non altrimenti esclusi in polizza, derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi oggetto dell'*Esclusione Cyber*.
La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.
Con riferimento dell'*Esclusione Cyber* si concordano le seguenti definizioni

Atto Cyber

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso *malware o simili*, indipendentemente dal tempo e dal luogo cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o co l'operatività di un *sistema informatico.*

Incidente Cyber
Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenz con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi *sistema informatico.*
Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omission che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un *sistema informatico*.

Dati informatici
Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un *sistema informatico*.

Malware o simili
Qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativ "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristich di un *sistema informatico.*

Sistema informatico
Qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizi di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati
Indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente polizza su cui possono essere archiviati i *dati informatici* ma non i dati informatici stessi.

i) **Malattie pandemiche o epidemiche**
La presente polizza non comprende il rischio per "malattia pandemica o epidemica".
Per "malattia pandemica o epidemica" si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi malattia pandemica o epidemica, come sopr definita.
Resta altresì specificatamente convenuto che:
_ sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contag da qualsiasi malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
_ la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una malattia pandemica o epidemica non può ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.
Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione

Art. 4.3 – Cose assicurate a condizioni speciali
Si intendono compresi nella partita Contenuto anche i seguenti beni:

a) Archivi, documenti, libri, pubblicazioni, disegni, registri, microfilm, fotocolor; schede, dischi, nastri e fili per macchi meccanografiche, per elaboratori elettronici. La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nell'A "Franchigie e Limiti di indennizzo" senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

l'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento loro valore di affezione od artistico o scientifico. Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri,la Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento. L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo.

b) Mobili ed arredi antichi, carte geografiche antiche, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, , reperti archeologici, patrimonio museale, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi documenti storici, collezioni in genere, perle, pietre, libri antichi, metalli preziosi e altre cose aventi valore artistico storico o archeologico. La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nell'Art. "Franchigie e Limiti indennizzo" senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del codice civile. In caso di danno parziale l'indennizzo sarà pari alle spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non ecceda il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro. In caso di danno totale l'indennizzo sarà pari al valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

c) Denaro e valori custoditi in cassaforte.
La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nell'Art. "Franchigie e Limiti di indennizzo", senza f luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

d) Cose di terzi in genere, nonché indumenti ed effetti personali dei dipendenti, degli studenti, degli accompagnatori, degli ospiti e/o visitatori.
La Società risponde previa applicazione di una franchigia di euro 150,00 per sinistro e sino alla concorrenza dell'importo indicato nell'Art. "Franchigie e Limiti di indennizzo", senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile. L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà pari al valore commerciale dei beni al moment del sinistro.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Art. 5 - Condizioni particolari

Art. 5.1 - Deroga alla regola proporzionale – copertura automatica nuovi enti
A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1907 del C.C. (assicurazione parziale), la Società si impegna a ritenere garantito in eccedenza alla somma dei valori delle partite assicurate (Fabbricati più Patrimonio Mobiliare) un ulteriore importo complessivo pari al 20% della suddetta somma. Pertanto la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. trova applicazione soltanto se i valori effettivi eccedono, al momento del sinistro, la somma complessivamente assicurata del 20 e per la sola parte eccedente tale percentuale.
Entro il suddetto limite del 20% rientrano anche eventuali variazioni determinate dall'inserimento in garanzia di nuovi enti, per i quali non sussiste obbligo di notifica**.**

Art. 5.2 - Parificazione ai danni da incendio
Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi o dagli impianti automatici di estinzione allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza

Art. 5.3 - Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro
La Società risarcisce le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino luogo di scarico autorizzato i residuati del sinistro, ivi compresi i rifiuti tossici e/o speciali con il massimo di ulteriori Euro 500.000,00 per sinistro in aggiunta al 10% dell'ammontare del danno.
Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

Art. 5.4 – Sostanze infiammabili e merci speciali
La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta possono essere presenti, stoccate ed utilizzate: sostanze infiammabili, materiali combustibili di qualunque genere, merci speciali, gas, sostanze radioattive nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

Art. 5.5 - Caduta di aeromobili e/o corpi volanti
La Società risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, può cagiona agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

Art. 5.6 - Onda sonica
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

Art. 5.7 - Urto veicoli
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, d urto di veicoli, in transito sulla pubblica via e/o carri ferroviari.

Art. 5.8 - Rovina di ascensori e montacarichi
La Società risponde dei danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni**.**

Art. 5.9 - Fenomeno elettrico
La Società risponde dei danni che si manifestino nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici od elettronici per effetto di corrente, scariche od altri fenomeni, da qualsiasi motivo occasionati.

Art. 5.10 – Implosione
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da *"Implosione"* intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.

Art. 5.11 – Fumo, gas e vapore
La Società risponde dei danni materiali e diretti agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore sviluppatosi e/o fuoriuscito in conseguenza di:
- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatosi nelle attrezzature o impianti medesimi; - eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza**.**

Art. 5.12 - Eventi atmosferici

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

La Società risponde dei danni:

I) materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria forza del vento, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non;

II) da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, a pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

a) causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina,
- formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei dann di bagnamento diversi da quelli di cui al punto II);

b) subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Art. 5.13 - Ghiaccio, gelo
La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo, ghiaccio, che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

Art. 5.14 – Sovraccarico neve
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cu alla presente estensione di garanzia.
La Società non risarcisce i danni causati:

a. da valanga e slavine;
b. ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
c. ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente a fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
d. ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
e. a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve tetto.

Art. 5.15 – Acqua piovana
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
c) i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;
d) i danni a cose poste a meno di 12 cm sul livello del pavimento dei locali;

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Art. 5.16 – Acqua condotta
La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.
La Società non risponde:
- dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- dei danni derivanti da rigurgiti e/o traboccamenti di fognature.

Art. 5.17 – Spese di ricerca e riparazione guasti
In caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di guasto o rottura degli impianti idrici, igienici, tecn e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza, la Società indennizza anche le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino delle parti di fabbricato.

Art. 5.18 – Intasamento di gronde e pluviali
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali.
Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale**.**

Art. 5.19 – Colaggio da impianti automatici di estinzione (ove esistenti)
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di fluidi a seguito di guasto o rottu di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni.
La Società non risponde:
- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.
La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione sino alla concorrenza dell'importo indicato nell'art. "Limiti di indennizzo".

Art. 5.20 – Scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:
I. da incendio, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
II. di tutti gli altri danni materiali e diretti non esplicitamente esclusi; verificatisi in occasione di tumulti popolari , scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio anche organizzato.

Per atto di terrorismo e sabotaggio organizzato si intende, in via esemplificativa e non esaustiva, la minaccia o l'uso della forza o della violenza commessi da una persona o da un gruppo di persone su incarico o in connessione con organizzazio terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi , ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di altre nazioni e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione o in parte di essa.
Sono comunque esclusi i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente riconducibili qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo o di sabotaggio anche organizzato.

ESCLUSIONI:
La società non risponde dei danni:

- di inondazione o frana,
- di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- subìti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione d freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anomala produzione o distribuzio di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omission di controlli o manovre;
- verificati nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunqu autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

La presente garanzia è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazioni non militari della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 della presente garanzia, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Art. 5.21 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti da inondazioni, alluvioni, ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio.
La Società non risponde:

- dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- dei danni a enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione);
- dei danni agli enti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

Art. 5.22 - Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, vetri speciali, specchi, insegne, marmi, collocati sia all'esterno che all'interno di tutti gli Enti assicurati a seguito di danno provocato da fatto accidentale, oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con il presente capitolato (comprese le scheggiature e i danni parziali che obblighino alla sostituzione della lastra e/o del vetro).
La garanzia è estesa ai danni da furto consumato o tentato, agli atti vandalici, alle dimostrazioni di folla ed ai tumulti popolari.

Art. 5.23 - Merci in refrigerazione
La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2) fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti:

- ad eventi garantiti dal presente contratto;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti de terreno, scioperi, atti di sabotaggio o di terrorismo o con ogni altro evento previsto dall'art. 4.2 (Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni).

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 8 ore.

Art. 5.24 - Danni consequenziali
Qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti.
A titolo esemplificativo, e non limitativo, tali danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, possono consiste e/o essere dovuti a: a) fumi, gas, vapori;

b) mancato od anormale erogazione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
c) mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di climatizzazion
d) colaggio e fuoriuscita di liquidi anche da sistemi automatici di estinzione.

Art. 5.25 - Perdita pigioni
La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua, con il limite della pigione pari a 12 mesi.

Art. 5.26 - Ricovero automezzi
Nei vari locali di proprietà dell'Assicurato e/o in uso al Contraente possono essere ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi.

Art. 5.27 - Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 2.500.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di ber nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per l presente garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli de dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mez trasportate;

- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento graduale dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non è comunque considerato terzo il Legale Rappresentante del Contraente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tut documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. All'Assicurato viene comunque riservata la facoltà di gestione della vertenza attraverso l'Avvocatura dello Stato.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 Codice Civile.

Art. 5.28 - Vicinanze pericolose
Il Contraente è sollevato dell'obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 5.29 - Differenziale storico artistico
Ad integrazione della somma assicurata per la partita *"Fabbricati"*, la Società presta la propria garanzia fino all'importo di Euro 1.000.000,00 per sinistro, per i maggiori danni che gli enti assicurati, con particolari qualità storico/artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste d presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici etc. e possono consistere nelle spese d ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico.
In deroga all'art. 1907 Codice Civile, l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.
In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdi economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

Art. 5.30 – Spese di restauro
Relativamente a manufatti, libri antichi, statue, affreschi, stucchi ed abbellimenti in genere di valore artistico, in caso di sinistro a seguito di eventi garantiti in polizza, si precisa che i costi di restauro si intendono coperti fino alla concorrenza di Euro 2.000,00 al metro quadrato, mentre per le sculture e/o oggetti similari le spese di restauro verranno calcolate a corpo con il massimo risarcimento di Euro 20.000,00 per oggetto danneggiato. I limiti di indennizzo e la franchigia sono specifica nell'art. "Franchigie e limiti di indennizzo".

Art. 5.31 - Oneri di urbanizzazione
Si dà atto che nella somma assicurata per la voce *"Fabbricati"*, sono compresi, convenzionalmente, i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi controparte danneggiata in cas di ricostruzione degli enti danneggiati da eventuali sinistri in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Art. 5.32 - Oneri di ricostruzione ad Enti e/o Autorità pubbliche
Si da atto che nella somma assicurata per la voce *"Fabbricati"* sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Art. 5.33 - Indennizzo separato per partita
Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata.

Art. 5.34 - Chiusura inchiesta
In caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 5.35 – Onorari dei periti, architetti, ingegneri

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

La garanzia è prestata per gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo di cui all'art. "Limiti di indennizzo".
Sono compresi inoltre le spese e/o gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri, in eccesso a quanto indennizzabile in base alla "Assicurazione a Valore a nuovo", nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.

Art. 5.36 - Colpa grave
La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge.

Art. 5.37 - Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del codice civile nei confronti delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere, purché questi non eserciti a sua volta azione di rivalsa verso il responsabile.

Art. 5.38 - Anticipi sulla liquidazione del sinistro
L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'import minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza prestima del danno, a condizione che n siano sorte contestazioni, partita per partita, sull'indennizzabilità del danno.
Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le restanti partite purché l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00.
L'obbligazione della Società verrà posta in essere dopo 60 giorni dalla data di denuncia di sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta di anticipo e a condizione che non sia stata fatta opposizione e non sia stata aperta procedura giudiziaria sulla causa del sinistro a carico dell'Assicurato.

Art. 5.39 – Arredi, mobili, attrezzature e merci presso terzi
Gli arredi, i mobili, le attrezzature e la merce assicurati si intendono garantiti, anche quando si trovino presso insediamenti diversi da quelli assicurati, siano essi dell'Assicurato che di Terzi, in uso, esposizione, deposito, lavorazione e/o riparazion Dalla garanzia rimangono esclusi motoveicoli, autoveicoli o altri autoveicoli iscritti al P.R.A.

Art. 5.40 – Beni in leasing
I beni in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria, sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza:

- dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del conduttore;
- dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore. Resta ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza di somma assicurata e relative deroghe parziali, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.

Art. 5.41 – Terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche
La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicura per effetto del terremoto, intendendosi per tale sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
La Società risponde altresì anche se non vi è stato incendio, esplosione e scoppio dei danni materiali e diretti dovuti a crol distruzioni, guasti e danneggiamenti in genere subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche.

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione proveniente da trasmutazioni del nucle dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degl enti assicurati.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate e comprese come previsto dall'art. 3.3 (Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro).

Resta inoltre convenuto che, agli effetti della presente garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "*singolo sinistro*";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari all'1% della somma assicurata per i fabbricati danneggiati con il minimo di Euro 5.000,00 ed il massimo di Euro 50.000,00;
- la Società non corrisponderà somma superiore all'50% del capitale assicurato per singola ubicazione e comunque in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno somma superiore a Euro 20.000.000,00.

Art. 5.42 – Costo di ricostruzione in zone sismiche
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 4.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare le "norme tecniche per la costruzione in zone sismiche" vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi derivanti dal rispetto di tali norme.

Art. 5.43 - Caduta aeromobili, satelliti o corpi celesti.
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla caduta d'aeromobili e/o loro parti e/o cos da essi trasportate, nonché dalla caduta di satelliti artificiali e/o di loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché dalla cadu di meteoriti e relative scorie.

Art. 5.44 – Implosioni
Premesso che per "Implosione" si intende il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi, la Società risponde dei danni derivanti da "Implosione" verificantisi in relazione alle attività dichiarate in polizza, all'Ente assicurato e alle partite tutte.
Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetto di materiale, la garanzia è operante in analogia con quanto previsto dalla garanzia "scoppio".

Art. 5.45 – Maggiori Spese
La Società si obbliga a rimborsare le spese straordinarie documentate, non inconsideratamente sostenute dall'Ente allo scopo di evitare o contenere la riduzione - in conseguenza del sinistro risarcibile a termine di polizza - dell'attività dichiarat
L'assicurazione vale soltanto per il "periodo di ripristino" (intendendosi per tale il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte e che non potrà superare i tre mesi dalla data di accadimento del sinistro). • .
Sono rimborsabili unicamente le spese straordinarie sostenute a causa di:

- uso di macchinari o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- lavoro straordinario anche notturno e festivo del personale;
- lavorazione pr9sso Terzi;
- fornitura di energia elettrica o termica da parte di Terzi;
- affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento;
- altri oneri o spese della natura di quelli sopra elencati.

La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento dei tempi relativi e conseguente rallentament dell'attività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità; .
- quando l'attività venga a cessare definitivamente dopo il sinistro.

La garanzia è prestata nei limiti del 25% dell'importo liquidabile.

Art. 5.46 - Ricostruzione di documenti - **registri** - **disegni.**
La Società risponde, nei limiti della somma assicurata, del costo del materiale e delle operazioni manuali o meccaniche pe il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.
Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.
La garanzia è prestata fino alla somma di€ 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 5.47 - Rovina di ascensori e montacarichi.
La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da caduta degli ascensori, montacari e simili, compresi danneggiamenti agli impianti.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Art. 5.48 - Folgorazione bestiame.
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati al bestiame da folgorazione dovuta a guasto di impianti elettrici c meccanismi azionati da energia elettrica.

Art. 5.49 – Grandine
Fermo quanto disposto nell'estensione "Eventi Atmosferici" e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:
_ serramenti, vetrate e lucernari in genere;
_ lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati
La garanzia è prestata con una franchigia di euro 500,00

Art. 6 - Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 6.1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
b) darne avviso al Broker entro 30 (trenta) giorni da quando l'ufficio competente del Contraente ne h avuto conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:
1) fare, nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando , in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società. L'obbligo di denunciare l'evento alle Autorità competenti viene meno per sinistri di attribuzione non dolosa il cui indennizzo ragionevolmente si stimi non superiore all'importo di Euro 5.000;
2) non effettuare alcun lavoro di riparazione, salvo quelli di prima necessità tese a contenere il danno e/o a garantire la continuazione dell'attività, senza autorizzazione della Società;
3) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, salvo diversa autorizzazione della Società, senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
4) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore del cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento ch possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 6.2 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano a momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo

Art. 6.3 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

I - Fabbricati - Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come appresso definito.
II - Patrimonio Mobiliare - Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come appresso definito

Premesso che per "*valore a nuovo"* s'intende convenzionalmente:
- per i *Fabbricati* il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area.
- per il *Patrimonio Mobiliare* il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "*valore a nuovo"* alle seguenti condizioni:

a. In caso di sinistro, si determina per ciascuna partita separatamente:
- l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "*valore a nuovo"* non esistesse;

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

- il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al capoverso precedente, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "*valore a nuovo"*;

b. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano cose colpite o su altra area del territorio nazionale.

c. L'assicurazione in base al "*valore a nuovo"* riguarda soltanto Fabbricati e Patrimonio Mobiliare di reparti in stato di attività. In caso di sinistro alle merci, attribuite come valore alla partita "Patrimonio Mobiliare", l'indennizzo verrà eseguito in base al costo di riapprovvigionamento al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali e finanziari, sdoganamento e simili.

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca le partite tutte assicurate con il valore di ricostruzione o di rimpiazzo, il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavo Verrà cioè eseguito entro 30 giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, delle strutture distrutte o danneggiate, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

Art. 6.4 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a. direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti:

b. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di Trieste.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 6.5 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;

2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire s al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

3) verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4.1 (Obblighi in caso di sinistro);

4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all'art. 4.3 (Determinazione del danno); 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devo essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna de Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilitá del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 6.6 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei ca previsti dall'art. 2.2 (Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni).

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Art. 6.7 – Limite massimo dell'indennizzo
Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art. 1914 Codice Civile.

Art. 6.8 – Riepilogo franchigie e limiti di indennizzo per sinistro
Relativamente alle garanzie di seguito riportate, l'indennizzo sarà corrisposto previa detrazione delle seguenti franchigie/scoperti e la Società non sarà obbligata a pagare a titolo di indennizzo, per ogni sinistro e per anno assicurativo minor periodo assicurativo, una somma superiore ai seguenti limiti di indennizzo:

GARANZIA	FRANCHIGIA/ SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO (espresso in Euro)
Fenomeno elettrico	Euro 250,00	Euro 25.000,00 per sinistro
Eventi atmosferici	Scoperto 10% con il minimo di euro 5.000,00 per ubicazione – scoperto 5% con il minimo di euro 1.000,00 per Enti all'aperto	80% delle somma assicurata sulla partita colpita
Ghiaccio / gelo	Euro 1.500,00	Euro 150.000,00 per sinistro
Sovraccarico neve	Scoperto 10% con il minimo di euro 10.000,00 e il max di euro 50.000,00	70% del valore del singolo fabbricato
Acqua piovana	Euro 1.500,00	Euro 150.000,00 per sinistro
Acqua condotta	Euro 250,00	Euro 100.000,00 per sinistro
Spese ricerca e riparazione guasto e/o rottura per le garanzie di acqua condotta	Euro 250,00	Euro 30.000,00
Intasamento di gronde e pluviali	Euro 1.500,00	Euro 150.000,00 per sinistro
Terrorismo Scioperi, tumulti popolari, atti vandalici, ecc	Scoperto 10% con il minimo di euro 1.000,00 euro ed il max di 10.000,00 – scoperto 5% con il minimo di euro 1.000,00 euro ed il max di 10.000,00 per enti all'aperto	80% delle somma assicurata sulla partita colpita
Inondazioni, esondazioni, alluvioni, mareggiate, allagamenti	Non operante	Non operante
Rottura cristalli	Euro 500,00	Euro 20.000 per sinistro
Merci in refrigerazione	Euro 1.000,00	Euro 50.000,00 per sinistro
Ricorso terzi		Euro 5.000.000,00 per sinistro
Differenziale storico artistico		Euro 1.000.000,00
Onorari periti, architetti, ingegneri, consulenti		Euro 50.000,00 per sinistro
Anticipi sulla liquidazione del sinistro		50% dell'importo minimo di danno indennizzabile
Terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche	Non operante	Non operante

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Cose assicurate a condizioni speciali:		
Denaro e valori custoditi in cassaforte		Euro 25.000,00
Cose di terzi in genere, ecc.		Euro 250.000,00
Automezzi in rimessa		Euro 75.000,00

SEZIONE FURTO

Art. 1 - **Rischio assicurato.**
La Società si obbliga a risarcire l' Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da:

1) Furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le co stesse:
   a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di amesi simili;
   b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
   c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi. La Società obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno <lei modi sopraindicati, abl violato tali difese come previsto alla lettera a);
2) rapina, sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia (Art. 628 C.P.) avvenuta nei loc dei fabbricati di proprietà, possesso, uso e locazione del contraente anche quando le persone sulle qu venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei loc assicurati.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto e/o rapina o per tenta di commetterlo.

Art. 1 bis - **Mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate.**
L'assicurazione e prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che le co assicurate siano poste all'interno locali assicurati, che devono essere protetti nei modi indicati dalla clausola AN 24/B restando pero inteso che in caso di danno avvenuto in presenza di protezioni e prevenzioni non risponde a quelle definite dalla clausola su indicata, l'indennizzo verrà ugualmente corrisposto all'assicurato con u scoperto del 20%.

Art. 1 ter - **Oggetto della polizza.**
E' oggetto della polizza tutto quanto risulta essere patrimonio esistente nell'ambito delle competenze de Provincia di Ancona e comunque ovunque esiste un interesse assicurabile dell'Assicurato.
L 'Assicurazione riguarda i beni mobili ed immobili in quanto patrimonio:

- di proprietà o comproprietà dell'Assicurato, anche se in uso o in possesso di terzi (anche Enti Pubblici): de titolo di proprietà o comproprietà risulta dal conto del patrimonio del Contraente, da atti di compravendi da leggi e/o decreti ministeriali di trasferimento collegati con verbali di consegna, da qualunque at documento, prova sufficiente a dimostrarlo;
- di proprietà di terzi ma in gestione, comodato, affitto, detenzione, possesso, uso, custodia, o depos all'Assicurato per le sue varie attività. Detti titoli risultano da contratto, qualunque atto, documento, pro sufficiente a dimostrarlo.

Si precisa che nuove ubicazioni, anche in fase di costruzione o allestimento, sono comprese in garanzia sin momento dell'inizio della loro costruzione.
La garanzia è operante anche per altri immobili di varia e diversa destinazione, a qualunque titolo affidati a Provincia di Ancona o dalla stessa a qualunque titolo ceduti a terzi.
L'assicurazione e, estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengonc cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e le rispettive porte, in occasione di furto rapina consumati o tentati.

Art. 2 - **Esclusioni.**
Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, tromb uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerr terrorismo o :sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tum popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Gover od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l' Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rappo con tali eventi;

b) agevolati dall' Assicurato o dal Contraente con dolo, nonché i danni commessi od agevolati con dolo: persone del fatto delle quali l' Assicurato od il Contraente deve rispondere;

da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art. 3 - **Sospensione dell'assicurazione per** i **locali disabitati od incustoditi.**
Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tr di abitazione, incustoditi, l'assicurazione e sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Pe gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed ii denaro la sospensione decorre, invece, dalle c 24,00 del quindicesimo giorno.

Art. 4 - **Ubicazione delle cose assicurate.**
Per cose assicurate si intendono quelle di cui alle definizioni e la loro ubicazione e genericamente sottotetto fabbricati di proprietà, possesso, uso, locazione della Provincia di Ancona salvo quanto diversamente specifica di seguito.

Art. 5 - **Obblighi in caso di sinistro.**
In caso di sinistro l'Assicurato od ii Contraente deve:

a) dame avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché fame denuncia all'Auto giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Societa, l'Agenzia ed ii numero di polizza;

b) fornire alla Società, entro i 15 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate danneggiate, con l' indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità

c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperir se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;

d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per ii recupero delle cose rubate e per conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai se dell'art. 19Ji5 C.C.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non s raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'Assicurato od il Contraente deve altresì:

e) tenere a disposizione tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza ave per tale titolo, diritto ad indennizzo;

f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento d sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Societa e dei Periti o documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Socie ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;

g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorita competen in relazione al sinistro.

Art. 6 - Esagerazione dolosa del danno.
L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare de! danno dichiara essere state rubate cose che n esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione me o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diri all'indennizzo.

Art. 7 - **Procedura per la valutazione del danno.**
L'ammontare del danno e concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominare un terzo quando si. verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di unc essi. 11 terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese magg10ranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire ne operazioni peritali, senza pero avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del Proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del ter tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale di Ancona o quello nella cui giurisdizione ii sinistro e avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito: quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 8 - Mandato dei Periti.
I Periti devono:

a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
b) verificare **l'** esattezza delie descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio;
c) verificare se il Contraente o **l'** Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 5;
d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non ruba danneggiate e non danneggiate);
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattu

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di peri collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in dop esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, l'impregiudicata ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale e valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 9 - Determinazione dell'ammontare del danno.
L'ammontare del danno sarà dato dalla differenza tra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuov uguali, o in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che, determinato con stesso criterio, ne rimane dopo il sinistro.

Art. 10 - Reintegro automatico delle somme assicurate in seguito a sinistro.
In caso di sinistro si conviene quanto segue:

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

a) le somme assicurate con le singole partite di polizza saranno ridotte, con effetto immediato e fino al termine d l periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto d eventuali scoperti e/o franchigie;
b) la somma assicurata verrà però contemporaneamente reintegrata di un pari importo a condizione che il Contraente versi, in coincidenza con il pagamento dell' indennizzo, il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per ii periodo che intercorre tra la data del sinistro e la prima scadenza annuale successiva;
c) l' importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo, la somma pari al doppio di quella inizialmente assicurata;
d) qualora il contraente non ottemperi a quanto previsto dal punto b), la somma assicurata non sarà reintegrata ma sarà operante unicamente il disposto di cui al punto a), con i termini temporali in esso previsti.

Art. 11 - **Titoli di credito.**
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l' Assicurato deve restituire alla Società l' indennizzo •per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore e data dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l' esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 12 -Assicurazione parziale.
Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite assicurate a Valore Intero o a Primo rischio relativo, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla
quale e risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

Art. 13 - **Assicurazione presso diversi assicuratori.**
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l' Assicurato deve dare a
ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro I 'Assicurato deve dame. avviso a tutti gli assicuratori ed e tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuta secando ii rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - esclusa dal conteggia l'indennizza dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società e tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione
dell'indennizzo calcolato seconda ii proprio contratta, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 14 - **Pagamento dell'indennizzo.**
Verificata I 'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorn dalla data dell'atto di liquidazione del danna, sempre che sia trascorso ii termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l' Assicurata, a richiesta della Società, abbia prodotti i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2, lett. b).

Art. 15 - **Recupero delle cose rubate.**
Se le case rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l' Assicurato deve dame avvisa alla Società appena ne ha avuto notizia.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Le case recuperate divengano di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l' Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscossa a titola di indennizza per le case medesime.
Se invece la Società ha risarcita ii danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle case recuperate previa restituzione dell'importa dell'indennizza riscosso dalla Società per le stesse, a di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'amm0f1tare del danno originariamente accertato ii valore delle cose recuperate; sull'importo cosi ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società e obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo ii diritto della Società di rifiutare I 'abbandono pagando I 'indennizzo dovuto.

Descrizione del rischio.
Contro i danni del furto e della rapina si assicurano:

A) nei locali in uso, possesso, proprietà, locazione della Provincia di Ancona a primo rischio assoluto:
1) valori in mezzi forti, intendendo per tali casseforti a muro e non, armadi corazzati (con l'esclusione di normali armadi, cassetti e contenitori vari e di quanto assicurato con la partita 1.) del seguente punto B) con il limite di€ **10.000,00 per** sinistro.
2) Contenuto nonché valori, denaro, titoli, preziosi e simili, e quanto già assicurato con altre polizze, , con ii limite € 50.000,00 per sinistro.

B) A valore intero € **6.000,00** per evento che coinvolga anche più portavalori congiuntamente con scoperto a carico dell'assicurato del 10% del danno, contro: .
- furto in seguito ad improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- scippo, strappando di mano o di dosso alla persona incaricata del trasporto i valori stessi;
- rapina (sottrazione di valori mediante violenza o minaccia);
- commessi sui dipendenti che non abbiano minorazioni fisiche, maggiori di anni 18 e minori di anni 65 dal Contraente autorizzati al trasporto di titoli di credito, denaro, carte valori, preziosi ed altri valori in genere per conto della Provincia di Ancona.

C) 1) Guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato contenente le cose assicurate ai fissi ed agli infissi ed agli atti vandalici causati dai ladri € 20.000,00.
La garanzia e prestata con una franchigia per sinistri di€ 500,00.

D) BENI MOBILI DI VALORE ARTISTICO - comprese le seguenti opere che sono state iscritte nell'inventario con un valore superiore a€ 15.000,00:
1. N. 165 E. Mannucci "Idea n. 5" € 36.152,00
2. N. 167 A. Castelli € 36.152,00
3. N. 486 F. Ippoliti "La citta degli immortali" € 30.000,00
4. N. 493 C. Cagli "Pale" € 25.000,00
5. N. 675 V. Trubbiani "Le morte stagioni" € 30.000,00
6. N. 676 L. Nobili "Laporta dell'infinito" € 20.000,00
7. N. 164 E. Mannucci - scultura in bronzo -Idea € 15.494,00
8. N. 152 V. Trubbiani "Aria di primavera" € 33.570,00
9. Scultura in bronzo denominata "II grande cavallo reale" ad opera del Maestro Aligi Sassu di dimensioni mt. 2,40 x 1,55 x 3,00, peso q.li 10, inizialmente posta all'aperto sul marciapiede antistante l'ingresso della Residenza provinciale in C.so Stamira, 60 - Ancona ed attualmente

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

trasferita all'intemo del piazzale di Villarey di Ancona, sede della facolta di Economia e Commercio. Valore € 180.000,00.

BENI ASSICURATI	VALORE
Valori in armadio di sicurezza o cassaforte	€ 10.000,00
Mobilio arredamento, ecc.	€ 50.000,00
Portavalori	€ 6.000,00
Guasti ai locali causati dai ladri	€ 20.000,00
TOTALE SOMME ASSICURATE	€ 86.000,00

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SEZIONE ELETTRONICA

Art. 1 Rischio assicurato.
La società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate anche se di proprietà di terzi collaudate e pronte all'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale che non sia espressamente escluso.

Art. 2 Cose assicurate.
Si intendono assicurate tutte le macchine elettroniche (come elaboratori, computer, personal ecc, compreso il software fisso installato dalla casa ,o dal fornitore) di proprietà possesso uso o locazione alla Provincia di Ancona, ovunque dislocate. Per l'individuazione dei singoli beni si fora esclusivo riferimento agli atti in possesso dell'Ente.

Art 3 Esclusioni.
Sono esclusi i danni :

1. causati con dolo dell' Assicurato o del Contraente;
2. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
3. per i quali deve rispondere per legge o per contratto ii costruttore , venditore o locatore delle cose assicurate;
4. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi ai lavori di pulitura, manutenzione o revisione;
5. i danni in occasione di trasporti e trasferimenti e le relative operazioni di carico e scarico al di fuori della normale ubicazione;
6. dovuti alla volontaria inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
7. di natura estetica che non siano connessi con i danni indennizzabili;
8. attribuibili a difetti noti al contraente/assicurato all'atto dell'effetto della polizza;
9. a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano danni indennizzabili verificatesi anche in altre parti delle cose assicurate;
10. per smarrimento od ammanchi constatati in sede di inventario;
11. verificati in occasione di atti di guerra, di occupazione militare salvo che l'assicurato non provi che ii sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
12. causati da terremoti, maremoti ed eruzioni vulcaniche;
13. verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o accelerazioni artificiali di particelle atomiche salvo che l'assicurato non provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

Sono inoltre esclusi i costi di scavo, sterro, puntellature, muratura, intonaco pavimentazioni e simili.

Art. 4 Somme assicurate.
L'assicurazione e prestata fino al massimale di € 1.554.047,50

Art. 5 Valore assicurato.
Per valore assicurato si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo di sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse piu disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio, collaudo, nonché delle imposte quando queste non possano essere recuperate dall'assicurato.
Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

Art. 6-Deroga all'articolo 1907 C.C.
11 Contraente dichiara che le somme assicurate tengono conto della totalita delle cose assicurate di proprietà, uso, possesso e locazione allo stesso e che la societa le accetta come congrue e quindi esatte.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

In considerazione di quanto sopra, non si fara luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale, cosi come disposto dall'articolo 1907 C.C.
Per espressa dichiarazione delle. parti la suddetta valutazione non e considerata come stima accettata agli effetti del secondo comma dell'articolo 1908 C.C.

Art 7 Recepimento automatico acquisto/alienazione beni.
Si conviene tra le parti agli effetti delle determinazione delle cose assicurate, che rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza le cose in possesso, proprietà, uso, locazione e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato alla data di decorrenza della polizza stessa.
Per le cose che venissero ad entrare in possesso, proprietà, uso, locazione o disponibilità dell'Assicurato dopo I ‘emissione della presente polizza, la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
Per contro, si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia le cose alienate, con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che I ‘Assicurato detenesse in godimento od uso.
A comprovare tutto quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione - le evidenze amministrative dell'Assicurato.
Al termine di ciascuna annualità assicurativa ed entro 60 giorni da questa, I ‘Assicurato e tenuto a comunicare,
dietro specifica richiesta della Società, il totale risultante dalla somma algebrica delle variazioni intercorse precisando il valore in aumento o in diminuzione.
La Società provvederà alla regolazione delle variazioni intercorse come segue:

A. sui saldi in aumento verrà calcolato ii 50% <lei premio annuo che I ‘Assicurato e tenuto a corrispondere;
B. sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio netto annuo.

Art. 8 Franchigia fissa.
Su ogni sinistro liquidabile ai sensi del presente contratto viene stabilita una franchigia fissa di€ 150,00.

Art. 9 Ricostruzione dati
La Società risponde, nei limiti della somma assicurata e senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 cc, del costo del materiale e delle operazioni manuali, meccaniche o elettroniche per il rifacimento degli dati distrutti o danneggiati.
Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro.
La garanzia e prestata fino alla somma di€ 250.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

COPERTURA ASSICURATIVA
RISCHIO MORTE E INVALIDITÀ PERMANENTE
DA INFORTUNIO PROFESSIONALE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente polizza è stipulata tra

Provincia di Ancona

e

Società

Durata del contratto

Dalle ore 24 del 31.07.2024

alle ore 24 del 31.12.2027

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al 31.12

SCHEDA DI POLIZZA	
NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	**Provincia di Ancona**
SEDE LEGALE	**Strada di Passo Varano, 19/A**
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	**00369930425**
ATTIVITÀ SVOLTA	**Provincia**
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Effetto: dalle ore 24 del 31.07.2024 Scadenza: alle ore 24 del 31.12.2027
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
FRAZIONAMENTO	Annuale
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A.
ALIQUOTA PROVVIGIONALE	10%
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	

Il presente contratto, emesso a seguito di procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi indetta dal Contraente a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Società xx è regolato:

- ✓ dal frontespizio di polizza e dalla scheda di polizza riportanti i dati essenziali del contratto;
- ✓ dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integramente in allegato;
- ✓ dalle varianti al capitolato speciale d'appalto presentate in sede di offerta, approvate dal Contraente, che modificano le disposizioni al capitolato stesso e che si riportano integralmente in allegato.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SEZIONE I
DEFINIZIONI

Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
Assicurato	La persona fisica beneficiaria delle prestazioni contemplate dalla copertura.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Beneficiario	Il soggetto o i soggetti ai quali la Società deve liquidare l'indennizzo.
Broker – Intermediario	Aon S.p.A., impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Dipendente	Il soggetto collegato al Contraente da un rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL). In particolare, le persone che hanno con l'assicurato un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, oppure che, pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano incaricate o autorizzate a partecipare ad attività o lavori per conto del Contraente. È compreso il segretario provinciale.
Franchigia	La parte di danno che non è indennizzata.
Indennizzo – Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inabilità temporanea	La perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate.
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza morte e/o invalidità permanente e/o inabilità temporanea.
Invalidità permanente	La perdita definitiva, a seguito di infortunio o di malattia, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
IPM	Invalidità permanente da malattia.
Malattia	Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Massimale	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Retribuzione annua	Retribuzione annua lorda costituita dalle voci retributive erogate ai dipendenti, e cioè tutto quanto al lordo delle ritenute, l'assicurato effettivamente riceve a compenso delle sue retribuzioni (a esempio, stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, l'equivalente del vitto e alloggio eventualmente dovuti all'assicurato). Sono esclusi i rimborsi spese e emolumenti a carattere eccezionale.
Ricovero	La degenza in istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Rischio extra professionale	Gli eventi che si verificano nello svolgimento di qualsiasi attività non avente carattere professionale, inerente le occupazioni familiari, il tempo libero, la pratica di hobby e in genere di qualsiasi manifestazione della vita quotidiana.
Rischio in itinere	Infortunio che si verifichi a causa e/o in occasione di tutti i trasferimenti, con qualsiasi mezzo di locomozione (compresa anche la salita e la discesa dai mezzi stessi e gli infortuni subiti dagli assicurati mentre attendono, in caso di fermata del mezzo, alle operazioni necessarie per la ripresa dalla

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

	marcia) e anche a piedi, dall'abitazione (abituale od occasionale) dell'assicurato e il luogo di lavoro (abituale od occasionale), ove si rechi a svolgere attività, mansioni o incarichi per conto del Contraente, e viceversa. La definizione di "itinere" comprende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il tragitto: ✓ dalla dimora abituale al lavoro e viceversa (sia prima e dopo l'orario di lavoro, che durante la pausa pranzo); ✓ dal luogo di lavoro ai luoghi di ristoro per consumare il pranzo e per il pernottamento (diversa dalla dimora abituale), e viceversa; ✓ dalla dimora abituale e/o dal luogo di lavoro ad altro luogo se il lavoratore presta servizio presso società o entità esterne (sedi della società diverse dalla propria sede di lavoro, clienti, fornitori, azionisti, sedi di meeting, convention, sedi corsi di formazione, e simili); ✓ dal luogo di lavoro ad altro luogo durante il servizio prestato fuori dal normale orario di lavoro, purché il Contraente dichiari per iscritto che l'assicurato svolgeva le sue mansioni su incarico del Contraente stesso.
Rischio professionale	Gli eventi che si verificano nell'esercizio delle occupazioni professionali principali e/o accessorie e/o occasionali, svolte dall'assicurato.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società – Compagnia Assicuratore/i	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici .
Somma assicurata	Il massimo esborso della Società per ogni persona assicurata e relativo indennizzo della prestazione garantita.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SEZIONE II
ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

L'assicurazione è operante in relazione all'espletamento di compiti, mansioni, attività e competenze istituzionalmente previsti, consentiti o delegati, esercitati per legge, regolamenti, delibere o provvedimenti emanati da propri organi (compresi eventuali modifiche e/o integrazioni) e per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando a Enti.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

SEZIONE III
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – OPZIONE DI RINNOVO
La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.
È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 mesi.
La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.
Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 6 mesi, anche nel caso in cui venga inviata il recesso annuale di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE*. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE
È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 3 mesi prima di ogni scadenza annuale.
Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 1 mese prima di ogni scadenza annuale.
In entrambi i casi è confermata la proroga di massimo 6 mesi di cui all'articolo *DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – OPZIONE DI RINNOVO.*

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.
Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:
- ✓ entro 3 mesi dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 3 mesi da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 3 mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento indicato in *SCHEDA DI POLIZZA.*
Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973, la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008, nonché della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008 ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.
L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.
Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 1 mese dall'intervenuta conoscenza.
Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO
a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
b) Il Contraente, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

ART. 7 RECESSO
In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta del Contraente.
Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO
Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 3 mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.
Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO
Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI
A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e l'assicurato sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Si conviene tra le parti che qualora si rivelasse che per gli stessi rischi del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati e indennizzati dalla Società direttamente all'assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

ART. 12 GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.
Esclusivamente per le comunicazioni di recesso, le parti (Contraente e Società) dovranno inviare direttamente detta comunicazione dall'una all'altra parte, mettendo per conoscenza il Broker incaricato.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 e all'art. 55 del regolamento IVASS 05/2006, il Broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder
Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l'assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA* e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*. Pertanto:
a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all' assicurato o al Contraente;
b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.
La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART. 13 ONERI FISCALI
Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 14 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 15 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO
Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010.
La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente e all'assicurato.

ART. 17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 19 COASSICURAZIONE E DELEGA
In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 20 VALIDITÀ TERRITORIALE
Salvo limitazioni specificamente indicate in polizza, l'assicurazione vale per il mondo intero.

ART. 21 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI
In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 22 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E SURROGA

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

La Società rinuncia, a favore dell’assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa e di surrogazione di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SEZIONE IV
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

ART. 23 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata, entro i limiti e alle condizioni indicati in polizza, per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali (rischi professionali) che ne abbiano causato la morte o l'invalidità permanente.

L'assicurazione vale anche per gli infortuni:

- ✓ derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- ✓ subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza;
- ✓ conseguenti a colpi di sonno;
- ✓ subiti in stato di ubriachezza, esclusi gli infortuni occorsi alla guida di veicoli, o natanti a motore;
- ✓ derivanti da influenze termiche e atmosferiche;
- ✓ derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, attentati, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- ✓ derivanti da aggressioni in genere;
- ✓ derivanti dall'utilizzo di armi da fuoco;
- ✓ subiti come conducente di qualsiasi veicolo o natante a motore, purché l'assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore, o come trasportato sugli stessi;
- ✓ derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima;
- ✓ che, durante il viaggio aereo, derivassero da attentati, pirateria, sabotaggio, terrorismo, forzato dirottamento purché non conseguenti a guerra (anche se non dichiarata), amalatti insurrezione o tumulti popolari.

Sono considerati infortuni anche:

- ✓ le malattie tropicali previste dalle disposizioni di legge in materia;
- ✓ l'asfissia, purché non dipendente da malattia;
- ✓ gli avvelenamenti o intossicazioni acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- ✓ il soffocamento;
- ✓ le intossicazioni anche aventi origine traumatica;
- ✓ l'annegamento;
- ✓ l'assideramento o congelamento, i colpi di sole o di calore;
- ✓ la folgorazione e scariche elettriche in genere;
- ✓ le ustioni anche da contatto con corrosivi;
- ✓ le conseguenze patologiche provocate da impiego e/o contatto con materiale biologico (sangue, saliva, urine, reperti anatomici, e simili) e/o di altra natura;
- ✓ le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari, le punture vegetali, nonché le infezioni (quelle tetaniche) conseguenti a eventi risarcibili a termini di polizza;
- ✓ le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie non traumatiche (intendendosi per "ernie traumatiche" quelle provocate da un trauma conseguente a infortunio), delle rotture sottocutanee dei tendini;
- ✓ le ulteriori lesioni derivanti da interventi chirurgici o trattamenti medici resi necessari a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza.

Sono compresi in garanzia anche la salita e la discesa dai veicoli e gli infortuni subiti dagli assicurati mentre attendono, in caso di fermata del veicolo, alle operazioni necessarie per la ripresa dalla marcia.

ART. 24 RISCHIO PROFESSIONALE E IN ITINERE

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza, e in itinere.

ART. 25 CATEGORIE ASSICURATE E IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

La presente polizza è stipulata per tutte le categorie identificate nella sezione *SOGGETTI ASSICURATI – SOMME ASSICURATE – FRANCHIGIE* per le quali il Contraente ha l'obbligo o l'interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli assicurati, come nel dettaglio precisato.
Per le categorie identificate non si farà luogo ad alcuna comunicazione da parte del Contraente ritenendosi gli assicurati coperti fin dalla decorrenza della presente polizza.
Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la identificazione di tali persone, per la determinazione delle somme assicurate, per il computo del premio, si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione dell'Ente e di altri documenti equipollenti.
Il Contraente e gli assicurati sono inoltre esonerati dalla denuncia di infermità, difetti fisici o mutilazioni di cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.
Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tali importi, le stesse saranno proporzionalmente ridotte.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SEZIONE V
ESCLUSIONI

ART. 26 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati da:

1. guerra dichiarata o non dichiarata, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo quanto stabilito all'articolo *RISCHIO GUERRA ALL'ESTERO*;
2. abuso di psicofarmaci e dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
3. uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri), salvo quanto stabilito all'articolo *RISCHIO VOLO*;
4. pratica professionistica di qualsiasi sport; salvo che l'assicurato provi che l'infortunio non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
5. delitti dolosi tentati o compiuti dall'assicurato;
6. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, e simili);
7. stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
8. conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure non resi necessari da infortunio;
9. partecipazione a gare e corse calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e dalla partecipazione a corse e gare che comportano l'uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura.

ART. 27 PERSONE NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.

ART. 28 LIMITI DI ETÀ

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 80 anni. Per quelle persone che raggiungono tale limite in corso di contratto, la copertura assicurativa resta valida fino alla scadenza dell'annualità assicurativa in corso.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SEZIONE VI
PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA

ART. 29 RISCHIO VOLO

La garanzia comprende anche gli infortuni che l'assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti, tranne che

- ✓ da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri
- ✓ da Aeroclub.

Il rischio volo inizia nel momento in cui l'assicurato sale a bordo dell'aeromobile e cessa quando ne è disceso. La salita e la discesa, mediante scale o altre attrezzature speciali aeroportuali, fanno parte del rischio volo. Resta convenuto che la somma delle garanzie previste da questa estensione e da eventuali analoghe estensioni (riguardanti il rischio volo) contemplate da altre assicurazioni infortuni da chiunque stipulate in favore degli stessi assicurati, non potrà superare per ciascuna persona assicurata e per aeromobile i capitali indicati alla sezione *SOGGETTI ASSICURATI – SOMME ASSICURATE – FRANCHIGIE*. In tale limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferenti a eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio volo con estensioni contemplate da polizze infortuni cumulative stipulate dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

ART. 30 RISCHIO GUERRA ALL'ESTERO

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1912 del Codice Civile, la garanzia comprende gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, sabotaggio, ordigni di guerra per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità o insurrezioni, se e in quanto l'assicurato risulti sorpreso da tali eventi mentre si trova al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

ART. 31 RISCHI SPORTIVI

La garanzia comprende gli infortuni verificatisi durante la pratica non professionistica di tutte le attività sportive con esclusione di:

- ✓ paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
- ✓ salto dal trampolino con sci e idroscì, sci acrobatico, bob;
- ✓ pugilato e atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, rugby, football americano, speleologia, scalata di roccia o ghiaccio oltre il terzo grado della scala Monaco;
- ✓ corse e gare (e relative prove) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura (cfr. articolo *ESCLUSION*l).

ART. 32 CALAMITÀ NATURALI

La garanzia comprende gli infortuni che gli assicurati subiscano in conseguenza di movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche. Nel caso di sinistro che colpisca più assicurati, l'onere a carico della Società non potrà superare comunque l'importo indicato alla sezione *SOGGETTI ASSICURATI – SOMME ASSICURATE – FRANCHIGIE*. Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

ART. 33 RIMBORSO SPESE DI CURA RESE NECESSARIE DALL'INFORTUNIO
(in caso di attivazione della garanzia)

È garantito il rimborso delle spese mediche rese necessarie dall'infortunio sino a concorrenza dell'importo indicato alla sezione *SOGGETTI ASSICURATI – SOMME ASSICURATE – FRANCHIGIE*. Il rimborso riguarda, a titolo esemplificativo e non limitativo le spese per:

- ✓ gli esami e gli accertamenti diagnostici;
- ✓ gli onorari dei medici nonché, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento;
- ✓ i diritti di sala operatoria e il materiale di intervento compresi apparecchi terapeutici, protesici ed endoprotesi;
- ✓ le spese di ricovero e rette di degenza;
- ✓ i trattamenti fisioterapici e rieducativi, bagni e altre cure mediche occorrenti;
- ✓ le prestazioni mediche e infermieristiche;

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

- ✓ le cure e i medicinali, il sangue, plasma, l'acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari e attrezzature similari.

La Società effettuerà i rimborsi, previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in originale, a cura ultimata.

ART. 34 DIARIA DA RICOVERO
(in caso di attivazione della garanzia)
Qualora sia provato che l'infortunio ha causato inabilità temporanea o ricovero, la Società liquiderà l'indennità giornaliera prevista per ogni giorno di degenza effettuato in istituti di cura pubblici, accreditati o privati, in Italia o all'estero, e sino a concorrenza dell'importo indicato alla sezione *SOGGETTI ASSICURATI – SOMME ASSICURATE – FRANCHIGIE*. Al fine del computo dei giorni di degenza, il giorno di entrata e quello di uscita sono computati come un singolo giorno. L'indennità cessa con il giorno dell'avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'assicurato non trasmette tale certificato, è considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato.
Le diarie non sono cumulabili tra loro. In caso indennizzabilità per più diarie, è data facoltà all'assicurato, di scegliere la liquidazione di quella avente durata o importo liquidabile maggiore.

ART. 35 DIARIA DA IMMOBILIZZAZIONE
(in caso di attivazione della garanzia)
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società liquiderà l'indennità giornaliera prevista all'assicurato cui siano applicate bende gessate o tutore immobilizzante, per l'intera durata dell'immobilizzazione e sino a concorrenza dell'importo indicato alla sezione *SOGGETTI ASSICURATI – SOMME ASSICURATE – FRANCHIGIE*.

ART. 36 DANNI ESTETICI
(garanzia sempre operante)
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà le prestazioni sanitarie, per danni estetici dovuti a sfregi o deturpazioni, sino a concorrenza dell'importo indicato alla sezione *SOGGETTI ASSICURATI – SOMME ASSICURATE – FRANCHIGIE.*
Relativamente ai danni estetici sono rimborsate le spese documentate sostenute dall'assicurato, entro 2 anni dalla guarigione clinica ancorché successivamente alla scadenza di polizza, per cure e applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, comprese le spese per interventi di chirurgia plastica ed estetica. Il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione di copia della cartella clinica e notule di spesa in originale oppure in copia, nel caso sia intervenuto il Servizio Sanitario Nazionale, con la prova della quota di concorso erogata dal predetto Ente.

ART. 37 SPESE DI TRASPORTO A CARATTERE SANITARIO
(garanzia sempre operante)
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà i costi eventualmente sostenuti per il trasporto dal luogo dell'infortunio all'ambulatorio e/o all'istituto di cura, il trasporto tra istituti di cura e dall'istituto di cura al domicilio dell'assicurato, sino a concorrenza dell'importo indicato alla sezione *SOGGETTI ASSICURATI – SOMME ASSICURATE – FRANCHIGIE.*

ART. 38 RIENTRO SANITARIO
(garanzia sempre operante)
La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite previsto indicato alla sezione *SOGGETTI ASSICURATI – SOMME ASSICURATE – FRANCHIGIE*, delle spese sostenute dall'assicurato in caso di infortunio che lo colpisca nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente e che renda necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in struttura attrezzata in Italia.

Trasporto salma
Qualora il decesso avvenga in una località diversa da quella della sede di lavoro o della residenza dell'assicurato, la Società rimborserà, fino al limite previsto indicato alla sezione *SOGGETTI ASSICURATI – SOMME ASSICURATE – FRANCHIGIE*, le spese necessarie per il trasporto della salma fino alla residenza dell'assicurato.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SEZIONE VII
COSTITUZIONE DEL PREMIO

ART. 39 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE

Il premio della presente polizza è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili. Esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata nella sezione *CALCOLO DEL PREMIO*

Il premio è conteggiato moltiplicando i premi unitari convenuti per gli elementi variabili riportati per ogni categoria, e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, calcolata sulla base dei dati forniti dal Contraente al perfezionamento del contratto, e da una eventuale regolazione calcolata sulla base dei dati consuntivi. Dove precisato, il premio di regolazione sarà calcolato in proporzione all'effettiva permanenza in rischio del soggetto assicurato (numero di giornate presenza o altro parametro previsto in polizza).

Agli effetti assicurativi per retribuzione s'intende tutto quanto, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni, comprese le indennità fisse, i premi, le gratificazioni, i compensi speciali di qualsiasi natura, quando pure abbiano carattere transitorio o di contingenza, le partecipazioni agli utili e le provvigioni, nonché l'equivalente in denaro di tutte le corresponsioni in natura. Per gli amministratori è equiparata alla retribuzione lorda annua l'emolumento percepito annualmente.

Qualora nel corso dell'annualità assicurativa intervengano variazioni del numero degli assicurati o di altri elementi variabili per inclusioni o esclusioni, queste s'intendono automaticamente efficaci e assicurate senza l'obbligo della preventiva comunicazione da parte del contraente. Il Contraente pertanto s'impegna a fornire alla Società entro i 3 mesi successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, i dati consuntivi di tutti i parametri occorrenti per il calcolo del premio.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione doevono essere pagate nei termini previsti dall'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti e il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 1 mese, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive è considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento delle differenze attive e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari. Qualora il Contraente abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte sul numero degli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità del contratto fermo il suo diritto a richiedere la quota di maggior premio non percepita.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SEZIONE VIII
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 40 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, a parziale deroga dell'art.1913 del Codice Civile, l'ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente, deve darne avviso alla Società entro 1 mese da quando ne abbia avuto conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione scritta.
La denuncia deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'evento, le cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da certificato medico attestante l'entità e la sede delle lesioni. Il decorso delle stesse deve essere documentato con continuità da ulteriori certificati medici, fino a guarigione avvenuta. Se l'infortunio ha causato la morte dell'assicurato, l'ufficio competente alla registrazione e denuncia deve darne dato avviso alla Società nel momento in cui ne è venuto a conoscenza. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

ART. 41 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

Morte
L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro 2 anni dal giorno dell'evento. Tale indennizzo è liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato.
L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, qualora dopo il pagamento di indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, l'assicurato morisse, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell'assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso e hanno diritto alla differenza tra l'indennizzo per morte – se superiore – e quello già pagato per invalidità permanente.

Morte presunta
La Società dichiara che se il corpo dell'assicurato non venisse trovato entro un anno sarà riconosciuto l'indennizzo previsto per il caso di morte da infortunio.
Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità e in seguito l'assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.
Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sono peraltro garantite dalla presente polizza.

Invalidità permanente
Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza, ma comunque entro 2 anni dal giorno dell'infortunio, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso un'indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue.
La valutazione del grado di invalidità permanente sarà effettuata facendo riferimento alla tabella allegata al D.P.R. 1124/1965 con rinuncia alle franchigie relative stabilite, malattie con l'intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta siano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente totale.
L'indennizzo per invalidità permanente è riconosciuto a condizione che sussistano postumi permanenti e che gli stessi si siano stabilizzati entro 2 anni dal giorno dell'infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza. Nel caso in cui, trascorsi 2 anni dall'infortunio, i postumi dello stesso non risultino ancora stabilizzati, l'indennizzo sarà liquidato in via definitiva secondo la valutazione in riferimento al quadro presentato dall'assicurato in quel momento.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Accertamento del grado di invalidità permanente
Il grado di invalidità permanente è accertato secondo i seguenti criteri:
- ✓ la perdita totale e irrimediabile della funzionalità di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso. Se si tratta di limitazione della funzionalità, le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- ✓ nel caso in cui l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso;
- ✓ la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;
- ✓ per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi;
- ✓ in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
- ✓ in caso di constatato mancinismo le percentuali suesposte riferite all'arto superiore destro s'intendono applicate all'arto sinistro e viceversa;
- ✓ in caso di valutazione della invalidità permanente di grado pari o superiore al 60%, sarà liquidata una somma pari al 100% della somma assicurata.

Inabilità temporanea
In caso di infortunio che abbia per conseguenza un'inabilità temporanea, le indennità giornaliere previste saranno erogate con il massimo di 60 giorni – indipendentemente da eventuali indennizzi dovuti in virtù di altre garanzie previste dalla polizza – a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'infortunio e fino al giorno precedente quello della avvenuta guarigione.
Rimborso spese di cura rese necessarie dall'infortunio
La Società rimborsa le spese di cura rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile e sostenute entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.
I rimborsi sono effettuati dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia e in euro. Qualora l'assicurato fruisca di altre analoghe prestazioni assicurative (sociali o private) la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

Diaria da ricovero
L'indennità è corrisposta per un periodo massimo di 360 giorni per sinistro. La giornata di entrata e quella di uscita dall'istituto di cura sono considerate una sola giornata. Se il ricovero ha determinato almeno 5 pernottamenti la Società corrisponderà inoltre un'indennità post ricovero pari al 50% della diaria da ricovero assicurata, che sarà corrisposta con il seguente criterio:
- ✓ integralmente, per ogni giorno in cui l'assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni;
- ✓ al 50% per ogni giorno in cui l'assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.

L'indennità post ricovero è riconosciuta col massimo di 180 giorni per sinistro.

Diaria da immobilizzazione
La diaria da immobilizzazione è corrisposta dal giorno di entrata in istituto di cura o ambulatorio per l'applicazione delle bende gessate o del tutore immobilizzante fino alla loro rimozione, ma comunque per un periodo massimo di 180 giorni per sinistro.

ART. 42 CUMULO INDENNIZZI
L'indennizzo per morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente l'assicurato muore entro 2 anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, la Società corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario.

ART. 43 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Relativamente a ogni garanzia sottoscritta che sia stata interessata da sinistro, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà gli indennizzi che risultino dovuti,

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

ne darà comunicazione agli interessati e provvederà al pagamento entro 1 mese. Per gli infortuni avvenuti all'estero il pagamento sarà effettuato in Italia nella valuta vigente.
Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che gli indennizzi siano stati liquidati o comunque offerti in misura determinata, la Società paga ai beneficiari o agli eredi l'importo liquidato od offerto.

ART. 44 ANTICIPO INDENNIZZO
Per invalidità permanente di grado superiore al 10% l'assicurato ha facoltà di richiedere un anticipo di indennizzo. Tale richiesta deve essere presentata dopo 1 mese dall'inoltro della denuncia di sinistro.
La Società, entro 1 mese dalla richiesta, provvederà all'erogazione di un importo pari al 50%, della somma che, sulla base di stime preliminari, risulterà al momento indennizzabile. Non si darà luogo a erogazione di anticipi qualora sussistano giustificati dubbi sull'indennizzabilità del danno.

ART. 45 DETERMINAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
Per la liquidazione delle indennità è considerata retribuzione di fatto annua dell'infortunato quella percepita nel mese precedente a quello in cui si è verificato l'infortunio, moltiplicato per le mensilità di contratto; a tale ammontare si aggiungeranno le somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese e corrisposte effettivamente all'infortunato nei 12 mesi precedenti per i titoli di cui sopra, purché su tali somme sia conteggiato o sia conteggiabile il premio di assicurazione.
Se al momento dell'infortunio l'assicurato non ha raggiunto il primo anno di servizio, la retribuzione annua sarà calcolata sulla base di quanto percepito fino al giorno dell'infortunio, moltiplicando per 365 la retribuzione media giornaliera attribuibile all'infortunato per il periodo compreso tra la data di assunzione in servizio e quella dell'infortunio.

ART. 46 CONTROVERSIE
In caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se e in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, a un collegio di 3 medici, nominati uno per parte e il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.
Il collegio medico risiede ove ha sede il Contraente o l'assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.

ART. 47 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società, entro 2 mesi dal termine della prima scadenza semestrale di ogni anno e a ogni semestre successivo al primo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:

- ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dall'assicuratore e possibilmente dal Broker, della data dell'evento, della data di denuncia e della tipologia);
- ✓ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte);
- ✓ descrizione dell'evento (per ciascun sinistro dovrà essere precisato se si tratta di morte o invalidità permanente e la relativa causa: infortunio professionale, infortunio extraprofessionale, malattia).

Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra. La documentazione dovrà essere fornita mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 1 mese dalla ricezione della richiesta inviata via fax

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.
In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE* la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 1 mese dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SEZIONE IX
SOGGETTI ASSICURATI – SOMME ASSICURATE – FRANCHIGIE

ART. 48 SOMME ASSICURATE E FRANCHIGIE

Per ciascuna categoria, l'assicurazione è prestata per le garanzie e somme assicurate di seguito dettagliate.

CATEGORIA	DESCRIZIONE CATEGORIA RISCHI ASSICURATI	GARANZIE
Amministratori	Le garanzie di polizza sono prestate per gli infortuni sofferti dagli Amministratori durante lo svolgimento delle funzioni previste dalle specifiche cariche ricoperte, compreso il rischio in itinere, e durante le missioni e gli incarichi di rappresentanza svolti per conto del Contraente e preventivamente autorizzati dall'organo competente. Devono intendersi comprese tutte le attività connesse, collegate, accessorie, complementari e conseguenti, nessuna esclusa né eccettuata, come a esempio: manifestazioni (sportive, culturali, artistiche, storiche, sociali, politiche e simili), congressi, seminari, simposi, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, mercati, esposizioni, convegni, inaugurazioni, gite e simili, anche con la partecipazione attiva e non solo di rappresentanza. L'assicurazione comprende gli infortuni verificatesi durante i viaggi di trasferimento resi necessari dall'espletamento di tali funzioni predette oltre che a piedi, anche con uso di mezzi di trasporto a motore e non. Sono considerati amministratori il Presidente, i membri della giunta, i consiglieri provinciali e la Consigliera provinciale pari opportunità.	• Morte € 400.000,00 • Invalidità permanente € 400.000,00 • Rimborso spese di cura € 8.000,00 • Diaria da ricovero € • Diaria da immobilizzazione € • Danni estetici € 5.000 • Spese di trasporto sanitario € 2.500 • Rientro sanitario € 5.000 • Trasporto salma € 2.500
Dipendenti e/o conducenti di mezzi propri e del Contraente Art. 58 CCNL 16.11.2022	Le garanzie di polizza sono prestate per gli infortuni sofferti dai dipendenti del Contraente autorizzati a servirsi del proprio mezzo di trasporto e/o del mezzo di proprietà o in disponibilità del Contraente a qualsiasi titolo (a.e. comodato, locazione, uso esclusivo), verificatisi a causa e in occasione di missioni e per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio. Sono compresi in garanzia gli infortuni subiti dagli assicurati mentre salgono o scendono sui o dai mezzi stessi, quelli subiti in caso di fermata o sosta del mezzo o durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia. Se previsto dal CCNL vigente, la garanzia è estesa anche alle persone di cui sia autorizzato il trasporto. L'assicurazione comprende l'utilizzo di mezzi non a motore (a esempio biciclette). Sono assicurati anche i conducenti terzi purché autorizzati dal Contraente stesso. Si rinvia a quanto previsto dal CCNL vigente.	• Morte € 400.000,00 • Invalidità permanente € 400.000,00 • Rimborso spese di cura € 8.000,00 • Diaria da ricovero € • Diaria da immobilizzazione € • Danni estetici € 5.000 • Spese di trasporto sanitario € 2.500 • Rientro sanitario € 5.000 • Trasporto salma € 2.500
Stagisti e tirocinanti	Le garanzie di polizza sono prestate per gli infortuni sofferti dagli stagisti e tirocinanti durante lo stage e tirocinio sia all'interno che all'esterno delle sedi di lavoro del Contraente,	• Morte € • Invalidità • permanente € • Rimborso spese di cura €

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

	compreso il rischio in itinere. Le generalità degli assicurati saranno rilevate dagli atti delle convenzioni di tirocinio che il Contraente si obbliga a dare in visione in qualsiasi momento alle persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli.	• Diaria da ricovero € • Diaria da immobilizzazione € • Danni estetici € • Spese di trasporto sanitario € • Rientro sanitario €
Volontari e collaboratori in genere	Le garanzie di polizza sono prestate per gli infortuni sofferti da volontari e collaboratori in genere, in conseguenza dell'espletamento delle attività di volontariato e di collaborazione di competenza o ad esse riconducibili, comunque svolte. È compreso il rischio in itinere.	• Morte € • Invalidità • permanente € • Rimborso spese di cura € • Diaria da ricovero € • Diaria da immobilizzazione € • Danni estetici € • Spese di trasporto sanitario € • Rientro sanitario €

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

ART. 49 FRANCHIGIE
In deroga all'articolo *CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ* l'assicurazione è prestata con le seguenti franchigie.

Invalidità permanente	Per capitali assicurati sino a € 130.000,00: nessuna Per capitali assicurati superiori a € 130.000,00: franchigia relativa del 3% che si azzera con I.P. pari o superiore al 10%
Rimborso spese mediche	
Diaria da ricovero	
Diaria da immobilizzazione	

ART. 50 LIMITE CATASTROFALE
In caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più assicurati l'esborso a carico della Società non potrà superare l'importo di € 15.000.000,00.
Con riferimento all'articolo *CALAMITÀ NATURALI* in caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più assicurati l'esborso a carico della Società non potrà superare l'importo di € 10.000.000,00.
Con riferimento all'articolo *RISCHIO VOLO,* in caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più assicurati l'esborso a carico della Società non potrà superare l'importo di € 10.000.000,00.

SEZIONE X
CALCOLO DEL PREMIO

ART. 51 CALCOLO DEL PREMIO
Il premio della presente polizza è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili, ed è costituito nel modo sotto indicato.

Categoria		Parametro	Elemento variabile a preventivo	Premio imponibile unitario Tasso imponibile	Premio imponibile complessivo annuo	Premio lordo complessivo annuo
A	Amministratori	Numero	14		€ …	€ …
B	Dipendenti con mezzo proprio	Km percorsi	54.979		€ …	€ …
C	Mezzi di proprietà della Provincia	Numero	92		€ …	€ …
D					€ …	€ …
E					€ …	€ …
				TOTALE		

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SEZIONE XI
CONDIZIONI SPECIALI

NDR: Indicare in questa sezione eventuali condizioni speciali definite con gli operatori e varianti.
L'aggiudicatario dovrà riportare in questa sezione le varianti migliorative concesse.

Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione**.**

Il Contraente (firma)

La Società delegataria (firma)

Le coassicuratrici (firma)

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Copertura assicurativa

KASKO IN MISSIONE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ENTI LOCALI

La presente polizza è stipulata tra Provincia di Ancona

e

Società NOME COMPAGNIA

Durata del contratto

Dalle ore 24 del 31.07.2024

alle ore 24 del 31.12.2027

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al 31.12

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Scheda di polizza

SCHEDA DI POLIZZA	
NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	**Provincia di Ancona**
SEDE LEGALE	**Strada di Passo Varano, 19/A**
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	**00369930425**
ATTIVITÀ SVOLTA	**Provincia**
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Effetto: dalle ore 24 del 31.07.2024 Scadenza: alle ore 24 del 31.12.2027
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
FRAZIONAMENTO	Annuale
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A.
ALIQUOTA PROVVIGIONALE	10%
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	

Il presente contratto, emesso a seguito di procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi indetta dal Contraente a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Società xx è regolato:

- ✓ dal frontespizio di polizza e dalla *SCHEDA DI POLIZZA* riportanti i dati essenziali del contratto;
- ✓ dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integramente in allegato;
- ✓ dalle varianti al capitolato speciale d'appalto presentate in sede di offerta, approvate dal Contraente, che modificano le disposizioni al capitolato stesso e che si riportano integralmente in allegato.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Sezione I
Definizioni

Accessorio	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
Amministratore	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e/o che sarà collegata all'assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'assicurato stesso.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Broker – Intermediario	Aon S.p.A., impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Circolazione	Il moto di un veicolo su strada e area pubblica, nonché aree private equiparate. È compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello stesso.
Cristalli	Parabrezza, lunotto posteriore, finestrature, compreso il tetto panoramico, vetro specchietto laterale, nonché i danni subiti da materiali trasparenti (pure se diversi dal vetro) del tettuccio apribile o dei finestrini.
Conducente	La persona alla guida del veicolo.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno	Il pregiudizio economico subito dall'assicurato e causato da un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
Danno parziale	Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno totale	Il danno si considera "totale" se: ✓ il veicolo, a seguito di furto o rapina, non sia più stato ritrovato oppure ✓ le spese per la riparazione del veicolo siano pari o superino l'80% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'assicurato si impegni a consegnare il certificato di rottamazione del veicolo.
Degrado	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo.
Franchigia	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dalla somma liquidata e che rimane a carico esclusivo del Contraente.
Indennizzo – Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Optional	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Scoperto	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico.
Società – Compagnia Assicuratore/i	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Somma assicurata	La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro e ogni veicolo.
Veicolo	Veicoli a motore (esclusi quelli di proprietà o in uso o locazione al Contraente), compresi i motoveicoli e i ciclomotori di proprietà o in uso dei soggetti per i quali è prestata l'assicurazione.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Sezione II
Condizioni generali di assicurazione

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

La garanzia della presente polizza è operante in relazione all'esercizio dei pubblici servizi che istituzionalmente competono all'assicurato comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando a Enti o Consorzi.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – OPZIONE DI RINNOVO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.
È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 mesi.
La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.
Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 6 mesi, anche nel caso in cui venga inviata il recesso annuale di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE*. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 3 mesi prima di ogni scadenza annuale.
Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 1 mese prima di ogni scadenza annuale.
In entrambi i casi è confermata la proroga di massimo 6 mesi di cui all'articolo *DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – OPZIONE DI RINNOVO.*

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.
Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:

- ✓ entro 3 mesi dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 3 mesi da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 3 mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento indicato in *SCHEDA DI POLIZZA.*
Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973. la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008, nonché della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008 ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.
Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.
Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
b) Il Contraente, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.
Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO
Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 3 mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.
Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO
Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI
A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza o stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'art. 1910, comma 4 del Codice Civile.

ART. 12 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'assicurato. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'assicurato e dalla Società.

ART. 13 GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.
Esclusivamente per le comunicazioni di recesso, le parti (Contraente e Società) dovranno inviare direttamente detta comunicazione dall'una all'altra parte, mettendo per conoscenza il Broker incaricato.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 e all'art. 55 del regolamento IVASS 05/2006, il Broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente.
Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l'assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA* e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*. Pertanto:
a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all' assicurato o al Contraente;
b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.
La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:
aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART. 14 ONERI FISCALI
Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 16 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO
Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010.
La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente e all'assicurato.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 20 COASSICURAZIONE E DELEGA
In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 21 VALIDITÀ TERRITORIALE
Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per gli Stati dell'Unione Europea e per tutti i Paesi per i quali è prevista la Carta Verde.

ART. 22 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI
In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 23 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E SURROGA
La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:
- ✓ persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- ✓ enti e aziende controllanti, controllate e collegate, nonché proprie fondazioni;
- ✓ Istituzioni, Unione dei Comuni di cui Contraente è parte;
- ✓ enti e associazioni non aventi scopo di lucro;
- ✓ ogni altro soggetto che l'assicurato abbia inteso salvaguardare in base ad accordi scritti;

purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Sezione III
Condizioni che regolano l’assicurazione danni accidentali veicoli in missione

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

ART. 24 DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* e nei limiti e alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli a motore (esclusi quelli di proprietà o in uso o locazione al Contraente), compresi i motoveicoli e i ciclomotori, usati per motivi di servizio e/o missione per conto e su autorizzazione del Contraente:

- ✓ da dipendenti
- ✓ da amministratori

e

- ✓ da soggetti comunque autorizzati all'utilizzo del veicolo proprio o nella propria disponibilità, ai sensi della normativa vigente e/o di disposizioni organizzative, provvedimenti e atti autorizzativi – anche di fonte interna – per le trasferte e gli adempimenti di servizio fuori dall'ufficio

limitatamente al tempo e al percorso necessario per l'espletamento della funzione di pubblico servizio, compresi i tragitti dall'abitazione e/o dal luogo di lavoro al luogo del servizio/missione e viceversa, nonché durante la circolazione, la sosta o il ricovero degli stessi.

ART. 25 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* e nei limiti e alle condizioni che seguono a indennizzare i danni materiali e diretti conseguenti a:

- ✓ incendio, esplosione, scoppio, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- ✓ furto totale o parziale, rapina ed estorsione (consumati o tentati). Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo, dei suoi componenti, accessori, optional, o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso;
- ✓ collisione con altri veicoli, persone o animali, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione;
- ✓ eventi sociopolitici ed atti vandalici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo) o atti dolosi;
- ✓ eventi naturali (trombe d'aria, uragani, bufere, vento, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, fulmini, frane, smottamenti, cedimenti del terreno, slavine, caduta di neve, grandine, terremoti ed eruzioni vulcaniche);
- ✓ caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie;
- ✓ eventi diversi (a.e. sprofondamento strade, crollo di ponti, edifici, manufatti in genere);
- ✓ traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti a operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- ✓ rottura di cristalli comunque verificatasi.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.*

La Società risponde dei danni subiti dai mezzi assicurati a seguito dei rischi previsti in polizza anche se causati da imprudenze e negligenze gravi dell'assicurato, del conducente, e degli occupanti del veicolo; sono compresi i danni subiti dagli optional e dalle parti accessorie.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

ART. 26 IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia e identificazione dei veicoli, nonché delle generalità delle persone che usano tali mezzi

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente s'impegna a registrare in modo analitico:

a) data e luogo della trasferta/missione/servizio;
b) generalità dei soggetti autorizzati;
c) numero dei chilometri percorsi.

Qualora la persona sia comandata in missione durante le ore di chiusura degli uffici preposti alla tenuta del registro ufficiale, la copertura sarà comunque operante, a condizione che sia effettivamente dimostrabile che la missione non potesse essere registrata.

ART. 27 ISPEZIONI E VERIFICHE DELLA SOCIETÀ

La Società ha il diritto di ispezionare il rischio, potendo accedere, a beni, libri e registri, documenti amministrativi, atti probatori e simili.

Il Contraente ha l'obbligo di fornire le indicazioni e informazioni occorrenti. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società o da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'assicurato.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

e

Sezione IV
Esclusioni

ART. 28 ESCLUSIONI

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'art. 1912 del Codice Civile) a indennizzare i danni causati:

- ✓ da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo o Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- ✓ da esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✓ da dolo dell'assicurato e quando il conducente si trova in stato di ebrezza, ubriachezza o di alterazione psichica dovuta a uso di sostanze stupefacenti;
- ✓ dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- ✓ da veicolo guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- ✓ limitatamente ai cristalli, sono esclusi i danni alla fanaleria e allo specchio retrovisore esterno.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Sezione V
Estensioni di garanzia

ART. 29 CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI

Le seguenti garanzie sono operanti se espressamente richiamate

CONDIZIONE AGGIUNTIVE OPZIONALI

Beni trasportati	SÌ
Soccorso stradale	SÌ
Veicolo sostitutivo	SÌ
Imbrattamento interni	SÌ
Smarrimento o sottrazioni chiavi	SÌ
Parcheggio e custodia	SÌ

.

A) Beni trasportati

In caso di sinistro indennizzabile, la Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI a* indennizzare i danni materiali e diretti subiti dalle cose trasportate, dai veicoli assicurati con esclusione di denaro, gioielli, preziosi e titoli.

B) Soccorso stradale

In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia la Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI a* indennizzare i costi relativi al rimorchio e/o traino fino alla officina più vicina. Sono incluse nell'importo indicato le spese relative alle operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato o rimorchiato.
Qualora il veicolo immobilizzato abbia al traino roulotte o rimorchio, la Società rimborserà anche il costo del trasporto degli stessi fino all'officina ove è stato trasportato il veicolo trainante. La Società terrà a proprio carico il relativo costo nell'ambito del massimale indicato, mentre le spese di custodia della roulotte o del rimorchio sono a carico dell'assicurato. Le eventuali eccedenze restano a carico dell'assicurato.
Qualora la Società possa erogare la prestazione sopra descritte tramite apposita Centrale Operativa, la stessa Centrale Operativa procurerà direttamente all'assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso alla officina più vicina tenendo la Società a proprio carico il relativo costo sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*. Tale modalità sostituisce rimborso sopra descritto.

Recupero e traino veicolo fuoriuscito dalla sede stradale
La garanzia è operante anche qualora il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e non risulti in condizione di ritornarvi autonomamente. La Società pertanto rimborserà, purché documentata, le spese per recuperare e trainare il veicolo.

C) Veicolo sostitutivo

In caso di impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia, nel caso in cui il veicolo risulti non riparabile oppure possa essere reso utilizzabile con un riparazione che comporti oltre 8 ore di manodopera (certificate dall'officina), la Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* a indennizzare i costi relativi al noleggio di un'autovettura sostitutiva di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc a chilometraggio illimitato per il numero di giorni necessari alla riparazione del veicolo con il massimo di 5 giorni. Qualora l'autovettura della cilindrata sopra indicata non sia immediatamente disponibile, sarà autorizzato il rimborso anche per veicoli di cilindrata maggiore, fermo il massimo indennizzo alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con l'autovettura messa a disposizione.

D) Imbrattamento interni

La Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*, dei danni provocati alle parti interne del veicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione sino al luogo di soccorso medico. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.
Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente e le spese sostenute devono essere certificate da regolare fattura.

E) Smarrimento o sottrazione chiavi

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

La Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*, a rimborsare le spese sostenute dall'assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo bloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura.
La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura e il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla presentazione:

- ✓ in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- ✓ in caso di smarrimento, dell'autodichiarazione fornita dall'assicurato.

F) <u>Parcheggio e custodia</u>

In caso di sinistro indennizzabile, la Società si obbliga fino alla concorrenza degli importi di cui alla sezione M*ASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* a rimborsare le spese di parcheggio o custodia del veicolo disposto dall'Autorità. Le spese devono essere comprovate da regolare fattura. L'assicurato deve fornire la seguente documentazione:

- ✓ in caso di furto o rapina, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- ✓ in caso di incendio, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Sezione VI
Costituzione del premio

ART. 30 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE

Il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili; esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata nella sezione *CALCOLO DEL PREMIO* ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo assoluto riportato.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto.

Le differenze attive del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 60 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione, emessa correttamente dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva dovuta la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi.

Il premio minimo annuo anticipato per le rate successive è considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del premio.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

Qualora l'Ente abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte sui parametri in base ai quali viene conteggiato il premio la Società riconoscerà la piena validità del contratto fermo il suo diritto a richiedere la quota di maggior premio non percepita.

Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli. Il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Sezione VII
Norme operanti in caso di sinistro

ART. 31 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, a parziale deroga dell'art.1913 del Codice Civile, l'ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente, deve darne avviso alla Società entro 1 mese da quando ne abbia avuto conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione.
La denuncia deve contenere data e luogo dell'evento, sue modalità e causali, natura ed entità – almeno approssimativa – dei danni subiti, gli estremi dell'assicurato, del conducente e del danneggiato, delle Autorità intervenute e/o di eventuali testimoni.
A richiesta della Società, il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il veicolo si trovava in missione per conto e con autorizzazione dello stesso. In caso di furto o eventi sociopolitici dovrà essere fornita copia della denuncia presentata alle Autorità.

ART. 32 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l'assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilitino a il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 33 RIPARAZIONI
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.
L'assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.
Qualora il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 5 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte del Contraente, l'assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui sopra.

ART. 34 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE
Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa Quattroruote in vigore al momento del sinistro.
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'assicurato la tenga a suo carico.
Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.
La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.
In caso di danno parziale l'indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro.
L'indennizzo è determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile sulla base del valore commerciale di acquisto al momento del sinistro delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza della somma assicurata.
In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza della somma assicurata, e più precisamente
- ✓ il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- ✓ il valore riportato nei listini Quattroruote, successivamente ai primi 12 mesi.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

ART. 35 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI

La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dal beneficiario dell'assicurazione.

A tal fine, la Società dovrà inviare a quest'ultimo una proposta di indennizzo.

Qualora il beneficiario non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su domanda dello stesso, deferita a un collegio di 3 periti nominati uno dalla Società, uno dal beneficiario e il terzo d'accordo fra i primi 2 o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede il Contrante.

La Società e il beneficiario sostengono le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo; l'assicurato conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'Indennizzo spettantegli.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

I periti, tenendo presente le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza.

La loro decisione sarà impegnativa per le parti e inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni

ART. 36 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Per i danni parziali, il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Per i danni totali, deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di ottenere dall'assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale P.R.A, il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.

La Società corrisponderà l'indennizzo dovuto direttamente all'avente diritto.

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte del Contraente. Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione è effettuata in Italia e in Euro.

ART. 37 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro 2 mesi dal termine della prima scadenza semestrale di ogni anno e a ogni semestre successivo al primo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:

- ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dall'assicuratore e dal Broker, della data dell'evento, della data di denuncia e della tipologia);
- ✓ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea di reportistica, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso);
- ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte);
- ✓ nome dell'assicurato;
- ✓ nome della controparte;
- ✓ descrizione dell'evento

Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra. La documentazione dovrà essere fornita mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 1 mese dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE* la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 1 mese dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Sezione VIII
Massimali
Limiti di
indennizzo
Deducibili

ART. 38 LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto sino a concorrenza dell'importo sotto indicato.

Salvo quanto diversamente precisato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro della franchigia prevista nella presente sezione. In caso di unico evento, qualora fossero operanti più franchigie, sarà applicata la sola franchigia più elevata; qualora fossero operanti più scoperti, sarà applicato solo quello più elevato. Qualora lo scoperto sia concomitante con una franchigia, questa sarà considerata minimo assoluto.

La franchigia o lo scoperto non si applicano alla garanzia cristalli e alle garanzie di cui all'articolo *CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI.*

GARANZIA	SCOPERTO	FRANCHIGIA	SOMMA ASSICURATA PER VEICOLO/EVENTO
Qualsiasi danno	---	€ 150	€ 30.000
Cristalli	---	---	€ 1.500
Beni trasportati	---	---	€ 2.500
Soccorso stradale	---	---	€ 1.000
Recupero e traino veicolo fuoriuscito dalla sede stradale	---	---	€ 500
Veicolo sostitutivo	---	---	€ 70 per giorno € 350 per evento
Imbrattamento interni	---	---	€ 500
Smarrimento o sottrazioni chiavi	---	---	€ 200
Parcheggio e custodia	---	---	€ 70 per giorno € 350 per evento

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Sezione IX
Calcolo del premio

Categorie e parametri per il calcolo del premio: chilometri in missione

Conteggio del premio	Tasso lordo	Premio lordo annuo totale
61.000 KM		

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Sezione X
Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il Contraente (firma)

La Società delegataria (firma)

Le coassicuratrici (firma)

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Copertura assicurativa

LIBRO MATRICOLA RCA E CVT

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ENTI LOCALI

La presente polizza è stipulata tra Provincia di Ancona

e

Società NOME COMPAGNIA

Durata del contratto

Dalle ore 24 del 31.07.2024

alle ore 24 del 31.12.2027

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al 31.12

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Scheda di polizza

SCHEDA DI POLIZZA	
NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	**Provincia di Ancona**
SEDE LEGALE	**Strada di Passo Varano 19/A**
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	**00369930425**
ATTIVITÀ SVOLTA	**Provincia**
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Effetto: dalle ore 24 del 31.07.2024 Scadenza: alle ore 24 del 31.12.2027
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
FRAZIONAMENTO	Annuale
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A.
ALIQUOTA PROVVIGIONALE	5%
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	

Il presente contratto, emesso a seguito di procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi indetta dal Contraente a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Società xx è regolato:

- ✓ dal frontespizio di polizza e dalla *SCHEDA DI POLIZZA* riportanti i dati essenziali del contratto;
- ✓ dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integramente in allegato;
- ✓ dalle varianti al capitolato speciale d'appalto presentate in sede di offerta, approvate dal Contraente, che modificano le disposizioni al capitolato stesso e che si riportano integralmente in allegato.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Sezione I
Definizioni

Accessorio	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
Amministratore	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e/o che sarà collegata all'assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'assicurato stesso.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
Assicurato	La persona fisica e/o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di assicurato: ✓ il Contraente (Ente pubblico); ….
Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Attestato di rischio	Attestazione dello stato del rischio: certificato rilasciato dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.
Audio-fono-visivi	L'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori e altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Bonus malus	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA basata su riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione con regole evolutive fissate dalla Società e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla prima alla diciottesima classe determinati secondo la tabella di merito, ferme le disposizioni del Regolamento IVASS 4/2006 e relativi allegati.
Broker – Intermediario	Aon S.p.A., impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
CARD	Convenzione tra Compagnie di assicurazione per il risarcimento diretto
Circolazione	Il moto di un veicolo su strada e area pubblica, nonché aree private equiparate. È compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello stesso.
Classe di merito della Società	È la classe di merito assegnata al veicolo dalla Società assicuratrice che si differenziano da quanto previsto dal Regolamento IVASS 4/2006.
Classe di merito universale	È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al veicolo in base alle regole previste dal Regolamento IVASS 4/2006.
Codice	Il D. Lgs. 209/2005.
Conducente	La persona alla guida del veicolo.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Cristalli	Tutte le parti delimitanti l'abitacolo del veicolo, ovvero il parabrezza anteriore, il lunotto posteriore, i scendenti e i fissi delle fiancate laterali e l'eventuale tetto panoramico. Sono quindi esclusi i fanali e gli specchietti retrovisori.
CTT	Convenzione Terzi Trasportati
CVT	Corpi Veicoli Terrestri, cioè l'assicurazione di rischi diversi dalla Responsabilità Civile Auto (RCA)
Danno	Il pregiudizio economico subito dall'assicurato e causato da un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
Danno parziale	Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Danno totale	Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Il danno si considera "totale" se: ✓ il veicolo, a seguito di furto o rapina, non sia più stato ritrovato oppure le spese per la riparazione del veicolo siano pari o superino l'80% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'assicurato si impegni a consegnare il certificato di rottamazione del veicolo o la dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta rottamazione del mezzo
Degrado	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo.
Documentazione assicurativa	Il certificato di assicurazione e l'allegata Carta Verde, se compresa.
Franchigia	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dalla somma liquidata e che rimane a carico esclusivo del Contraente.
Impresa Debitrice	L'impresa di assicurazione che, assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dalla gestionaria.
Impresa Gestionaria	L'impresa di assicurazione tenuta alla gestione del danno ai sensi della Convenzione CARD – CTT
Indennizzo – Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà e/o uso.
Optional	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Periodo di osservazione	Il periodo che inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza annuale del contratto.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Proprietario	L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Scoperto	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Deve intendersi quale unico sinistro anche l'evento dannoso che causi danni contestualmente e/o contemporaneamente a più soggetti.
Società – Compagnia Assicuratore/i	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Tariffa	La tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione della presente assicurazione.
Tariffa a franchigia	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro, il cui ammontare è indicato nel contratto. Tale importo deve essere rimborsato dal Contraente alla Società dopo la liquidazione del danno.
Tariffa fissa	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede una variazione di premio predefinita in funzione dell'accadere o meno di sinistri nel periodo di osservazione
Valore commerciale	Valore del veicolo desunto da Quattroruote o in mancanza il valore del mercato, compreso il valore delle parti accessorie e/o optional. Possono essere indicate altre riviste specializzate o rivenditori autorizzati.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Sezione II
Attività e caratteristiche del rischio

La garanzia della presente polizza è operante in relazione all'esercizio dei pubblici servizi che istituzionalmente competono all'assicurato comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando a Enti o Consorzi.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
Il Contraente potrà infine esercitare tutte le attività di cui sopra in via diretta assumendo partecipazioni in altre imprese sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, svolgere attività che comportino il ricorso a prestazioni di terzi, con i quali non vi siano rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato. È compresa ogni altra attività collaterale, complementare, accessoria, previdenziale, assistenziale, sociale, sportiva, ricreativa, nulla escluso o eccettuato, nell'ambito degli interessi imprenditoriali del Contraente in ottemperanza a quanto indicato nel certificato della Camera di Commercio.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Sezione III
Condizioni generali di assicurazione

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – OPZIONE DI RINNOVO

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). Alle stesse parti, pertanto, non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private relativamente all'obbligo di durata annuale del contratto, come da Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP.

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 mesi.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 6 mesi, anche nel caso in cui venga inviata il recesso annuale di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE*. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Fermo quanto sopra, si precisa che alla presente assicurazione si applicano le condizioni di cui all'art. 170 bis del Codice (Durata del contratto) relative all'ulteriore periodo di operatività dell'assicurazione successivo alla scadenza del contratto. La Società s'impegna quindi a mantenere operante la garanzia prestata con il presente contratto assicurativo per un massimo di 15 giorni successivi alla scadenza del contratto stesso e fino all'effetto della nuova polizza. Questa condizione si applica anche alle garanzie CVT, fermo restando che, in occasione della gara afferente all'aggiudicazione della nuova assicurazione o in continuità del rischio con la presente Società, il nuovo contratto o il contratto rinnovato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 avrà effetto pari alla naturale scadenza della polizza, che non considera i 15 giorni di cui sopra.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 3 mesi prima di ogni scadenza annuale.

Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 1 mese prima di ogni scadenza annuale.

In entrambi i casi è confermata la proroga di massimo 6 mesi di cui all'articolo *DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – OPZIONE DI RINNOVO.*

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:

- ✓ entro 3 mesi dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 3 mesi da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 3 mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento indicato in *SCHEDA DI POLIZZA.*

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973. la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008, nonché della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008 ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.
L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.
Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.
Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO
a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
b) Il Contraente, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

ART. 7 RECESSO
In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta del Contraente.
Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.
Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO
Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 3 mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.
Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO
Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI IN AMBITO CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)
A deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
La Società, pertanto, risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.
In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, se richiesto dalla Società.

ART. 12 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'assicurato. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'assicurato e dalla Società.

ART. 13 GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.
Esclusivamente per le comunicazioni di recesso, le parti (Contraente e Società) dovranno inviare direttamente detta comunicazione dall'una all'altra parte, mettendo per conoscenza il Broker incaricato.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 e all'art. 55 del regolamento IVASS 5/2006, il Broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente.
Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder
Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l'assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SCHEDA DI POLIZZA e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA.* Pertanto:
a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all' assicurato o al Contraente;
b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.
La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:
aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART. 14 ONERI FISCALI
Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 16 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO
Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010.
La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente e all'assicurato.

ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 20 COASSICURAZIONE E DELEGA
In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 21 VALIDITÀ TERRITORIALE
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L'assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata distruzione. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

ART. 22 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI
In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 23 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E SURROGA
A parziale deroga di quanto previsto al seguente articolo *ESCLUSIONI*, la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti:

a) del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo) e del conducente del veicolo
   - ✓ per i danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;
   - ✓ se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
   - ✓ se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo;
   - ✓ quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo;
   - ✓ per danni cagionati a terzi commessi da figli minori di dipendenti e/o amministratori dell'Ente o da soggetti appartenenti al loro nucleo familiare o da persone soggette a tutela dell'Ente;
   - ✓ se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D.Lgs. 285/1992;

b) del Contraente (e/o del proprietario e/o locatario del veicolo):
   - ✓ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186, 186 bis e 187 del D.Lgs. 285/1992;
   - ✓ nel caso in cui al conducente sia stata sospesa o revocata o non rinnovata l'abilitazione alla guida, a patto che il Contraente (proprietario o locatario del veicolo) non sia a conoscenza di questa circostanza;

e in qualunque altro caso gli competa, salvo i casi in cui il Contraente (e/o il proprietario e/o locatario del veicolo) fosse a conoscenza prima del sinistro, delle cause determinanti il diritto all'azione di rivalsa.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

ART. 24 CLAUSOLA DI TERZIETÀ
Qualora la polizza sia stata stipulata dal Contraente in nome e per conto di differenti e amministrazioni e/o società e/o enti che risultino intestatari al P.R.A. o locatari dei veicoli assicurati con il presente contratto, in caso di sinistro tali amministrazioni e/o società e/o enti, nonché il Contraente stesso sono considerati terzi tra di loro.
In caso di sinistro che coinvolga veicoli di proprietà e/o in uso a soggetti controllati o collegati dal Contraente (sia che si tratti di persone fisiche che di persone giuridiche), si precisa che sussiste la terzietà tra le parti che legittima l'operatività della garanzia assicurativa.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

e

Sezione IV
Condizioni che regolano l’assicurazione RCA Libro Matricola

ART. 25 DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO – COPERTURA A LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. al Contraente o per i quali lo stesso, pur non essendo intestatario al P.R.A., abbia un interesse assicurativo essendo gli stessi utilizzati per i fini istituzionali del Contraente.

In caso di sostituzione di veicolo verrà riconosciuta, al veicolo subentrante, la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo di assicurazione, il premio sarà determinato in base ai costi convenuti in sede di gara e indicati sul Libro Matricola.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione della documentazione assicurativa.

Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data e ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o, comunque, dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società della documentazione assicurativa.

Qualora il Contraente fornisca, in buona fede, dichiarazioni errate, incomplete o inesatte, la Società riconosce comunque la piena validità della garanzia, fermo il diritto di richiedere l'eventuale maggior premio non percepito.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata, dalla Società, per ogni periodo d'assicurazione, entro 120 giorni dal termine del periodo stesso.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

ART. 26 CLAUSOLA DI SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE PER LA SOSPENSIONE E LA RIATTIVAZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI CON POLIZZE GESTITE NELLA FORMA A LIBRO MATRICOLA

Qualora il Contraente intenda, sospendere le garanzie in corso di contratto per un veicolo inserito nella presente polizza, è tenuto a darne comunicazione alla Società – direttamente e/o tramite il Broker – restituendo il certificato di assicurazione e la Carta Verde.

All'atto della sospensione la Società rilascia un'applicazione alla polizza con l'indicazione della dicitura "sospensione" che deve essere sottoscritta dal Contraente.

In essa è riportata la data di decorrenza della sospensione/esclusione.

L'eventuale riattivazione delle garanzie deve avvenire entro 12 mesi dalla data di decorrenza della sospensione e comunque entro la data di scadenza del contratto, ed è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, in quest'ultimo caso a condizione che:

- ✓ il precedente veicolo sia stato alienato, demolito, distrutto, esportato definitivamente o sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita;
- ✓ il veicolo oggetto dell'operazione appartenga alla stessa categoria e la formula tariffaria siano compatibili;
- ✓ il proprietario assicurato (o nel caso dei contratti di leasing, il locatario) sia il medesimo.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

All'atto della riattivazione la Società rilascia un'applicazione alla polizza che deve essere sottoscritta dal Contraente e che riporta la data di decorrenza della riattivazione/inclusione.

Qualora la sospensione abbia avuto una durata pari o superiore a 3 mesi il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione delle garanzie, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi.

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive e del conteggio del premio di regolazione alla scadenza del contratto saranno perciò adottali i seguenti criteri:

- ✓ per i veicoli inclusi nel Libro Matricola alla data di emissione del contratto, per i quali le garanzie siano state sospese per meno di 3 mesi consecutivi, troveranno applicazione le regole evolutive, sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio e il premio sarà comunque dovuto per tutta l'annualità assicurativa;
- ✓ per i veicoli inclusi nel Libro Matricola alla data di emissione del contratto, per i quali le garanzie siano state sospese per almeno 3 mesi consecutivi, non troveranno applicazione le regole evolutive, per cui non sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio e il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura;
- ✓ per i veicoli inclusi nel Libro Matricola nel corso dell'annualità assicurativa, non troveranno applicazione le regole evolutive e non sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio. Nel caso in cui le garanzie siano state sospese per meno di 3 mesi consecutivi il premio sarà comunque dovuto per tutta l'annualità assicurativa, nel caso in cui le garanzie siano state sospese per almeno 3 mesi consecutivi il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva;

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

- ✓ per i veicoli per i quali le garanzie risultino ancora sospese dopo 12 mesi: il rischio deve considerarsi escluso; pertanto, non troveranno applicazione le regole evolutive, non sarà rilasciata l'attestazione dello stato del rischio e il premio sarà calcolato in misura pari ad 1/360 del premio annuo per ogni giorno di effettiva copertura.
  Per i ciclomotori, quadricicli e motoveicoli la sospensione è consentita solo in caso di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione o esportazione definitiva comprovate da idonea documentazione.

ART. 27 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.
L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private equiparate.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

ART. 28 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

La garanzia vale anche per danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di scarico da carico da terra sul veicolo e viceversa, ancorché eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna purché tali mezzi o dispositivi meccanici siano stabilmente fissati sul veicolo e previsti in sede di immatricolazione del medesimo e/o successiva modifica riportata nel libretto di circolazione.
Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendano parte alle operazioni non sono considerate terzi.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

ART. 29 VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP
La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

ART. 30 DANNI DA INQUINAMENTO
A integrazione della copertura assicurativa RCA relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento) sia in caso di circolazione che in caso di sosta.
Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo da parte delle sostanze succitate.
I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA prestata dalla Società.
La garanzia non opera:
qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia per RCA prestata dalla Società;
- ✓ per i danni alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;
- ✓ per i danni conseguenti a operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del veicolo identificato effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- ✓ se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali, dal Codice, nei confronti dell'assicurato, ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o servizio.

ART. 31 SGOMBERO NEVE – VEICOLI ADIBITI OCCASIONALMENTE A SGOMBERO NEVE
Si precisa che l'assicurazione copre i danni derivanti da operazioni di sgombero della neve effettuate dal veicolo assicurato, sempreché sia stata rilasciata specifica autorizzazione dall'Autorità competente. Sono comunque esclusi i danni alla pavimentazione stradale.

ART. 32 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI
La Società tiene indenne i trasportati delle somme che siano tenuti a corrispondere per capitali, interessi e spese, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, esclusi il conducente ed i soggetti di cui all'art. 129 del Codice in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni arrecati al veicolo assicurato.

ART. 33 RICORSO TERZI DA INCENDIO
La Società nei casi di responsabilità dell'assicurato in conseguenza di incendio o di esplosione o scoppio del veicolo assicurato, anche non in circolazione ai sensi del Codice, risponde dei danni materiali e diretti causati dagli eventi suddetti alle cose di terzi.
Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'assicurato, fatta eccezione per il locale destinato a rimessa del veicolo.
La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella SEZIONE *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.*

ART. 34 ISPEZIONI E VERIFICHE DELLA SOCIETÀ
La Società ha il diritto di ispezionare il rischio, potendo accedere, a beni, libri e registri, documenti amministrativi, atti probatori e simili.
Il Contraente ha l'obbligo di fornire le indicazioni e informazioni occorrenti. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società o da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'assicurato.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Sezione V
Esclusioni

ART. 35 ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto all'articolo *RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA,* l'assicurazione non è operante:

- ✓ se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. L'assicurazione conserva invece pienamente la propria validità:
  a) se l'abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso dell'assicurato, o se la stessa non è stata rinnovata, a patto che sia rinnovata entro 3 mesi dalla data di scadenza;
  b) se il conducente alla guida dei veicoli, per i quali è richiesta la patente di servizio ex art. 139 Codice della Strada sia comunque in possesso di regolare patente civile o rientri nella casistica sub a). L'assicurazione conserva comunque la sua validità anche quando il conducente alla guida di veicoli per i quali è richiesta la patente di servizio sia iscritto al corso propedeutico al sostenimento dell'esame per l'ottenimento della patente speciale, durante le prove e durante l'esame, nonché in caso di superamento positivo dell'esame abilitativo per il conseguimento della patente di servizio ancorché non sia stato emesso/ricevuto il documento;
- ✓ nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- ✓ nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- ✓ nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- ✓ nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- ✓ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli articoli 186 e 187 del D.Lgs. 285/1992.

In tali casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Sezione VI
Estensioni di garanzia corpi veicoli terrestri (CVT)

ART. 36 CONDIZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI
VALORE ASSICURATO, SUO ADEGUAMENTO E CALCOLO DEL PREMIO

Le seguenti garanzie sono operanti se espressamente richiamate, relativamente a ciascun veicolo, nell'allegato TABULATO AUTO.

Premesso che il valore da assicurare del veicolo dovrà essere indicato dall'assicurato e che l'aggiornamento dello stesso è sempre a suo carico, la Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore dei veicoli assicurati al valore commerciale e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio relativo, che verrà determinato annualmente.

Per valore commerciale s'intende il valore riportato nella quotazione Quattroruote maggiorato del valore degli optional successivamente installati sul veicolo; per quest'ultimi si applicherà lo stesso degrado percentuale di cui è soggetto il veicolo.

Nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'IVA se questa è a carico dell'assicurato.

ART. 37 INCENDIO

La Società assicura i danni materiali arrecati da incendio al veicolo assicurato, compresi, lo scoppio del motore e dell'azione diretta del fulmine anche se non seguiti da incendio.

La Società risponde anche dei danni che lo scoppio di qualsivoglia elemento e/o sostanza destinata all'alimentazione e al funzionamento del veicolo, può occasionare al veicolo stesso anche quando non vi sia sviluppo d'incendio.

ART. 38 FURTO E RAPINA

La Società assicura il veicolo completo di accessori, di optional e di tutto quanto in normale dotazione, fornito dalla casa costruttrice, contro i danni del furto – totale o parziale – o rapina (consumati o tentati) ovunque si trovino tanto al coperto che allo scoperto, fermo o in circolazione.

Sono parificati a tali danni i guasti cagionati al veicolo nella esecuzione di furto o rapina, consumati o tentati, nonché di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo stesso, fermo restando l'esclusione di qualsiasi altro reato contro la proprietà.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione sempre che il Contraente e/o l'assicurato abbiano prodotto la documentazione richiesta dalla Società e prevista per legge.

L'assicurato è comunque legittimato, in caso di furto totale, a ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l'impegno di restituire quanto pagato dalla Società, maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

DANNI SUCCESSIVI AL FURTO E ALLA RAPINA

Qualora sia attivata la garanzia *FURTO E RAPINA* la Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal mezzo per effetto della circolazione successiva al furto od alla rapina.

Il capitale assicurato è pari a quello in corso per la garanzia *FURTO E RAPINA.*

La garanzia non opera per i danni subiti dalle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli.

ART. 39 ESCLUSIONI INCENDIO, FURTO E RAPINA

L'assicurazione non è operante per i danni:

- ✓ verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- ✓ conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- ✓ derivanti da dolo dell'assicurato;
- ✓ derivanti da bruciature causate da contatti di apparecchi elettrici, fiammiferi, sigari e simili e in genere quelli derivanti da casi fortuiti non seguiti da incendio;
- ✓ agli impianti elettrici per effetto di fenomeno elettrico, a meno che non sia stato seguito da incendio e fatta comunque salva l'azione del fulmine.

ART. 40 EVENTI SOCIO POLITICI

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo, sabotaggio.

In caso di sinistro, l'assicurato dovrà fare denuncia alle Autorità, inoltrando alla Società copia della denuncia

La Società indennizzerà tali spese con applicazione di franchigie e scoperti di cui alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.*

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

ART. 41 EVENTI NATURALI

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato da:

- ✓ eventi atmosferici: a titolo esemplificativo uragano, bufera, tempesta, vento, trombe d'aria, grandine, pioggia, cicloni, tifoni, e cose da loro trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non;

La garanzia si intende inoltre estesa ai danni provocati da:

- ✓ eruzioni vulcaniche. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto delle eruzioni vulcaniche medesime;
- ✓ terremoto, intendendosi per tale un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto cause endogene. La Società risponde, anche se non vi è stato incendio, dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati da o per crollo parziale o totale di fabbricati o impianti, provocati da terremoto;
- ✓ inondazioni, alluvione, esondazione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto. La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da inondazioni provocate sia dal mare che da uragano e/o tempesta e/o fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d'acqua, laghi, bacini sia artificiali che naturali. Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti;
- ✓ frane, smottamenti e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, esplosioni naturali;
- ✓ crollo di edifici o di strutture atte alla viabilità, sprofondamento di strade, caduta di neve o di ghiaccio, caduta di oggetti, caduta di aeromobili o missili, compresi corpi volanti non pilotati parti di essi e oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie.

La Società indennizzerà tali spese con applicazione di franchigie e scoperti di cui alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*

ART. 42 CRISTALLI

La Società indennizza i danni da rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo.
La garanzia copre i danni subiti dai cristalli del veicolo conseguenti a causa accidentale o a fatto di terzi. Rigature, screpolature, segnature e simili sono escluse dalla presente assicurazione, così come i danni provocati alle altre parti del veicolo della rottura dei cristalli.
Le screpolature o le scheggiature sono parificate a rottura se costituiscono un serio pericolo di rottura.
Questa garanzia opera esclusivamente, nei limiti per essa specificati, per gli eventi che non siano oggetto delle altre assicurazioni.
La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* senza alcuna applicazione di franchigia se l'assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto dai centri convenzionati.
Se l'assicurato non si avvale del servizio offerto dai centri convenzionati il massimale di garanzia si intende ridotto sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* con applicazione della relativa franchigia
La garanzia è prestata con forma di assicurazione a primo rischio assoluto, senza applicazione del degrado d'uso sulle parti sostituite.

ART. 43 ASSISTENZA STRADALE

La garanzia è operante in caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuto a:

- ✓ incidente stradale;
- ✓ guasto;
- ✓ incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
- ✓ furto e rapina;
- ✓ eventi naturali
- ✓ eventi sociopolitici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, purché l'assicurato non vi abbia preso parte attiva);
- ✓ forature e danni a pneumatici;

o comunque a causa di qualsiasi guasto meccanico, elettrico e/o di un evento garantito in polizza.

La garanzia opera anche nel caso in cui, ancorché il veicolo risulti in grado di viaggiare o proseguire la marcia, esista il rischio di aggravamento dei danni, di pericolosità per l'incolumità di persone o cose, di grave disagio per gli occupanti dello stesso.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

OPZIONE 1 CENTRALE OPERATIVA CONVENZIONATA
La Società sostiene i costi delle sole prestazioni indispensabili ad aiutare l'assicurato ad affrontare la situazione di difficoltà che si è verificata, fino al momento in cui tale difficoltà cessa, e comunque entro e nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti da ciascuna prestazione.
Nelle prestazioni indispensabili si intendono compresi i costi relativi alle prestazioni di cui alla clausola *GESTIONE DEI SINISTRI ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI.*
I costi eccedenti i limiti di spesa che la Società si impegna a tenere a proprio carico gravano sull'assicurato che deve pagarli direttamente al soggetto che eroga materialmente la prestazione. Se l'assicurato non accetta di corrispondere l'eccedenza, la prestazione sarà erogata solo nei limiti di quanto indicato.
Qualora tali costi siano anticipati dalla Società, essi dovranno essere rimborsati alla stessa.

In alternativa, e solo se autorizzato dalla Centrale Operativa Convenzionata, la Società rimborsa la spesa da lui sostenuta per procurarsi autonomamente la prestazione precedentemente richiesta alla Centrale operativa, entro e nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna prestazione. In tal caso l'assicurato deve produrre l'originale dei documenti fiscali che dimostrano che ha effettivamente sostenuto la spesa.

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
La Società, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente garanzia di assistenza, si avvale di apposita Centrale Operativa Convenzionata. La Società, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, ha la facoltà di cambiare la Centrale Operativa Convenzionata, dandone tempestivo avviso al Contraente.
I numeri da contattare sono i seguenti:
- ✓ numero verde ……

oppure…….
- ✓ per chiamate dall'Italia e dall'estero
- ✓ oppure telefax …….

In caso di necessità, l'assicurato deve contattare la Centrale Operativa fornendo le seguenti informazioni:
- ✓ nome e cognome;
- ✓ luogo in cui necessita di essere assistito;
- ✓ targa del veicolo assicurato.

GESTIONE DEI SINISTRI ED EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
La Centrale Operativa Convenzionata provvede a fare effettuare, sul luogo del sinistro, piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e che consentano al veicolo di riprendere la marcia. Sono compresi anche i casi di foratura, perdita o rottura delle chiavi, mancanza di carburante. I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Società. Sono invece a carico dell'assicurato i costi dei pezzi di ricambio e dell'eventuale carburante. Qualora il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, oppure qualora l'intervento di riparazione sul luogo non sia stato risolutivo, la Centrale Operativa Convenzionata organizza, a scelta dell'assicurato, il soccorso stradale del veicolo con il massimo della percorrenza di 50 km dal luogo del sinistro:
- ✓ fino a un punto di assistenza della Casa costruttrice o autorizzato dalla stessa;
- ✓ oppure, fino al punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo;
- ✓ oppure per i danni non riparabili in loco fino al luogo di avvenimento del sinistro al luogo di residenza/sede legale dell'assicurato.

  Qualora il soccorso stradale sia effettuato durante la chiusura del punto di assistenza, il veicolo è ricoverato presso un deposito provvisorio scelto dalla Centrale Operativa e la Società tiene a proprio carico anche i costi relativi al secondo traino per trasferirlo con tempestività da tale deposito al punto di assistenza disponibile scelto dall'assicurato. Il limite di 50 km stabilito per il punto di assistenza della Casa costruttrice o autorizzato dalla stessa e l'individuazione del punto di assistenza più vicino e attrezzato per la riparazione del veicolo hanno come riferimento il luogo del sinistro.

OPZIONE 2 – SOCCORSO TRAMITE FORNITORE NON CONVENZIONATO
L'assicurato ha facoltà di rivolgersi a un fornitore non convenzionato. Il rimborso delle spese sostenute per il traino e/o trasporto dovranno essere documentate rispettivamente da regolare fattura e dai documenti originali di viaggio intestati all'assicurato. Si precisa, infine, che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina.

Resta inteso che nell'ipotesi in cui la Società non possa erogare le prestazioni tramite Centrale Operativa Convenzionata, queste saranno effettuate tramite altro fornitore e le relative spese saranno rimborsate all'assicurato dietro presentazione di regolare fattura.

ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA ASSISTENZA

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Le prestazioni sopra descritte non sono erogate per sinistri avvenuti durante e per effetto di:
- ✓ partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali, nonché verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- ✓ atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- ✓ scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo, atti dolosi, se l'Assicurato sia stato parte attiva in tali eventi
- ✓ sviluppo (comunque insorto, controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia:
- ✓ i sinistri avvenuti nei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- ✓ indennizzi o prestazioni alternative, a titolo di compensazione, qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla garanzia;
- ✓ i danni conseguenti a mancato o ritardato intervento da parte della Centrale Operativa dovuti a circostanze fortuite o imprevedibili per i quali la Centrale Operativa non assume responsabilità.

Tutte le eccedenze di massimale, così come gli anticipi di denaro previste nelle singole prestazioni, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese ove si trova momentaneamente l'assicurato. Il rimborso dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data dell'anticipo.

RIMPATRIO VEICOLO DALL'ESTERO

Sono comprese in garanzia le spese di rimpatrio del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale, guasto, incendio, furto, eventi sociopolitici, eventi atmosferici.
La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.*

ASSISTENZA STRADALE PLUS: SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO
(OPERANTE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATA)

Qualora sia attivata la garanzia *ASSISTENZA STRADALE PLUS* è automaticamente compresa la garanzia *SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO* di cui all'articolo *PACCHETTO GARANZIE INTEGRATIVE*.

ART. 44 KASKO

La Società si obbliga a indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti conseguenti a:
- ✓ collisione con altri veicoli, persone, animali
- ✓ urto contro ostacoli di qualsiasi genere;
- ✓ ribaltamento, fuoriuscita di strada verificatisi durante la circolazione;
- ✓ frane, smottamenti e cedimenti del terreno, crollo di edifici o di strutture atte alla viabilità, sprofondamento di strade, caduta di neve o di ghiaccio, caduta di oggetti, caduta di aeromobili o missili, compresi corpi volanti non pilotati parti di essi e oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie.

Qualora il medesimo evento sia assicurato anche dalla garanzia *EVENTI NATURALI*:
- ✓ nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, sarà applicata la sola franchigia inferiore;
- ✓ qualora fossero operanti più scoperti, sarà applicato solo quello inferiore;
- ✓ qualora lo scoperto sia concomitante con una franchigia, questa sarà considerata minimo assoluto.

L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti del veicolo.
L'assicurazione è, inoltre, estesa:
- ✓ alla colpa grave dell'assicurato, del contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo. La presente condizione non costituisce oneri a carico del contraente, né assicurazione della responsabilità amministrativa. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge;
- ✓ ai danni verificatisi quando il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti autorità entro 3 mesi dalla data del sinistro;
- ✓ ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro e abiliti alla guida del veicolo assicurato, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del veicolo assicurato.

ART. 45 KASKO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

La garanzia opera sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* e con il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. La copertura è prestata con forma di assicurazione a primo rischio assoluto senza applicazione del degrado d'uso sulle parti sostituite.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

ART. 46 COLLISIONE
La Società si obbliga a indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti avvenuti durante la circolazione in aree pubbliche o private e conseguenti a:
- ✓ collisione con velocipedi, veicoli a braccia o con uno o più veicoli identificati con la targa o altro dato di immatricolazione;
- ✓ collisione con persona identificata;
- ✓ collisione con animali.

L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti del veicolo.
L'assicurazione è, inoltre, estesa:
- ✓ alla colpa grave dell'assicurato, del Contraente e delle persone che detengono legittimamente il veicolo. La presente condizione non costituisce oneri a carico del Contraente, né assicurazione della responsabilità amministrativa. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge;
- ✓ ai danni verificatisi quando il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché la stessa sia successivamente rilasciata dalle competenti autorità entro 3 mesi dalla data del sinistro;
- ✓ ai danni verificatisi quando il conducente è alla guida con patente scaduta, purché la stessa sia successivamente rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro e abiliti alla guida del veicolo assicurato, salvo il caso in cui il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse il conducente alla guida del veicolo assicurato

ART. 47 ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA KASKO E COLLISIONE
Non sono comunque indennizzabili i danni:
- ✓ causati da cose o da animali trasportati sul mezzo;
- ✓ subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano e quelli verificatisi durante la circolazione fuoristrada;
- ✓ originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, provvedimenti di qualsiasi governo o Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- ✓ conseguenti a furto o rapina (consumati o tentati) del veicolo o a incendio, esplosione e scoppio dello stesso, se non determinati da un rischio coperto dalla polizza;
- ✓ alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- ✓ i danni da vizio proprio del veicolo e da svalutazione dello stesso a seguito del sinistro;
- ✓ i danni derivanti da mancato utilizzo del veicolo;
- ✓ le spese di trasporto, rimorchio o simili rese necessarie in seguito ad incidenti;
- ✓ i danni alle cose non pertinenti al veicolo che sul medesimo si trovino per qualsiasi motivo;
- ✓ conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- ✓ se il guidatore non sia munito di prescritta patente di abilitazione;
- ✓ se il veicolo non circoli nelle condizioni risultanti dalla carta di circolazione e con il numero di persone corrispondenti al numero dei posti in essa indicato;
- ✓ quando il veicolo venga usato per la partecipazione a corse, gare e relative prove, anche se non ufficiali.

ART. 48 PACCHETTO GARANZIE INTEGRATIVE
Le garanzie di seguito elencate sono prestate nella forma a primo rischio assoluto, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

RIPRISTINO AIRBAG
L'impresa rimborsa all'assicurato le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.*

SPESE DI IMMATRICOLAZIONE – SPESE DI ASSICURAZIONE R.C.A. – TASSA DI PROPRIETA'
Le garanzie operano in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto e/o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.
L'impresa rimborsa all'Assicurato:
_ l'importo massimo di euro 300,00 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

_ l'importo pari a 1/360° del premio netto annuo previsto per la garanzia della Responsabilità Civile Auto, purchè prestata dall'impresa, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque, la data di comunicazione dell'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quello della sospensione della garanzia R.C.A.
_ l'importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.
Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione del Pubblico Registro Automobilistico.

SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE CHIAVI
La Società si obbliga fino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*, a rimborsare le spese sostenute dall'assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo e/o di bloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo bloccaggio del sistema antifurto. La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura.
La garanzia è prestata previa presentazione di regolare fattura e il pagamento dell'indennizzo è subordinato alla presentazione:
- ✓ in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- ✓ in caso di smarrimento, dell'autodichiarazione fornita dall'assicurato.

TRASPORTO IN AMBULANZA
La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del conducente e/o dei trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso.
La Società indennizzerà tali spese fino alla concorrenza degli importi di cui alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.*

SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO
In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza e/o per sequestro conseguente a incidente stradale, la Società rimborserà all'assicurato, a titolo di indennità, le spese documentate sostenute per il noleggio di un veicolo di caratteristiche similari.
Restano a carico del danneggiato le spese di carburante, lubrificanti, pedaggio, traghetto e le eventuali assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con il veicolo messo a disposizione.
In caso di sequestro del veicolo l'assicurato è tenuto ad allegare i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità e a precisare il luogo dove si trova sequestrato il veicolo stesso.
La Società indennizzerà tali spese sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* per il tempo tecnico necessario alle riparazioni, qualora effettuabili, del veicolo e comunque per un periodo massimo non superiore a 30 giorni.

IMBRATTAMENTO INTERNI
La Società si obbliga sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*, a indennizzare i danni provocati alle parti interne del veicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione sino al luogo di soccorso medico. La garanzia è altresì operante anche nel caso si tratti di animali o quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione.
Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente e le spese sostenute devono essere certificate da regolare fattura.

DANNI DA SCASSO
La Società si obbliga a indennizzare i danni da effrazione o scasso subiti dal mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo suddetto.
A integrazione di quanto previsto dalle *NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO* si precisa che, unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla Società copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

DISSEQUESTRO DEL VEICOLO
La Società si obbliga ad assistere a proprie spese l'assicurato nelle pratiche giudiziarie e stragiudiziarie per lo svincolo del veicolo che sia stato sottoposto a fermo o a sequestro da parte dell'Autorità competente a seguito di un sinistro. La Società indennizzerà tali spese sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

PARCHEGGIO E CUSTODIA
In caso di sinistro indennizzabile, la Società si obbliga fino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione M*ASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* a rimborsare le spese di parcheggio o custodia del veicolo disposto dall'Autorità. Le spese devono essere comprovate da regolare fattura. L'assicurato deve fornire la seguente documentazione:
- ✓ in caso di furto o rapina, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità;
- ✓ in caso di incendio, copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o dichiarazione di altra Autorità.

GARANZIA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA RCA E TASSA AUTOMOBILISTICA
La Società, qualora l'assicurato perda la disponibilità del veicolo per incendio, furto o rapina totali, o per distruzione a seguito di sinistro, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:
- ✓ al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di Responsabilità Civile contratta con l'Impresa relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data dì scadenza della rata di premio pagata;
- ✓ alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, fosse necessario riparare, sostituire e/o ripristinare airbag, pretensionatori di cinture di sicurezza e/o dispositivi antincendio del veicolo assicurato, la Società indennizzerà tali spese fino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*. Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

IMPIANTO ANTIFURTO E/O DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE
Qualora a seguito di un sinistro da circolazione fosse necessario riparare, sostituire e/o ripristinare l'impianto antifurto e/o l'impianto di localizzazione satellitare del veicolo assicurato, la Società indennizzerà tali spese fino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.* La Società indennizzerà tali spese sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*. Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

BAGAGLIO
La Società si obbliga a indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, eventi sociopolitici, atmosferici o danno da circolazione stradale, escluso denaro, preziosi e titoli.
La Società indennizzerà tali spese fino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione La Società indennizzerà tali spese sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.*

GUASTI ARRECATI DALLE AUTORITÀ
La garanzia copre anche i danni arrecati dalle Autorità e/o dall'assicurato e/o da altri allo scopo di evitare e/o ridurre un sinistro indennizzabile a termini di polizza e/o in conseguenza di operazioni di soccorso, salvataggio, rimozione o altro motivo a seguito di evento previsto dalla presente polizza.

ART. 49 TUTELA LEGALE
La Società assume a proprio carico, nel limite e alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al Contraente e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo assicurato,
.
Sono in garanzia:
- ✓ le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- ✓ le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- ✓ le spese per la difesa penale del conducente per reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'assicurato;
- ✓ le spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
- ✓ le spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- ✓ le spese di esecuzione forzata fino a due tentativi per sinistro;

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

- ✓ le spese di giustizia;
- ✓ le spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- ✓ i compensi dell'avvocato domiciliatario, con esclusione delle spese di trasferta.

Le spese legali sono garantite per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

Le garanzie valgono, relativamente a fatti, atti e omissioni direttamente connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio per le prestazioni di seguito indicate

RISARCIMENTO DANNI
Sono coperte le spese sostenute per ottenere il risarcimento dei danni cagionati da fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte. Sono compresi i sinistri con lesioni superiori a 9 punti di invalidità avvenuti Italia nonché le lesioni a persone avvenuti in Europa, al di fuori dell'Italia.
La presente garanzia opera anche nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcol, con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. La presente garanzia opera anche per la richiesta di risarcimento dei danni subiti dagli assicurati al "Fondo di garanzia delle vittime della strada".

DELITTI COLPOSI O CONTRAVVENZIONI
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni connessi a incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale di reato. In caso di delitti colposi o contravvenzioni la garanzia opera anche nel caso in cui venga contesta la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.

DELITTI DOLOSI
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, connessi a incidente stradale.
La garanzia opera quando:
- ✓ l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
- ✓ qualora l'originaria imputazione per reato doloso sia derubricato in ipotesi colposa;
- ✓ il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato per sentenza di non luogo a procedere.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.
L'assicurato ha l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. La Società rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato. La garanzia opera anche nel caso di "omissione di fermata e assistenza".

DISSEQUESTRO DEL VEICOLO
Sono coperte anche le spese per il dissequestro del veicolo assicurato sequestrato in seguito ad incidente stradale. In caso di dissequestro del veicolo assicurato, la garanzia opera anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.

INADEMPIENZE CONTRATTUALI
Sono garantite le spese sostenute dall'assicurato nelle vertenze per presunte inadempienze contrattuali proprie o di controparte derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, se il valore in lite è superiore a € 150. Sono escluse le controversie contrattuali con la presente società.

RESPONSABILE CIVILE
Sono garantite le spese sostenute per opporsi alle richieste di risarcimento dei danni causati dal proprietario o dal conducente a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza alla circolazione stradale del veicolo assicurato. La garanzia opera solo a integrazione e dopo l'esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per le spese di resistenza o soccombenza.

SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sono garantite le spese sostenute per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito a incidente stradale e connessa allo stesso. La Società provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione o del ricorso. L'assicurato deve far pervenire alla Società il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
Le prestazioni vengono garantite anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.

Sono garantite le spese sostenute dall'assicurato per l'impugnazione della sanzione pecuniaria o della sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito a:

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

- ✓ violazione del Codice della strada, purché vi sia l'accoglimento del ricorso/opposizione e l'importo della sanzione sia superiore a € 100;
- ✓ circolazione non autorizzata del proprio veicolo nel caso di furto o a causa della clonazione della targa del veicolo.

Sono garantite le spese sostenute per proporre ricorso in caso di irregolare variazione di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida.
Sono garantite le spese sostenute per proporre ricorso o opposizione contro le sanzioni amministrative comminate per le violazioni al Codice della Strada che comportano una decurtazione del punteggio superiore a 5 punti.

Le garanzie non sono valide per violazioni di carattere amministrativo non direttamente connesse a eventi derivanti dalla circolazione dei veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della patente, di cui al titolo IV del Codice (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: decorrenza di termini di validità della patente; perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente)

CONTROVERSIE ALL'ESTERO
La Società anticipa, sino alla concorrenza dell'importo riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI* equivalente in valuta locale, la cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa a incidente stradale verificatosi all'estero.
L'anticipo è concesso previa esibizione di adeguate garanzie di restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro 1 mese dalla data di erogazione.
Sono comprese le spese per l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.

ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA TUTELA LEGALE
Le garanzie non sono valide:
- ✓ per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- ✓ per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto sopra precisato;
- ✓ per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- ✓ se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al Codice;
- ✓ nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool (salvo le prestazioni per le quali la copertura è espressamente prevista) o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza salvo che l'assicurato venga assolto con decisione definitiva in sede penale;
- ✓ per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- ✓ per controversie con la Società;
- ✓ per l'adesione ad azioni di classe (class action);
- ✓ a fatti conseguenti a eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- ✓ ai casi in cui il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- ✓ ai casi in cui il conducente abbia i documenti di guida scaduti, salvo non ottenga il rinnovo degli stessi entro 90 giorni dal sinistro.

ART. 50 GPS – GSM – GPRS (garanzia attivabile su richiesta)
Qualora sul veicolo indicato in polizza sia installato un antifurto e localizzatore satellitare GPS – GSM – GPRS, questo deve essere stato installato dal produttore, ovvero, da sue filiali e/o punti vendita ufficiali, centri di installazione da lui formalmente riconosciuti e convenzionati, dalla casa costruttrice del veicolo e/o suo rappresentante In relazione a esso deve essere stato attivato un contratto per la fornitura del servizio di localizzazione satellitare da parte di società terze.
Il Contraente si impegna a consegnare alla Società, all'atto dell'emissione dell'applicazione:

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

- ✓ il documento, rilasciato dai soggetti sopra indicati, attestante la sussistenza di tutti i requisiti tecnici dichiarati nell'applicazione;
- ✓ il contratto relativo alla fornitura del servizio di localizzazione satellitare e il documento comprovante l'avvenuta installazione.

Qualora si verifichi un sinistro e il Contraente non abbia consegnato tale documentazione all'atto dell'inserimento dell'applicazione, la Società, prima di procedere alla liquidazione, verifica che il Contraente vi abbia successivamente provveduto, verificando altresì la conformità della stessa.
In considerazione di quanto sopra e degli obblighi assunti dal Contraente, considerati essenziali per l'assunzione e la valutazione del rischio e a fronte dei quali gli sono riconosciute condizioni contrattuali ed economiche di maggior favore, la Società presta la garanzia *FURTO E RAPINA* a condizione che:
a) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare sia stato installato a bordo del veicolo e che esso risulti operante secondo le procedure di attivazione riportate nel contratto di fornitura del servizio di localizzazione satellitare;
b) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare venga gestito totalmente da una centrale;
c) il centro di installazione autorizzato abbia emesso una certificazione di verifica e collaudo, sia del sistema antifurto e di localizzazione satellitare montato sul veicolo, sia del corretto funzionamento dei segnali elettronici di comunicazione tra periferica di bordo e centrale;
d) il sistema antifurto e di localizzazione satellitare consenta di far pervenire, in modo autonomo, il segnale di allarme alla centrale, secondo quanto stabilito dal contratto di fornitura del servizio di localizzazione satellitare;
e) la centrale sia in grado di rilevare gli eventuali guasti e/o malfunzionamenti del sistema di localizzazione satellitare;
f) il veicolo assicurato, ove lasciato incustodito, abbia la periferica di bordo sempre attiva, e ciò anche nel caso in cui vi sia mancanza di copertura delle linee telefoniche e/o del segnale GPS – GSM – GPRS;
g) nel caso di mancata trasmissione dell'allarme causata dall'assenza di campo della rete GPS – GSM – GPRS, la garanzia assicurativa sarà pienamente operante.

Pertanto, fatta eccezione per i casi di rapina e appropriazione indebita, nei casi in cui:
- ✓ una o più delle condizioni riportate nei punti sopra non siano più rispettate nel corso del periodo assicurativo;
- ✓ il segnale di allarme, relativo al furto del veicolo assicurato, non pervenga alla centrale e la comunicazione dell'evento avvenga mediante un messaggio vocale o scritto, salvo quanto previsto al punto g);
- ✓ l'assicurato, pur messo a conoscenza dell'esistenza di un guasto a carico del sistema antifurto e localizzazione satellitare e/o di sue parti o componenti, non abbia provveduto ad ottemperare alle istruzioni della centrale relative alle riparazioni e/o ai necessari interventi di ripristino;
- ✓ si sia verificata l'interruzione dei servizi da parte del provider telematico per mancato pagamento del canone da parte dell'assicurato,

La garanzia viene prestata con l'applicazione dello scoperto riportato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI.*

ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA GPS – GSM – GPRS
La garanzia non è operante per i danni conseguenti a:
- ✓ interruzione della fornitura di servizi da parte della centrale per mancato pagamento del canone;
- ✓ mancanza di conformità della documentazione sopra prevista;
- ✓ contenziosi in corso tra Contraente e/o assicurato e i gestori dei telefoni che possano avere come conseguenza, diretta o indiretta, l'interruzione anche parziale del segnale elettronico di controllo.

In caso di furto, rapina e appropriazione indebita, il Contraente e/o l'assicurato, conferisce alla Società la facoltà di assumere direttamente dalla centrale, che gestisce direttamente il servizio di localizzazione satellitare, ogni notizia necessaria per risalire al posizionamento del veicolo oggetto della garanzia prestata, mediante il monitoraggio delle relative movimentazioni e fasi di stazionamento, dal momento in cui il veicolo è stato lasciato incustodito. A tale scopo sottoscriverà gli eventuali atti che fossero necessari.
In caso di ritrovamento del veicolo, il Contraente e/o l'assicurato deve darne comunicazione alla Società. Restano esclusi dalla garanzia gli eventuali costi sostenuti per il recupero del veicolo salvo che non sia operativa la garanzia *ASSISTENZA STRADALE.*

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Sezione VII
Costituzione del premio

ART. 51 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE
La presente polizza è stipulata in base alle seguenti formule tariffarie.
È riportato lo stato dei sinistri registrato nel periodo di osservazione relativo all'annualità assicurativa in essere sulla base delle formule tariffarie applicate ai veicoli assicurati; in sede di aggiudicazione verranno comunicate le classi di assegnazione per il nuovo periodo assicurativo.
Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale ove ha sede legale il Contraente.
l'assicurazione è operante anche per i danni derivanti da colpa grave dell'assicurato nonché per i danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui l'assicurato deve rispondere a norma di legge. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.
Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), al Contraente e agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.
Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

Appendici di vincolo: nel caso in cui il veicolo assicurato utilizzato dal Contraente a seguito di contratto di leasing, o simili, su richiesta del Contraente o del proprietario del veicolo sarà emessa appendice di vincolo senza addebito di spese.

FRANCHIGIA FISSA E ASSOLUTA
La formula tariffaria franchigia fissa e assoluta non prevede variazione di premio in funzione del verificarsi o meno di sinistri. Il Contraente e/o l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice la Società provvede a gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
La Società, con cadenza semestrale richiederà al Contraente il rimborso delle franchigie relative alle liquidazioni effettuate, allegando l'elenco analitico dei sinistri liquidati corredati dalla necessaria documentazione riportante anche il numero di riferimento di sinistro del Contraente. Nella franchigia sono da intendersi comprese le eventuali spese legali e peritali.
Il Contraente provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 90 giorni dalla relativa richiesta.

BONUS MALUS
La formula tariffaria Bonus Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in relazione alla sinistrosità registrata nel periodo di osservazione.
Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
- ✓ primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- ✓ periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

TARIFFA FISSA
Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che non comporta applicazione della regola del Bonus Malus e nessuna applicazione di franchigia in caso di sinistro.

RISCHIO STATICO RIMORCHI, SEMIRIMORCHI, MACCHINE OPERATRICI E CARRELLI TRAINATI
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, purché identificato con targa propria o numero di telaio, nonché per i danni derivanti da manovre a mano, da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla garanzia RCA del veicolo trainante.

ART. 52 PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ
Per l'applicazione delle regole evolutive di cui ai precedenti articoli sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
- ✓ primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- ✓ periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

ART. 53 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO
Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante non comporta la cessione del contratto di assicurazione.

ART. 54 SOSTITUZIONE E DUPLICATO DELLA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Qualora si debba procedere alla sostituzione della documentazione assicurativa, la Società provvederà in merito con impegno del Contraente alla restituzione di quelli sostituiti.
Qualora si debba procedere al rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Codice.

ART. 55 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER FURTO O RAPINA DEL VEICOLO
Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice in caso di furto (o rapina) totale del veicolo l'assicurazione cessa a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 del Codice. L'assicurato ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle Autorità.

ART. 56 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO
Nel caso di cessazione di rischio a causa di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva, definitiva cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo la documentazione assicurativa e la carta verde.
Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:
- ✓ in caso di distruzione o esportazione definitiva o cessazione definitiva della circolazione del veicolo, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- ✓ in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo a uno degli enti designati dalle norme in vigore per la demolizione;
- ✓ in caso di vendita il certificato attestante la consegna del veicolo a uno degli enti designati dalle norme in vigore o a un terzo attestante la vendita.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Sezione VIII
Norme operanti in caso di sinistro

ART. 57. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'art.1913 del Codice Civile, l'ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente, deve darne avviso alla Società entro 1 mese da quando ne abbia avuto conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione scritta.

In caso di apertura da parte della Compagnia di controparte – quale impresa gestionaria – del flusso di informazione di responsabilità verso la Società – quale impresa debitrice –, la Società si obbliga a inviare lettera di informativa al Contraente, il quale, a tutela dei propri diritti, è tenuto a dare tempestivo riscontro alla Società per il rispetto dei termini di 30 giorni, superati i quali si applica il disposto della responsabilità accettata per silenzio-assenso.

Il Contraente s'impegna, non appena ne sia venuta in possesso, a trasmettere alla Società:

- ✓ in caso di sinistro RCA gli eventuali riferimenti testimoniali, le ulteriori informazioni e/o documenti, così come eventuali comunicazioni e/o atti giudiziari inerenti il sinistro;
- ✓ in caso di sinistro riconducibile alla sezione *ESTENSIONI DI GARANZIA CVT* l'indicazione delle conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, il nome e ulteriori riferimenti degli eventuali testimoni.

La Società si riserva di far eseguire la perizia del veicolo danneggiato.

La perizia eseguita da incaricato della Società entro 5 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del sinistro e solo trascorso tale periodo, è data facoltà all'assicurato di provvedere direttamente alle riparazioni dandone comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R e/o PEC, fermo restando gli obblighi di cui all'articolo *RIPARAZIONI – REINTEGRAZIONI IN FORMA SPECIFICA*. È data inoltre facoltà all'assicurato di far eseguire immediatamente le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina più vicina; l'assicurato ha però l'obbligo di conservare le tracce e i resti del sinistro fino all'accertamento del danno da parte della Società.

L'assicurato sotto pena di decadenza dal diritto di indennizzo, non può giungere ad accordi diretti col terzo responsabile, né ottenere da questi indennizzo anche parziale senza il consenso della società.

Laddove applicabile la norma, la denuncia di sinistro deve essere fatta sull'apposito modulo, secondo la disposizione dell'IVASS.

ART. 58 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'assicurato che esagerano dolosamente l'ammontare del danno, dichiarano distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occultano, sottraggono o manomettono cose salvate, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilitino a il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 59 RIPARAZIONE – REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

In caso di sinistro riconducibile sezione *ESTENSIONI DI GARANZIA CVT*, salvo le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, con emissione della fattura intestata al Contraente come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato a effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Perdita totale autoveicoli
In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo assicurato la Società determina il relativo ammontare, nei limiti del valore assicurato, in base al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, al netto dell'eventuale valore residuo.
Nel caso di garanzie *INCENDIO, FURTO E RAPINA, EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI, KASKO* e *COLLISIONE*, per i sinistri verificatisi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno verrà determinato, nei limiti del valore assicurato, riconoscendo una somma corrispondente al valore a nuovo del veicolo e degli eventuali accessori aggiuntivi, se assicurati, determinato sulla base dell'ultima quotazione della rivista Quattroruote disponibile al momento del sinistro per le autovetture ed al prezzo di acquisto, comprovato da fattura o altro documento equivalente, per gli altri veicoli.

Danni parziali autoveicoli
In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, la Società determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo stesso al netto del degrado delle parti sostituite e/o riparate.
Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo assicurato prima e dopo l'evento, l'ammontare del danno sarà pari a tale differenza.
Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di 48 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l'indennizzo verrà determinato:
- relativamente alle garanzie di cui agli articoli *INCENDIO, FURTO E RAPINA, EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI*, senza dedurre il degrado delle parti sostituite e/o riparate salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
- relativamente alle garanzie di cui agli articoli *KASKO* o senza dedurre il degrado delle parti sostituite salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico od elettronico, la strumentazione di bordo, gli arredamenti interni, la batteria, le gomme, il navigatore satellitare e gli apparecchi audiofonovisivi.
Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per le modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.

Perdita totale veicoli commerciali e altri veicoli
In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo assicurato la Società determina il relativo ammontare, nei limiti del valore assicurato, in base al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, al netto dell'eventuale valore residuo.
Nel caso di garanzie *INCENDIO, FURTO E RAPINA, EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI, KASKO* e *COLLISIONE*, per i sinistri verificatisi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno verrà determinato, nei limiti del valore assicurato, riconoscendo una somma corrispondente al valore a nuovo del veicolo e degli eventuali accessori aggiuntivi, se assicurati, determinato sulla base dell'ultima quotazione della rivista Quattroruote disponibile al momento del sinistro per le autovetture e al prezzo di acquisto, comprovato da fattura o altro documento equivalente, per gli altri veicoli.

Danni parziali veicoli commerciali e altri veicoli
In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, la Società determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo stesso al netto del degrado delle parti sostituite e/o riparate.
Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo assicurato prima e dopo l'evento, l'ammontare del danno sarà pari a tale differenza.
Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di 24 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l'indennizzo verrà determinato:
- relativamente garanzie di cui agli articoli *INCENDIO, FURTO E RAPINA, EVENTI NATURALI, EVENTI SOCIOPOLITICI*, senza dedurre il degrado delle parti sostituite e/o riparate salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
- relativamente alle garanzie di cui agli articoli *KASKO* o *COLLISIONE* senza dedurre il degrado delle parti sostituite salvo il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico od elettronico, la strumentazione di bordo, gli arredamenti interni, la batteria, le gomme, il navigatore satellitare e gli apparecchi audiofonovisivi.
Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per le modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni.

ART. 60 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

In caso di sinistro riconducibile alle garanzie *INCENDIO* e *FURTO E RAPINA,* se le cose (veicolo e/o sue parti) vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.
Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha indennizzato il danno, a meno che l'assicurato non rimborsi alla stessa l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose medesime.
Qualora si abbia il recupero prima dell'indennizzo del danno la Società risponderà soltanto dei danni eventualmente sofferti dalle cose medesime in conseguenza del furto (o rapina):
L'assicurato all'atto in cui riceve dalla Società l'indennizzo del danno, si impegna a conferire alla Società mandato irrevocabile a vendere il veicolo assicurato qualora lo stesso venga ritrovato, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita e comunque mettendo l'importo predetto a disposizione della stessa.

ART. 61 GESTIONE DELLE VERTENZE LEGALI
La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi del Contraente e/o dell'assicurato, assume la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
La Società presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto dall'art.1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.
In tutti i casi le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato.

ART. 62 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI – CLAUSOLA ARBITRALE
La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dall'assicurato
A tal fine, la Società dovrà inviare a quest'ultimo una proposta di liquidazione
Mancando l'accordo su tale proposta, questa è deferita a due periti, uno per parte.
Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.
Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, a istanza della parte più diligente, dal Presidente del Foro ove ha sede il Contrante.
Ciascuna parte sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo; il Contraente conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'Indennizzo spettantegli.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
I periti, tenendo presente le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza.
La loro decisione sarà impegnativa per le parti e inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni

ART. 63 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO
In base al Regolamento IVASS 9/2015 non è più previsto l'invio cartaceo al Contraente dell'attestato di rischio, come indicato dall'art. 134 del Codice. Pertanto, ai fini dell'aggiudicazione della presente assicurazione, le Compagnie acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso all'apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS. Le informazioni relative ai mezzi assicurati per accedere alla banca dati sono quelli rilevabili dall'allegato tabulato auto.

ART. 64 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO (ART. 149 DEL CODICE)
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato e assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente (art. 139, comma 2 del Codice), si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.
Tale procedura si applica nel caso di sinistro che coinvolge due veicoli immatricolati in Italia (o Città del Vaticano o Repubblica San Marino) assicurati per la garanzia R.C.A.
In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento ordinaria prevista dall'art. 148 del Codice.
La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'assicurato i danni subiti.
Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, a informare l'assicurato e trasmettere la documentazione raccolta alla compagnia di assicurazione del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. 254/2006). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

nuovamente inoltrata dall'assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

ART. 65 PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (ART. 148 DEL CODICE)
Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente articolo, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'assicurato direttamente alla società del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

ART. 66 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (ART. 141 DEL CODICE)
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art. 141 del Codice.

ART. 67 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società, entro 2 mesi dal termine della scadenza semestrale di ogni anno, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:
- ✓ la numerazione attribuita
- ✓ la data di accadimento
- ✓ la località del sinistro
- ✓ la targa del veicolo assicurato coinvolto
- ✓ il nominativo della controparte
- ✓ lo stato del sinistro
- ✓ il tipo di garanzia coinvolta (RCA, ARD)
- ✓ tipologia di CID (gestionale, debitore, No CARD)
- ✓ l'importo a riserva
- ✓ l'importo liquidato
- ✓ la data di liquidazione.

Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra. La documentazione dovrà essere fornita mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 1 mese dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.
In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE* la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 1 mese dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Sezione IX
Massimali Limiti di indennizzo Deducibili

ART. 68 LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI

I massimali per i danni a persone e per i danni a cose sono quelli convenuti in polizza, fermo restando i minimi di legge

Se in polizza è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

I massimali prescelti, per sinistro e indipendentemente dal numero delle vittime, sono i seguenti per ogni singolo veicolo assicurato.

TIPOLOGIA	MASSIMALE PER SINISTRO
PER TUTTI I MEZZI ECCETTO AUTOBUS	€ 10.000.000,00 per sinistro suddiviso in € 8.500.000,00 per sinistro per danni a persone ed € 1.500.000,00 per sinistro per danni a cose e animali
AUTOBUS	€ 32.000.000,00 per sinistro suddiviso in € 30.000.000,00 per sinistro per danni a persone ed € 2.000.000,00 per sinistro per danni a cose e animali

Salvo quanto diversamente precisato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro della franchigia prevista nella presente sezione.

GARANZIA	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA PER SINISTRO *In caso di applicazione di scoperto l'importo indicato in questa colonna è il valore di minimo scoperto*	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO
RCA (tariffa franchigia fissa)	Nessuna	Nessuna	Si rinvia a quanto sopra indicato
RICORSO TERZI DA INCENDIO	---	---	€ 500.000
INCENDIO	---	---	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicato all'allegato TABULATO AUTO
FURTO RAPINA	---	--	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicato all'allegato TABULATO AUTO
EVENTI SOCIOPOLITICI	10%	€ 250	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicato all'allegato TABULATO AUTO
EVENTI NATURALI	10%	€ 250	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicato all'allegato TABULATO AUTO
CRISTALLI	Nessuno scoperto o franchigia in caso di riparazione presso centri convenzionati.		€ 1.000 in caso di riparazione presso centri

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

	In caso di riparazione presso centri non convenzionati franchigia € 100		convenzionati € 750 in caso di riparazione presso centri non convenzionati
ASSISTENZA STRADALE OPZIONE 1 CENTRALE OPERATIVA CONVENZIONATA	---	---	Trasporto sino a 50 km dal luogo del sinistro
ASSISTENZA STRADALE OPZIONE 2 RIMBORSO	---	---	Trasporto sino a 50 km dal luogo del sinistro con il massimo di € 1.000
ASSISTENZA STRADALE RIMPATRIO VEICOLO	---	---	€ 500
KASKO	10%	€ 500	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicato all'allegato TABULATO AUTO
KASKO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	10%	€ 500	*Range indicativo* *€ 3.000 >x< € 10.000*
COLLISIONE	10%	€ 500	Il valore del veicolo per cui è attivata la garanzia è indicato all'allegato TABULATO AUTO
PACCHETTO GARANZIE INTEGRATIVE			
SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE CHIAVI	---	---	€ 250
TRASPORTO IN AMBULANZA	---	---	€ 500
SPESE DI NOLEGGIO DI UN VEICOLO	---	---	€ 250
IMBRATTAMENTO INTERNI	---	---	€ 500
DISSEQUESTRO DEL VEICOLO	---	---	€ 300
PARCHEGGIO E CUSTODIA	---	---	€ 500
DISPOSITIVI DI SICUREZZA	---	---	€ 1.000
IMPIANTO ANTIFURTO E/O DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE	---	---	€ 500

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

BAGAGLIO	---	---	Da € 250 a € 500 per evento e per veicolo fino ad una concorrenza massima complessiva per anno assicurativo di € 5.000
RIPRISTINO AIRBAG			€ 520
SPESE IMMATRICOLAZIONE – SPESE DI ASSICURAZIONE R.C.A. – TASSA DI PROPRIETA'			€ 300
TUTELA LEGALE RISARCIMENTO DANNI	---	---	€ 15.000
TUTELA LEGALE DELITTI DOLOSI E CONTRAVVENZIONI	---	---	€ 15.000
TUTELA LEGALE DISSEQUESTRO DEL VEICOLO	---	---	€ 15.000
TUTELA LEGALE INADEMPIENZE CONTRATTUALI	---	---	€ 15.000
TUTELA LEGALE RESPONSABILE CIVILE	---	---	€ 15.000
TUTELA LEGALE SANZIONI AMMINISTRATIVE	---	---	€ 15.000
TUTELA LEGALE CONTROVERSIE ALL'ESTERO	---	---	€ 15.000
TUTELA LEGALE ASSISTENZA RITIRO PATENTE	---	---	€ 500

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Sezione X
Calcolo del premio

Si rinvia all'allegato TABULATO AUTO
Il parco veicoli del Contraente è aggiornato alla data di pubblicazione della procedura di gara.
Resta inteso che la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata - per analogia di veicoli o veicoli con caratteristiche similari a quelle che per ogni gruppo risultano dall'elenco prodotto in gara - agli eventuali cambiamenti (sostituzioni, esclusioni ed inclusioni) che risulteranno alla data di effetto della copertura. In pari data dovranno altresì essere eventualmente aggiornati, su richiesta del Contraente, tutti i parametri per l'individuazione del premio. Pertanto, il premio complessivo di polizza terrà conto delle predette eventuali variazioni.

Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il Contraente (firma)

La Società delegataria (firma)

Le coassicuratrici (firma)

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente polizza è stipulata tra

Provincia di Ancona

e

Società

Durata del contratto

Dalle ore 24 del 31.07.2024

alle ore 24 del 31.12.2027

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al 31.12

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SCHEDA DI POLIZZA	
NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	**Provincia di Ancona**
SEDE LEGALE	**Strada di Passo Varano 19/A**
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	**00369930425**
ATTIVITÀ SVOLTA	**Provincia**
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Effetto: dalle ore 24 del 31.07.2024 Scadenza: alle ore 24 del 31.12.2027
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
FRAZIONAMENTO	Annuale
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A.
ALIQUOTA PROVVIGIONALE	10%
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	

Il presente contratto, emesso a seguito di procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi indetta dal Contraente a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Società xx è regolato:

- ✓ dal frontespizio di polizza e dalla scheda di polizza riportanti i dati essenziali del contratto;
- ✓ dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integramente in allegato;
- ✓ dalle varianti al capitolato speciale d'appalto presentate in sede di offerta, approvate dal Contraente, che modificano le disposizioni al capitolato stesso e che si riportano integralmente in allegato.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SEZIONE I
DEFINIZIONI

Amministratore	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'assicurato stesso.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o cessazione annuale dell'assicurazione.
Assicurato	L'Ente Contraente e il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Broker – Intermediario	Aon S.p.A., impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Circostanza	Qualsiasi atto formale, procedimento giudiziale, evento, situazione conosciuta dall'assicurato che non costituisca o non contenga una richiesta di risarcimento ai sensi delle definizioni di questa polizza e cioè, a titolo esemplificativo e non limitativo*:* ✓ Qualsiasi lettera di messa in mora / diffida promossa dal terzo direttamente nei confronti dell'assicurato per danni conseguenti ad un evento, errore od omissione connesse all'esercizio dell'attività degli assicurati e loro individuazione; ✓ Avvio di un procedimento penale a carico delle persone delle quali l'assicurato debba rispondere; ✓ Qualsiasi pretesa, formalmente avanzata all'assicurato, volta a imputare una sua responsabilità civile, che non contenga una richiesta di risarcimento.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Danno **Danno materiale** **Perdite patrimoniali**	**Danno**: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. **Danno materiale**: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte (compresi il danno alla salute, il danno biologico e il danno morale). **Perdite patrimoniali**: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali.
Danno erariale	Danno subito dallo Stato o dalla Pubblica Amministrazione in genere, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali.
Denuncia di sinistro	La notifica inviata dall'assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in polizza.
Dipendente	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e/o che sarà alle dirette dipendenze dell'assicurato e quindi sia a questo collegata da: ✓ rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro INAIL e non INAIL; ✓ rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso.
Dipendente legale	Dipendente dell'assicurato, regolarmente abilitato in conformità alle disposizioni di legge e iscritto all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RD.L. 1578/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato.
Dipendente tecnico	Dipendente dell'assicurato, regolarmente abilitato in conformità alle disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che predispone e sottoscrive il progetto – compresa l'attività inerente

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

	progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori – dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il responsabile del procedimento, il dipendente che svolge attività di supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici, il verificatore, il validatore, e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'assicurato che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione. Sono comprese le attività di cui al D.Lgs. 36/2023, Allegato I.10.
Durata dell'assicurazione e/o polizza	Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza.
Evento dannoso	Il fatto, l'atto, l'errore, l'omissione, o il ritardo da cui scaturisce la richiesta di risarcimento.
Franchigia	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dall'importo del danno e che rimane a carico esclusivo del Contraente.
Indennizzo – Risarcimento	La somma dovuta dalla Società al terzo in caso di sinistro.
Massimale per anno	La massima esposizione della Società per ogni annualità assicurativa.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Periodo di validità	Il periodo di efficacia dell'assicurazione, cioè la durata dell'assicurazione indicata nella *SCHEDA DI POLIZZA* sommata al periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva indicati nelle condizioni contrattuali.
Personale	Le persone fisiche che svolgono attività istituzionale dell'assicurato.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Pubblica Amministrazione	L'insieme degli enti pubblici (come da elenco individuato dall'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge Finanziaria n. 196/2009) che concorrono all'esercizio e alle funzioni dell'amministrazione dello Stato italiano nelle materie di sua competenza. A titolo esemplificativo sono enti pubblici: Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero – IPAB – A.S.P, Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali, Parchi, Enti o Associazioni Varie, Fondazioni, Musei, AT.E.R. – A.L.E.R. la cui attività è soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Retribuzione annua	Tutto quanto, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (a esempio stipendio e altri elementi a carattere continuativo) risultanti dai libri paga, compresi compensi agli Amministratori.
Responsabilità amministrativo – contabile	La responsabilità in cui incorrono amministratori, dipendenti e funzionari pubblici in genere che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o rapporto di servizio, abbiano cagionato un danno all'Ente di appartenenza, o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. Per i cosiddetti "agenti contabili" tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico.
Responsabilità civile	La responsabilità che grava sull'assicurato ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile e dell'art. 28 della Costituzione, compresa la lesione di diritti soggettivi e interessi legittimi.
Richiesta di risarcimento	✓ Domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva; ✓ Azione civile di risarcimento danni promossa nei confronti dell'amministrazione quale civilmente responsabile dalla parte civile nel processo penale;

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

	✓ Qualsiasi documento scritto pervenuta all'assicurato che presenti una richiesta di risarcimento dei danni.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Scoperto	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico.
Sinistro	Il ricevimento di una richiesta di risarcimento, come definita in polizza, per la quale è prestata l'assicurazione, avanzata per la prima volta al Contraente successivamente alla decorrenza dell'assicurazione, anche se derivante da circostanze, come definite in polizza, che fossero note all'assicurato prima della decorrenza della presente polizza.
Sinistro in serie	Tutte le richieste di risarcimento derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento, anche se avanzate in tempi diversi e/o successivamente alla scadenza della presente polizza. In caso di sinistro in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le denunce, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.
Società – Compagnia Assicuratore/i	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Società in house	Soggetto giuridico che, ancorché distinto dall'Ente Contraente, sia legato a quest'ultimo da una relazione organica, garantita dal contestuale verificarsi delle seguenti condizioni: ✓ il Contraente deve svolgere un controllo analogo sullo stesso pari a quello esercitato sui propri servizi; ✓ la Società in house deve realizzare la parte più importante della propria attività con la Pubblica Amministrazione.
Terzi	Ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente e/o assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere. Sono esclusi da questa nozione: ✓ il legale rappresentante del Contraente e/o assicurato; ✓ i dipendenti e gli amministratori del Contraente/assicurato autori dell'evento dannoso, nonché i relativi coniuge, convivente more uxorio, genitori, figli e comunque qualsiasi altro parente o affine conviventi.
Valori	A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito e in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SEZIONE II
ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Anche ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, la garanzia della presente polizza è operante in relazione all'esercizio dei pubblici servizi che istituzionalmente competono all'assicurato comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Ente per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando a Enti o Consorzi o avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dall'assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità derivante all'assicurato anche in qualità di stazione appaltante, committente, organizzatore o simili.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SEZIONE III
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – OPZIONE DI RINNOVO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 mesi.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 6 mesi, anche nel caso in cui venga inviata il recesso annuale di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE*. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 3 mesi prima di ogni scadenza annuale.

Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 1 mese prima di ogni scadenza annuale.

In entrambi i casi è confermata la proroga di massimo 6 mesi di cui all'articolo *DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – OPZIONE DI RINNOVO.*

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:

- ✓ entro 3 mesi dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 3 mesi da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 3 mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento indicato in *SCHEDA DI POLIZZA.*

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973. la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008, nonché della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008 ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

ART. 5 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a situazioni che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una situazione eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di situazioni aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le situazioni aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Le variazioni che devono essere comunicate concernono situazioni di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.
Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Qualsiasi situazione intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.
Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI – VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI – VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
b) Il Contraente, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

ART. 7 RECESSO

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta del Contraente.
Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.
Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 3 mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.
Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza o stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'art. 1910, comma 4 del Codice Civile.

ART. 12 GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.
Esclusivamente per le comunicazioni di recesso, le parti (Contraente e Società) dovranno inviare direttamente detta comunicazione dall'una all'altra parte, mettendo per conoscenza il Broker incaricato.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 e all'art. 55 del regolamento IVASS 05/2006, il Broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente.
Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l'assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella scheda di polizza e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*. Pertanto:
a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all' assicurato o al Contraente;
b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.
La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:
aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART. 13 ONERI FISCALI
Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 14 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 15 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO
Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010.
La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente e all'assicurato.

ART. 17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 19 COASSICURAZIONE E DELEGA
In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 20 VALIDITÀ TERRITORIALE E GIURISDIZIONE

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi dell'Europa geografica fatto salvo quanto specificato all'articolo *TERRITORIAL EXCLUSION CLAUSE*.
Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l'attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l'assicurazione s'intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente ai danni cagionati a terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato.

ART. 21 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E SURROGA
La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:
a) persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
b) enti e aziende controllanti, controllate e collegate, nonché proprie fondazioni;
c) Istituzioni, Unione dei Comuni di cui Contraente è parte;
d) enti e associazioni non aventi scopo di lucro.

purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SEZIONE IV
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

ART. 22 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l'Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento delle attività e compiti istituzionali, all'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari, come espressi alla *SEZIONE II – ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO*.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere.

La copertura assicurativa, anche ai sensi della Legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cosiddetta Finanziaria 2008) non deve intendersi operante per le conseguenze della responsabilità amministrativa e della responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti e degli amministratori.

ART. 23 PRECISAZIONI SULL'OPERATIVITÀ DELLA COPERTURA

Le garanzie di polizza s'intendono sempre operanti.

Resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

a) l'azione del Contraente ai sensi delle norme vigenti operanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione;
b) il diritto di surroga spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei soggetti responsabili. Nei confronti di dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori dell'Ente, la surroga è limitata alle ipotesi di dolo.

ART. 24 PERIODO DI EFFICACIA RETROATTIVA E ULTRATTIVA DELL'ASSICURAZIONE (CLAIMS MADE)

Questa assicurazione è prestata nella forma "claims made" ossia a coprire i sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il periodo di durata della polizza e siano notificati alla Società durante lo stesso periodo.

Periodo di efficacia retroattiva (o retroattività)

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato e denunciate alla Società nel corso del periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo e antecedentemente alla data di stipula del presente contratto per il periodo indicato nella tabella sotto riportata.

Periodo di efficacia ultrattiva (o ultrattività)

Qualora concordato in fase di stipula del contratto, l'assicurazione sarà altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di efficacia ultrattiva indicato nella tabella sotto riportata conseguenti a eventi dannosi verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione, con esclusione però degli eventi dannosi verificatosi nel presente periodo ultrattivo.

La presente garanzia non avrà alcuna validità nel caso l'assicurato stipuli, durante tale periodo (di ultrattività), altra assicurazione analoga alla presente, volta a coprire gli stessi rischi.

PERIODO DI EFFICACIA RETROATTIVA	illimitata anni
PERIODO DI EFFICACIA ULTRATTIVA	5 anni

ART. 25 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ ESTESO

In caso di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto dall'assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SEZIONE V
ESCLUSIONI

ART. 26 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo del Contraente e del suo rappresentante legale;
b) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in genere; presenza ed effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto, fermo quanto previsto alla clausola *ECOLOGIA E AMBIENTE*;
c) conseguenti a detenzione e impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 209/2005 nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
e) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato all'estensione *RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI*;
f) connessi o conseguenti alla stipulazione, mancata stipulazione, modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
g) derivanti da attività svolta da amministratori o dipendenti dell'Ente Contraente, quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione, Aziende o Enti privati, salvo quanto disciplinato all'articolo *ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA E PRESSO AZIENDE DELL'ASSICURATO*.

Sono inoltre escluse dall'assicurazione:

h) le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l'assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
i) i danni materiali, così come definiti, direttamente o indirettamente conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica;
j) multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte all'assicurato;
k) le responsabilità incombenti sull'assicurato come dagli articoli 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407 del Codice Civile;
l) i danni derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Malattie pandemiche o epidemiche

La presente polizza non comprende il rischio per "malattia pandemica o epidemica".
Per "malattia pandemica o epidemica" si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Esclusione OFAC – Sanzioni Internazionali

Le parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Territorial Exclusion Clause
La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle condizioni di assicurazione.
Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: Territorio di Crimea, Bielorussia, Russia.
Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l'assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all'interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo.

Precisazione Rischio Cyber
È inteso e concordato che:
1. Salvo quanto previsto dal paragrafo che segue, il sinistro (sempre che ne ricorrano i presupposti ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie e/o appendici di polizza), derivante da una richiesta di risarcimento e conseguente a un incidente cyber, sarà coperto ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie, appendici e limitazioni della polizza.
2. Fermo quanto precede, la copertura prevista ai sensi di polizza non si applicherà ad alcun sinistro derivante da una richiesta di risarcimento direttamente o indirettamente, causato da, risultante da, o derivante da un atto cyber.
3. Ai fini della presente precisazione si applicano le seguenti definizioni aggiuntive:
   a) sistema informatico: si intende qualsivoglia computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (ivi inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, telefoni smartphone, computer portatili, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsivoglia sistema similare o qualsivoglia configurazione dei predetti e inclusi qualsivoglia dispositivo associato input e output o di memorizzazione dati, apparecchiatura networking o dispositivo di back up, che sia di proprietà o gestito dall'assicurato e/o da qualsivoglia terzo;
   b) atto cyber: si intende un atto non autorizzato, malevolo o criminoso (o una serie di atti correlati non autorizzati, malevoli o criminosi), indipendentemente dal tempo e dal luogo, o una minaccia o una truffa che comporta l'accesso a, la elaborazione di, l'uso di o la gestione di un sistema informatico;
   c) incidente cyber: si intende:
      - ✓ qualsivoglia errore od omissione o serie di errori od omissioni correlati relativi all'acceso a, alla elaborazione di, all'uso di o alla gestione di un sistema Informatico; o
      - ✓ qualsivoglia indisponibilità o impossibilità, parziale o totale, o serie, parziali o totali, indisponibilità o impossibilità correlate ad accedere, elaborare, usare o gestire un sistema informatico.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SEZIONE VI
PRECISAZIONI, DELIMITAZIONI, ESTENSIONI DI GARANZIA

ART. 27 PRECISAZIONI DI GARANZIA
A maggiore precisazione dell'articolo OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE si precisa quanto segue

a) Committenza di lavori, servizi ed attività a terzi ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

b) Multe, ammende e sanzioni
L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali che l'assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri amministratori e dipendenti.

c) Smarrimento, distruzione o deterioramento di atti
L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

d) Attività di rappresentanza, incarichi presso aziende dell'assicurato - personale distaccato e comandato
L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento derivanti:
- ✓ da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti da amministratori e dipendenti dell'assicurato in rappresentanza dell'assicurato stesso in altri organi collegiali;
- ✓ da incarichi svolti presso fondazioni, aziende dell'assicurato (società in house, purché il rapporto di dipendenza resti in capo all'assicurato stesso);
- ✓ in caso di distacco, comando, avvalimento, assegnazione temporanea di personale dipendente del Contraente presso altra Pubblica Amministrazione. L'assicurazione è pertanto automaticamente operante per le nuove mansioni.

e) Decreto Legislativo 81/2008
L'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli assicurati in funzione di:
- ✓ "datore di lavoro", "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e altre figure previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- ✓ "committente", "responsabile dei lavori", "coordinatore per la progettazione", "coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del D.Lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

f) Firma elettronica
L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica ai sensi della normativa vigente (Codice dell'Amministrazione Digitale). Laddove applicabile il D.P.C.M. 22/02/2013, la garanzia è altresì operante per la responsabilità derivante dall'utilizzo della firma grafometrica di cui al citato decreto.

ART. 28 DELIMITAZIONI DI GARANZIA
a) Custodia titoli e beni
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 137/2012 l'assicurazione comprende le perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, estorsione ed incendio. Per tali perdite, la Società risponde fino al limite indicato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE*.

b) Decreto Legislativo 196/2003 e normative privacy
L'assicurazione è operante per la responsabilità derivante all'assicurato ai sensi del D.Lgs.196/2003 per perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti.
Sono comprese modifiche e integrazioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, quali il Regolamento UE 679/2016 – GDPR e il D.Lgs. 101/2018.
Per tali perdite, la Società risponde fino al limite indicato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE*

c) Ecologia e ambiente
L'assicurazione è operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia e ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle perdite patrimoniali conseguenti all'errata interpretazione e/o applicazione di norme e di leggi.
L'assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.
Per tali perdite, la Società risponde fino al limite indicato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE.*

d) Interruzione o sospensione di attività di terzi
L'assicurazione è operante per le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività di terzi (a titolo esemplificativo industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi) entro il limite dei massimali indicati.
Per tali perdite, la Società risponde fino al limite indicato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE*

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

ART. 29 ESTENSIONI DI GARANZIA

a) Potere riduttivo

A integrazione di quanto previsto dall'articolo *OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE*, l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali a carico dell'Ente, conseguenti all'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali. La Società si obbliga pertanto a tenere indenne l'Ente dal pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell'esercizio del potere riduttivo da parte della Corte dei Conti, il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto responsabile e la differenza sia stata posta a carico dell'Ente Contraente.
Esclusivamente per questa estensione di garanzia, la definizione di sinistro è così modificata e sostituita "la sentenza di condanna della Corte dei Conti passata in giudicato pervenuta per la prima volta al Contraente successivamente alla decorrenza dell'assicurazione, e che ponga a carico dell'Ente un pregiudizio economico a seguito dell'esercizio del potere riduttivo anche se derivante da circostanze, come definite in polizza, o comunque situazioni che fossero note all'assicurato (a esempio procedimento contabile pendente) prima della decorrenza della presente polizza.

b) Assunzione e gestione del personale

A integrazione di quanto previsto alle *DEFINIZIONI* di polizza, l'assicurazione si estende anche alle responsabilità che gravino sull'assicurato ai sensi dell'art. 1218 del Codice Civile per aver violato obbligazioni contrattuali in materia di assunzione e gestione del personale.
Sono pertanto coperte le perdite patrimoniali derivanti da violazione, errata applicazione o interpretazione di contratti collettivi di lavoro, integrativi aziendali, atti di nomina, contratti di collaborazione e rispettivi regolamenti.
L'assicurazione è estesa altresì alle perdite patrimoniali derivanti da violazione, errata applicazione o interpretazione di qualunque altra norma di legge connessa all'assunzione e gestione del personale.
L'estensione comprende le spese accessorie all'obbligazione disattesa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perdita di chances, danno curriculare, rivalutazione di somme, interessi, assistenza legale e simili.
L'estensione non comprende i corrispettivi previsti dall'obbligazione disattesa (quali retribuzione, salario, emolumento, assegno pensionistico) o le somme a tale titolo riconosciute mediante accordo extragiudiziale o a seguito di sentenza passata in giudicato.
Per la presente estensione la Società risponderà fino al limite indicato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE.*

c) Attività svolta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 36/2023

Ad integrazione di quanto previsto alle *DEFINIZIONI* di polizza, l'assicurazione si estende anche alle responsabilità che gravino sull'assicurato ai sensi dell'art. 1218 del Codice Civile per le perdite patrimoniali derivanti da violazione, errata applicazione o interpretazione del D.Lgs. 50/2016, del D.Lgs. 36/2023 e di ogni altra norma correlata ai citati Decreti e alle procedure affidamento di contratti pubblici.
La garanzia comprende quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del citato D.Lgs. 50/2016, come integrato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 76/2020, nonché quanto previsto dall'art. 18 comma 9 del D. Lgs. 36/2023.
La garanzia comprende inoltre l'attività di commissario di gara svolta dal personale del Contraente, nonché l'attività svolta dal commissario esterno al Contraente, fermi gli eventuali obblighi assicurativi personali stabiliti dalla legge per i commissari esterni.
L'estensione non comprende i danni materiali e il corrispettivo contrattuale previsto dall'obbligazione disattesa o le somme a tale titolo riconosciute mediante accordo extragiudiziale o a seguito di sentenza passata in giudicato, né le penali contrattuali.
Per la presente estensione la Società risponderà fino al limite indicato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE.*

d) Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici

Anche in deroga alle precedenti condizioni di polizza si precisa che l'assicurazione estende l'operatività per la responsabilità civile dell'assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi evento dannoso commesso da uno o più dipendenti tecnici come definiti in polizza, compresa la copertura dei rischi di natura professionale.
L'assicurazione è estesa ai danni materiali connessi all'esercizio dell'attività di dipendente tecnico come descritta nelle *DEFINIZIONI* di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:

a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore, direttore operativo, ispettore di cantiere;
b) geologo, in quanto svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore) limitatamente alle perdite patrimoniali conseguenti all'errata interpretazione e/o applicazione di norme e leggi;
d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.Lgs. 50/2016 e dal D. Lgs. 36/2023;
e) responsabile unico del progetto, responsabile unico del procedimento di cui al D.Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 36/2023;
f) certificatore energetici, così come definiti dal D.L. 192/2005 Leggi regionali attuative;
g) dipendenti tecnici che rilasciano attestazioni di conformità di beni immobili alle risultanze catastali ai sensi dell'art. 29 comma 1bis della Legge 52/1985 ai fini della alienazione dei cespiti;
h) per le responsabilità poste a carico dell'assicurato dalla normativa in materia di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
i) attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente Contraente.

L'assicurazione comprende anche:
j) i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
k) i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'assicurato;
l) le spese imputabili all'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma, le parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
m) le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

Le estensioni di cui al presente articolo non sono operanti:
n) qualora il dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme che disciplinano le rispettive professioni;
o) per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
p) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

e) Copertura professionale del progettista interno ai sensi del D.M. 193/2022 Schema Tipo 2.1

L'assicurazione è estesa, a richiesta del Contraente, alla copertura professionale di cui al D.M. 193/2022 Schema Tipo 2.1 relativa all'attività di progettazione.
La Società si impegna a rilasciare, certificati distinti per ogni opera secondo lo schema di polizza allegato il cui premio sarà corrisposto in soluzione unica anticipata.
Il massimo valore assicurabile per ogni singola opera è di € 15.000.000,00, con durata di 36 mesi. Nel caso in cui l'importo complessivo e/o la durata siano superiori, il tasso applicato sarà appositamente definito dalla Società.

f) Copertura professionale del verificatore interno ai sensi del D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 articoli 37, 42 e 43

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

L’assicurazione è estesa, a richiesta del Contraente, alla copertura professionale di cui al D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 articoli 37, 42 e 43 per danni dovuti a errori o omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica, relativa della progettazione.
La Società si impegna a rilasciare, certificati distinti per ogni opera secondo lo schema di polizza allegato il cui premio sarà corrisposto in soluzione unica anticipata.
Il massimo valore assicurabile per ogni singola opera è di € 15.000.000,00, con durata di 36 mesi. Nel caso in cui l’importo complessivo e/o la durata siano superiori, il tasso applicato sarà appositamente definito dalla Società.

ART. 30 CLAUSOLA DI RACCORDO
Le parti convengono che le garanzie della presente assicurazione saranno adeguate in conformità a eventuali regolamenti emanati nel corso della durata della polizza, come previsto dal D.Lgs. 36/2023.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SEZIONE VIII
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 31 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'art.1913 del Codice Civile, l'ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente, deve darne avviso alla Società entro 1 mese da quando è venuto a conoscenza, attraverso una comunicazione scritta, del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento.

ART. 32 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro 2 mesi dal termine della prima scadenza semestrale di ogni anno e a ogni semestre successivo al primo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:

- ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dall'assicuratore e possibilmente dal Broker, della data dell'evento, della data di denuncia e della tipologia);
- ✓ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte);
- ✓ descrizione dell'evento.

Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra. La documentazione dovrà essere fornita mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 1 mese dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE* la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 1 mese dalla data in cui il recesso è stato inviato.

ART. 33 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

Vertenze di responsabilità civile

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso con l'assenso dell'assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra. La Società non riconosce spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia, su richiesta dell'assicurato la Società potrà condividere la scelta di legali e tecnici indicati dall'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a segnalare tempestivamente alla Società l'avvio di qualsiasi vertenza di responsabilità civile per sinistri rientranti nelle garanzie di polizza. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'assicurato della richiesta di assumere la gestione della lite (purché tale termine sia compatibile con i tempi per la costituzione in giudizio), dovrà indicare il nominativo del legale da incaricare o esprimere motivatamente per iscritto il proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'assicurato; pertanto, sia in caso di mancata risposta entro il termine suindicato o laddove il dissenso espresso si dimostrasse infondato, rimborserà le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, nel caso che l'assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste. Il rimborso delle spese legali sostenute dall'assicurato avverrà entro i limiti delle tariffe medie di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.
È sempre escluso dalla garanzia il rimborso delle spese legali sostenute dall'assicurato nell'ambito dei procedimenti giudiziari di natura penale, salvo il caso in cui la Società autorizzi l'assicurato a nominare un legale penale con oneri a carico della Società stessa.

Vertenze davanti al T.A.R e Consiglio di Stato
Fermo quanto indicato al paragrafo precedente ***Vertenze di responsabilità civile*** , la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il giudice amministrativo.
La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa sia formulata nei confronti dell'assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa sia successivamente formalizzata fermo restando che la prima richiesta di risarcimento relativa al procedimento amministrativo sia stata notificata al Contraente successivamente alla decorrenza della presente polizza. Sono confermate tutte le indicazioni, modalità e norme descritte al paragrafo precedente ***Vertenze di responsabilità civile.***

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SEZIONE IX
MASSIMALI – LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE

ART. 34 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO – GESTIONE DELLA FRANCHIGIA

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei massimali per sinistro e per anno riportati nella tabella di seguito riportata.

L'eventuale franchigia resterà a carico del Contraente senza che esso possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altro assicuratore.

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione (periodo di efficacia ultrattiva) il limite di indennizzo, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato per sinistro e per anno.

MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER SINISTRO	€ 3.000.000,00

MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER ANNO (AGGREGATO ANNUO)	€ 5.000.000,00

LIMITE DI INDENNIZZO CUSTODIA TITOLI E BENI	€ 250.000,000 per sinistro e per anno
LIMITE DI INDENNIZZO DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 E NORMATIVE PRIVACY	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno
LIMITE DI INDENNIZZO ECOLOGIA E AMBIENTE	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno
LIMITE DI INDENNIZZO INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno
LIMITE DI INDENNIZZO ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno
LIMITE DI INDENNIZZO ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E DEL D.LGS. 36/2023	€ 3.000.000,00 per sinistro e per anno

FRANCHIGIA FRONTALE PER SINISTRO	€ 1.000,00

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SEZIONE X
CALCOLO DEL PREMIO

PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO: RETRIBUZIONE ANNUA

Il premio è calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni e compensi così come precedentemente definito. Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma "flat" per tutta la durata dell'assicurazione.

A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che le retribuzioni e i compensi denunciati all'INAIL nell'ultima annualità fiscale, il tasso e il premio di polizza si intendono quelli sotto riportati.

Conteggio del premio	Tasso lordo pro mille	Premio lordo annuo totale
RETRIBUZIONE ANNUA € 6.296.9011,09		

Con riferimento all'articolo *COPERTURA PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO AI SENSI DEL D.M. 193/2022 SCHEMA TIPO 2.1* il premio relativo è conteggiato come sotto riportato.

Lavori fino a 12 mesi	Tasso lordo 0,xx promille
Lavori fino a 24 mesi	Tasso lordo 0,xx promille
Lavori fino a 36 mesi	Tasso lordo 0,xx promille
Premio minimo per certificato	

Con riferimento all'articolo *COPERTURA PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 ALLEGATO I.7 ARTICOLI 37, 42 E 43* il premio relativo è conteggiato come sotto riportato.

Lavori fino a 12 mesi	Tasso lordo 0,xx promille
Lavori fino a 24 mesi	Tasso lordo 0,xx promille
Lavori fino a 36 mesi	Tasso lordo 0,xx promille
Premio minimo per certificato	

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

ALLEGATO 1
COPERTURA DEL PROGETTISTA INTERNO AI SENSI DEL D.M.193/2022
SCHEMA TIPO 2.1
DEFINIZIONI

Le parti convengono che le garanzie della presente assicurazione saranno adeguate in conformità a eventuali norme e/o regolamenti emanati nel corso della durata della polizza, come previsto dal D.Lgs. 36/2023.
Ai fini della presente appendice valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Affidatario	L'operatore economico con il quale la stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione.
Aggiudicatario	L'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione.
Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture	Gli appalti di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, ll), ss) e tt), del Codice.
Assicurato	Le persone fisiche o giuridiche portatrici dell'interesse assicurativo, specificate nei singoli Schemi Tipo.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione e la relativa copertura assicurativa.
Azioni di terzi	Qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il committente o l'esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti).
Codice	Il decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.
Concessioni di lavori pubblici e servizi	Le concessioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, uu) e vv), del Codice.
Contraente	Il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria o il soggetto che stipula l'assicurazione con la Società
Decreto	Il D.M. 193/2022.
Esecutore dei lavori	Gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice ai quali sono stati dati in affidamento i lavori.
Forza maggiore	Eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste ed eventi simili.
Franchigia	La parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura fissa, che resta a carico del Contraente.
Gravi difetti costruttivi	Difetti gravi che colpiscono le parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa e attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto dall'Autorità competente.
Indennizzo – Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Lavori	Le attività così come definite dal art. 3, comma 1, lettere nn) e oo), del Codice.
Luogo di esecuzione delle opere	Il cantiere – area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella *SCHEDA TECNICA*, nel quale l'esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.
Offerente	L'operatore economico che presenta offerta.
Opere	Le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera pp), del Codice o le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella *SCHEDA TECNICA.*
Opere preesistenti	Opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

	comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati.
Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata	Le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche.
Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata	Le opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione recata dalla lettera precedente ff), come a esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e opere simili.
Periodo di garanzia di manutenzione	Periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice.
Premio	La somma dovuta dal Contraente al Garante o alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione.
Progettista dei lavori	Il pubblico dipendente o i soggetti di cui all'art. 46 del Codice.
Responsabile del procedimento	Il dipendente pubblico che, ai sensi dell'art. 31 del Codice, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo.
Scheda tecnica	La scheda obbligatoria, annessa a ogni Schema Tipo assicurazione, che riporta gli elementi informativi e riepilogativi dell'assicurazione stessa.
Schema Tipo	Lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole assicurazioni.
Scoperto	La parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura percentuale e calcolata sull'indennizzo/risarcimento, che resta a carico del Contraente.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Somma garantita/assicurata o importo complessivo garantito/massimale	L'importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria o dell'assicurazione.
Società	L'impresa di assicurazione, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 13 (responsabilità civile generale) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Stazione appaltante o committente	I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del Codice.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEL PROGETTISTA INTERNO

ART. I OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per i maggiori costi sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara, come definiti all'art. 106, comma 10, del codice, imputabili a colpa professionale dell'assicurato.

ART. II ASSICURATO

1. Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato assicurato il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'amministrazione abbia incaricato della progettazione posta a base di gara dell'opera oggetto dell'appalto, fermo peraltro l'onere di stipula a carico dell'Amministrazione stessa ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice.
2. L'assicurato presta previamente assenso affinché il pagamento dell'indennizzo sia effettuato dalla Società direttamente al Contraente-terzo danneggiato (stazione appaltante).

ART. III CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

1. La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'articolo *OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE*, sostenuti dalla stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione riportato nella *SCHEDA TECNICA* in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto manifestati e notificati all'assicurato entro la data di cui all'articolo *DURATA DELL'ASSICURAZIONE*, primo comma, ultimo periodo, e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui agli articoli 15 e 19.
2. La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
   a) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
   b) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

Nei casi di cui al secondo comma la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

ART. IV DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Fermo il massimale indicato all'articolo *MASSIMALE DI ASSICURAZIONE*, i costi di cui all'articolo *OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE* sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la stazione appaltante che abbia incaricato l'assicurato deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

ART. V RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi;

a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
d) relativi al danno erariale. Resta inteso che l'eventuale indennizzo non è subordinato all'esito di possibili giudizi della Corte dei Conti;
e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
g) conseguenti a furto, rapina, incendio, smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'assicurato;

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
i) derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'assicurato;
j) imputabili agli organi direttivi della stazione appaltante;
k) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
l) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'assicurato un'illegittima percezione di utilità;
m) conseguenti a mancata esecuzione o a esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
n) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.

ART. VI DURATA DELL'ASSICURAZIONE

1. L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella *SCHEDA TECNICA*;
   a) decorre dalla data della consegna della progettazione, intesa quale completamento dell'incarico affidato comunicata dall'assicurato ai sensi dell'articolo *OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO*, primo comma;
   b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 6 mesi o 12 mesi dalla ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102 comma 3 del Codice, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella *SCHEDA TECNICA* e siano notificati all'assicurato entro la predetta data.
2. Qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dell'esecuzione dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della relativa gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

ART. VII ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi relativi a contratti da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n.49, e su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ART. VIII MASSIMALE DI ASSICURAZIONE
1) Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella *SCHEDA TECNICA* e viene determinato in relazione all'importo dei lavori progettati e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 106 del Codice.
2) Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.
3) L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

ART. IX PLURALITÀ DI ASSICURATI
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'articolo *MASSIMALE DI ASSICURAZIONE* resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

ART. X VINCOLO DI SOLIDARIETÀ
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'assicurato.

ART. XI GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO- SPESE LEGALI
1) La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso.
2) Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella *SCHEDA TECNICA PROGETTISTA*, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e l'assicurato, in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. XII DICHIARAZIONI
1. L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente nella proposta-questionario che forma parte integrante della presente copertura assicurativa.
2. Il Contraente dichiara che:
   a) l'assicurato è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
   b) l'attività di progettazione descritta nella *SCHEDA TECNICA* rientra nelle competenze professionali dell'assicurato;
   c) la stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

ART. XIII PREMIO
1) L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'articolo *DURATA DELL'ASSICURAZIONE* primo comma lett. a), sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del suddetto premio. Per il pagamento del premio si applicano le condizioni a cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE* della sezione *CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE*.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

2) Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive *SCHEDE TECNICHE.*
3) Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'articolo *DURATA DELL'ASSICURAZIONE* primo comma lett. b).

ART. XIV MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. XV OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
1) L'assicurato deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
2) In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro 10 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
3) In particolare, l'assicurato deve dare avviso scritto all'Intermediario di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 106 comma 9 del Codice e di ogni riserva formulata dall'esecutore dei lavori sempre riconducibile a errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

ART. XVI PROROGA DELL'ASSICURAZIONE
Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 6 o 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'articolo *DURATA DELL'ASSICURAZIONE*, primo comma, lett. b), l'assicurato può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

ART. XVII ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

ART. XVIII RISCHIO CYBER

1. Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
   a) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
   b) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
   c) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui alle lettere a) e b);
   d) utilizzo di cripto valute;
   e) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: a) uso di Internet o intranet; b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.
2. Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
   a) «Violazione della Privacy e dei Dati»;
   b) «Violazione del Sistema Informatico».

ART. XIX FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'assicurato debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, PEC o email alla Direzione della Società ovvero all'Intermediario al quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

ART. XX FORO COMPETENTE

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

ART. XXI RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. XXII CALCOLO DEL PREMIO

Il premio per certificato, che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente polizza, sarà calcolato applicando i tassi indicati alla sezione *CALCOLO DEL PREMIO*.

ART. XXIII NOTIFICA DI ACCETTAZIONE

Per ogni progettazione il Contraente e/o l'assicurato dovranno notificare alla Società, anche per il tramite dell'Intermediario, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i dati richiesti nella *SCHEDA TECNICA*.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SCHEDA TECNICA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÁ CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE INTERNA DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

La presente *SCHEDA TECNICA* costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1. di cui al D.M. 193/2022 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo. La sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni di assicurazione previste nello Schema Tipo ed eventuali migliorie concordate tra le parti.

1.	**Polizza n.** …	
2.	**Rilasciata da:** … **Città … Via** … **Cap** … **Provincia** … **C.F./P.IVA:** … **PEC:** …	
3.	**Contraente/Assicurato (Progettista/i, Dipendente/i pubblico/i):** … **Città … Via** … **Cap** … **Provincia** … **C.F./P.IVA:** … **PEC:** …	
4.	**Stazione appaltante:** … **Città … Via** … **Cap** … **Provincia** … **C.F./P.IVA:** … **PEC:** …	
5.	**Descrizione opera**	
	Luogo di esecuzione	
	Descrizione dell'attività di progettazione	
	Data prevista inizio lavori	
	Data prevista fine lavori	
	Costo complessivo previsto opera	**€**
	Somma assicurata % costo complessivo previsto opera (non superiore al 10%)	**€**
6.	**Data inizio copertura assicurativa**	
	Data cessazione copertura assicurativa	
7.	**Spazio a disposizione della Società per la regolazione del premio**	

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

ALLEGATO 2
COPERTURA PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO DI CUI AL D.LGS. 36/2023 ALLEGATO I.7 ARTICOLI 37, 42 E 43

DEFINIZIONI

Le parti convengono che le garanzie della presente assicurazione saranno adeguate in conformità a eventuali norme e/o regolamenti emanati nel corso della durata della stessa, come previsto dal D.Lgs. 36/2023. Ai fini della presente appendice valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Assicurato	Le persone fisiche o giuridiche portatrici dell'interesse assicurativo, cioè il/i soggetto/i incaricato/i dell'attività di verifica.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione e la relativa copertura assicurativa.
Broker – Intermediario	Aon S.p.A., impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Danno **Danno materiale** **Perdite patrimoniali**	**Danno**: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. **Danno materiale**: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte (compresi il danno alla salute, il danno biologico e il danno morale). **Perdite patrimoniali**: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali.
Danno erariale	Danno subito dallo Stato o dalla Pubblica Amministrazione in genere, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali.
Durata dell'assicurazione	Il periodo di cui all'articolo *DURATA DELL'ASSICURAZIONE*.
Evento dannoso	Il fatto, l'atto, l'errore, l'omissione, o il ritardo da cui scaturisce la richiesta di risarcimento.
Franchigia	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dall'importo del danno e che rimane a carico esclusivo del Contraente.
Indennizzo – Risarcimento	La somma dovuta dalla Società alla Stazione Appaltante e/o ai terzi in caso di sinistro.
Luogo di esecuzione delle opere	Il cantiere – area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella *SCHEDA TECNICA*, nel quale l'esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.
Opere	Le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera bb), Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023 o le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella *SCHEDA TECNICA.*
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Scheda tecnica	La scheda obbligatoria, annessa alla presente assicurazione, che riporta, gli elementi informativi e riepilogativi dell'assicurazione stessa.
Scoperto	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico.
Sinistro	Il ricevimento di una richiesta di risarcimento per la quale è prestata l'assicurazione.
Società – Compagnia Assicuratore/i	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Somma garantita/assicurata o importo complessivo garantito/massimale	L'importo massimo complessivo dell'assicurazione.
Stazione appaltante o committente	I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera 1), Allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEL VERIFICATORE INTERNO

ART. I OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per danni cagionati alla stazione appaltante e/o a terzi quale responsabile, nello svolgimento dell'attività di verifica, così come disciplinata dalla vigente normativa, del mancato rilievo di errori e omissioni nel progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

ART. II ASSICURATO

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato assicurato il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che la stazione appaltante abbia incaricato della verifica.
L'assicurato presta previamente assenso affinché il pagamento dell'indennizzo sia effettuato dalla Società direttamente al danneggiato.

ART. III INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA - FORMA "CLAIMS MADE"

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato e comunicate alla Società durante il periodo di durata dell'assicurazione come disciplinato all'apposito articolo, e cioè dalla data di accettazione e/o conferimento dell'incarico alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

ART. IV RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti

a) da richieste di risarcimento, così come indicate alla definizioni di cui al presente *ALLEGATO 2*, delle quali l'assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
b) da errori od omissioni imputabili all'assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
c) allo svolgimento di attività di progettazione o direzione lavori;
d) da danno erariale e/o da responsabilità disciplinare. Resta inteso che l'eventuale indennizzo non è subordinato all'esito di possibili giudizi della Corte dei Conti;
e) da inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
f) da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
g) direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.
h) da obbligazioni volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
i) direttamente o indirettamente, da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

j) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
k) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
l) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui alle lettere a) e b);
m) utilizzo di cripto valute;
n) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: a) uso di Internet o intranet; b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a violazione della privacy e dei dati e violazione del sistema informatico.

ART. V DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella *SCHEDA TECNICA*, decorre dalla data di accettazione e/o conferimento dell'incarico e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione rilasciati entro 6 mesi o 12 mesi dalla ultimazione dei lavori.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Qualora, per cause non imputabili al verificatore, l'inizio effettivo dell'attività di verifica non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di affidamento dell'attività medesima, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

ART. VI ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi relativi a contratti da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n.49, e su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ART. VII MASSIMALE DI ASSICURAZIONE
Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella *SCHEDA TECNICA* ed è determinato in relazione all'importo del valore dell'opera. Tale massimale:

- ✓ non può essere inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di € 500.000 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023;
- ✓ non può essere inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori, con il limite di € 1.500.000, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a € 1.500.000 fino al 20 per cento dell'importo dei lavori con il limite di € 2.500.000.

ART. VIII PLURALITÀ DI ASSICURATI
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'articolo *MASSIMALE DI ASSICURAZIONE* resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

ART. IX VINCOLO DI SOLIDARIETÀ
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'assicurato.

ART. X GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO- SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta alla stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e l'assicurato, in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. XI DICHIARAZIONI
L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente nella proposta-questionario che forma parte integrante della presente copertura assicurativa.
Il Contraente dichiara che:
- ✓ l'assicurato è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di verifica;
- ✓ l'attività di verifica descritta nella *SCHEDA TECNICA* rientra nelle competenze professionali dell'assicurato.

ART. XII PREMIO
L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'articolo *DURATA DELL'ASSICURAZIONE* sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del suddetto premio.
Per il pagamento del premio si applicano le condizioni a cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE* della sezione *CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE*.
Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive *SCHEDE TECNICHE.*
Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'articolo *DURATA DELL'ASSICURAZIONE*.

ART. XIII MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. XIV OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
Il Contraente e/o l'assicurato deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto. In caso di sinistro, il Contraente e/o l'assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro 10 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

ART. XV PROROGA DELL'ASSICURAZIONE
Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 6 o 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'articolo *DURATA DELL'ASSICURAZIONE* l'assicurato può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

ART. XVI ONERI FISCALI
Si applicano le condizioni di cui all'articolo *ONERI FISCALI* della sezione *CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE* della polizza.

ART. XVII FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Si applicano le condizioni di cui all'articolo *FORMA DELLE COMUNICAZIONI* della sezione *CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE* della polizza.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

ART. XVIII FORO COMPETENTE
Si applicano le condizioni di cui all'articolo *FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO* della sezione *CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE* della polizza.

ART. XIX RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Si applicano le condizioni di cui all'articolo *RINVIO ALLE NORME DI LEGGE* della sezione *CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE* della polizza.

ART. XI CALCOLO DEL PREMIO
Il premio per certificato, che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente polizza, sarà calcolato applicando i tassi indicati alla sezione *CALCOLO DEL PREMIO* della polizza.

ART. XXIII NOTIFICA DI ACCETTAZIONE
Per ogni verifica il Contraente e/o l'assicurato dovranno notificare alla Società, anche per il tramite dell'Intermediario, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i dati richiesti nella *SCHEDA TECNICA.*

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SCHEDA TECNICA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÁ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO DI CUI AL D.LGS. 36/2023 ALLEGATO I.7 ARTICOLI 37, 42 E 43

La presente *SCHEDA TECNICA* costituisce parte integrante della copertura assicurativa di responsabilità civile professionale del verificatore interno di cui al D.Lgs. 36/2023 Allegato I.7 articoli 37, 42 e 43 del e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione dell'assicurazione. La sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni di assicurazione previste all'*ALLEGATO* 2.

1.	**Polizza n.** …	
2.	**Rilasciata da:** … **Città … Via** … **Cap** … **Provincia** … **C.F./P.IVA:** … **PEC:** …	
3.	**Contraente:** … **Città … Via** … **Cap** … **Provincia** … **C.F./P.IVA:** … **PEC:** …	
4.	**Assicurato (Verificatore):** … **Città … Via** … **Cap** … **Provincia** … **C.F./P.IVA:** … **PEC:** …	
5.	**Stazione appaltante:** … **Città … Via** … **Cap** … **Provincia** … **C.F./P.IVA:** … **PEC:** …	
6.	**Descrizione opera**	
	Luogo di esecuzione	
	Descrizione dell'attività di progettazione	
	Data prevista inizio lavori	
	Data prevista fine lavori	
	Data di accettazione dell'incarico e/o conferimento dell'incarico di verifica	
	Costo complessivo previsto opera	**€**
	Massimale assicurato	**€**
7.	**Data inizio copertura assicurativa**	
	Data cessazione copertura assicurativa	
8.	**Spazio a disposizione della Società**	

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

COPERTURA ASSICURATIVA
TUTELA LEGALE

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente polizza è stipulata tra

Provincia di Ancona

e

Società

Durata del contratto

Dalle ore 24 del 31.07.2024

alle ore 24 del 31.12.2027

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al 31.12

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SCHEDA DI POLIZZA	
NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	**Provincia di Ancona**
SEDE LEGALE	**Strada di Passo Varano, 19/A**
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	**00369930425**
ATTIVITÀ SVOLTA	**Provincia**
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Effetto: dalle ore 24 del 31.07.2024 Scadenza: alle ore 24 del 31.12.2027
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
FRAZIONAMENTO	Annuale
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A.
ALIQUOTA PROVVIGIONALE	10%
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	

Il presente contratto, emesso a seguito di procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi indetta dal Contraente a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Società xx è regolato:

- ✓ dal frontespizio di polizza e dalla scheda di polizza riportanti i dati essenziali del contratto;
- ✓ dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integramente in allegato;
- ✓ dalle varianti al capitolato speciale d'appalto presentate in sede di offerta, approvate dal Contraente, che modificano le disposizioni al capitolato stesso e che si riportano integralmente in allegato.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SEZIONE I
DEFINIZIONI

Amministratore	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e/o che sarà collegata al Contraente in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o cessazione annuale dell'assicurazione.
Assistenza stragiudiziale	Attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
Assicurato	A seconda delle garanzie attivate, la persona fisica e/o (l' Ente Contraente) il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Per persona fisica si intende qualsiasi persona ✓ che sia stata, che si trova e/o che sarà alle dipendenze del Contraente ✓ che abbia partecipato, partecipi e parteciperà alle attività istituzionali del Contraente. (a titolo esemplificativo si rinvia alla sezione *CALCOLO DEL PREMIO*).
Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Broker – Intermediario	Aon S.p.A., impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Denuncia di sinistro	La notifica inviata dal Contraente e/o dall'assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in polizza.
Dipendente	Il soggetto collegato al Contraente da un rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro –INAIL.
Durata dell'assicurazione e/o polizza	Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Franchigia	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro rimane a carico esclusivo del Contraente.
Indennizzo – Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per anno	La massima esposizione della Società per ogni annualità assicurativa.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Periodo di validità	Il periodo di efficacia dell'assicurazione, cioè la durata dell'assicurazione indicata nella *SCHEDA DI POLIZZA* sommata al periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva indicati.
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Retribuzione annua	Tutto quanto, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, il Contraente eroghi al dipendente a compenso delle sue prestazioni (a esempio stipendio e altri elementi a carattere continuativo) risultanti dai libri paga, compresi compensi agli Amministratori.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Scoperto	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico.
Sinistro	La controversia per la quale è prestata la garanzia assicurativa come specificato alla sezione *CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE* e alla sezione *GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI.*
Società – Compagnia – Assicuratore/i	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Spese di giustizia	Spese del processo penale poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.
Spese di soccombenza	Spese che la parte soccombente in una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti.
Spese peritali	Spese relative all'attività del perito nominato dal giudice (C.T.U. – Consulente Tecnico di Ufficio) o dalle parti (Consulente di parte).
Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SEZIONE II
ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

La garanzia della presente polizza è operante in relazione all'esercizio dei pubblici servizi che istituzionalmente competono all'assicurato comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando a Enti o Consorzi.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SEZIONE III
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – OPZIONE DI RINNOVO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 mesi.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 6 mesi, anche nel caso in cui venga inviata il recesso annuale di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE*. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 3 mesi prima di ogni scadenza annuale.

Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 1 mese prima di ogni scadenza annuale.

In entrambi i casi è confermata la proroga di massimo 6 mesi di cui all'articolo *DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – OPZIONE DI RINNOVO.*

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:

- ✓ entro 3 mesi dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 3 mesi da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 3 mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento indicato in *SCHEDA DI POLIZZA*.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973. la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008, nonché della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008 ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.
L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.
Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 1 mese dall'intervenuta conoscenza.
Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO
a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
b) Il Contraente, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

ART. 7 RECESSO
In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta del Contraente.
Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.
Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO
Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 3 mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.
Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO
Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI
A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza o stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'art. 1910, comma 4 del Codice Civile.

ART. 12 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
La presente polizza è stipulata dal Contraente anche a favore degli assicurati indicati alla sezione *CALCOLO DEL PREMIO*, al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa e dalla disciplina di cui alla contrattazione collettiva.
L'Ente, pertanto, oltre all'eventuale qualità di assicurato a termini di contratto, assume la veste di Contraente, cioè della persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie agli obblighi a suo carico previsti dall'assicurazione stessa, ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, compresi quelli spettanti ai singoli assicurati ed anche in via esclusiva. Ciononostante, è data facoltà alle parti, previo accordo, di effettuare il rimborso delle spese sostenute dalle persone fisiche direttamente alle medesime.

ART. 13 GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.
Esclusivamente per le comunicazioni di recesso, le parti (Contraente e Società) dovranno inviare direttamente detta comunicazione dall'una all'altra parte, mettendo per conoscenza il Broker incaricato.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 e all'art. 55 del regolamento IVASS 05/2006, il Broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente.
Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder
Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l'assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella scheda di polizza e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*. Pertanto:
a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all' assicurato o al Contraente;
b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.
La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:
aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART. 14 ONERI FISCALI
Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 16 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO
Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010.
La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente e all'assicurato.

ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 – D.Lgs. 196/2003), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 20 COASSICURAZIONE E DELEGA
In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 21 VALIDITÀ TERRITORIALE
L'assicurazione vale per le controversie che hanno luogo nella Repubblica Italiana, nei Paesi dell'UE, e nei restanti paesi dell'Europa geografica e che in caso di giudizio sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L'assicurazione vale anche nei restanti paesi extraeuropei, in occasioni di trasferte di lavoro e limitatamente a fatti strettamente attinenti all'attività istituzionale svolta in favore dell'Ente contraente dai soggetti assicurati. Resta esclusa ogni altra attività.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

ART. 22 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI
In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 23 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI
Poiché la presente assicurazione può comprendere garanzie stipulate per conto altrui gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dall'Ente Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SEZIONE IV
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
GARANZIA BASE TUTELA LEGALE

ART. 24 DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

Le garanzie sono prestate direttamente nei confronti dell'Ente Contraente e/o delle persone fisiche assicurate. Le garanzie sono operanti, alle condizioni e nei limiti che seguono, per le spese di difesa, assistenza, patrocinio e perizia, sia stragiudiziali che giudiziali, per ogni stato e grado di giudizio, ivi incluse quelle relative alle fasi preliminari.

Precisazione persone fisiche: obbligazioni contrattuali

La Società si obbliga ad assumere, alle condizioni e nei limiti dei massimali della presente assicurazione, l'onere delle spese che il Contraente, nel rispetto delle norme vigenti e dei C.C.N.L. delle specifiche categorie, compresi accordi o contratti di lavoro non riconducibili ai C.C.N.L., deve sostenere per conto delle persone fisiche per la tutela dei propri diritti e interessi in caso di controversie relative a fatti e atti direttamente connessi all'espletamento dei rispettivi incarichi e/o funzioni istituzionali.
A maggior precisazione, si conferma che la garanzia è operante anche per i sinistri riconducibili all'espletamento da parte delle persone fisiche di incarichi presso altri enti e/o aziende a partecipazione pubblica, per appartenenza a comitati, commissioni e organi collegiali. Resta ferma l'operatività a secondo rischio della presente polizza qualora i suddetti enti e/o aziende abbiano stipulato una polizza di tutela legale a garanzia dei rischi connessi all'espletamento dell'incarico svolto anche dalle persone fisiche in rappresentanza del Contraente.
La garanzia è operante per i sinistri riconducibili all'espletamento di incarichi di DPO (Data Protection Officer), RPD (Responsabile della protezione dei dati personali) ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di cui il Contraente stesso deve rispondere.

ART. 25 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Nei limiti dei massimali previsti alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE,* le spese e gli oneri per i quali la garanzia è prestata, sono:

a) le spese per gli interventi del legale incaricato della gestione del sinistro, con l'eventuale ausilio di un Consulente Tecnico compresi gli oneri per il corrispondente/domiciliatario in caso di procedimento giudiziario radicato in un distretto di corte di appello diverso da quello della persona fisica assicurata. Non sono comprese le duplicazioni delle voci di spesa degli onorari, secondo quanto previsto dal D.M. 147/2022; gli oneri per il domiciliatario sono rimborsati entro un limite massimo di € 2.500,00. Fermo quanto sopra indicato per il corrispondente/domiciliatario, parimenti devono intendersi garantite le spese per un solo legale riferite a ogni grado di giudizio e/o tipologia di procedimento;
a) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
b) le spese del Consulente Tecnico di parte e di periti purché scelti in accordo con la Società;
c) le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
d) le spese processuali e di giustizia compensate dal Giudice qualora non ci sia soccombenza;
e) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ove sostenuto, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
f) gli oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari, ove previsti a carico della persona fisica, fino ad un limite massimo di € 500,00, qualora non già sostenute in forza di altro atto liquidativo;
g) le spese conseguenti a una transazione autorizzata dalla Società.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 28/2010 (mediazione finalizzata alla conciliazione) nonché per i casi di negoziazione assistita ai sensi della Legge 162/2014 sono compresi:

- ✓ i costi propri di segreteria (spese di avvio) per l'istruttoria conseguente all'istanza di mediazione (o negoziazione assistita), sia qualora l'assicurato sia parte istante, sia qualora l'assicurato sia chiamato alla mediazione (o negoziazione assistita);
- ✓ le spese di mediazione (o negoziazione assistita) determinate in considerazione del valore della lite;
- ✓ le spese del legale eventualmente incaricato dall'assicurato alla propria assistenza nella mediazione (o negoziazione assistita).

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Sono comunque escluse le spese conseguenti a:
- ✓ pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
- ✓ le multe e le ammende di natura penale e le sanzioni di natura amministrativa.

ART. 26 PRECISAZIONI E DELIMITAZIONI DELLA GARANZIA PRESTATA
Le garanzie di cui alla presente polizza sono espressamente prestate per i casi di seguito indicati, compresi i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.

Ai fini delle garanzie sottoelencate (A, B, C, D, E) si considera sinistro il momento in cui la persona fisica e/o l'Ente riceve:
- ✓ qualunque notificazione, comunicazione scritta o atto relativi all'avvio di un procedimento a suo carico;
- ✓ qualunque comunicazione scritta, anche in via stragiudiziale, nella quale è sostenuta una responsabilità dell'assicurato;
- ✓ l'istanza di mediazione secondo il D.Lgs. 28/2010;
- ✓ la richiesta di risarcimento, anche in via stragiudiziale, nella quale è sostenuta una responsabilità dell'assicurato.

A. **Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni** relativamente a fatti, atti e omissioni direttamente connessi all'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio. La copertura opera anche per sinistri relativi alla circolazione stradale e quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli, comprese le imputazioni di omicidio stradale e lesioni colpose stradali.

B. **Difesa penale per delitti a imputazione dolosa e/o delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti direttamente all'espletamento del servizio, all'assolvimento delle funzioni istituzionali e all'adempimento dei compiti d'ufficio, esclusivamente nei seguenti casi**:
B.1) qualora l'originaria imputazione per reato doloso sia derubricato in ipotesi colposa;
B.2) quando intervenga sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
C. **Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto:** sono garantite le spese per sostenere la difesa delle persone fisiche in procedimenti di responsabilità amministrativa e/o contabile promossi avanti la Corte dei Conti.
Il rimborso delle spese, comunque esclusa ogni duplicazione di onorari laddove la difesa legale sia già stata garantita da altra copertura assicurativa, è subordinato all'effettivo proscioglimento delle persone fisiche assicurate in tali procedimenti. Devono altresì intendersi garantite le spese per l'invito a dedurre, anche se si concluda con l'archiviazione del procedimento.
È fatto obbligo alle persone fisiche denunciare al Contraente il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità e, successivamente, pari obbligo di denuncia di sinistro resta in capo al Contraente nei confronti della Società.

D. **Assistenza legale passiva – Spese di resistenza:** sono garantite le spese per sostenere la difesa delle persone fisiche in procedimenti di responsabilità civile e resistere alle richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale avanzate da terzi. La garanzia s'intende anche operante nel caso in cui la persona fisica riceva una richiesta di risarcimento danni per la costituzione di parte civile della controparte nel procedimento penale. La presente garanzia opera a primo rischio.
Nel caso in cui operi la polizza RCTO e/o RC Patrimoniale dell'Ente e/o polizza D&O, la garanzia opera a secondo rischio qualora l'assicuratore del Contraente assuma anche la difesa della persona fisica.

E. **Assistenza legale passiva Ente Contraente – Spese di resistenza**: ferme restando tutte le condizioni di polizza, ivi inclusa l'operatività a secondo rischio di seguito regolata, le garanzie si intendono operanti anche a favore dell'Ente Contraente (che pertanto assume la qualifica assicurato) per resistere a richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale avanzate da terzi e trattate in qualunque sede giudiziale compreso TAR, Consiglio di Stato o altri organi di giustizia amministrativa competenti.
Resta salva e impregiudicata la prestazione della garanzia nell'interesse personale e individuale del soggetto (persona fisica) che ricopre pro-tempore la qualità di legale rappresentante dell'Ente.
Per questa garanzia sono sempre comprese le spese di soccombenza.
La presente garanzia opera esclusivamente a integrazione e dopo l'esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore RCT/O o RC Patrimoniale o D&O. Nel caso di inoperatività delle garanzie della polizza

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

RCT/O o RC Patrimoniale o D&O o inesistenza delle predette coperture sottoscritte dal Contraente, la garanzia è prestata a primo rischio.
In caso di rifiuto ingiustificato da parte dell'assicuratore RCT/O o RC Patrimoniale o D&O o di ingiustificata inattività dello specifico assicuratore nei termini coerenti e compatibili con l'esercizio di un'efficace azione difensiva a tutela degli interessi dell'Ente e degli assicurati, la Società della presente polizza presterà l'assistenza legale per la chiamata in causa della Società che assicura la responsabilità civile.

ART. 27 ANTICIPI INDENNIZZI
La Società provvederà ad assumersi l'onere delle spese legali e/o peritali, nel limite indicato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE.*
Nel rispetto delle norme vigenti e dei C.C.N.L. delle specifiche categorie e fermo quanto previsto al successivo articolo *RIVALSA*, la Società assisterà la persona fisica fin dall'apertura del procedimento, previo assenso del Contraente, anche nei procedimenti penali con imputazione dolosa, impegnandosi a eventuali anticipazioni delle spese legali di difesa.
L'anticipo indennizzo non è consentito nei procedimenti di responsabilità amministrativa e/o contabile promossi avanti la Corte dei Conti.

ART. 28 RIVALSA
Laddove previsto dalle norme vigenti, quali a esempio la condanna della persona fisica con sentenza o provvedimento definitivi per atti o fatti commessi con dolo o colpa grave, la Società richiederà il rimborso di tutti gli oneri eventualmente a questa anticipati o comunque sostenuti in ragione e a causa dell'assistenza legale di cui al presente contratto, per ogni grado di giudizio.

ART. 29 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
La garanzia è prestata per i sinistri denunciati, durante il periodo di durata della polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali nonché fatti e atti occorsi non prima della data di retroattività indicata nella sezione *RIEPILOGO GARANZIE.*
La garanzia è altresì prestata per i sinistri denunciati nel periodo di ultrattività indicato nella sezione *RIEPILOGO GARANZIE* purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali nonché fatti e atti occorsi nel periodo di durata dell'assicurazione e nel periodo di retroattività. La garanzia ultrattiva non avrà alcuna validità nel caso l'assicurato stipuli, durante tale periodo (di ultrattività), altra assicurazione analoga alla presente, volta a coprire gli stessi rischi.
Ai fini della valutazione sulla operatività della polizza, in presenza di più violazioni della stessa natura, si fa riferimento alla data della prima violazione commessa dall'assicurato. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro (anche ai fini dell'applicazione della franchigia o scoperto):
a) le controversie promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
b) indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativo-contabile a carico di una o più persone assicurate e riconducibili alla medesima violazione di norme vigenti o di contratto.

In tali ipotesi, la garanzia è prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per sinistro resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Qualora il Contraente, prima della decorrenza della presente polizza, abbia sottoscritto altra polizza di tutela legale che preveda la possibilità di denuncia dei sinistri anche successivamente alla cessazione del contratto (cosiddetta "garanzia postuma - ultrattività"), il Contraente e/o l'assicurato dovrà denunciare i sinistri relativi a fatti e/o atti accaduti prima della decorrenza della presente polizza, tempestivamente e preventivamente alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato, e si impegna a fornirne prova documentale. Pertanto, la presente assicurazione opererà in eccedenza e a esaurimento del massimale previsto dalla polizza precedente di tutela legale, ove questa possa essere attivata. Laddove, invece, la polizza precedente di tutela legale non possa essere attivata, la presente assicurazione opererà a primo rischio (e pertanto anche in differenza di condizioni, laddove la garanzia oggetto di sinistro sia prevista dalla presente polizza e non dalla precedente).

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SEZIONE V
ESCLUSIONI

ART. 30 ESCLUSIONI

La garanzia non opera qualora:

a) il sinistro derivi da fatto doloso della persona fisica, salvo quanto espressamente previsto dall'articolo *PRECISAZIONI E DELIMITAZIONI DELLA GARANZIA PRESTATA*;
b) il sinistro derivi da condotta del soggetto qualificata in giudizio e accertata come colpa grave;
c) il reato venga estinto per amnistia. È altresì escluso il cosiddetto patteggiamento (definizione del giudizio con l'applicazione della pena su richiesta delle parti);
d) riguardi una richiesta di risarcimento provenienti da coniuge, genitori, figli e qualsivoglia altro parente o affine convivente con la persona fisica;
e) il sinistro sia relativo a un conflitto e contenzioso tra assicurati persone fisiche o a un caso di conflitto di interesse tra le stesse persone fisiche e il Contraente;
f) il sinistro derivi da vertenze di natura contrattuale, tributaria e fiscale salvo acquisto della relativa garanzia aggiuntiva;
g) il sinistro derivi dalla proprietà o dalla guida d'imbarcazioni o aeromobili;
h) il sinistro sorga in relazione a eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato;
i) il sinistro derivi da un fatto che ha dato origine alla controversia e/o al procedimento giudiziario non direttamente connesso al servizio, alle funzioni istituzionali e/o alle mansioni della persona fisica;
j) il sinistro sia già noto all'assicurato precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
k) si verifichino conflitti/contenziosi fra l'assicurato e l'assicuratore della presente polizza;
l) intervenga remissione della querela, per le spese del procedimento a carico del querelato;
m) a procedimenti per responsabilità derivanti da amianto e/o asbesto.

Esclusioni Circolazione Stradale

Oltre a quanto previsto all'articolo *ESCLUSIONI* la garanzia assicurativa non copre:

- ✓ i casi in cui il conducente non sia autorizzato e/o abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- ✓ i casi in cui per il veicolo assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
- ✓ i casi in cui il veicolo assicurato venga utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- ✓ i casi in cui il conducente/la persona assicurata abbia compiuto l'illecito sotto l'influenza dell'alcool con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e/o di stupefacenti (art. 186 e art. 187 del Codice della Strada), o si sia rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti richiesti dall'Autorità oppure quando gli venga contestata la violazione di cui all'art. 189 del Codice della Strada;
- ✓ i casi in cui il sinistro abbia origine dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e dalle corrispondenti prove, salvo si tratti di gare che risultino regolarmente organizzate dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Italiana).

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SEZIONE VI
COSTITUZIONE DEL PREMIO

ART. 31 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE

Il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili indicati nella sezione *CALCOLO DEL PREMIO.*

Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma “flat” per tutta la durata dell’assicurazione.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SEZIONE VII
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 32 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile, l'ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente, deve darne avviso alla Società entro 1 mese da quando ne abbia avuto conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione scritta, allegando, al fine di consentire alla Società una valutazione esaustiva circa l'operatività delle garanzie, quanto segue:

a) copia degli atti e della documentazione rilevante ai fini della controversia;
b) descrizione del fatto/i che ha originato il sinistro indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati e/o controinteressati;
c) nominativo del legale e del consulente tecnico/perito incaricati cui l'assicurato ha affidato la controversia e/o la causa, corredati da tutti gli atti relativi alla nomina e alle comunicazioni intercorse.

L'assicurato si impegna a fornire, tramite il Contraente, aggiornamenti sullo stato del procedimento che lo vede coinvolto.

ART. 33 SCELTA DEL LEGALE

La persona fisica, nel rispetto dei vigenti C.C.N.L. e salvo quanto previsto dal regolamento interno dell'Ente Contraente, condivide la scelta del legale (e del consulente) di sua fiducia con il Contrante, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative mediante rimborso dei compensi professionali ai sensi della presente polizza. L'assicurato dovrà rilasciare al legale designato apposita procura, fornendo altresì tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico.
Qualora l'assicurato intenda nominare altro legale (e consulente) di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall' Ente, fermo il previo comune gradimento dell'Ente, i relativi oneri sono a carico dell'interessato, salvo successivo rimborso secondo le norme vigenti.
Nel caso di nomina di un legale iscritto in un elenco al di fuori del distretto della Corte d'Appello, o delle giurisdizioni superiori, in cui ha sede il magistrato dinanzi al quale sarà svolta l'attività difensiva a favore dell'assicurato, non saranno riconosciute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
Quanto sopra vale anche per la scelta del consulente di parte e/o perito; in tal caso bisognerà sottoporre alla Società preventivo di spesa per la relativa approvazione.

ART. 34 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

Le spese sono liquidate, previa approvazione da parte del Contraente o nei limiti di quanto accertato dal Contraente ai sensi della vigente normativa.
La Società liquiderà all'assicurato dopo aver valutato la sussistenza della garanzia e in assenza di motivi ostativi, entro 1 mese dal ricevimento di regolare documento fiscale (parcella o parcella pro-forma; nel caso di parcella pro-forma il documento fiscale definitivo dovrà essere successivamente tempestivamente inviato dal professionista alla Società), tutte le spese sostenute (comprensive di tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo e delle spese per la registrazione delle sentenze) entro il limite del massimale e delle condizioni di assicurazioni prestate. Le parcelle presentate per la liquidazione dovranno essere redatte per le effettive attività espletate ed entro il limite dei valori medi dei parametri ministeriali disciplinati dal D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 tenendo conto altresì delle variabili di aumento di cui all'art. 12 comma 2.
Tutte le somme comunque ottenute a titolo di indennizzo/ risarcimento in relazione al petitum sostanziale o all'oggetto sostanziale delle controversie, per capitale, rivalutazione monetaria e interessi spettano integralmente al Contraente.
Spetta alla Società quanto liquidato all'assicurato giudizialmente o stragiudizialmente e/o definito in via transattiva autorizzata dalla Società per spese, competenze e onorari, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'art. 1916 del Codice Civile. Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società anche se pattuite transattivamente, ferma restando la possibilità della Società di recuperare le stesse da quanto eventualmente fosse a carico di altro assicuratore.

ART. 35 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

La Società, entro 2 mesi dal termine della prima scadenza semestrale di ogni anno e a ogni semestre successivo al primo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:

- ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dall'assicuratore – e possibilmente dal Broker – della data dell'evento, della data di denuncia e della tipologia);
- ✓ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva;
- ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte);
- ✓ nome dell'assicurato;
- ✓ descrizione dell'evento, ove disponibile.

Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra. La documentazione dovrà essere fornita mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 1 mese dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.
In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE* la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 1 mese dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SEZIONE VIII
GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI

Le seguenti garanzie sono operanti se espressamente richiamate alla sezione *RIEPILOGO GARANZIE,* nei limiti dei massimali previsti alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE.*
Si precisa che nei casi in cui l'Ente Contraente sia soggetto assicurato, sono sempre comprese – tra le spese di cui all'articolo *OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE* – le spese di soccombenza.
Nel caso sia previsto un periodo di ultrattività esso non avrà alcuna validità nel caso in cui l'assicurato stipuli, durante tale periodo (di ultrattività), altra assicurazione analoga alla presente, volta a coprire gli stessi rischi.

ART. 36 ASSISTENZA LEGALE ATTIVA

Le garanzie si intendono estese ai sinistri relativi al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non patrimoniale subiti dai soggetti assicurati (Ente e persone fisiche) nell'espletamento della propria attività istituzionale a seguito di fatti illeciti di terzi (intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di impiego o di servizio con l'Ente), fermo restando che il Contraente è l'unico soggetto che può richiedere l'attivazione della garanzia anche a favore degli altri assicurati.
Esclusivamente ai fini della presente garanzia, si considera sinistro il momento in cui l'assicurato ha necessità di tutela legale al fine di proteggere i propri diritti lesi nel corso dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, purché il fatto illecito che abbia causato o presuntamente causato il danno all'assicurato sia avvenuto successivamente alla data di decorrenza della presente polizza.
In caso di costituzione di parte civile da parte del Contraente in un procedimento penale aperto a carico di uno o più persone fisiche assicurate, le garanzie di cui alla presente clausola si intenderanno operanti esclusivamente a favore del Contraente stesso. Nessuna spesa legale potrà essere riconosciuta in questo caso a favore delle persone fisiche assicurate nei cui confronti viene esercitata l'azione civile nel processo penale.
Si precisa che la presente garanzia si intende prestata per la sola fase giudiziale in sede civile, inclusa la costituzione di parte civile nel processo penale.
Per le sole persone fisiche la garanzia è prestata nel limite del massimale indicato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE.*
Per i sinistri inerenti i reati di ingiuria e diffamazione, la garanzia è prestata nel limite del massimale indicato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE*.

ART. 37 CONTROVERSIE AVENTI PER OGGETTO VERTENZE AMMINISTRATIVE

La garanzia è prestata a favore dell'Ente Contraente, e del soggetto individuato dall'Ente medesimo quale rappresentante processuale, nei casi in cui l'Ente sia chiamato a difendersi avanti gli organi di giustizia amministrativa competenti, per vertenze in assenza di richiesta di risarcimento del danno.
La Società *si* obbliga a tenere indenne l'assicurato degli oneri posti a proprio carico per le spese legali e peritali che lo stesso sia tenuto a sostenere relativamente all'opposizione avverso provvedimenti amministrativi avanti al TAR, Consiglio di Stato e ogni altro organo di giustizia amministrativa competente.
Si considera sinistro l'avvio di un procedimento avanti agli Organi di giustizia amministrativa.
La garanzia viene prestata per i sinistri denunciati dall'assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di durata della polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattività indicata alla sezione *RIEPILOGO GARANZIE.*
La garanzia è altresì prestata per i sinistri denunciati dall'assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di ultrattività indicata alla sezione *RIEPILOGO GARANZIE.* purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di assicurazione e nel periodo di retroattività.

ART. 38 CONTROVERSIE INERENTI IL DIRITTO DEL LAVORO

A parziale deroga dell'articolo *ESCLUSIONI* lettere e) ed f) a garanzia è prestata a favore dell'Ente Contraente – e del soggetto individuato dall'Ente medesimo quale rappresentante processuale – nei casi in cui sia chiamato a difendersi avanti gli organi giudiziari competenti per le vertenze inerenti il rapporto di lavoro con i propri dipendenti.
La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato per le spese legali e peritali che lo stesso sia tenuto a sostenere relativamente all'opposizione avverso i ricorsi presentati in materia di diritto del lavoro.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Esclusivamente ai fini della presente garanzia si considera sinistro una qualunque comunicazione scritta indirizzata all'Ente Contraente, anche in via stragiudiziale, con la quale il dipendente manifesta una responsabilità del Contraente stesso in merito a presunte violazioni di norme di legge o di contratto in materia di diritto del lavoro.
La garanzia viene prestata per i sinistri denunciati dal Contraente, durante il periodo di durata della polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattività indicata alla sezione *RIEPILOGO GARANZIE.*
La garanzia viene altresì prestata per i sinistri denunciati nel periodo di ultrattività indicata alla sezione *RIEPILOGO GARANZIE* purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo dell'assicurazione e nell'eventuale periodo di retroattività.

ART. 39 OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

La Società garantisce le spese per presentare ricorso gerarchico e/o opposizione a ogni stato e grado di giudizio competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta, fermo restando che il Contraente è l'unico soggetto che può richiedere l'attivazione della garanzia anche a favore degli altri assicurati.
Si considera sinistro la ricezione da parte dell'assicurato di una sanzione amministrativa comminata da parte dell'Autorità competente.
La garanzia è prestata per i sinistri denunciati dall'assicurato, anche tramite il Contraente, durante il periodo di durata della polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse non prima della data di retroattività indicata alla sezione *RIEPILOGO GARANZIE.*
La garanzia è altresì prestata per i sinistri denunciati dall'assicurato, anche tramite il Contraente, nel periodo di ultrattività indicata alla sezione *RIEPILOGO GARANZIE*, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali occorse nel periodo di assicurazione e nel periodo di retroattività.
Nel caso di opposizione ad una sanzione amministrativa relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore ad € 1.000,00.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

ART. 40 REMISSIONE DI QUERELA
A parziale deroga dell'articolo ESCLUSIONI lettera l) la Società rimborsa le spese a carico dell'assicurato in caso di remissione di querela.

ART. 41 VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE E FISCALI
A deroga dell'articolo *ESCLUSIONI* lettera f) e nei limiti previsti dalla presente polizza la garanzia opera anche per sinistri derivanti da vertenze di natura tributaria e fiscale.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SEZIONE IX
MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE

ART. 42 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO – GESTIONE DELLA FRANCHIGIA
La copertura assicurativa è prestata per assicurato, per evento e per anno fino alla concorrenza dei massimali riportati nella tabella di seguito riportata. I massimali devono intendersi omnicomprensivi di ogni tipo di prestazione prevista dal presente contratto. Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione (periodo di efficacia ultrattiva) il limite di indennizzo, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato per sinistro e per anno.
L'eventuale franchigia resterà a carico del Contraente senza che esso possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altro assicuratore.

MASSIMALE PER OGNI ASSICURATO	€ 20.000,00 con il limite di € 10.000,00 per sinistri relativi a inquinamento ambientale
MASSIMALE PER OGNI EVENTO CHE COINVOLGA PIÙ ASSICURATI	€ 200.000,00 con il limite di € 10.000,00 per sinistri relativi a inquinamento ambientale
MASSIMALE PER ANNO	€ 200.000,00 con il limite di € 10.000,00 per sinistri relativi a inquinamento ambientale
ANTICIPO INDENNIZZO PER PERSONA COINVOLTA	(minimo) € 5.000,00

FRANCHIGIA FRONTALE PER SINISTRO	€ 0

GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI

ASSISTENZA LEGALE ATTIVA **PERSONE FISICHE: MASSIMALE PER ANNO**	€ 10.000,00 con il limite di € 2.500,00 per i sinistri inerenti i reati di ingiuria e diffamazione
CONTROVERSIE AVENTI PER OGGETTO VERTENZE AMMINISTRATIVE **MASSIMALE PER ANNO**	€ 10.000,00
CONTROVERSIE INERENTI AL DIRITTO DEL LAVORO **MASSIMALE PER ANNO**	€ 10.000,00
OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE **MASSIMALE PER ANNO**	€ 10.000,00
REMISSIONE DI QUERELA **MASSIMALE PER ANNO**	€ 10.000,00
VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE E FISCALI **MASSIMALE PER ANNO**	€ 10.000,00

SEZIONE X
RIEPILOGO GARANZIE

RETROATTIVITÀ **SEZIONE CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE GARANZIA BASE TUTELA LEGALE – ARTICOLO INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA**	10 anni e cioè dal 31.07.2014
ULTRATTIVITÀ **SEZIONE CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE GARANZIA BASE TUTELA LEGALE**	2 anni
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	✓ **ASSISTENZA LEGALE ATTIVA**: SÌ

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SEZIONE GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI	✓ **CONTROVERSIE AVENTI PER OGGETTO VERTENZE AMMINISTRATIVE**: SÌ Data di retroattività: nessuna Data di ultrattività: 1 anni ✓ **CONTROVERSIE INERENTI IL DIRITTO DEL LAVORO**: SÌ Data di retroattività: nessuna Data di ultrattività: 1 anni **OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMNISTRATIVE**: SÌ Data di retroattività: nessuna Data di ultrattività: nessuna ✓ **REMISSIONE DI QUERELA**: SÌ ✓ **VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE E FISCALI:** SÌ Data di retroattività: come sopra indicato (casella RETROATTIVITÀ) Data di ultrattività: come sopra indicato (casella ULTRATTIVITÀ)
POLIZZA RCTO **POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE** **POLIZZA D&O**	Esistente Esistente Non esistente

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

SEZIONE XI
CALCOLO DEL PREMIO

ART. 43 CATEGORIE E PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il presente contratto non è soggetto alla regolazione premio. Pertanto, lo stesso resta invariato per tutta la durata contrattuale, indipendentemente dal parametro utilizzato per il calcolo del premio di polizza (retribuzioni o numero dei soggetti assicurati).

In caso di utilizzo del parametro "numero dei soggetti", sono assicurati tutti i soggetti appartenenti alle categorie sottoindicate. Si precisa che il numero di tali soggetti corrisponde allo stato di rischio alla data di attivazione della polizza e tale indicazione è esplicitata con la sola finalità di consentire la valutazione del rischio e il conteggio del premio. Pertanto, non essendo la polizza soggetta e regolazione del premio, s'intenderanno assicurati anche i soggetti e/o qualifiche eventualmente in eccedenza al numero indicato alla data di attivazione della polizza, purché tali soggetti risultino dai registri tenuti dal Contraente.

In caso di utilizzo del parametro "retribuzioni" sono assicurati tutti i soggetti per i quali l'Ente abbia un interesse alla copertura assicurativa. A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che le retribuzioni e i compensi denunciati all'INAIL nell'ultima annualità fiscale, il tasso e il premio di polizza si intendono quelli sotto riportati.

A titolo meramente esemplificativo e non limitativo le categorie assicurate sono le seguenti.

Conteggio del premio	
Retribuzioni € 6.296.911,09	Tasso lordo pro mille
PREMIO LORDO ANNUO FLAT €	

SEZIONE XII
CONDIZIONI SPECIALI

NDR: Indicare in questa sezione eventuali condizioni speciali definite con gli operatori

L'aggiudicatario dovrà riportare in questa sezione le varianti migliorative concesse.

……..

Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione**.**

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nel presente contratto.

Il Contraente (firma)

La Società delegataria (firma)

Le coassicuratrici (firma)

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Copertura assicurativa

Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ENTI LOCALI

La presente polizza è stipulata tra Provincia di Ancona

e
Società NOME COMPAGNIA

Durata del contratto

Dalle ore 24 del 31.07.2024

alle ore 24 del 31.12.2027

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al 31.12

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Scheda di polizza

SCHEDA DI POLIZZA	
NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	**Provincia di Ancona**
SEDE LEGALE	**Strada di Passo Varano, 19/A**
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	**00369930425**
ATTIVITÀ SVOLTA	**Provincia**
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Effetto: dalle ore 24 del 31.07.2024 Scadenza: alle ore 24 del 31.12.2027
FRAZIONAMENTO	Annuale
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A.
ALIQUOTA PROVVIGIONALE	10%
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	

Il presente contratto, emesso a seguito di procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi indetta dal Contraente a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Società xx è regolato:

- ✓ dal frontespizio di polizza e dalla scheda di polizza riportanti i dati essenziali del contratto;
- ✓ dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integramente in allegato;
- ✓ dalle varianti al capitolato speciale d'appalto presentate in sede di offerta, approvate dal Contraente, che modificano le disposizioni al capitolato stesso e che si riportano integralmente in allegato.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Sezione I
Definizioni

Alluvione e inondazione	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Amministratore	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e/o che sarà collegata all'assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'assicurato stesso.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
Assicurato	La persona fisica e/o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di assicurato: ✓ il Contraente (Ente pubblico); ✓ tutte le persone fisiche dipendenti e non dipendenti di cui il Contraente si avvale per le proprie attività compresi amministratori prestatori di lavoro in genere, dirigenti, quadri, impiegati, tecnici, operai, lavoratori interinali, volontari, stagisti, borsisti, tirocinanti, studenti, apprendisti, allievi, personale comandato o in avvalimento da altri enti o aziende, personale inviato in comando o in avvalimento presso altri enti o aziende, lavoratori socialmente utili, lavoratori di pubblica utilità e soggetti aderenti a percorsi di inserimento al lavoro e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo anche se l'attività viene svolta presso soggetti terzi, le associazioni dopolavoristiche, ricreative, di volontariato e i loro aderenti che esplicano attività per conto o su incarico del Contraente stesso.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Broker – Intermediario	Aon S.p.A., impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno	Il danno corporale e il danno materiale di seguito definiti. **Danno corporale:** il pregiudizio economico conseguente a lesioni e/o morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, il danno biologico e il danno morale. **Danno materiale**: distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Franchigia	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dalla somma liquidata e che rimane a carico esclusivo del Contraente.
Indennizzo – Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà e/o uso.
Mediazione	L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.lgs. 28/2010).
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di lavoro o dipendenti	Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, il Contraente si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse: ✓ quelle distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; ✓ quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente. Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati o altri soggetti (a esempio stagisti e tirocinanti) deve intendersi a ogni effetto riferito a dipendenti o prestatori di lavoro. Si intendono parificati ai dipendenti i soggetti impiegati presso l'Ente in lavori socialmente utili e/o di pubblica utilità, nonché i soggetti non dipendenti dell'Amministrazione del cui operato la stessa si avvale per l'erogazione di pubblici servizi.
Retribuzione annua	Tutto quanto, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, il Contraente eroghi al dipendente a compenso delle sue prestazioni (a esempio stipendio e altri elementi a carattere continuativo) risultanti dai libri paga, compresi compensi agli amministratori.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Scoperto	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Deve intendersi quale unico sinistro anche l'evento dannoso che causi danni contestualmente e/o contemporaneamente a più soggetti.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Sinistro in serie	Tutti i danni derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerati come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli danni si sono manifestati in momenti diversi e ancorché le relative richieste di risarcimento siano avanzate successivamente alla scadenza della presente polizza; ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e dalle pretese avanzate. Tutti i danni della serie saranno pertanto considerati come un unico sinistro: ✓ agli effetti del massimale e/o del sottolimite previsto per la garanzia interessata; ✓ agli effetti dell'applicazione della relativa franchigia. Per quanto sopra si farà riferimento al massimale, sotto limite e franchigia in vigore alla data in cui si è verificato l'evento dannoso.
S.I.R.	La quota di rischio ritenuta dal Contraente in applicazione del principio di auto-ritenzione per sinistro. Il Contraente, relativamente ai sinistri dallo stesso gestiti, assumerà l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale. In caso di transazione o condanna il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato sarà effettuato direttamente dal Contraente.
Società – Compagnia Assicuratore/i	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Sezione II
Attività e caratteristiche del rischio

La garanzia della presente polizza è operante in relazione all'esercizio dei pubblici servizi che istituzionalmente competono all'assicurato comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando a Enti o Consorzi.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
A titolo esemplificativo e quindi non limitativo, viene di seguito riportata una descrizione sommaria delle principali attività e competenze dell'Assicurato.
- Proprietà pubblica o privata, possesso, locazione, comodato, esercizio, utenza manutenzione ordinaria o per legge di fabbricati e monumenti e loro pertinenze, strade, vie, piazze, giardini, parchi, terreni, aiuole e verde pubblico in genere, ponti, canali, corsi d'acqua, tubazioni, tombinature, impianti di pompaggio, acquedotti, ubicati sia sul territorio del Provincia sia fuori del Provincia, alberghi diurni, impianti elettrici, con o senza uso di ascensori, elevatori, montacarichi e relativi impianti di gas, acqua potabile, elettrici ed apparecchi di riscaldamento;
- esercizio di scuole di qualsiasi ordine e grado, colonie estive, invernali ed elioterapiche, centri per handicappati, compresa refezione, somministrazione di cibi e bevande, conduzione agricola;
- la responsabilità civile facente capo all'assicurato contraente, nella loro qualità di affidatari di minori come desumibile dai registri della Provincia di Ancona. Tale copertura garantisce eventuali danni subiti dai minori e da essi arrecati di cui siano responsabili i contraenti con esclusione di quelli causati dai minori stessi a cose degli enti ospitanti;
- cinema, musei, auditorium, teatri, relativamente ai quali si intendono garantiti anche i danni corporali ad artisti ed orchestrali;
- parcheggi;
- campeggi;
- impiego di macchine operatrici in proprietà, possesso, uso, locazione e comodato dell'Assicurato, per lo svolgimento delle attività dichiarate in polizza;
- lavori di piccola e ordinaria manutenzione quali falegnameria, carpenteria metallica, elettricità, giardinaggio svolti da collaboratori occasionali;
- tutti i servizi pubblici istituzionali ovvero gestiti in economia dalla Provincia di Ancona;
- per la proprietà di campi da gioco e loro attrezzature, impianti, campi sportivi coperti, scoperti e pressurizzati, centri sportivi e stadi, aree didattiche;
- proprietà di biciclette, veicoli a mano ed a traino animale;
- proprietà possesso custodia di animali (belve escluse);
- per i danni derivanti da lavori di manutenzione eseguiti direttamente o in economia compresi i danni derivanti da scavi con e senza uso di compressori, ruspe e macchine edili in genere, fermo restando l'esclusione per fatti dolosi e per i danni da sospensione di servizio o per mancato uso.
Relativamente alla manutenzione delle strade di proprietà, la garanzia è estesa anche alla manutenzione straordinaria purché effettuata con proprio personale dipendente; tale garanzia si intende prestata anche per i lavori dati in economia purché diretti dai propri dipendenti. Per quanto concerne la manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada ancora non di proprietà provinciale ma che comunque sono usufruiti dalla Provincia o dalla cittadinanza, nonché quei tratti di strada alla cui manutenzione provvede direttamente l'Amministrazione provinciale anche se ubicati fuori dal confine del territorio. Attualmente le strade gestite dall'Amministrazione provinciale hanno una percorrenza di km. 836,968.
- per i danni derivati da mancata od insufficiente segnaletica stradale, orizzontale e verticale, da difettoso funzionamento dei semafori, e dei cordoli protettivi in genere, di corsie riservate ai mezzi pubblici, nonché dalla illuminazione pubblica;
- responsabilità civile ai sensi di legge che possa incombere alla Provincia sia nella sua qualità di organizzatore di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose ecc., per sinistri avvenuti all'interno di sedi comunali ovvero in sedi private o nei luoghi in cui si svolga la manifestazione e nelle immediate vicinanze per cause che abbiano attinenza con le manifestazioni in corso, sia nella sua qualità di concedente spazi o strutture comunali nelle quali siano organizzatori di manifestazioni. Dalla garanzia sono esclusi i danni ai locali in cui si svolgono le manifestazioni ed alle cose che si trovano negli stessi. Per le manifestazioni all'aperto sono esclusi i danni alle attrezzature predisposte per le manifestazioni stesse, nonché i danni riportati dai protagonisti;
- organizzazione di mostre, mercati e fiere di carattere temporaneo;
- partecipazione a mostre, fiere e simili.
L'Amministrazione Provinciale, qualora non gestisca in proprio tali servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o di altri Enti appositamente delegati: in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per fatti da questi commessi nella esecuzione delle attività ad essi demandata.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Sezione III
Condizioni generali di assicurazione

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – OPZIONE DI RINNOVO
La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.
È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 mesi.
La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.
Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 6 mesi, anche nel caso in cui venga inviata il recesso annuale di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE*. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE
È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 3 mesi prima di ogni scadenza annuale.
Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 1 mese prima di ogni scadenza annuale.
In entrambi i casi è confermata la proroga di massimo 6 mesi di cui all'articolo *DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – OPZIONE DI RINNOVO.*

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.
Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:
- ✓ entro 3 mesi dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 3 mesi da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 3 mesi dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento indicato in *SCHEDA DI POLIZZA*.
Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973. la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008, nonché della Circolare del medesimo Dicastero n.22 del 29/07/2008 ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.
L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).
Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.
Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.
Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 6 mesi dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
b) Il Contraente, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.
La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta del Contraente.
Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.
Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 3 mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO
Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI
A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza o stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'art. 1910, comma 4 del Codice Civile.

ART. 12 GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.
Esclusivamente per le comunicazioni di recesso, le parti (Contraente e Società) dovranno inviare direttamente detta comunicazione dall'una all'altra parte, mettendo per conoscenza il Broker incaricato.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 e all'art. 55 del regolamento IVASS 05/2006, il Broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente.
Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder
Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l'assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella scheda di polizza e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*. Pertanto:
a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all' assicurato o al Contraente;
b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.
La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:
aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART. 13 ONERI FISCALI
Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 14 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 15 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO
Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010.
La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente e all'assicurato.

ART. 17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali..

ART. 19 COASSICURAZIONE E DELEGA
In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 20 VALIDITÀ TERRITORIALE
L'assicurazione R.C.T. è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada. Nel caso di partecipazione a stages, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento/formazione professionale e quant'altro di equipollente, la garanzia s'intende valida anche in tali Paesi.
L'assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

ART. 21 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI
In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 22 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E SURROGA
La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:
- ✓ persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- ✓ enti e aziende controllanti, controllate e collegate, nonché proprie fondazioni;
- ✓ Istituzioni, Unione dei Comuni di cui Contraente è parte;
- ✓ enti e associazioni non aventi scopo di lucro;
- ✓ ogni altro soggetto che l'assicurato abbia inteso salvaguardare in base ad accordi scritti;

purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

e

Sezione IV
Condizioni che regolano l’assicurazione R.C.T. – R.C.O.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

ART. 23 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
La garanzia è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali l'assicurato debba rispondere nello svolgimento delle attività.
La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

ART. 24 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 nonché del D.lgs. 38/2000 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del citato D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 e del D.lgs.38/2000 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.

Tanto la garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL e dall'INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali – ai sensi dell'art. 14 della L. 222/1984 e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È altresì compresa la rivalsa di tutti gli enti competenti per legge (a.e. Ministero dell'Interno), nonché dell'ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionali.
L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.
I dipendenti, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all'estero, saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

ART. 25 MALATTIE PROFESSIONALI
L'assicurazione R.C.O. comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di legge, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di polizza, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o siano denunciate entro 24 mesi dalla fine del periodo di polizza.
Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

Esclusioni per la garanzia malattie professionali
La garanzia non vale:
1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
   - ✓ all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
   - ✓ all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d'amministratori o legali rappresentanti dell'Ente. Questa esclusione cessa d'avere effetto successivamente all'adozione d'accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
3. per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali;
4. per le malattie professionali direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto.

ART. 26 QUALIFICA DI TERZO

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Si prende atto tra le parti che, ai fini dell'operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerati terzi tutti i soggetti, sia persone fisiche, sia giuridiche, compresi coloro che ricoprono la carica di amministratori dell'Ente Contraente.
Sono pertanto considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro i dipendenti ed i collaboratori dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 30/06/1965, n. 1124 e s.m.i. per le lesioni corporali da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.
Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. esclusivamente le persone che essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno (limitatamente a morte o lesioni personali) in occasione di lavoro o di servizio per i quali sia operante la garanzia R.C.O. Pertanto, i prestatori d'opera sono considerati terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio o in caso di danno a cose di loro proprietà.
Agli effetti della presente assicurazione resta inteso e convenuto che tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività svolte devono intendersi terzi fra loro.

ART. 27 ISPEZIONI E VERIFICHE DELLA SOCIETÀ
La Società ha il diritto di ispezionare il rischio, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili e immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, atti probatori e simili.
Il Contraente ha l'obbligo di fornire le indicazioni e informazioni occorrenti. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società o da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'assicurato.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Sezione V
Esclusioni

ART. 28 ESCLUSIONI

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

a) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.Lgs. 209/2005. Sono altresì esclusi i danni alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente, o da lui detenuti, e soggetti agli obblighi del D.Lgs. 209/2005;
c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati o conseguenti a:
   - ✓ inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture,
   - ✓ interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
   - ✓ alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,

   tranne quanto previsto all'articolo *INQUINAMENTO ACCIDENTALE*;
d) da furto, salvo quanto previsto in polizza e a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità;
e) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, e simili). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
f) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, a eccezione della responsabilità civile derivante all'assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, salvo quanto previsto in polizza e a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
g) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
h) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di R.C.O.;
i) derivanti da campi elettromagnetici. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
j) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
k) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra (sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, azioni militari e colpo di Stato. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
l) derivanti da malpractice medica e infermieristica;
m) derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti che derivano da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM);
n) direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o dipendenti e collaboratori nonché ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali e simili;
o) derivanti da qualsiasi tipo di RC professionale salvo quanto indicato all'articolo *FARMACIE*;
p) di natura patrimoniale che non siano la conseguenza di lesioni fisiche o morte o di danni a cose, salvo quanto espressamente indicato;
q) in relazione alla proprietà di fabbricati, qualora derivanti da stillicidio e insalubrità dei locali, muffe, nonché da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura improvvisa e accidentale di tubazioni e/o condutture;
r) derivanti dal pagamento di multe, penali, danni esemplari, punitivi;
s) a natanti in acqua nonché i danni derivanti da proprietà o attività in ambito "off-shore";
t) a velivoli nonché i danni derivanti da proprietà o attività svolte entro le aree ad accesso limitato e/o regolamentato di strutture aeroportuali (air-side);

Sono inoltre esclusi i danni

u) causati da violazione di sistemi informatici (cyber risk), fatto salvo che non provochino danni fisici e/o materiali;
v) causati da pandemia (compreso Covid-19 e/o sue mutazione e/o variazioni) riconosciute come tali dall'OMS o da altra autorità competente in sanità pubblica.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Sezione VI
Precisazioni ed estensioni di garanzia

ART. 29 PRECISAZIONI
A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività ai termini e condizioni tutti convenuti in polizza delle seguenti garanzie.

a) Committenza auto e altri veicoli
A parziale deroga dell'articolo *ESCLUSIONI*, l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti o soggetti autorizzati in relazione alla guida di veicoli, ciclomotori e motocicli, macchine operatrici e natanti purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto del Contraente o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche:
- ✓ per i danni corporali cagionati alle persone trasportate e in tal caso è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica S. Marino. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei responsabili;
- ✓ per i danni cagionati con l'uso di biciclette (anche a pedalata assistita), vetture elettriche, veicoli a mano e a traino animale, segway e monopattini elettrici.

b) Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti e di terzi
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni cagionati a veicoli, motoclicli e ciclomotori di proprietà dei dipendenti, amministratori e/o quelli da loro utilizzati oltre che di proprietà di terzi – con esclusione del furto – trovantisi in sosta nelle aree di pertinenza del Contraente e in quelle adibite a parcheggio gestiti dalla Provincia – fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini o sedi di lavoro del Contraente. La presente garanzia vale anche per le operazioni di scarico e carico, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

c) Carrelli e macchine operatrici
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso di carrelli e macchine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della D.lgs. 209/2005.

d) Mezzi di trasporto non a motore
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, furgoncini e natanti. La presente garanzia copre anche la responsabilità derivante dall'attività di bike sharing, effettuata tramite uso di biciclette elettriche e non, e monopattini elettrici corredati dalla relativa attrezzatura per la ricarica, date in noleggio gratuito ai cittadini eventualmente per il tramite di Enti o Società appositamente convenzionate.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

e) Danni a mezzi sotto carico e scarico
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono altresì compresi i danni causati ai veicoli di terzi e dipendenti in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

f) Danni arrecati alle cose di proprietà di dipendenti e amministratori
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni alle cose di proprietà di dipendenti e amministratori che si trovano nell'ambito delle sedi di lavoro dell'assicurato.

g) Danni a cose di terzi
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni:
- ✓ alle cose di terzi detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione (con esclusione dei danni alle cose che costituiscono oggetto di strumento di lavoro), comprese apparecchiature che l'assicurato ha in comodato o uso a qualsiasi titolo e la responsabilità civile derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato o uso a terzi a qualsiasi titolo;
- ✓ alle cose di terzi trasportate, sollevate, rimorchiate, caricate e/o scaricate dalle gru e da mezzi meccanici di proprietà o in uso all'assicurato (sono esclusi dalla garanzia i danni da mancato uso della cosa danneggiata).

h) Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di cartelli e striscioni pubblicitari ovunque si trovino, impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, insegne luminose e non, installazioni luminose e non compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere.

i) Responsabilità da incendio
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute, esclusi i danni alle cose che l'assicurato detiene a qualsiasi titolo. Qualora l'assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "*Ricorso dei vicini – Ricorso terzi*" la presente opererà in secondo rischio (in eccesso o per differenza di condizioni) rispetto a tale polizza.

j) Proprietà e conduzione di fabbricati – Tensostrutture – Aree verdi – Cabine elettriche
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni derivanti da proprietà, conduzione, uso, gestione e/o manutenzione, a qualsiasi titolo o destinazione di:
- ✓ fabbricati, relative pertinenze e dipendenze, parcheggi, parchi e giardini, terreni e aree verdi in genere, compresi attrezzature e impianti, fissi e non, che possono essere usati, oltre che dall'assicurato per la sua attività, anche da terzi. Per giardini, parchi, alberi, aree verdi in genere è compresa la responsabilità derivante dall'utilizzo di anticrittogamici, antiparassitari e dall'attività di potatura e sfalcio;
- ✓ tendostrutture, tensostrutture, palloni pressostatici e coperture in genere, relativi impianti e attrezzature, che possono essere usati, oltre che dall'assicurato per la sua attività, da terzi.;
- ✓ cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, strade, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ✓ strade e aree pubbliche in genere, ivi compresi i danni derivanti dalla presenza o caduta di neve, ghiaccio, valanghe, slavine, sassi anche se non tempestivamente rimossi. Per quanto riguarda la manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada, situati all'esterno della proprietà del Contraente, alla cui manutenzione provvede il Contraente stesso.

k) Danni a condutture e impianti sotterranei
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreché il Contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.
Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e rinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'assicurato che commissionati a terzi: in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori, fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore.

l) Danni da cedimento o franamento del terreno
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

m) Danni da interruzioni o sospensioni di attività
A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *ESCLUSIONI*, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato anche per i danni patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

n) Personale non dipendente
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni cagionati e/o subiti da soggetti che pur non essendo alle dipendenze dell'assicurato medesimo (quali a titolo esemplificativo e non limitativo, borsisti, tirocinanti, prestatori d'opera in convenzione, volontari in genere e simili) prendono parte all'esercizio, anche occasionalmente, alle attività. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti**.**
Inoltre, premesso che non si tratti di rapporti di lavoro stipulati in violazione alla normativa vigente e che il sinistro sia direttamente riconducibile allo svolgimento dell'attività descritta in polizza, le garanzie R.C.T. e R.C.O. si estendono ai prestatori d'opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale, e ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (contratto di lavoro interinale) nei termini seguenti:
- ✓ tali prestatori d'opera sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui sia civilmente responsabile, ai sensi di legge, l'assicurato e il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile e sono a tal fine garantiti nell'ambito e nei limiti della garanzia R.C.O. prestata in polizza. È comunque compresa l'azione di rivalsa dell'INPS ai sensi dell'art. 1918 del Codice Civile;
- ✓ sono compresi i danni provocati da tali prestatori d'opera a terzi e/o a dipendenti dell'assicurato. La garanzia è valida in quanto gli emolumenti lordi versati dall'assicurato a tali prestatori d'opera vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle retribuzioni lorde versate al personale dell'assicurato;
- ✓ in caso di corresponsabilità fra l'assicurato, il suo personale e i prestatori d'opera qui assicurati per lo stesso sinistro, il massimale resta comunque unico;
- ✓ ai danni subiti e/o provocati dai prestatori d'opera qui assicurati si applicano le franchigie previste in polizza;
- ✓ la garanzia non opera per ogni tipo di richiesta derivante da loro responsabilità civile professionale;
- ✓ non sono compresi in garanzia i danni provocati al Contraente.

o) Volontariato e squadre antincendio e protezione civile
La garanzia comprende la responsabilità derivante all'assicurato dall'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che indirettamente da appartenenti ad associazioni di volontariato, comprese le attività delle squadre antincendio e/o di protezione.

p) Acquedotti – Rete fognaria – Spargimento di acqua
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per la proprietà e committenza:
- ✓ di acquedotti, compresi i danni da erogazione di acqua alterata;
- ✓ della rete fognaria.

Sono pertanto sempre compresi i danni causati da spargimento di acqua e liquidi, nonché da acqua e liquidi fuoriusciti dalle condutture.
La garanzia comprende altresì i danni derivanti da rotture accidentali, occlusione, traboccamento, infiltrazione, tracimazione, errata manovra di tubazioni, vasche, condutture e altri sistemi di trasporto, contenimento, controllo, trattamento, comunque costruiti, sia che trattasi di opere interrate che a cielo aperto.

q) Danni da furto
A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *ESCLUSIONI*, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato o da terzi su committenza.

r) Danni ai locali, alle cose di terzi in ambito esecuzione lavori e alle cose sulle quali si eseguono i lavori
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni ai locali e alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi.

s) Cose in consegna e custodia

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'assicurato è tenuto a rispondere, anche ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, furto, distruzione o deterioramento.
Restano esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e oggetti preziosi.

t) Responsabilità civile personale dei dipendenti, collaboratori e partecipanti all'attività dell'Ente
La garanzia copre la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti, amministratori, collaboratori e partecipanti in genere all'attività dell'Ente per danni involontariamente arrecati a terzi. A titolo esemplificativo e non limitativo si intendono compresi stagisti e tirocinanti (anche per tirocini svolti presso terzi), frequentanti corsi professionali e/o di specializzazione, volontari, cantieri di lavoro, lavoratori socialmente utili, percettori reddito di cittadinanza) e comunque qualsiasi soggetto del quale il Contraente si avvalga per lo svolgimento delle proprie attività e del quale il Contraente debba rispondere in conformità alle norme vigenti.
S'intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro derivante ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

u) Spettacoli – Manifestazioni – Convegni – Riunioni – Fiere – Vigilanza armata – Cani
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'organizzazione, gestione, promozione, sponsorizzazione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, eventi sportivi, culturali, visite guidate e simili, esclusi comunque i danni derivati dall'uso di veicoli, di natanti a motore, di aeromobili e di fuochi pirotecnici.
È però compresa la responsabilità civile derivante all'assicurato per l'esistenza di servizio volontariato, di vigilanza con guardie armate e non, per la proprietà e utilizzo di cani.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante anche a titolo di concedente di spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori. La garanzia comprende i rischi derivanti dall'allestimento e smontaggio, nonché operazioni di carico e scarico.

v) Somministrazione cibi e bevande
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande. La garanzia copre anche la responsabilità derivante all'assicurato per la gestione, proprietà ed esercizio di mense.
Qualora i servizi di cui al presente articolo fossero affidati a terzi, la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente tale servizio, compresa, tuttavia, eventuali responsabilità solidali.

w) Servizio di sorveglianza e polizia municipale/locale/provinciale (operante se pertinente il rischio assicurato)
A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *ESCLUSIONI* la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dal servizio di vigilanza, sorveglianza e di polizia municipale/locale/provinciale, con dotazione di cani e cavalli, anche esercitato con l'utilizzo di armi da fuoco, compresa la detenzione di cartucce e/o esplosivi, l'addestramento e l'allenamento ai sensi della vigente normativa, nonché l'eccesso colposo per legittima difesa.

x) Proprietà e uso di cani e animali in genere – Gestione canili
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili, dal servizio di accalappiacani.

y) Infermeria e pronto soccorso
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario.

z) Smercio di prodotti in genere
A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *ESCLUSIONI* la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

aa) Inquinamento accidentale
A parziale deroga dell'articolo *ESCLUSIONI*, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'assicurato stesso.
L'assicurazione comprende le spese sostenute dall'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'assicurato di darne immediato avviso alla Società.
L'assicurazione non comprende i danni:
- ✓ derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- ✓ dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

bb) Raccolta e smaltimento rifiuti – Pulizia strade – Disinfezione e disinfestazione
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato, in qualità di committente e/o proprietario, per la raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, uso di cassonetti, campane e contenitori in genere – comunque esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori – pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con veicoli attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche e non tossiche, con esclusione dei danni da inquinamento non accidentale.

cc) Responsabilità derivante dal D.Lgs. 81/2008
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 anche per involontaria violazione o inosservanza delle disposizioni inerenti.

dd) Impiego di fuochi artificiali
A parziale deroga dell'articolo *ESCLUSIONI* e dell'articolo *SPETTACOLI – MANIFESTAZIONI – CONVEGNI – RIUNIONI – FIERE – VIGILANZA ARMATA – CANI*, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante dalla detenzione e impiego di fuochi artificiali in spettacoli pirotecnici, compreso l'utilizzo di cartucce a salve, purché l'attività sia svolta in conformità delle leggi vigenti.

ee) Privacy
A parziale deroga dell'articolo *ESCLUSIONI* si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili e derivino da inosservanza della Legge sulla Privacy (D.Lgs.196/2003, Regolamento UE 679/2016).

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

ff) Appalto e subappalto
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante quale committente di lavori e di servizi ceduti in appalto, in subappalto o altre formule previste dalla legge.

gg) Scuole – Asili – Corsi di istruzione – Assistenza sociale in genere
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per l'esercizio di scuole (compresi nidi di infanzia e scuole materne), centri ricreativi, colonie con annessi centri elioterapici, campeggi, campi solari, corsi di studio scolastici, extrascolastici e di formazione professionale (comprese relative prove pratiche), corsi di addestramento e praticantato anche presso Enti pubblici e privati, attività di laboratorio, gite, visite a stabilimenti, piscine, spostamenti fra sedi e/o succursali. Qualora tali servizi fossero affidati a terzi, la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente del servizio.
La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile del personale direttivo docente e non docente, degli organi collegiali, degli alunni (considerati terzi tra di loro).
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che l'Ente affida a nuclei familiari, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, subiti dai minori medesimi. È compresa la responsabilità della famiglia affidataria.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esercizio di attività e centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, per anziani, per persone socialmente disagiate e vulnerabili.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché, l'organizzazione di corsi sportivi. L'assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione e gestione di corsi di istruzione, stages, formazione e/o borse di studio, tirocini anche presso terzi organizzati dall'Ente per danni cagionati a terzi durante tale attività. Si precisa inoltre che ai fini della garanzia di cui alla presente polizza i partecipanti (docenti, non docenti ed allievi) ai suddetti corsi sono considerati terzi anche tra di loro e comunque tutti coloro che partecipano anche occasionalmente all'attività sopraindicata.

hh) Terremoto, esondazioni, alluvioni, inondazioni e calamità naturali
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante per fatti, atti o omissioni che abbiano cagionati danni a terzi a seguito di alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti e calamità naturali in genere.

ii) Precisazione smartworking e "lavoro agile"
L'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'assicurato per le attività svolte in telelavoro, smartworking, lavoro agile e simili.
Si precisa che i familiari del lavoratore sono considerati terzi esclusivamente per lesioni personali.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Sezione VII
Costituzione del premio

ART. 30 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE
Il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili.
Si precisa in ogni caso che la presente assicurazione non è soggetta a regolazione del premio.

Verifiche e controlli
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli. Il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta.

Categorie e parametri per il calcolo del premio: retribuzione annua

Conteggio del premio	Tasso lordo pro mille	Premio lordo annuo totale
Retribuzione annua € 6.296.911,09		

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Sezione VIII
Norme operanti in caso di sinistro

ART. 31 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente, in deroga all'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 1 mese dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.
Ai fini della garanzia R.C.O. devono essere denunciati soltanto:

- ✓ i sinistri mortali;
- ✓ i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria o amministrativa a norma di legge – in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta;
- ✓ domande o azioni proposte dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell'INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 1124/1965, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

ART. 32 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro 2 mesi dal termine della prima scadenza semestrale di ogni anno e a ogni semestre successivo al primo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:

- ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dall'assicuratore e dal Broker, della data dell'evento, della data di denuncia e della tipologia);
- ✓ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea di reportistica, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso);
- ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte);
- ✓ nome dell'assicurato;
- ✓ nome della controparte;
- ✓ descrizione dell'evento

Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra. La documentazione dovrà essere fornita mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 1 mese dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.
In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE* la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 1 mese dalla data in cui il recesso è stato inviato.

ART. 33 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso.
Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. Qualora la tacitazione intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'assicurato. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda (art. 1917 del Codice Civile). Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società riconosce e assume le spese per legali o tecnici da essa designati. La Società riconosce altresì le spese per legali o tecnici designati dall'assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa.
La Società non risponde di multe o ammende.
In caso di SIR la presente norma opera solo per i danni eccedenti l'importo S.I.R.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Sezione IX
Massimali – Limiti – Scoperti - Franchigie

ART. 34 FRANCHIGIA
GESTIONE DEI DANNI DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE A CURA DELLA SOCIETÀ – LIQUIDAZIONE DIRETTA AL TERZO DANNEGGIATO
Viene pattuita una franchigia fissa ed assoluta di € 1.000,00 per ogni sinistro, salvo quanto altro definito nelle condizioni su riportate, e con il massimo di € 30.000,00 per anno assicurativo.
Tali importi non vengono sottratti al risarcimento che viene comunque integralmente pagato anche nel caso in cui fosse minore della franchigia pattuita.
Alla fine di ogni annualità assicurativa, la società provvederà a richiedere gli importi delle franchigie calcolate nell'anno. Tali importi non potranno comunque, a prescindere dalla quantità o qualità dei danni, superare la cifra di € 30.000,00 per anno assicurativo.
Il contraente, si impegna, dietro ricevimento di quanto sopra a corrispondere l'importo entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione che attesti ogni posizione.

ART. 35 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei massimali e con i limiti di risarcimento riportati in tabella.
Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.
Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto sia concomitante con una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	€ 7.500.000 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 7.500.000 per ogni persona lesa e
	€ 7.500.000 per danni a cose

MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI DI LAVORO	€ 7.500.000 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 7.500.000 per ogni persona lesa

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l'esposizione massima della Società non potrà superare € 7.500.00,00.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	FRANCHIGIA € 1.000 per sinistro con max € 30.000,00 in aggregato annuo

MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – SCOPERTI - FRANCHIGIE			
GARANZIA	**SCOPERTO**	**FRANCHIGIA o S.I.R.**	**MASSIMO RISARCIMENTO PER SINISTRO E PERIODO ASSICURATIVO**
Responsabilità da incendio		**FRONTALE**	**1.000.000,00**
Danni a condutture e impianti sotterranei		**FRONTALE**	**1.000.000,00**
Danni da cedimento o franamento del terreno		**FRONTALE**	**1.000.000,00**

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Danni da interruzioni o sospensione di attività		**FRONTALE**	**1.000.000,00**
Acquedotti – Rete fognaria Spargimento di acqua		**FRONTALE**	**500.000,00**
Danni da furto		**FRONTALE**	**200.000,00**
Danni ai locali, alle cose di terzi in ambito esecuzione lavori e alle cose sulle quali si eseguono i lavori		**FRONTALE**	**250.000,00**
Cose in consegna e custodia		**FRONTALE**	**100.000,00**
Inquinamento accidentale		**FRONTALE**	**1.000.000,00**
Impiego di fuochi artificiali		**FRONTALE**	**MASSIMALE DI POLIZZA**
Privacy		**FRONTALE**	**250.000,00**
Terremoto, esondazioni, alluvioni, inondazioni e calamità naturali		**FRONTALE**	**3.000.000,00**

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Sezione X
Condizioni speciali

L’aggiudicatario dovrà riportare in questa sezione le varianti migliorative concesse.

Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione**.**

Il Contraente (firma)

La Società delegataria (firma)

Le coassicuratrici (firma)

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

LOTTO ……. SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO, FURTO, ELETTRONICA

NB: nel caso di mancata Compilazione e/o Sottoscrizione l'offerta si intenderà Esclusa

Il/la sottoscritto/a ……nato/a a …… il ……residente per la carica a……via…… n. ……In qualità di ……della Società Assicuratrice……con sede in …… c.a.p. ……via …… n. ……telefono n. …… Fax n. ……PEC……Codice Fiscale n. …… Partita I.V.A. ……

DICHIARA

- in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sotto indicate, di esprimere la propria offerta e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato relativo alla suindicata copertura assicurativa.
- di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del ……%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

1. Società …… quota …….% Delegataria
2. Società …… quota …….% Coassicuratrice

- che la Società ……concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.
- che l'offerta è formulata sulla base del Capitolato tecnico e delle Varianti selezionate nella Scheda di Offerta Tecnica

OFFRE

Partita n.		Beni assicurati	Somme assicurate	Forma dell'assicurazione	Tasso imponibile	Tasso lordo	Premio annuo lordo
1	1a	Beni immobili	€ 532.252.725,00	Valore intero	… ‰	… ‰	€ ……
	1b	Beni immobili di particolare interesse storico artistico	€ ….	Valore intero	… ‰	… ‰	€ ……
2		Beni mobili (esclusi beni elettronici)	€ 1.808.838,12	Valore intero	… ‰	… ‰	€ ……
3		Beni elettronici	€ 1.554.047,50	Valore intero o Primo Rischio Assoluto	… ‰	… ‰	€ ……
4		Furto	€ 86.000	Primo rischio assoluto	… ‰	… ‰	€ ……
5		Rischio locativo	€ …	Valore intero o Primo Rischio Assoluto	… ‰	… ‰	€ ……
6		Enti all'aperto	€ 180.000,00	Valore intero	… ‰	… ‰	€ ……

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

7	**Spese di demolizione e sgombero**	**€ 1.000.000,00**	**Come da defiizione**			
		Totale premio annuo lordo				**€ .....**

	Ribasso
In Percentuale	
In lettere	

PRENDE ATTO CHE:

- I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- Non è ammessa offerta superiore alla base d'asta.
- In caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevale il valore indicato in lettere

Data,

DOCUMENTO DA SOTTOSCRIVERE CON FIRMA DIGITALE

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

LOTTO …. SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI

NB: nel caso di mancata Compilazione e/o Sottoscrizione l'offerta si intenderà Esclusa

Il/la sottoscritto/a .....nato/a a ..... il .....residente per la carica a.....via..... n. .....In qualità di .....della Società Assicuratrice.....con sede in ..... c.a.p. .....via ..... n. .....telefono n. ..... Fax n. .....PEC.....Codice Fiscale n. ..... Partita I.V.A. .....

DICHIARA

- in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sotto indicate, di esprimere la propria offerta e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato relativo alla suindicata copertura assicurativa.
- di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del .....%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

1. Società ..... quota .....% Delegataria
2. Società ..... quota .....% Coassicuratrice

- che la Società .....concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.
- che l'offerta è formulata sulla base del Capitolato tecnico e delle Varianti selezionate nella Scheda di Offerta Tecnica

OFFRE

Categoria		**Parametro**	**Elemento variabile a preventivo**	**Premio imponibile unitario Tasso imponibile**	**Premio imponibile complessivo annuo**	**Premio lordo complessivo annuo**
A	Amministratori	Numero	14		€ ...	€ ...
B	Dipendenti con mezzo proprio	Km percorsi	54.979		€ ...	€ ...
C					€ ...	€ ...
D					€ ...	€ ...
E					€ ...	€ ...
				TOTALE		

PREMIO ANNUO LORDO TOTALE	€..... In cifre €..... In lettere

	Ribasso
In Percentuale	
In lettere	

PRENDE ATTO CHE:

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

- I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;

- Non è ammessa offerta superiore alla base d’asta.

- In caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevale il valore indicato in lettere

Data,

DOCUMENTO DA SOTTOSCRIVERE CON FIRMA DIGITALE

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

LOTTO ……. SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO

NB: nel caso di mancata Compilazione e/o Sottoscrizione l'offerta si intenderà Esclusa

Il/la sottoscritto/a ……nato/a a …… il ……residente per la carica a……via…… n. ……In qualità di ……della Società Assicuratrice……con sede in …… c.a.p. ……via …… n. ……telefono n. …… Fax n. ……PEC……Codice Fiscale n. …… Partita I.V.A. ……

DICHIARA

- in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sotto indicate, di esprimere la propria offerta e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato relativo alla suindicata copertura assicurativa.
- di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del ……%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

1. Società …… quota …….% Delegataria
2. Società …… quota …….% Coassicuratrice

- che la Società ……concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.
- che l'offerta è formulata sulla base del Capitolato tecnico e delle Varianti selezionate nella Scheda di Offerta Tecnica

OFFRE

PARAMETRO	SOGGETTI ASSICURATI
KM	61.000 KM

PREMIO ANNUO LORDO TOTALE	€…… In cifre €…… In lettere

	Ribasso
In Percentuale	
In lettere	

PRENDE ATTO CHE:

- I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- Non è ammessa offerta superiore alla base d'asta.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

- In caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevale il valore indicato in lettere

Data,

DOCUMENTO DA SOTTOSCRIVERE CON FIRMA DIGITALE

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

LOTTO ….. SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA POLIZZA DI ASSICURAZIONE LIBRO MATRICOLA RCA

NB: nel caso di mancata Compilazione e/o Sottoscrizione l'offerta si intenderà Esclusa

Il/la sottoscritto/a ……nato/a a …… il ……residente per la carica a……via…… n. ……In qualità di ……della Società Assicuratrice……con sede in …… c.a.p. ……via …… n. ……telefono n. …… Fax n. ……PEC……Codice Fiscale n. …… Partita I.V.A. ……

DICHIARA

- in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sotto indicate, di esprimere la propria offerta e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato relativo alla suindicata copertura assicurativa.
- di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del ……%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

1. Società …… quota …….% Delegataria
2. Società …… quota …….% Coassicuratrice

- che la Società ……concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.
- che l'offerta è formulata sulla base del Capitolato tecnico e delle Varianti selezionate nella Scheda di Offerta Tecnica

OFFRE

PREMIO ANNUO LORDO TOTALE	€……. In cifre €……. In lettere

	Ribasso
In Percentuale	
In lettere	

PRENDE ATTO CHE:

- I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- Non è ammessa offerta superiore alla base d'asta.
- In caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevale il valore indicato in lettere

Data,

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

DOCUMENTO DA SOTTOSCRIVERE CON FIRMA DIGITALE

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

LOTTO … LIBRO MATRICOLA/RCA

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

LOTTO …… SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE

NB: nel caso di mancata Compilazione e/o Sottoscrizione l'offerta si intenderà Esclusa

Il/la sottoscritto/a ….....nato/a a …..... il ….....residente per la carica a…….....via…..... n. ….....In qualità di ….....della Società Assicuratrice….....con sede in ….....c.a.p. ….....via …..... n. …..telefono n. …….. Fax n. ……PEC……Codice Fiscale n. ….....Partita I.V.A. ….....…….....

DICHIARA

- in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sotto indicate, di esprimere la propria offerta e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato relativo alla suindicata copertura assicurativa.
- di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del ……%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

1. Società …… quota …….% Delegataria
2. Società …… quota …….% Coassicuratrice

- che la Società ……concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.
- che l'offerta è formulata sulla base del Capitolato tecnico e delle Varianti selezionate nella Scheda di Offerta Tecnica

OFFRE

CONTEGGIO DEL PREMIO	**TASSO LORDO PRO MILLE**
Retribuzione annua € 6.296.911,09	

PREMIO ANNUO LORDO TOTALE	€…… In cifre €…… In lettere

	Ribasso
In Percentuale	
In lettere	

PRENDE ATTO CHE:

- I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- Non è ammessa offerta superiore alla base d'asta.
- In caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevale il valore indicato in lettere

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Data,

DOCUMENTO DA SOTTOSCRIVERE CON FIRMA DIGITALE

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

LOTTO ……..) SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCT/O

NB: nel caso di mancata Compilazione e/o Sottoscrizione l'offerta si intenderà Esclusa

Il/la sottoscritto/a ….....nato/a a …..... il ….....residente per la carica a…….....via…..... n. ….....In qualità di ….....della Società Assicuratrice….....con sede in …..... c.a.p. …....via …..... n. …...telefono n. …….. Fax n. ……PEC……Codice Fiscale n. …..... Partita I.V.A. ….....…….....

DICHIARA

- in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sotto indicate, di esprimere la propria offerta e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato relativo alla suindicata copertura assicurativa.
- di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del ……%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

1. Società …… quota …….% Delegataria
2. Società …… quota …….% Coassicuratrice

- che la Società ……concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.
- che l'offerta è formulata sulla base del Capitolato tecnico e delle Varianti selezionate nella Scheda di Offerta Tecnica

OFFRE

CONTEGGIO DEL PREMIO	**TASSO LORDO PRO MILLE**
Retribuzione annua € 6.296.911,09	

PREMIO ANNUO LORDO TOTALE	€……. In cifre €……. In lettere

	Ribasso
In Percentuale	
In lettere	

PRENDE ATTO CHE:

- I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- Non è ammessa offerta superiore alla base d'asta.
- In caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevale il valore indicato in lettere

Data,

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

DOCUMENTO DA SOTTOSCRIVERE CON FIRMA DIGITALE

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

LOTTO ….. SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

NB: nel caso di mancata Compilazione e/o Sottoscrizione l'offerta si intenderà Esclusa

Il/la sottoscritto/a ….....nato/a a …..... il ….....residente per la carica a…….....via…..... n. ….....In qualità di ….....della Società Assicuratrice….....con sede in …..... c.a.p. ….....via …..... n. …..telefono n. …….. Fax n. ……PEC……Codice Fiscale n. …..... Partita I.V.A. ….....…….....

DICHIARA

- in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sotto indicate, di esprimere la propria offerta e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato relativo alla suindicata copertura assicurativa.
- di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del ……%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

1. Società …… quota …….% Delegataria
2. Società …… quota …….% Coassicuratrice

- che la Società ……concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.
- che l'offerta è formulata sulla base del Capitolato tecnico e delle Varianti selezionate nella Scheda di Offerta Tecnica

OFFRE

CONTEGGIO DEL PREMIO	**TASSO LORDO PRO MILLE**
Retribuzione annua € 6.296.911,09	

PREMIO ANNUO LORDO TOTALE	€…… In cifre €…… In lettere

	Ribasso
In Percentuale	
In lettere	

PRENDE ATTO CHE:

- I valori offerti dovranno essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); nel caso in cui tali valori dovessero essere espressi con un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a 2 (due), saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento;
- Non è ammessa offerta superiore alla base d'asta.
- In caso di discordanza tra i valori economici indicati in cifre ed i valori economici indicati in lettere, prevale il valore indicato in lettere

Data,

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

DOCUMENTO DA SOTTOSCRIVERE CON FIRMA DIGITALE

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

LOTTO … TUTELA LEGALE

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

LOTTO ……..) SCHEDA DI OFFERTA TECNICA - POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO, FURTO, ELETTRONICA

VARIANTI MIGLIORATIVE CONSENTITE (Compilare e sottoscrivere)
NB: nel caso di mancata Compilazione e/o Sottoscrizione l'offerta si intenderà Esclusa

Il/la sottoscritto/a .....nato/a a ..... il .....residente per la carica a….....via..... n. .....In qualità di .....della Società Assicuratrice.....con sede in ..... c.a.p. .....via ..... n. .....telefono n. …… Fax n. …..……PEC……Codice Fiscale n. ..... Partita I.V.A. .....….....

D I C H I A R A

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sotto indicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell'intera documentazione di gara e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato relativo alla sotto indicata copertura assicurativa.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del ……%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

1. Società …… quota …….% Delegataria
2. Società …… quota …….% Coassicuratrice

Il merito tecnico verrà cosi valutato:
ACCETTARE SENZA ALCUNA RISERVA NÉ RESTRIZIONE TUTTE LE CLAUSOLE E LE CONDIZIONI PREVISTE DAL CAPITOLATO DI POLIZZA. La selezione da parte del concorrente delle VARIANTI MIGLIORATIVE attribuisce al Concorrente il punteggio relativo alla variante selezionata.
Non sono consentite Varianti diverse a quelle previste dalla SCHEDA DI OFFERTA TECNICA.
Il Concorrente può facoltativamente selezionare una o tutte le varianti migliorative previste per il Lotto.
Nel caso in cui non sia chiara la selezione del Concorrente la VARIANTE MIGLIORATIVA non sarà valutata

La Società ……concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.

D I C H I A R A d i O F F R I R E

FERMA L'ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL CAPITOLATO TECNICO, LE SEGUENTI VARIANTI

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

N.	GARANZIA	VARIANTE	PUNTI	SELEZIONE
1	**Art 3.2 – Rescindibilità annuale**	La Società rinuncia alla facoltà	**1**	o
2	**Art 5.1 – Deroga all'assicurazione parziale**	La Società eleva al 30% la percentuale di tolleranza	**2**	o
3	**Franchigia Frontale**	La società toglie la franchigia frontale	**1**	o
4	**Limite di indennizzo per fenomeno elettrico**	50.000,00	**1**	o
		100.000,00	**3**	o
		150.000,00	**6**	o
5	**Allagamenti – scoperto/franchigia**	La Società concede la garanzia con Scoperto 20% con franchigia minima 10.000,00 per sinistro e ubicazione	**1**	o
		Scoperto 10% con franchigia minima 10.000,00 per sinistro e ubicazione	**3**	o
		Nessuno scoperto, franchigia 5.000,00 per sinistro e ubicazione	**6**	o
6	**Allagamenti – limiti di indennizzo**	La Società concede la garanzia con il seguente limite: 500.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione	**1**	o
		La Società concede la garanzia con il seguente limite: 1.000.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione	**3**	o
		La Società concede la garanzia con il seguente limite: 1.500.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione	**6**	o
7	**Estensione linee aeree, tubazioni, reti e condutture**	La Società concede la garanzia con i seguenti Limiti: Scoperto 10% min Franchigia Frontale - € 100.000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione	**3**	o
8	**Terremoto – limiti di indennizzo**	La Società concede la garanzia con il seguente limite: 500.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione	**1**	o
		La Società concede la garanzia con il seguente limite: 1.000.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione	**3**	o
		La Società concede la garanzia con il seguente limite: 1.500.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione	**6**	o
9	**Terremoto – scoperto/franchigia**	La Società concede la garanzia con Scoperto 20% con franchigia minima 50.000,00 per sinistro e ubicazione	**1**	o
		La Società concede la garanzia con Scoperto 10% con franchigia minima 25.000,00 per sinistro e ubicazione	**3**	o

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

		La Società concede la garanzia con Nessuno scoperto, franchigia 15.000,00 per sinistro e ubicazione	**6**	o
10	**Inondazione, alluvione – limiti di indennizzo**	La Società concede la garanzia con il seguente limite: 500.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione	**1**	o
		La Società concede la garanzia con il seguente limite: 1.000.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione	**3**	o
		La Società concede la garanzia con il seguente limite: 1.500.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione	**6**	o
11	**Inondazione, alluvione, esondazioni – scoperto, franchigia**	La Società concede la garanzia con Scoperto 20% con franchigia minima 10.000,00 per sinistro e ubicazione	**1**	o
		La Società concede la garanzia con Scoperto 10% con franchigia minima 10.000,00 per sinistro e ubicazione	**3**	o
		La Società concede la garanzia con Nessuno scoperto, franchigia 5.000,00 per sinistro e ubicazione	**6**	o
12	**Acqua piovana – limiti di indennizzo**	Euro 200.000,00 per sinistro	**1**	o
		Euro 250.000,00 per sinistro	**3**	o
		Euro 300.000,00 per sinistro	**6**	o
13	**Acqua piovana – scoperto, franchigia**	Franchigia euro 1.000,00 per sinistro	**1**	o
		Franchigia euro 500,00 per sinistro	**3**	o
		Nessuna franchigia	**6**	o
14	**Ghiaccio/Gelo – limite di indennizzo**	Euro 200.000,00 per sinistro	**1**	o
		Euro 200.000,00 per sinistro	**2**	o
		Euro 200.000,00 per sinistro	**3**	o
15	**Smottamento, cedimento e franamento del terreno**	La Società concede la garanzia con il seguente limite: 500.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione	**1**	o
		La Società concede la garanzia con il seguente limite: 1.000.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione	**2**	o
		La Società concede la garanzia con il seguente limite: 1.500.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione	**3**	o
16	**Smottamento, cedimento e franamento del terreno**	La società concede la garanzia con uno scoperto 10% con il minimo di 10.000,00 per sinistro	**1**	o

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

		La società concede la garanzia con un scoperto 10% con il minimo di 5.000,00 per sinistro	**2**	o
		La società concede la garanzia con uno scoperto 10% con il minimo di 2.500,00 per sinistro	**3**	o

DOCUMENTO DA SOTTOSCRIVERE CON FIRMA DIGITALE

VARIANTE 7 - Testo garanzia "Estensione linee aeree, tubazioni, reti e condutture"
A parziale deroga dell'articolo *ESCLUSIONI* sono comprese in garanzia linee aeree di trasmissione e distribuzione, relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrate, se al di fuori del perimetro o dall'area di pertinenza dei fabbricati.
La Società indennizza tali spese in deroga a quanto previsto, relativamente all' assicurazione parziale, dall'art. 1907 del Codice Civile con l'applicazione dei limiti previsti nel modello di offerta tecnica.

VARANTE 15 e 16 – Testo garanzia "Smottamento, cedimento e franamento del terreno"
La Società indennizza i danni materiali causati e subiti dai beni assicurati per effetto di smottamenti cedimenti e franamenti del terreno anche se tali eventi sono causati da terremoto.
Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

LOTTO …… SCHEDA DI OFFERTA TECNICA - POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI

VARIANTI MIGLIORATIVE CONSENTITE (Compilare e sottoscrivere)
NB: nel caso di mancata Compilazione e/o Sottoscrizione l'offerta si intenderà Esclusa

Il/la sottoscritto/a .....nato/a a ..... il .....residente per la carica a….....via..... n. .....In qualità di .....della Società Assicuratrice.....con sede in ..... c.a.p. .....via ..... n. .....telefono n. …… Fax n. ….……PEC……Codice Fiscale n. ..... Partita I.V.A. .....

D I C H I A R A

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sotto indicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell'intera documentazione di gara e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato relativo alla sotto indicata copertura assicurativa.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del ……%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

1. Società …… quota …….% Delegataria
2. Società …… quota …….% Coassicuratrice

Il merito tecnico verrà cosi valutato:
ACCETTARE SENZA ALCUNA RISERVA NÉ RESTRIZIONE TUTTE LE CLAUSOLE E LE CONDIZIONI PREVISTE DAL CAPITOLATO DI POLIZZA. La selezione da parte del concorrente delle VARIANTI MIGLIORATIVE attribuisce al Concorrente il punteggio relativo alla variante selezionata.
Non sono consentite Varianti diverse a quelle previste dalla SCHEDA DI OFFERTA TECNICA.
Il Concorrente può facoltativamente selezionare una o tutte le varianti migliorative previste per il Lotto.
Nel caso in cui non sia chiara la selezione del Concorrente la VARIANTE MIGLIORATIVA non sarà valutata

La Società ……concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.

D I C H I A R A d i O F F R I R E

FERMA L'ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL CAPITOLATO TECNICO, LE SEGUENTI VARIANTI

n.	Garanzia	Variante	Punti	Selezione
1	**Art 2 Recesso anticipato annuale**	La Società rinuncia alla facoltà	**5**	o
2	**Art 48 Spese di trasporto a carattere sanitario**	La Società aumenta il limite d € 5.000,00	**5**	o
3	**Art 48 Rientro Sanitario**	La Società aumenta il limite d € 5.000,00	**5**	o

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

4	**Art 48 Trasporto Salma**	Aumento massimale ad € 5.000,00	**5**	o
5	**Art 48 Danni estetici**	La Società aumenta il limite d € 10.000,00	**5**	o
6	**Art 41 Criteri di indennizzabilità – Invalidità Permanente**	La Società inserisce la seguente modifica: (…) *in caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 50%, verrà liquidata una somma pari al 100% della somma assicurata. (…)*	**9**	o
7	**Art. 48 – Amministratori**	La Società aumenta la somma assicurata per morte a € 450.000,00	**9**	o
8	**Art. 48 - Amministratori**	La Società aumenta la somma assicurata per invalidità permanente a € 450.000,00	**9**	o
9	**Art. 48 - Dipendenti e/o conducenti di mezzi propri e del Contraente**	La Società aumenta la somma assicurata per Morte a € 450.000,00	**9**	o
10	**Art. 48 - Dipendenti e/o conducenti di mezzi propri e del Contraente**	La Società aumenta la somma assicurata per invalidità permanente a € 450.000,00	**9**	o

DOCUMENTO DA SOTTOSCRIVERE CON FIRMA DIGITALE

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

LOTTO ……. SCHEDA DI OFFERTA TECNICA - POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO

VARIANTI MIGLIORATIVE CONSENTITE (Compilare e sottoscrivere)
NB: nel caso di mancata Compilazione e/o Sottoscrizione l'offerta si intenderà Esclusa

Il/la sottoscritto/a .....nato/a a ..... il .....residente per la carica a….....via..... n. .....In qualità di .....della Società Assicuratrice.....con sede in ..... c.a.p. .....via ..... n. .....telefono n. …… Fax n. …..……PEC……Codice Fiscale n. ..... Partita I.V.A. .....….....

D I C H I A R A

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sotto indicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell'intera documentazione di gara e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato relativo alla sotto indicata copertura assicurativa.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del ……%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

1. Società …… quota …….% Delegataria
2. Società …… quota …….% Coassicuratrice

Il merito tecnico verrà cosi valutato:
ACCETTARE SENZA ALCUNA RISERVA NÉ RESTRIZIONE TUTTE LE CLAUSOLE E LE CONDIZIONI PREVISTE DAL CAPITOLATO DI POLIZZA. La selezione da parte del concorrente delle VARIANTI MIGLIORATIVE attribuisce al Concorrente il punteggio relativo alla variante selezionata.
Non sono consentite Varianti diverse a quelle previste dalla SCHEDA DI OFFERTA TECNICA.
Il Concorrente può facoltativamente selezionare una o tutte le varianti migliorative previste per il Lotto.
Nel caso in cui non sia chiara la selezione del Concorrente la VARIANTE MIGLIORATIVA non sarà valutata

La Società ……concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.

D I C H I A R A d i O F F R I R E

FERMA L'ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL CAPITOLATO TECNICO, LE SEGUENTI VARIANTI

N°	Garanzia	Variante	Punti	Selezione
1	**Art 2 Recesso anticipato annuale**	La Società rinuncia alla facoltà per l'intero periodo contrattuale	8	o
3	**Art. 38 Franchigia per qualsiasi danno**	La Società elimina la franchigia di euro 150,00	10	o
4	**Art. 38 limite di indennizzo per qualsiasi danno**	La Società aumenta il limite previsto ad € 35.000,00	10	o
		La Società aumenta il limite previsto ad € 40.000,00	15	o
5	**Art. 38 Limite di indennizzo Cristalli**	La Società aumenta il limite previsto ad € 2.000,00	8	o

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

6	**Art. 38 Limite di indennizzo Soccorso stradale**	La Società aumenta il limite previsto ad € 1.500,00	8	o
7	**Art. 38 Limite di indennizzo Recupero e traino veicolo fuoriuscito dalla sede stradale**	La Società aumenta il limite previsto ad € 1.000,00	7	o
8	**Art. 38 Limite di indennizzo Beni Trasportati**	La Società aumenta il limite previsto ad € 3.000,00	7	o
9	**Art. 38 Limite di indennizzo Imbrattamento Interni**	La Società aumenta il limite previsto ad € 1.000,00	7	o

DOCUMENTO DA SOTTOSCRIVERE CON FIRMA DIGITALE

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

LOTTO …… SCHEDA DI OFFERTA TECNICA - POLIZZA DI ASSICURAZIONE RC AUTO - LM

VARIANTI MIGLIORATIVE CONSENTITE (Compilare e sottoscrivere)
NB: nel caso di mancata Compilazione e/o Sottoscrizione l'offerta si intenderà Esclusa

Il/la sottoscritto/a .....nato/a a ..... il .....residente per la carica a….....via..... n. .....In qualità di .....della Società Assicuratrice.....con sede in ..... c.a.p. .....via ..... n. .....telefono n. …… Fax n. …..……PEC……Codice Fiscale n. ..... Partita I.V.A. .....….....

D I C H I A R A

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sotto indicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell'intera documentazione di gara e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato relativo alla sotto indicata copertura assicurativa.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del ……%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

1. Società ……quota …….% Delegataria
2. Società ……quota …….% Coassicuratrice

Il merito tecnico verrà cosi valutato:
ACCETTARE SENZA ALCUNA RISERVA NÉ RESTRIZIONE TUTTE LE CLAUSOLE E LE CONDIZIONI PREVISTE DAL CAPITOLATO DI POLIZZA. La selezione da parte del concorrente delle VARIANTI MIGLIORATIVE attribuisce al Concorrente il punteggio relativo alla variante selezionata.
Non sono consentite Varianti diverse a quelle previste dalla SCHEDA DI OFFERTA TECNICA.
Il Concorrente può facoltativamente selezionare una o tutte le varianti migliorative previste per il Lotto.
Nel caso in cui non sia chiara la selezione del Concorrente la VARIANTE MIGLIORATIVA non sarà valutata

La Società ……concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.

D I C H I A R A d i O F F R I R E

FERMA L'ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL CAPITOLATO TECNICO, LE SEGUENTI VARIANT

N°	Garanzia	Variante	Punti	Selezione

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

1	**Art 2 Recesso anticipato annuale**	La Società rinuncia alla facoltà di recesso anticipato annuale per l'intero periodo contrattuale	8	o
2	**Art 68 LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI**	La Società aumenta i massimali previsti per ogni tipologia di veicolo ad esclusione degli autobus € 20.000.000,00.	5	o
		La Società aumenta i massimali previsti per ogni tipologia di veicolo ad esclusione degli autobus € 30.000.000,00.	10	o
3	**Art 68 LIMITI DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO – FRANCHIGIE E SCOPERTI**	La Società aumenta i massimali previsti per gli autobus a € 40.000.000,00.	5	o
		La Società aumenta i massimali previsti per gli autobus a € 50.000.000,00.	10	o
4	**LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE (LSF) – Ricorso Terzi Incendio**	La Società aumenta il Limite previsto a € 1.000.000 per sinistro	5	o
		La Società aumenta il Limite previsto a € 1.500.000 per sinistro	10	o
5	**LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE (LSF) Eventi Sociopolitici**	La Società elimina scoperto e franchigia	8	o
6	**LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE (LSF) Eventi naturali**	La Società elimina scoperto e franchigia	8	o
7	**LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE (LSF) Cristalli**	La Società aumenta il massimale previsto a € 2.000,00 per sinistro	8	o
8	**GARANZIA INTEGRATIVA ART 49 – TUTELA LEGALE**	La Società inserisce per tutti i mezzi con massimale di € 20.000	8	o

DOCUMENTO DA SOTTOSCRIVERE CON FIRMA DIGITALE

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

LOTTO N.… - SCHEDA DI OFFERTA TECNICA - POLIZZA DI ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE

VARIANTI MIGLIORATIVE CONSENTITE (Compilare e sottoscrivere)
NB: nel caso di mancata Compilazione e/o Sottoscrizione l'offerta si intenderà Esclusa

Il/la sottoscritto/a .....nato/a a ..... il .....residente per la carica a….....via..... n. .....In qualità di .....della Società Assicuratrice.....con sede in ..... c.a.p. .....via ..... n. .....telefono n. …… Fax n. …..……PEC……Codice Fiscale n. ..... Partita I.V.A. .....….....

D I C H I A R A

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sotto indicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell'intera documentazione di gara e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato relativo alla sotto indicata copertura assicurativa.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del ……%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

1. Società …… quota …….% Delegataria
2. Società …… quota …….% Coassicuratrice

Il merito tecnico verrà cosi valutato:
ACCETTARE SENZA ALCUNA RISERVA NÉ RESTRIZIONE TUTTE LE CLAUSOLE E LE CONDIZIONI PREVISTE DAL CAPITOLATO DI POLIZZA. La selezione da parte del concorrente delle VARIANTI MIGLIORATIVE attribuisce al Concorrente il punteggio relativo alla variante selezionata.
Non sono consentite Varianti diverse a quelle previste dalla SCHEDA DI OFFERTA TECNICA.
Il Concorrente può facoltativamente selezionare una o tutte le varianti migliorative previste per il Lotto.
Nel caso in cui non sia chiara la selezione del Concorrente la VARIANTE MIGLIORATIVA non sarà valutata

La Società ……concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.

- **in relazione al SUB- CRITERIO di valutazione 1): valutazione delle varianti**

D I C H I A R A d i O F F R I R E

FERMA L'ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL CAPITOLATO TECNICO, LE SEGUENTI VARIANTI

MIGLIORIA ACCETTATA DALLA SOCIETÀ	PUNTEGGIO	SÌ – NO

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

1	**SEZIONE I – DEFINIZIONI** **TERZI** Eliminazione dell'esclusione, dal novero dei terzi, del legale rappresentante – inteso come persona fisica nella sua qualità di cittadino/utente – del coniuge, del convivente more uxorio, dei genitori, dei figli e comunque di qualsiasi altro parente o affine conviventi. **Nuova definizione di Terzi** *Ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente e/o assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere. Sono esclusi da questa nozione i dipendenti e gli amministratori del Contraente/assicurato autori dell'evento dannoso.*	**10**	
2	**ARTICOLO RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA E SURROGA** Estensione dell'articolo (punto e) *La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:* *a) persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;* *b) enti e aziende controllanti, controllate e collegate, nonché proprie fondazioni;* *c) Istituzioni, Unione dei Comuni di cui Contraente è parte;* *d) enti e associazioni non aventi scopo di lucro.* *e)* ***ogni altro soggetto che l'assicurato abbia inteso salvaguardare in base ad accordi scritti****;* *purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.*	**5**	
3	**ARTICOLO ESCLUSIONI MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE** Eliminazione articolo (esclusione non operante)	**5**	
4	**ARTICOLO ESTENSIONI DI GARANZIA** **Assunzione e gestione del personale** Inserimento estensione di garanzia *Anche in deroga alle precedenti condizioni di polizza, si intendono ricompresi i danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 del Codice Civile quali:* *il danno morale, quale turbamento transeunte dello stato d'animo;* *il danno biologico, cioè la lesione psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che incide sul suo quotidiano e sulle sue relazioni, ma che prescinde dalla sua capacità reddituale;* *il danno esistenziale, che, ledendo altri diritti costituzionalmente tutelati, compromette la possibilità di svolgere le attività che realizzano la persona umana*.	**5**	
5	**Articolo GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO** **Vertenze di responsabilità civile** Eliminazione delle parole barrate (*"fino a quando ne ha interesse"):* *La Società assume, ~~fino a quando ne ha interesse,~~ la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale*	**5**	

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

	Articolo GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO **Vertenze di responsabilità civile** Eliminazione delle parole *"finché ne ha interesse"* e operatività anche per i sinistri in franchigia. *La Società assume la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso con l'assenso dell'assicurato.* ***La Società acconsente di gestire i sinistri anche al di sotto della franchigia contrattuale. In caso di risarcimento inferiore o pari alla franchigia, la Società trasmetterà al Contraente l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare.*** ***Il Contraente provvederà al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società. In caso di disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società successivamente alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno, e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.*** *Sono a carico della Società (…)*	**10**	
7	**FRANCHIGIA FRONTALE** Riduzione a zero	**5**	
8	**MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER SINISTRO** Elevazione massimale a € 5.000.000,00	**5**	
9	**MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE IN AGGREGATO ANNUO** Elevazione massimale a € 7.500.000,00	**5**	
10	**LIMITE DI INDENNIZZO DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 E NORMATIVE PRIVACY** Eliminazione del limite di indennizzo (la garanzia è prestata nei limiti del massimale per sinistro e per anno previsto dalla polizza	**4**	
11	**LIMITE DI INDENNIZZO ECOLOGIA E AMBIENTE** Eliminazione del limite di indennizzo (la garanzia è prestata nei limiti del massimale per sinistro e per anno previsto dalla polizza)	**4**	
12	**LIMITE DI INDENNIZZO INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI** Eliminazione del limite di indennizzo (la garanzia è prestata nei limiti del massimale per sinistro e per anno previsto dalla polizza)	**4**	
13	**LIMITE DI INDENNIZZO ATTIVITÀ ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE** Eliminazione del limite di indennizzo (la garanzia è prestata nei limiti del massimale per sinistro e per anno previsto dalla polizza)	**4**	
14	**COPERTURA DEL PROGETTISTA INTERNO AI SENSI DEL D.M. 123/2022 SCHEMA TIPO 2.1** **ARTICOLO RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE** Eliminazione delle esclusioni j) – k) – l) *L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi: (…)* *j) ~~imputabili agli organi direttivi della stazione appaltante;~~* *k) ~~derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;~~* ***l)*** *~~conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'assicurato un'illegittima percezione di utilità;~~ (…)*	**4**	

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

DOCUMENTO DA SOTTOSCRIVERE CON FIRMA DIGITALE

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

LOTTO …… SCHEDA DI OFFERTA TECNICA - POLIZZA DI ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

VARIANTI MIGLIORATIVE CONSENTITE (Compilare e sottoscrivere)
NB: nel caso di mancata Compilazione e/o Sottoscrizione l'offerta si intenderà Esclusa

Il/la sottoscritto/a .....nato/a a ..... il .....residente per la carica a….....via..... n. .....In qualità di .....della Società Assicuratrice.....con sede in ..... c.a.p. .....via ..... n. .....telefono n. …… Fax n. …..……PEC……Codice Fiscale n. ..... Partita I.V.A. .....….....

D I C H I A R A

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sotto indicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell'intera documentazione di gara e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato relativo alla sotto indicata copertura assicurativa.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del ……%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

1. Società …… quota …….% Delegataria
2. Società …… quota …….% Coassicuratrice

Il merito tecnico verrà cosi valutato:
ACCETTARE SENZA ALCUNA RISERVA NÉ RESTRIZIONE TUTTE LE CLAUSOLE E LE CONDIZIONI PREVISTE DAL CAPITOLATO DI POLIZZA. La selezione da parte del concorrente delle VARIANTI MIGLIORATIVE attribuisce al Concorrente il punteggio relativo alla variante selezionata.
Non sono consentite Varianti diverse a quelle previste dalla SCHEDA DI OFFERTA TECNICA.
Il Concorrente può facoltativamente selezionare una o tutte le varianti migliorative previste per il Lotto.
Nel caso in cui non sia chiara la selezione del Concorrente la VARIANTE MIGLIORATIVA non sarà valutata

La Società ……concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.

D I C H I A R A d i O F F R I R E

FERMA L'ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL CAPITOLATO TECNICO, LE SEGUENTI VARIANTI:

N.	Garanzia	Variante	Punti	Selezione
1	**Art 2 Recesso anticipato annuale**	La Società rinuncia alla facoltà per l'intero periodo contrattuale	**6**	o
2	**Art. 42 - Anticipo Indennizzo per persona coinvolta**	La Società eleva l'anticipo a € 10.000,00	**7**	o
3	**Art 42 Massimale per ogni assicurato**	La Società aumenta il limite previsto ad € 30.000,00	**2**	o
		La Società aumenta il limite previsto ad € 40.000,00	**4**	o
		La Società aumenta il limite previsto ad € 50.000,00	**7**	o

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

4	**Art 42 Massimale per ogni evento che coinvolga più assicurati**	La Società aumenta il limite previsto ad € 250.000,00	**7**	o
5	**Art 42 Massimale per anno**	La Società aumenta il limite previsto ad € 300.000,00	**7**	o
6	**Riepilogo garanzie - Retroattività**	La Società estende Retroattività ad Illimitata	**6**	o
7	**Riepilogo garanzie - Ultrattività**	La Società estende Ultrattività ad anni 5	**6**	o
8	**Per tutte le garanzie aggiuntive opzionali**	La Società estende Retroattività ad Illimitata	**6**	o
9	**Controvrsie aventi per oggetto vertenze amministrative**	Aumento del massimale ad € 20.000,00	**6**	o
10	**Opposizione alle sanzioni amministrative**	Aumento del massimale ad € 15.000,00	**6**	o
11	**Violazione dei norme tributarie e fiscali**	Aumento del massimale ad € 15.000,00	**6**	o

DOCUMENTO DA SOTTOSCRIVERE CON FIRMA DIGITALE

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

LOTTO …….) SCHEDA DI OFFERTA TECNICA - POLIZZA DI ASSICURAZIONE RCTO

VARIANTI MIGLIORATIVE CONSENTITE (Compilare e sottoscrivere)
NB: nel caso di mancata Compilazione e/o Sottoscrizione l'offerta si intenderà Esclusa

Il/la sottoscritto/a .....nato/a a ..... il .....residente per la carica a….....via..... n. .....In qualità di .....della Società Assicuratrice.....con sede in ..... c.a.p. .....via ..... n. .....telefono n. …… Fax n. …..……PEC……Codice Fiscale n. ..... Partita I.V.A. .....….....

D I C H I A R A

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici sotto indicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell'intera documentazione di gara e di accettare le norme e condizioni contenute nel Capitolato relativo alla sotto indicata copertura assicurativa.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del ……%

Composizione del riparto di coassicurazione (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

1. Società …… quota …….% Delegataria
2. Società …… quota …….% Coassicuratrice

Il merito tecnico verrà cosi valutato:
ACCETTARE SENZA ALCUNA RISERVA NÉ RESTRIZIONE TUTTE LE CLAUSOLE E LE CONDIZIONI PREVISTE DAL CAPITOLATO DI POLIZZA. La selezione da parte del concorrente delle VARIANTI MIGLIORATIVE attribuisce al Concorrente il punteggio relativo alla variante selezionata.
Non sono consentite Varianti diverse a quelle previste dalla SCHEDA DI OFFERTA TECNICA.
Il Concorrente può facoltativamente selezionare una o tutte le varianti migliorative previste per il Lotto.
Nel caso in cui non sia chiara la selezione del Concorrente la VARIANTE MIGLIORATIVA non sarà valutata

La Società ……concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.

D I C H I A R A d i O F F R I R E

FERMA L'ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL CAPITOLATO TECNICO, LE SEGUENTI VARIANTI

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

N°	Garanzia	Variante	Punti	Selezione
1	**Art. 2 Recesso anticipato annuale**	La Società rinuncia alla facoltà per l'intero periodo contrattuale	**5**	o
2	**Art 28 lett j) ESCLUSIONI**	La Società elimina l'esclusione "di terrorismo e di sabotaggio" e inserisce l'articolo riportato nella specifica nella appendice allegata di seguito VARIANTE 2	**6**	o
3	**Art 28 lett c) ESCLUSIONI** **Inserimento articolo DANNO AMBIENTALE E COSTI DI BONIFICA**	La Società inserisce la garanzia Danno AMBIENTALE E COSTI DI BONIFICA come disciplinato dall' appendice allegata di seguito VARIANTE 3	**6**	o
4	**ART 29 PRECISAZIONI** **p) Acquedotti – Rete fognaria – Spargimento di acqua**	La Società inserisce: La garanzia comprende altresì la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua che non siano conseguenti a rottura di tubazione e condutture. Questa garanzia è prestata con l'applicazione di franchigia minima per sinistro pari a € 5.000,00 e con il massimo risarcimento di € 1.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	**5**	o
5	**Art. 35 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO - Massimale RCT per ogni sinistro**	La Società aumenta il massimale previsto a € 10.000.000	**3**	o
		La Società aumenta il massimale previsto ad € 15.000.000	**6**	o
6	**Art. 35 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO - Massimale RCO per ogni sinistro**	La Società aumenta il massimale previsto a € 15.000.000. Limite per persona € 10.000.000	**4**	o
7	**Art. 35 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO - Massimale combined** ***In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O***	La Società aumenta il massimale previsto a € 15.000.000	**4**	o
8	**Art. 35 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO – Danni da cedimento e franamento del terreno**	La Società aumenta il massimale previsto a € 1.500.000	**4**	o
9	**Art. 35 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO – Danni da interruzione e sospensione di attività**	La Società aumenta il massimale previsto per sinistro a € 2.500.000 per sinistro	**4**	o
10	**Art. 35 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO – Inquinamento Accidentale**	La Società aumenta il massimale previsto a € 2.500.000	**4**	o

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

11	**Art. 35 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO – Terremoto, esondazioni, alluvioni, inondazioni e calamità naturali**	La Società aumenta il massimale previsto a € 3.500.000	**4**	o
12	**Art. 34 FRANCHIGIA**	Franchigia frontale euro 500,00	**4**	o
		La Società elimina la Franchigia Frontale (qualora venga opzionata questa variante si intenderà automaticamente tolta anche la franchigia aggregata annua e pertanto si sommerà il punteggio in automatico delle due varianti)	**8**	o
13	**Art. 34 FRANCHIGIA**	Franchigia aggregata 15.000,00	**4**	o
		Franchigia aggregata nessuna (qualora venga opzionata questa variante si intenderà automaticamente tolta anche la franchigia frontale per sinistro e pertanto si sommerà il punteggio in automatico delle due varianti)	**8**	o

VARIANTE 2
Inserimento articolo TERRORISMO E SABOTAGGIO
TERRORISMO E SABOTAGGIO
A parziale deroga dell'articolo ESCLUSIONI, la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro del cui operato si avvalga, in relazione ad atti di terrorismo o sabotaggio.
A maggior chiarimento e/o integrazione di quanto previsto in atti, si precisa che la presente garanzia non opera per:

- danni conseguenti a rilascio o esposizione di agenti chimici o biologici/batteriologici di qualsiasi tipo;
- danni conseguenti ad attacchi elettronici/informatici, tra cui "computer hacking" o "computer virus";
- multe, penalità, danni a carattere punitivo o esemplare, nonché qualsiasi danno aggiuntivo risultante dalla moltiplicazione di danni compensativi;
- danni connessi a turbamenti mentali, angoscia o shock qualora ii soggetto reclamante non abbia riportato danni corporali.

Ai fini della presente garanzia, una pluralità di atti commessi per i medesimi fini nell'arco di 72 ore sarà considerata un unico sinistro.
Definizione di Terrorismo e sabotaggio
Qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione, con scoperto del 10% minimo € 10.000,00.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

VARIANTE 3
Inserimento articolo DANNO AMBIENTALE E COSTI DI BONIFICA

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo ESCLUSIONI lettera c), la Società è tenuta a coprire quanto segue.

1) <u>Responsabilità civile da inquinamento</u>

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato fino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000 di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di una condizione inquinante causata dall'attività assicurata e svolta nelle ubicazioni assicurate. In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del periodo di assicurazione.

2) <u>Costi di bonifica ambientale, costi di emergenza, danno ambientale</u>

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare ai sensi di legge per costi di bonifica ambientale, costi di emergenza, danno ambientale a causa del verificarsi di una condizione inquinante all'interno o presso o sotto le sedi assicurate, fermo restando che

a) la condizione inquinante abbia avuto inizio dopo la data di retroattività (compresa) e abbia dato origine a una richiesta di risarcimento danni;
b) la condizione inquinante deve derivare/essere causata da e direttamente attribuibile a un evento accidentale avente inizio e conclusosi interamente in un periodo di 72 ore ininterrotte posteriore alla data di retroattività (compresa);
c) la richiesta di risarcimento danni sia stata originalmente presentata all'assicurato durante il periodo di durata della presente appendice e l'assicurato ne abbia informato per iscritto l'assicuratore durante il periodo di durata della presente appendice.

3) <u>Costi di bonifica ambientale, costi di emergenza, danno ambientale</u>

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare ai sensi di legge per costi di bonifica ambientale, costi di emergenza, danno ambientale a causa della migrazione di una condizione inquinante dalle sedi assicurate sempre che:

a) la condizione inquinante abbia avuto inizio dopo la data di retroattività (compresa) e abbia dato origine a una richiesta di risarcimento danni;
b) la richiesta di risarcimento danni sia stata originalmente presentata all'assicurato durante il periodo di durata della presente appendice e l'assicurato ne abbia informato per iscritto l'assicuratore durante il periodo di durata della presente appendice.

Con riferimento ai precedenti punti 1), 2), 3), limitatamente alle garanzie per le quali sussista una responsabilità dell'assicurato, la Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all' assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella presente appendice per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Se viene presentata più di una richiesta di risarcimento danni in relazione a una singola condizione inquinante o a più condizioni tra esse collegate verificatesi prima della data di scadenza della presente appendice, tutte le richieste di risarcimento danni saranno

a) considerate come presentate nel momento in cui è stata presentata per iscritto la prima richiesta di risarcimento danni
b) indennizzabili solo se originalmente presentate all'assicurato entro 60 mesi dalla prima richiesta di risarcimento danni e se si riferiscono a una condizione inquinante

Fermo restando che i periodi di assicurazione successivi alla data di presentazione della richiesta di risarcimento escluderanno il risarcimento dei danni emergenti da tale condizione inquinante, l'assicuratore risarcirà il cento per cento (100%) di tutti i costi di bonifica ambientale, costi di emergenza e danno ambientale superiori all'ammontare della franchigia o S.I.R., fermo restante il massimale della presente appendice e le altre condizioni dell'appendice. La S.I.R è a carico dell'assicurato, il quale non può coprire assicurativamente i relativi costi senza il previo consenso scritto dell'assicuratore.
L'importo massimo indennizzabile dall'assicuratore per tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente appendice e della polizza (e successivi rinnovi e integrazioni) in relazione a una singola condizione inquinante non può superare il massimale di risarcimento.
Il massimale di risarcimento indicato nell'articolo MASSIMALE, FRANCHIGIA E RETROATTIVITÀ DANNO AMBIENTALE della presente appendice e il massimale di risarcimento della polizza non possono essere erosi dalla S.I.R.

DEFINIZIONI

Per richiesta di risarcimento danni si intende:
1) in relazione alla garanzia 1) RESPONSABILITÀ CIVILE DA INQUINAMENTO: la richiesta scritta di risarcimento derivante da una condizione inquinante, per la quale viene contestata una responsabilità dell'assicurato, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'assicurato durante il periodo di assicurazione;
2) in relazione alle garanzie 2) e 3): qualsiasi ingiunzione di pagamento o esercizio di un diritto giuridico a fronte della presunta o effettiva responsabilità di un assicurato da parte di autorità statali competenti, agenti in conformità con le leggi ambientali applicabili.

Per costi di bonifica ambientale si intendono i costi direttamente o indirettamente sostenuti dall'assicurato in relazione a una richiesta di risarcimento danni per accertamenti, valutazioni, rimozione, smaltimento, trattamento, abbattimento, contenimento o neutralizzazione di qualsiasi condizione inquinante, compreso il costo dei monitoraggi e/o test associati, a condizione che il pagamento di tali costi sia previsto da leggi promulgate per imporre responsabilità per tale condizione inquinante.

Per costi di emergenza si intendono i costi di bonifica ambientale ragionevolmente e necessariamente sostenuti, direttamente o indirettamente, dall'assicurato per azioni di emergenza necessarie a fare fronte a condizioni inquinanti verificatesi entro o nei pressi o sotto o migrate da qualsiasi ubicazione assicurata, nel caso in cui un ritardo dell'assicurato potrebbe determinare un sostanziale aumento dei costi di risposta a una richiesta di risarcimento danni o possa esporre l'assicurato alle sanzioni previste dalla direttiva sulla responsabilità ambientale.

Per danno o danni si intendono gli importi dovuti a terzi a titolo di risarcimento in conseguenza di un evento garantito in polizza e consistente in danni corporali (intendendosi per tali morte o lesioni personali) e/o danni materiali (ovvero la distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati nonché le interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere impossibilità di

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

utilizzare beni che si trovino all'esterno delle ubicazioni assicurate nell'area interessata dall'inquinamento). la definizione di danno non comprende costi di bonifica o danno ambientale.

Per Direttiva sulla Responsabilità Ambientale si intende la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 CE/2004/35 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e successivi emendamenti e le misure introdotte dagli Stati Membri in recepimento della Direttiva CE/2004/35 nei rispettivi ordinamenti nazionali e loro successivi emendamenti, sempre che dette misure abbiano forza di legge.

Per ubicazione o ubicazioni assicurate si intende l'area, situata nell'ambito dell'Unione Europea, sottoposta al controllo dell'assicurato all'interno della quale si svolge l'attività assicurata.

Per danno ambientale si intendono i costi direttamente o indirettamente sostenuti dall'assicurato a causa di danni fisici, compresa la distruzione, di specie protette e habitat naturali acquatici o terrestri di cui l'assicurato sia legalmente responsabile ai sensi della Direttiva sulla Responsabilità Ambientale o di una

richiesta di risarcimento danni presentata da un'autorità governativa per il rimborso dei costi ivi comprese le misure di prevenzione, le azioni di riparazione primarie, complementari e risarcitorie e qualsiasi altra misura finalizzata alla riparazione del danno ambientale descritto all'Allegato II della Direttiva sulla Responsabilità Ambientale.

Per condizione inquinante si intende lo scarico, la dispersione, il rilascio, l'infiltrazione, la migrazione o la fuoriuscita di agenti Inquinanti dentro o sopra terreni o strutture sovra giacenti, nell'atmosfera o in qualsiasi corso d'acqua o bacino idrico, ivi comprese le falde freatiche.

Per misure di prevenzione si intendono le misure di prevenzione individuate dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 CE/2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e successivi emendamenti e il termine usato come equivalente del termine "misure di prevenzione" della Direttiva CE/2004/35/ nelle misure introdotte dagli Stati Membri in recepimento della Direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali e loro successive modifiche, sempre che dette misure abbiano forza di legge.

Per S.I.R. (Self Insured Retention) si intende l'importo indicato per questa sezione, che l'assicurato si impegna a coprire direttamente senza risarcimento dell'assicuratore in relazione a costi di bonifica ambientale, costi di emergenza e danno ambientale, nonché alle spese di difesa associate.

VALIDITÀ TEMPORALE
La presente estensione opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato – e da quest'ultimo comunicate alla Società – durante il periodo di assicurazione, a condizione che la condizione inquinante abbia avuto origine successivamente alla data di retroattività indicata nell'articolo MASSIMALE, FRANCHIGIA E RETROATTIVITÀ della presente appendice.

ESTENSIONE TERRITORIALE
La presente appendice opera per le richieste di risarcimento derivanti da eventi di inquinamento o danno ambientale presentate all'interno dell'Area Economica Europea e relative a un evento di inquinamento o ad un danno ambientale verificatosi nell'Area Economica Europea.

ALTRE ASSICURAZIONI

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

Qualora la polizza presti copertura per danni da inquinamento, se una richiesta di risarcimento dovesse risultare assicurata dalla polizza, le garanzie di cui alla presente appendice, fermi i limiti di risarcimento sopra indicati, avranno effetto soltanto per la parte di danno eccedente le garanzie prestate dalla polizza.

ESCLUSIONI

La copertura assicurativa della presente appendice non si applica ai costi di bonifica ambientale, danno ambientale, costi di emergenza o spese di difesa associate che derivano o si basano su:

1) condizioni inquinanti verificatesi prima della data di decorrenza della presente appendice o delle richieste di risarcimento se dovute a circostanze notificate a precedenti assicuratori o note all'assicurato alla data di decorrenza della appendice;

2) i danni a qualsiasi immobile occupato dall'assicurato in veste di proprietario, locatario o da esso permanentemente gestito o affidato alla cura, custodia o controllo dell'assicurato o dipendente anche se il danno all'immobile viene sostenuto per evitare o mitigare i costi di bonifica ambientale, costi di emergenza o danno ambientale o qualsiasi altro danno o spesa eventualmente coperti dalla presente polizza o per reagire in qualsiasi modo ad agenti inquinanti, condizioni inquinanti o danno ambientale;

3) qualsiasi condizione inquinante derivante da disprezzo intenzionale o violazione deliberata, colposa o fraudolenta dell'assicurato di qualsiasi legge, direttiva, permesso, avviso, provvedimento o altra concessione o istruzioni scritte di qualsiasi autorità governativa;

4) la presenza, rimozione, o abbattimento di vernici a base di piombo in o su o applicate a qualsiasi infisso, edificio o altra struttura o tubi contenti piombo o rivestiti con vernici a base di piombo;

5) la presenza di qualsiasi serbatoio interrato, ivi comprese le tubazioni a essi associate, almeno per il 10% od oltre sotto la superficie del suolo;

6) qualsiasi condizione inquinante scoperta nel corso di indagini, campionature, test, valutazioni o altre analisi condotte direttamente o indirettamente dall'assicurato successivamente alla data di decorrenza della presente appendice in qualsiasi ubicazione assicurata. L'esclusione non si applica alle condizioni inquinanti che vengono scoperte esclusivamente in conseguenza a:

 richieste di risarcimento relative a condizioni inquinanti sia tramite azioni di responsabilità instaurate o richieste da avvisi, provvedimenti o altre istruzioni scritte di autorità governative agenti in conformità con le leggi ambientali applicabili

e

 attività coerenti con la gestione, manutenzione, l'uso o il regolare monitoraggio delle ubicazioni assicurate effettuate direttamente o indirettamente dall'assicurato *in osservanza delle condizioni di un permesso o di una licenza o *nel contesto delle migliori prassi per assicurare la continuità delle attività operative delle ubicazioni assicurate;

7) qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'assicurato da qualsiasi consociata o capogruppo;

8) qualsiasi prodotto ma solo se la condizione inquinante che determina l'insorgenza dei costi di bonifica ambientale o danno alle risorse naturali si verifica fuori da un'ubicazione assicurata;

9) la manutenzione, sostituzione, riparazione, restaurazione, monitoraggio, miglioramento aggiornamento o integrazione di qualsiasi impianto o struttura le cui condizioni di difetto o inefficienza diano origine a una condizione inquinante o alla violazione di qualsiasi legge direttiva permesso avviso lettera provvedimento o altra approvazione o istruzioni scritte di qualsiasi autorità governativa o qualsiasi condizione inquinante basata su o derivante da atti od omissioni deliberate, dolo o colpa grave dell'assicurato in relazione alla manutenzione, sostituzione, riparazione, restaurazione, monitoraggio, miglioramento o aggiornamento di qualsiasi impianto o struttura;

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024

10) qualsiasi uso, sviluppo, decommissionamento o cessazione di attività o qualsiasi altra sostanziale variazione delle attività operative condotte in qualsiasi ubicazione assicurata rispetto a quelle indicate all'assicuratore prima della data di decorrenza della presente appendice;
11) qualsiasi discarica utilizzata direttamente o indirettamente dall'assicurato, sia in veste di proprietario che locatario.

MASSIMALI, FRANCHIGIE E RETROATTIVITÀ
La Società, alle condizioni tutte della presente appendice, presta l'assicurazione fino alla concorrenza del massimale e con l'applicazione della franchigia riportati in tabella.

Massimale per ogni sinistro e per periodo assicurativo: € 500.000,00
Franchigia per ogni sinistro: € 10.000,00
Data di retroattività: decorrenza Polizza

La presente appendice è operante, limitatamente a circostanze non note, per gli eventi di inquinamento verificatisi successivamente alla decorrenza della Polizza

Il Contraente (firma)

La Società (firma)

Protocollo n. 21516 del 13/06/2024